

MONUMENTI DI STORIA FIUMANA

I.

STATUTI

CONCESSI AL COMUNE DI FIUME

DA FERDINANDO I NEL MLXXX

PUBBLICATI E TRADOTTI

PER CURA DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

DA

SILVINO GIGANTE



FIUME

STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO DI E. MOHOVICH

1910

IL MANOSCRITTO

Il manoscritto originale degli antichi Statuti di Fiume è un volume composto di 37 fogli di pergamena, piegati in due in modo da formare 74 carte numerate da una parte sola, i quali sono legati in due fascicoli, l'uno di 16 l'altro di 21 fogli, cuciti insieme; al primo fascicolo è aggiunto un mezzo foglio di pergamena che contiene l'indice dei capitoli.

La legatura, probabilmente del tempo, è, come costumavasi allora, in tavola e cuoio con fregi rettilinei impressi a fuoco; in origine essa era fornita anche d'un fermaglio d'ottone nel mezzo, del quale rimangono ora soltanto le placche sui due specchi.

Il volume è diviso in quattro libri; tra libro e libro in origine c'era un foglio bianco, e bianco era pure il primo foglio del volume; e appunto su questo fu copiata la patente sovrana del 29 luglio 1530 che sanciva gli Statuti compilati nel 1527. Nel foglio che divide il primo libro dal secondo è riprodotta un'altra patente di Ferdinando del 21 agosto 1544 che riconfermava al comune di Fiume il privilegio di tener due fiere annue; e più sotto una lettera dello stesso sovrano di data 6 settembre 1563, nella quale si vietava a procuratori, avvocati e segretari stranieri di esercitare a Fiume la loro professione. Il foglio tra il secondo e il terzo libro è tuttora bianco, e quello tra

il terzo e il quarto riporta anch'esso due lettere di Ferdinando: la prima del 10 agosto 1555, indirizzata ai Giudici e al Consiglio della terra, appaga una richiesta di essi circa i mercanti forestieri che portavano vino in città, l'altra del 3 dicembre 1563, indirizzata al capitano Francesco Barbo, gli raccomanda di prendere provvedimenti contro i banditi veneti che infestavano la regione.

Per ciò che riguarda i caratteri, essi sono nitidi e intelligibilissimi, salvo che due o tre fogli sono un po' guasti e che in più punti vi sono delle raschiature e delle correzioni; così in alcune pagine troviamo richiami e annotazioni in margine, spesso inintelligibili. Il testo è irto di abbreviazioni, la maggior parte le solite convenzionali a que' tempi, altre piuttosto arbitrarie, però, per facilitare la lettura, pubblichiamo l'elenco di quelle che più di frequente occorrono.

Elenco delle abbreviazioni più frequenti.*)

aio, aia = animo, anima
alr = aliter
ca = causa
cau = casu
c, con = contra
cilis = civilis
cois = comunis
crlis = criminalis
dns, d = dominus
dumo, duo = dummodo
ecclia = ecclesia
ee = esse
et — etiam
ex = extra
Flumis = Fluminis
gra = gratia
ipe, ipm ecc. = ipse, ipsum, ecc.
lrae, lras ecc. = litterae, litteras ecc.
mie = minime
mo = modo
ni = nisi
noie = nomine
nuo = numero
ois, oes, oia = omnis, omnes, omnia
offm, offo = officium, officio
onder' = ostendere
p = per, prae, pro
pa = persona
plis = personalis
pp = propter
ppea = propterea
ps = pars
pstare = praesentare
pt = potest
pti = petenti
q = qui, quae, quod, ecc.; quam
qua = quia
quo = quomodo
qn = quando
raes = rationes
rca = rubrica
rnder' = respondere
roes, roum = rationes, rationum
scdm, sdm = secundum
snia = sententia
tm = tantum
tn = tamen
tpe = tempore
ts = terminus
tsto = testimonio
vl = vel
vz = videlicet.

*) Per comodità tipografica si omette in tutte il segno d'abbreviazione (—).

FERDINANDUS Dei gratia, Hungariae et Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex Infans Hyspaniarum, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Silesiae, Brabantiae, Styriae, Carinthie, Carniolae, Wirtenbergae etc. Princeps Sueuiae, Marchio Morauiae, Comes Habsburgi, Tyroli, Ferretis, Kiburgi & Goritiae, Landgravius Alsatiae, Marchio Sacri Romani Imperij, super Anasum et Burgouiae, Dominus Marchiae Sclavonicae portus Naonis et Salinarum etc. Recognoscimus fatemur & notum facimus tenore presentium vniuersis praesentes lras nras inspecturis, Cum coram nobis Circūspecti fideles nobis dilecti, n. Judices, Consiliū ac tota nra Comunitas Terrae Fluminis Sancti Viti in Liburnia cū eor. Statutis apparuerint, et nobis pro erectione & donatione huiusmodi Statutor. humiliter supplicarunt. Licet enim nō solum ad humillimas subditor nror petitiones. Sed multo feruentius metipi tamq benignus et humaniss. Rex et princeps pro eor. vtilitate, incremento et comodis, salubriter consulere, suffragari, ac inuigilare inclinanter inducimur. Nobisq[ue] ut Comunis Respub. in honesto & decenti Statu, Justitia ac egregiorū morum Conditione haberi et continerj poterit. Et e diuerso scelera et mala deteriora facinora uti iure decet, puniantur adsistere necessum est. Qūq enī reperimus q prefata Civitas nostra terrae Fluis S. Viti ex inordinatis Statutis p aliquod tempus incomoda et detrimenta plurīa perpessa sit, ad quae nobis benigne & euidenter prospicienda opus est. Exin. nos ob singularem amorem et inclinationem, quā erga nros praeme[m]oratos Subditos, et civitatem Terrae Fluis S. Viti spetialiter habemus, cupientes ergo huiusmodi incomodis prospicer' quo vniversitas et Respub. ibidem adcrescat et augeatur. Propterea nos una cum Consiliarijs nris maturo Consilio deliberauimus et praetacte Ciuitati nrāe preme[m]orata Statuta Ordines ex quibus salubris & bona pollitia & laudabile negotium ciuile suscitarj et oriri poterit. atq[ue] praefata Ciuitas cū praecipuīs Statutis, Ordinib & pri-

FERDINANDO, per grazia di Dio re d'Ungheria, Boemia, Dalmazia e Croazia; infante di Spagna; arciduca d'Austria; duca di Borgogna, Slesia, Brabante, Stiria, Carinzia, Carniola, Würtenberg ecc.; principe di Svevia; margravio di Moravia; conte d'Absburgo, Tirolo, Ferreto, Chiburgo e Gorizia; langravio d'Alsazia; Marchese del Sacro Romano Impero, sopra Anaso e Burgovia; signore della Marca Schiavona, del porto di Naone e delle saline ecc. ecc. riconosciamo, manifestiamo e notifichiamo col tenore della presente a tutti coloro che vedranno questa nostra lettera patente, come i nostri rispettosi, fedeli e a noi cari giudici, consiglio e comunità della Terra di Fiume di S. Vito in Liburnia siano comparsi davanti a noi e ci abbiano umilmente supplicati di accordare e concedere loro questi statuti, benchè noi non siamo stati indotti a ciò soltanto dalle umilissime preghiere dei sudditi nostri, ma molto più da noi stessi, come re e principe benigno e umanissimo, inclinato a provvedere, dar appoggio e vigilare alla loro utilità, prosperità e ai loro comodi, perchè la cosa pubblica in uno stato retto e decente possa esser retta con giustizia e trovarsi in condizione d'egregi costumi; e al contrario è necessario provvedere acciocchè i delitti e le male azioni sieno puniti, come di diritto si conviene. Per tanto noi abbiamo invero osservato che il prefato nostro comune della Terra di Fiume di S. Vito per il disordine degli statuti ebbe a soffrire per qualche tempo parecchi incomodi e danni, e a ciò ora è duopo che noi in modo benigno e manifesto provvediamo. Quindi noi per l'amore e l'inclinazione che portiamo ai nostri summenzionati sudditi e alla Terra di Fiume di S. Vito, desiderosi di ovviare a tali incomodi, perchè il comune e la cosa pubblica progredisca e si sviluppi, dopo maturo consiglio tenuto coi nostri consiglieri, abbiamo deliberato e per nostra special grazia e benevolenza conferito e concesso di nuovo alla detta città i suaccennati statuti e ordinamenti,

uilegijs, abunde ordinata et prouisa sit, & de nouo illis ea Statuta & ordines ex spetiali gra & benignitate nra contulimus atq[ue] concessimus. Volumus itaq[ue] et ordinamus pntibus Lris nostris, q praefati nostri Subditi, illa Statuta et ordinationes in posterū in sepius dicta Ciuite nra vt in pnti libello continentr diligenter obseruent, et illis (vti decet) obsequentur nec aliter contr ea sint acturj. Volentes insuper et principis Statuentes edicto ut omnia & singula illa eor. Statuta, Ordinationes in omnib. suis pūctis articulis. clausulis. verbis, sententijs & tenorib. firma sint et valida. firmeq[ue] & valide habeantr et obseruentr a cunctis. Quocirca Mandamus et praecipimus vniversis Praelatis, Comitibus. Baronib. Militib. Nobilib. Clientib. Capitaneis. Praefectis. Castellanis. Ptatib. Magistris ciuium, Judicibus, Consulib. ciuitatum, Oppidor. & Villar. Comunitatib. Theolonarijs, Mutarijs et aliar. exactionum receptoribus & offitialib. quibuscūque caeterisq[ue] nris Subditis & fidelib. cuiuscūq[ue] Status, gradus & conditiōis extiterint vt praefatos Judices. Consilium, ac totam Comunitatem eor Statuta Ordines et libertates, ex hac spetiali nra gra & donatione libere & quiete vti & frui permittant neq[ue] in aliq[uo] impediant vel molestent, aut quovis mō ab alijs impediri, infringi seu molestari patiantur, pro ut grauem nram indignationem et penam voluerint euitare. Datum in nostra Ciuitate Viennen die vigesimo nono Mensis Julii Anno domini Milesimo Quingentesimo tricesimo Regnorum vero nostrorum Quarto.

dai quali potrà sorgere e risultare una buona polizia e una lodevole amministrazione, per il che la città sia abbondantemente ordinata e provvista mediante i principali statuti, ordinamenti e privilegi. Vogliamo quindi e ordiniamo con la presente lettera che i detti sudditi nostri della più volte ripetuta città osservino diligentemente e seguano come si conviene questi statuti e ordinamenti siccome sono contenuti nel presente libro, e non facciano nulla contro di essi. Vogliamo inoltre e decretiamo con editto sovrano che tutti i singoli punti, articoli, clausole, parole, sentenze, pensieri dei loro statuti e ordinamenti sieno validi e tali sieno considerati e come tali osservati da tutti. Per ciò commettiamo e comandiamo a tutti i prelati, conti, baroni, soldati, nobili, clienti, capitani, prefetti, castellani, podestà, borgomastri, giudici, consoli delle città, borgate e ville, ai comuni, ai gabellieri, guardie e ricevitori d'altre esazioni, a tutti gli ufficiali e a tutti gli altri nostri sudditi e fedeli di qualsiasi stato, grado e condizione, che permettano ai detti giudici, consiglio e a tutta la comunità di usare e godere liberamente e in pace, per questa nostra grazia speciale, dei loro statuti, ordinamenti e franchigie e non li impediscano nè molestino in alcun modo, nè tollerino che altri in qualsiasi modo li impedisca o molesti, se vorranno evitare il nostro grave sdegno e la pena. — Dato nella nostra città di Vienna addì 29 del mese di luglio dell'anno del Signore 1530, quarto del nostro regno.

INCIPIT LIBER PRIMVS

Offitiorum seu Statutorum Et in primis De Magnifico Domino Capitaneo & eius Juramento.

Statutum, & ordinatum est, q Magnificus Dominus Capitaneus Electus per Regiam Ma[iesta]tem Regis Hungariae Boemiae, & Infantis Hyspaniar. &c ac Sereniss. Principis D. Ferdinandj Archiducis Austriae etc. Dominj nostrj gratiosiss. Ad Regimen terrae Fluminis, intrare debeat ad eius offitium, Et honorifice acceptarj per offitiales & homines dictae terrae Fluminis Et in ipso introitu ad laudem & reuerentiam omnipotentis dei & eius gloriosissime matris Virginis Mariae, & venerabiliū sanctorum & martyrum Vitj Modesti & Crescentiae, debeat Eccliam sanctae Mariae Visitare, Deinde Ecclesiam Sancti Vitj, patronj dictae Terrae. Et in ecclia predicta. Sancti Vitj populo astante jurare debeat in manibus D. Judicum & Consiliariorum Terre Fluminis totam Vniuersitatem representantium q pro posse suo, pro Vt promisit praefatae Regiae majestati, manu tenebit & Conservabit nomīe dictae Regiae Ma[jesta]tis & ipsius Ser. principis, omnia Statuta & ordinamenta & jura & jurisdictiōes gratias, privilegia & honores Dicti Cois & augebit. Et iustitiam, Vnicuiq[ue] administrabit, absque exceptione personarum iniuriam nemini faciendo; nec impediet Vicarium, vl mal[eficior]um Judicem ac Judices Terrae, quando fatient justitiam, imo fauebit pro posse & sententias per eos latas non retractabit nec impediet nisj Secundum quod Statutorum forma exigit & requirit etc. Item q. juribus Ecclesiarum & monasteriorum & piorum locorum & ecclesiasticarum personarum, Viduarum pupillorum & orphanorum & aliarum miserabilium personarum fauebit ne indebite opprimantur & omnia fati& & observabit juxta eius Comissiōem & sedm for[m]am juris & Statutorum predictorum &c.

INCOMINCIA IL LIBRO PRIMO

degli uffici, ossia statuti, e prima del magnifico signor capitano e del suo giuramento.

1. È statuito e ordinato che il magnifico signor capitano eletto dalla regia maestà del re d'Ungheria, Boemia ecc.; infante di Spagna ecc. e serenissimo principe il signor Ferdinando arciduca d'Austria, graziosissimo signore, al governo della Terra di Fiume, debba entrare nel suo ufficio ed essere accolto onorevolmente dagli ufficiali e uomini di detta Terra di Fiume, e al tempo stesso dell'entrata debba, in lode e riverenza di Dio onnipotente, della sua gloriosissima madre la Vergine Maria e dei venerabili santi martiri Vito, Modesto e Crescenzia, visitare la chiesa di S.ta Maria e poi quella di S. Vito, patrono della detta terra, e nella predetta chiesa di S. Vito, alla presenza del popolo, debba giurare nelle mani dei signori giudici e consiglieri della Terra di Fiume, rappresentanti la totalità dei cittadini che, secondo il suo potere, come ha promesso anche alla prefata regia maestà e serenissimo principe, egli accrescerà tutti gli statuti, ordinamenti, diritti, giurisdizioni, grazie, privilegi e oneri del detto comune e amministrerà la giustizia a ciascuno senza eccezione di persone, non commettendo ingiustizia contro nessuno, che non impedirà il vicario, o giudice dei malefici, o i giudici della terra nel far giustizia, ma anzi li aiuterà secondo il suo potere, e non revocherà le loro sentenze o ne impedirà l'esecuzione, se non in quanto lo esiga e lo richieda la forma degli statuti; che salvaguarderà i diritti delle chiese, dei monasteri, dei luoghi pii, degli ecclesiastici, delle vedove, dei pupilli, degli orfani e di tutti gli altri miserabili, perchè non siano indebitamente calpestati; e che farà e osserverà tutte le cose in conformità al suo mandato e secondo la forma del diritto e degli statuti predetti.

DE OFFICIO SPECTABILIS DO minj Vicarij & eius juramento.

2. Statuimus & ordinamus q Spectabilis Dominus Vicarius qui pro tempe erit ad terram Fluminis electus & missus, a Regia maiestate & sereniss. Principe Austriae, Dno nostro in introitu sui officij jurare debeat in manibus Magnifici D. Capitanei Secundum tenorem suj juramentj Inferius anotati qui D. Vicarius teneatur singulis diebus juridicis pro tribunalj sedere semel in die ad sonum solitum Campanellae dicti Comūis & ibj stare per horam & plus & minus sedm exigentiam causarum & judicare et terminare debeat omnes causas tam Ciuiles q Criminales sedm formam juris & Statutorum terrae Fluminis quj D. Vicarius sit et Judex mal[efici]or & locum tenens Magnificj d. Capitanej in omnibus & singulis causis cuiuscumq[ue] sumae & quantitatis fuerint sedm formam suj priuilegij & Comissionis Regiae majestatis & Ser.mi principis D. nrj absq[ue] aliquo Impedimento D. Judicum aut Consiliarior. terre Fluminis. Item q in omnibus cais. delegatis a regia Maiestate ipi Dno Vics vel subdelegatis ab alio delegato E. R. M. habere debeat ipe D. Vics sportulas Consuetas sedm formam iuris cōis a qualib& parte litigantium tam in prins litis q in fine. Item prefatus D. Vics & Judex mal[efici]or teneatur & debeat omnes accusatiões & denuntiationes recipere & super ijs pcedere sedm formam juris & statutorum & inquisitiones facere in casibus in quibus permittitur ex forma statutorum. Item q teneatur oes causas tam ciles q criles expedire sedm formam statutorum sub pena illis Contenta. Item possit facere precepta & mandata ad eius libitum & imponere multas penas pro vt ei videbitur in cais judicialibus & ad eius jurisdictionem spectantibus metam lib. decem non excedendo. Item proclamationes comittere pro vt expediens fuerit & ei videbitur et in Cais. quae celeritatem desiderant omnia exercere possit quae ad jurisdictionem pertinent contentiosam tam in Carcerando q mulctando & procedendo dū mo for[m]am juris & statutor nō excedat, omnesq[ue] appellationes admitter'. teneatur q de iure admitti dnt & que sunt admittende sedm formam Statutorum & Comissiões ei impositas a Regia Ma[jesta]te & Sereniss. Principe Austriae

DELL' UFFICIO
dello spettabile signor vicario e del suo giuramento.

2. Decretiamo e ordiniamo che lo spettabile signor vicario, il quale sarà temporaneamente eletto e mandato nella Terra di Fiume dalla regia maestà del serenissimo principe d'Austria, nostro signore, debba all'entrar nel suo ufficio giurare nelle mani del magnifico signor capitano, secondo il tenore del suo giuramento annotato più sotto, e che egli sia obbligato nei singoli giorni giuridici di sedere una volta al giorno in tribunale al suono solito della campana del detto comune, e di star là per un'ora, o più o meno, secondo le esigenze delle cause e giudicare e definire tutte le cause, siano civili che criminali, secondo la forma del diritto e degli statuti della Terra di Fiume; che il signor vicario sia e giudice dei malefici e luogotenente del magnifico signor capitano in tutte e ogni singola causa, di qualsiasi somma e quantità esse siano, secondo la forma del suo privilegio e della commissione avuta dalla regia maestà del serenissimo principe signor nostro, senza alcun impedimento da parte dei signori giudici e consiglieri della Terra di Fiume. Così che in tutte le cause delegate dalla regia maestà allo stesso signor vicario, o a lui subdelegate da un altro delegato di essa regia maestà, il signor vicario debba avere le sportule consuete secondo la forma del diritto comune da ciascuna parte dei litiganti, tanto al principio che alla fine della lite. Così che il prefato signor vicario e giudice dei malefici sia tenuto e debba accogliere tutte le accuse e denunzie e procedere sulla base di esse secondo la forma degli statuti e di fare inquisizioni nei casi permessi dalla forma di essi. Così ch'egli sia tenuto a definire tutte le cause tanto civili che criminali secondo la forma degli statuti, sotto la pena in essi contenuta. Così pure egli possa emanar ordini e mandati a suo piacere e decretare molte pene, sì come parerà a lui, nelle cause giudiziali e che spettano alla sua giurisdizione, non eccedendo il limite di lire 10; così emetter citazioni, secondo sarà il caso e a lui parerà; e che egli possa, nelle cause che esigono sollecitudine far tutto ciò che spetta alla sua giurisdizione contenziosa, così incarcerare, multare e procedere, purchè non ecceda la forma del

D. nostro, vel q ob reverentiam Regie Ma[jesta]tis Dicto dno Vice viderentur, admittendae sedm formam juris cois & consulere dnis Judicibus, vel consilio sj requisitus fuerit in causis dubijs, ad eorum offitium spectantibus gratis debeat, & sententias Dnor Judicum non retractabit nec illas in causis pmissis a state inceptis Coram eis impedi& sed sententias per eos latas mandabit requirente parte ad executionem.

DE FORMA JURAMENTI SPE
ctabilis dominj Vicarij.

3. Ego Gof. Cõf.*) Vicarius electus & missus ad terram Fluminis Sancti Vitj per Regiam Maiestatem FERDINANDI Regis Hungariae Boemiae, Ducis Burgundiae etc. Infantis Hispaniae & Archiducis Austriae etc. juro ad s[anc]ta dei euangelia, q ero fidelis & deuotus suae Regiae ma[iesta]ti in omnib. eius mandatis, et q hoc meum offitium diligenter & legaliter exsercebo ad honorem dej & bonum Statum prefatj Ser[enissi]mi Regis & sedm modum & formam statutorum & ordinamentorum terrae Fluminis que omnia & singula sta[tu]ta reformatiões & Decreta tam edita q ɔdenda obseruabo, & Vnicuique justitiam administrabo absque acceptione vel exceptione personarum Cum omni sinceritate & integritate sedm deum justiciam & equitatē ac honorem plibatae Regiae Ma[jesta]tis neminj jniuriam fatiendo ac juribus fiscj & Comunis terrae Fluminis ac par. Ecclesiasticarum ecliãr. Viduarum pupillorum orphanorum ac miserabilium par. fauebo, ne indebite opprimantur, & manus puras & Continentes habebo a muneribus & Baratarijs & generalitr & specialitr fatiam & observabo omnia & singula ad q teneor sedm formam Regie comissionis & Statutorum terre Fluminis.

---

*) Goffredo Confalonieri, il vicario incaricato della codificazione degli statuti.

diritto e degli statuti; e sia obbligato ad accogliere tutti gli appelli che per diritto son da accogliersi e che sono ammissibili secondo la forma degli statuti e il mandato affidatogli dalla regia maestà del serenissimo principe signor nostro o che per riverenza alla regia maestà sembreranno al detto signor vicario da ammettersi secondo la forma del diritto comune, e debba consigliare gratis i signori giudici, se sarà richiesto di consiglio in cause dubbie spettanti all'ufficio di essi, e non revocherà le sentenze dei signori giudici, nè li impedirà nelle cause permesse dagli statuti e incominciate davanti ad essi, ma darà esecuzione alle sentenze da essi pronunciate, richiedendolo la parte.

FORMA DEL GIURAMENTO
dello spettabile signor vicario.

3. Io N. N. eletto e mandato alla terra di Fiume di S. Vito dalla regia maestà di Ferdinando, re d'Ungheria, di Boemia, duca di Borgogna, infante di Spagna e arciduca d'Austria, giuro per i santi evangeli di Dio che sarò fedele e devoto alla sua regia maestà in tutti i suoi mandati e che accudirò a questo mio ufficio con diligenza e legalmente a onor di Dio e benessere del prefato serenissimo re e secondo il modo e la forma degli statuti e degli ordinamenti della Terra di Fiume; che osserverò tutti e ogni singolo di questi statuti, migliorie e decreti, tanto emanati che da emanarsi; che amministrerò la giustizia a ciascuno, senza accezione o eccezione di persone, con tutta sincerità e integrità, ossequente a Dio, alla giustizia, alla equità e all'onore della predetta regia maestà, non facendo torto ad alcuno; che salvaguarderò i diritti del fisco e del comune della Terra di Fiume, degli ecclesiastici, delle chiese, delle vedove, dei pupilli, degli orfani e degli altri miserabili, perchè non siano indebitamente calpestati; che avrò le mani pure e monde di doni e baratterie e che osserverò tutti e ogni singolo mio dovere secondo la forma della regia commissione e degli statuti della Terra di Fiume.

DE ELECTIONE D. JUDICUM

terre Fluminis Capit[ane]or 4or Contractar duor Camer[ar]iorum seu Ratiocinator Cois saltuarior & extimator Cois.

4. Statutum & ordinatum est q in festo sancti Martinj d mense Novembr, fiat electio D. Judicum terre Fluminis. & primo q Magnificus D. Capitaneus q pro tempore erit, eligere habeat unum de Consilio XXV qui sibi placuerit in Judicem q p dictum D. Capitm Electus fuerit sit & habeatur p confirmato p maius consilium & Subsequenter eligatur alt. Judex ad Breuia & ballotas p maius Consilium hoc mo. ut q per Cancellm Cois fiant tot breuia alba quot erunt Consiliarij tunc in Consilio in quibus breuibus albis ponantur tria breuia scripta Ell[ecti]o D. Judicum Deinde ponantur dicta omnia breuia in bireto seu Capello, Et extrahantur ordinater per offitialem Comunis et dentur in manibus Magi Capi donec exctum fuerit breue scriptum Electio D. Judicum & ille talis q habuerit breue Electionis surgat a bancha & presentet se Cancellrio Cois & faciet scribere nomen Electi p eum in Judicem delato prius juramento dicto Electorj q non fuit rogatus neque prece neque pretio neque alia contaminatione facere electionem dictj Judicis, sed q sedm eius conscientiam illum tamq bonū & idoneum ac sufficientem elegit, & postq dicta tria breuia fuerit extracta, & dicti tres Judices electi fuerīt tunc balotetur vnus contra aliū. Et qui habuerit plures ballotas ille sit electus & confirmatus in Judicem, nec ille talis possit se excusare sub pena libr quinquaginta puor nisi ex causa legittima approbanda p D. Capit.m Vic.m & Judices. Hoc eodem ordine & tempore fiat Electio Satinici vel socij militis Cois per tria breuia Electionis, pro ut supra dictum est de D. Judicibus & ille qui habuerit plures ballotas sit, et intelligatur Electus & Confirmatus. Deinde fiat electio quatuor Capitaneorum quatuor Contractarum Terrae Fluminis qor Electio fiat per breuia octo, modo quo sup excepto q omnes dict Capitanej quj fuerint electi sedm Breuia omnes balotentur, vnus post alium & illj quatuor quj plures ballotas obtinebunt sint & Confirmentur Capitanej. Item q die sequenti similiter fieri debeat Electio duorum Camerariorum seu Ratiocinatorum Cois per quatuor

DELL'ELEZIONE DEI SIGNORI GIUDICI
della Terra di Fiume, dei capitani delle quattro contrade, dei due camerari o ragionieri del comune, dei saltuari e degli stimatori del comune.

4. È statuito e ordinato che nella festa di S. Martino nel mese di novembre si faccia l'elezione dei signori giudici della Terra di Fiume, e in primo luogo che il magnifico signor capitano, il quale sarà in quel tempo, abbia a scegliere uno, quello che più gli piacerà di tra il consiglio dei XXV, e questo eletto dal signor capitano sia confermato dal maggior consiglio. Dopo di ciò l'altro giudice venga eletto dal maggior consiglio mediante schede e palle, in questo modo che il cancelliere del comune prepari tante schede bianche quanti sono i consiglieri presenti in consiglio, tra le quali schede bianche si pongano tre con la scritta „Elezione dei signori giudici"; poi tutte le schede si mettano in un berretto o in un cappello e vengano estratte ordinatamente dall'ufficiale del comune e date in mano al magnifico signor capitano, finchè sia estratta la scheda con la scritta „Elezione dei signori giudici", e quel tale che avrà la scheda dell'elezione sorga dal seggio e si presenti al cancelliere del comune facendogli scrivere il nome di colui ch'egli elegge a giudice, dopo aver deposto il giuramento di non essere stato tentato nè con preghiera nè con denaro nè con qualsiasi altro mezzo di corruzione a eleggere quel giudice, ma di eleggerlo in coscienza quale buono, idoneo e capace. E poi che siano estratte le altre schede e i tre giudici siano eletti, allora si faccia il ballottaggio tra essi, e chi avrà ottenuto più palle sia eletto e confermato qual giudice, e non possa rifiutare la carica sotto pena di 50 lire di piccoli, senza un motivo legittimo approvato dal signor capitano, dal vicario e dai giudici. Nello stesso tempo e modo avvenga l'elezione del satnico, ossia compagno militare del comune, mediante tre schede d'elezione, come s'è detto più sopra dei giudici, e quello che otterrà più palle sia ritenuto eletto e sia confermato. Poi si faccia l'elezione dei quattro capitani delle contrade della Terra di Fiume, l'elezione dei quali sia fatta con otto schede, nel modo come sopra, eccetto che tutti i capitani che saranno eletti secondo le schede,

breuia vz q ex Consiliarijs de Consilio XXV & de maiorj Consilio eligantur quatuor bonj & idonej ac sufficientes virj quj habeant doctrinam & practicam Calculandj & faciendj raes non autem imperitj eligantur, nec eligj possint, quj quatuor electj modo quo sup balotētr vnus contra alium. Et duo q plures balotas habuerīt sint & Confirmatj intelligantur in dicto officio qui rasonerij seu Camerarij jurare debeant in manib. prefatj D. Capitanej & Judicū. bene et legaliter exercere offitium suum in fatiendo Rationes Cois sine dolo & fraude, & debitores Comunis exigere vna cum satinico sine aliqua mora & de exactis bonā reddere rationem & predictj Camerarij pro eorum Salario vnusquisq[ue] habere debeat libr duodecim de pecunijs Cois. Item mo q sup eligantur quatuor saltuarij, & duo extimatores Cois; vz saltuarij per octo breuia & extimatores per quatuor breuia et [balotentur]*) vnus contra alium & illj quj habuerint plures ballotas intelligātur & sint electj & Confirmatj. insuper volumus, & statuimus quod offitium predictorum offitialium vz dom. Judicum quatr Capitaneorum Contratar & extimator Cois durare debeat per sex menses tantum a die eor electionis & introitus officij Computandos; offitium ratiocinator seu Camerior Cois & satinici durare debeat per annum tantum, Domini vero Judices pro eor Salario Consueto habere debeant libr paruor viginti quinq[ue] pro unoquoque eorum a Camerarijs & satinico Cois. Item ordinamus q ad offitia Cois eligj non possint quj hāt datiū vel partem datij Cois vel q tunc tpis erunt debitores Cois nisi statim & ante eor Electionem velint soluere integraliter eorum debita in pecunia numerata & non in alia re tunc admittj possint. exceptis tn Saltuarijs & extimatoribus Cois q eligj possint nō obstante q eent debitores ipius Cois.

---

*) È aggiunto nel margine.

sian messi in ballottaggio l'uno dopo l'altro, e quei quattro che avranno ottenuto maggior numero di palle siano confermati capitani. Così il giorno seguente allo stesso modo proceda l'elezione dei due camerari o ragionieri del comune, mediante quattro schede, così che vengano eletti di tra i consiglieri del consiglio dei XXV e del maggior consiglio quattro uomini buoni, idonei e capaci, che abbiano dottrina e pratica del calcolo e di compustiteria, e non si eleggano e non si possano eleggere imperiti. I quattro eletti vengano messi in ballottaggio, come sopra, l'uno contro l'altro e i due che avranno raccolto più palle si considerino confermati nel detto ufficio. Questi ragionieri o camerari dovranno giurare nelle mani del signor capitano e dei giudici di esercitare bene e legalmente il loro ufficio facendo l'utile del comune senza dolo e senza frode, di esigere insieme col satnico e senza alcun indugio i debiti verso il comune e di render conto degl' introiti. I predetti camerari abbiano per loro stipendio ciascuno lire 12 dalla cassa del comune. Così siano eletti nel modo come sopra quattro saltuari e due stimatori del comune; i saltuari mediante otto schede, gli stimatori mediante quattro, e vengano posti in ballottaggio l'uno contro l'altro, e quelli che avranno ottenuto più palle si considerino eletti e confermati. Inoltre vogliamo e decretiamo che gli uffici de' predetti ufficiali, quali i signori giudici, i quattro capitani delle contrade e gli stimatori del comune, debbano durare soli sei mesi, incominciando dal dì dell'elezione e dell'entrata in ufficio. L'ufficio dei ragionieri o camerari del comune abbia a durare un anno soltanto. I signori giudici abbiano, per salario consueto, dai ragionieri e dal satnico del comune lire 25 ciascuno. Così ordiniamo che agli uffici del comune non possano esser elette persone che abbiano il dazio o una parte del dazio del comune, o che in quel tempo siano debitrici del comune, a meno che non paghino integralmente i loro debiti, prima dell'elezione, in contanti e non altrimenti, e allora potranno essere ammesse *(all'ufficio)*; sia fatta però eccezione per i saltuari e stimatori del comune, i quali potranno essere eletti non ostante fossero essi debitori dello stesso comune.

DE OFFITIO D. JUDI
cum Terrae Fluminis.

5. Ordinatum est q dni Judices quj pro tempore erunt electi per maius Consilium et a Mag[nifi]co Capite Terre Fluminis studere debeant & solicitare factis dicti Cois, nec possint aliquo modo, p bono pacis & justiciae Conseruande & scandalis euitandis in aliquo judicio Civilj vel Criminalj, ex quacumq[ue] Causa se impedire nisi vsq[ue] ad Sumam libr X inclusive, & pro affictibus domor & mercede alicuius operarij vel famulor aut ancillarum Cuius[que] qtitatis & muletis pro huiusmodj imponendis & in Carcerationib si opus fuerit in quacumque Causa Comunitatis una cum Domino Vicario, tamen in Comunitatis Causa & utilitatem Cois Concernentibus, in reliquis juditium spectet & spectare debeat D. Vico terre Fluminis quj pro tempore missus erit ad dictam terrā per Regiam Ma-j[esta]tem & Serm principem Austriae D. nrm gratiosiss. possint et. dictj Judices & po[testa]tem habeant Congregandj Consilium tam de XXV q de L totiens quotiens opus fuerit Cum licentia tamen Mag[nifi]ci D. Capitanej & dictj Judices non possint proponere aliquā partem in Consilijs absque scitu predictj D. Capitanej & de hijs que essent Contra formam Statutorum sine licentia succedente et. qd obtineretur Confirmat. dictj Ser[enissi]mi Regis aliter non valeant, nec scribere lras Ex. Terram Fluis nisi Cum licentia predicta exceptis li[tte]ris Concernentibus eor offitium nomīe Coitatis, vel que concernerent aliquod gravamen Cois dumodo non esset contra Statum & honorem Regie Maj[esta]tis & Sereniss. principis vel contra eius Comissiones vel Contra honorem dictj d. Capitanej vel D. Vici ipius Regiae Maj[esta]tis deputatj ad jus dicendum in Terra Fluminis, nisj per modum gravamīs vt sup quando haberent causam querele Contra ipos Dm Capitaneum vel Vicm vel Judices et hoc sub pena p.uationis offitij & perpetuo intelligantur ipso jure & ipo facto priuatj de omnibus offitijs & benefitijs Cois Sj in aliquo cap[itu]lo huius presentis stati Contrafecerint & Contrafacientes deleantur de libro Consiliariorum. Item predictj Judices sint & esse debeant sindicj Cois Terre Fluminis ad lites agendum, & defendendum & substituēdum illis & teneantur utilia facere pro dicto Coi & invtilia

DELL' UFFICIO DEI SIGNORI GIUDICI della Terra di Fiume.

5. Si ordina che i signori giudici, i quali saranno temporaneamente eletti dal maggior consiglio e dal magnifico signor capitano della Terra di Fiume, debbano studiare e curare i fatti del detto comune, nè possano in alcun modo, per il bene della pace, per mantenere la giustizia ed evitare scandali, ingerirsi in qualche giudizio civile o criminale, per qualsiasi causa, se non fino alla somma di lire 10, o se si tratti di pigioni di case, di salari di qualche operaio, di servi o di serve, a qualunque somma ammontino, o d'imporre multe di questo genere, e possano, se sarà necessario, incarcerare in tutte le cause della comunità, però nelle cause del comune e in quelle concernenti l'utile del comune *(giudicheranno)* insieme col signor vicario. Nelle altre cause giudichi e debba giudicare il signor vicario che sarà mandato temporaneamente nella detta terra dalla regia maestà del serenissimo principe d'Austria nostro graziosissimo signore. I detti giudici abbiano potestà di convocare tanto il consiglio dei XXV, quanto quello dei L tutte le volte che sarà necessario, sempre però con licenza del magnifico signor capitano. Ed essi giudici non possano proporre alcuna cosa nei consigli all'insaputa del signor capitano, e circa quelle cose che fossero contrarie alla forma degli statuti ed essi non ne avessero ottenuta licenza, possano pure fare proposte quando abbiano l'approvazione del serenissimo re; altrimenti no. Ch'essi non possano scrivere lettere fuori di Fiume, senza la predetta licenza, eccettuate quelle attinenti al loro ufficio, scritte in nome del comune, purchè non ledano lo stato o l'onore della regia maestà del serenissimo principe o siano contrarie alle commissioni di lei o all'onore del detto signor capitano o del signor vicario, delegati dalla stessa regia maestà ad amministrar la giustizia nella Terra di Fiume, salvo che per modo di gravame, come s'è detto di sopra, quando avessero causa di querelarsi contro lo stesso signor capitano o vicario o giudici, e ciò sotto pena di essere privati del loro ufficio; e in perpetuo si ritengano di diritto e di fatto privati di tutti gli uffici e benefici del comune se avranno agito contrariamente a qualche capitolo di questo statuto, nel

ptermittere & ipm Coe indefensum non relinquere saluo eo q semper vtj valeant veritate, & saluo semper & anteposito honore Regiae Maj[esta]tis & Ser[enissi]mj principis dni nostrj, & non possint nec debeant dictj Judices se absentar' a Terra Fluminis sub pena Salarij vnius Mensis pro quacumq[ue] vice nisj cum licentia D. Capiti substituendo tn aliquem ex Consiliarijs XXV in eius locum & quod duo de eadem Casata seu familia vz vsq[ue] ad tertium gradum de jure Canonico non possint simul esse in eodem offitio D. Judicum qd offm durare debeat per Sex menses tantum & vacare debeat ab eodem per annum, & insuper non possint dictj Judices nec supplicarj nec scribj facere ad Maj[esta]tem Regiam & Serm principem nisj per Cācellm Cois & cum licentia Consilij sub pena predicta.

DE OFFITIO CĀCELLARII COIS.

6. Prouisum & ordinatum est, q Cācellarius Cois, quj pro tempe erit, in introitu suj offitij jurare debeat in manibus Magi D. Capitanej & do. Judicum Terre Fluminis se legaliter facere & exercere offm suum, & q fidelis erit Regiae Maj[esta]tis & Sermi principis Austriae D. nri & Coitatis Terre Fluminis & obediens pfato dno Capito Mag[nifi]co, Vico & Judicibus & in omnibus rebus peragendis secretus &c; quj Cancellarius obligatus sit tenere omnes scripturas tam ipius Cois q priuator. personarum sub bona Custodia in Cācellaria Cois. Solutionesq[ue] scripturar recipere secundum limitationem factam per Statutum sub Rubrica de salario Cancellarij libro 2o. Item ad offitium ipius Cancellarij spect& tenere unum librum seu memoriale om Cosiliarior tam minoris q maioris Consilij & tempe congregationis Consilij siue minoris siue maioris teneatur illos in contione seu Congregatione qn vocatj fuerint nominatim vocare & Si quj defuerit anotar' & illos annotatos

qual caso siano anche cancellati dal libro dei consiglieri. Allo stesso modo i giudici siano e debbano essere i sindaci del comune della Terra di Fiume nel trattare le liti, nel difenderlo e sostituirlo in queste, e debbano cercare l'utile del comune ed evitare ciò che sarà inutile; non lascino il comune senza difesa, salvo che sempre antepongano la verità e l'onore della regia maestà del serenissimo principe signor nostro. Non possano nè debbano i detti giudici allontanarsi dalla Terra di Fiume sotto pena di essere multati d'un mese di stipendio ogni volta, salvo che col permesso del signor capitano e facendosi sostituire da uno dei XXV consiglieri; che due della stessa famiglia, fino al terzo grado di parentela secondo il diritto canonico, non possano essere nello stesso tempo in quest'ufficio di giudici, il quale ufficio debba durare soli sei mesi ed essi debbano poi rimaner lontani dall'ufficio un anno *(prima di poter essere rieletti)*. Infine i detti giudici non possano nè supplicare, nè far scrivere alla regia maestà del serenissimo principe che dal solo cancelliere del comune e con licenza del consiglio a scanso della detta pena.

DELL'UFFICIO DEL CANCELLIERE DEL COMUNE.

6. È provveduto e ordinato che il cancelliere del comune, che sarà temporaneamente, all'entrare nel suo ufficio giuri nelle mani del magnifico signor capitano e dei signori giudici della Terra di Fiume, che adempirà ed eserciterà legalmente il suo ufficio, che sarà fedele alla regia maestà del serenissimo principe d'Austria signor nostro e al comune della Terra di Fiume e obbediente al prefato magnifico signor capitano, al vicario e ai giudici, secreto nel trattar tutte le cose ecc. Questo cancelliere sarà obbligato a tenere sotto buona custodia nella cancelleria del comune tutte le scritture tanto dello stesso comune quanto delle persone private e riceverà il pagamento delle scritture secondo i limiti stabiliti nella rubrica del salario del cancelliere, libr. II. Così spetta all'ufficio del cancelliere di tenere un libro o memoriale di tutti i consiglieri sì del minore che del maggiore consiglio, e al tempo della convocazione del consiglio, tanto minore che maggiore,

Consignare satinico Cois vt punirj possint secundum formam Statutj sub R[ubri]ca de Consiliarijs eligēdis. Item teneatur dictus Cancellarius omnes processus causarum Civilium & Criminalium in unum Colligere finito anno & illos reponere in Cancellaria cum subscriptione millesimj vt facilius reperiantur & hoc sub pena periurij & damnj Cuiuslib& habentis interesse, qn ex incuria aut ignauia ipius Cācellarij dicta scripta per eum non reperiantur in Cancellaria ordinate colligata vt supra & sua culpa essent deperdita.

DE OFFITIO SATINICI SEU militis Comunis.

7. Statutum & ordinatum est q singulo anno eligi debeat unus Satinicus siue miles Cois per maius Consilium terre Fluminis juxta formam Statutorum de electione dominorum Judicum &c. quj Satinicus iurar' debeat in manibus Mag[nifi]ci D. Capitanej & judicum d. fidelite[r] exercendo eius offitium sedm formam Statutorum & habere debeat dictus Satinicus Custodiam Terre Fluminis tam de die q de nocte & in simul cum Capitaneis quarteriorum tpe noctis interesse ad excubias & inquirere pro vt sibj videbitur si omnes quibus Custodia imposita est ad illā reperiantur & poner' in locum deficientium vnum alium Cum illa mercede q sibj visa fuerit & potuerit p qua mercede in mane sequentj immediate executionem fatiat c tales deficientes & soluat illis uel illj quj conductus fuerit loco deficientium. Item dictus Satinicus teneatur facer' omnes executiones tam Reales q personales contr' quascumq[ue] personas de man[da]to tamen Mag[nifi]ci d. Capiti siue D. Vici & Camerarior Cois pro rebus Cois dnor Judicum & pro qualibet retentione personalj alicuius Ciuis habitatoris vel districtualis Terre Flumis habere debeat sol IIII pro forense vero duplum & pro qualibet tenuta si fuerit in terra Flumis habere debeat sol X ex. vero sol XX pro executione sententiae vsq[ue] ad Sumam ducator XXV sol IIII abinde vero supra vsq[ue] ad

sarà obbligato di chiamarli per nome ad assemblea, e se qualcuno mancherà, lo noterà e gli annotati consegnerà al satnico del comune, perchè possano essere puniti secondo la forma degli statuti nella rubrica dell'elezione dei consiglieri. Così sia obbligo del detto cancelliere di raccogliere alla fine dell'anno tutti i processi delle cause civili e criminali e di collocarli nella cancelleria notandovi il millesimo, perchè sia più facile il rintracciarli, e ciò sotto pena di spergiuro e di danno di qualunque vi avesse interesse, se per incuria o ignavia dello stesso cancelliere non si trovassero raccolti ordinatamente come di sopra gli atti da lui scritti o si fossero perduti per sua colpa.

DELL' UFFICIO DEL SATNICO
o soldato del comune.

7. È statuito e ordinato che ogni anno debba essere eletto un satnico o soldato del comune dal maggior consiglio della Terra di Fiume, secondo la forma degli statuti circa l'elezione dei signori giudici ecc. e che questo satnico abbia a giurare nelle mani del magnifico signor capitano e dei giudici di esercitare fedelmente il suo ufficio secondo la forma degli statuti, e debba avere il detto satnico la custodia della Terra di Fiume tanto di giorno quanto di notte. Che insieme coi capitani dei quartieri visiti di notte le guardie, guardi, secondo parrà a lui se tutti quelli cui è affidata la custodia si trovino al loro posto, e ponga al posto dei mancanti altri con quella mercede che parrà a lui e sarà possibile, per la qual mercede il mattino seguente faccia tosto esecuzione contro tali mancanti e paghi quelli o quello che sarà stato condotto al luogo di essi. Così sia obbligo dello stesso satnico fare tutte le esecuzioni tanto di cose che di persone contro qualsiasi persona per mandato però del magnifico signor capitano o del signor vicario, dei ragionieri del comune, per le cose del comune, o dei signori giudici; e che per l'arresto di qualsiasi persona, sia abitante della città o del distretto della Terra di Fiume, abbia soldi 4, per quello d'uno straniero il doppio; per ogni arresto in Terra di Fiume abbia soldi 10, fuori 20; per l'ese-

Centum due sol X a Ciue & a forense duplum a due centum sup. cuiuscumq[ue] quantitatis fuerit habere debeat sol XX a Ciue & a forense duplum. Item q ille quj fuerit Satinicus finito eius offo teneatur & debeat suas rationes facere Coram Camerarijs seu rationatoribus Cois presente D. Vice quj rationatores habeant videre & Calculare omnia recepta & data per ipm Satinicum & sj reperiretur aliquid habere in manibus de pecunijs Comunis seu alijs rebus q immediate exbursare cogatur et cum effectu soluere in pecunia numerata dictis Camerarijs sub pena Sol IIII pro qualib& libra paruorum, Et quod residuum si non soluerit ut supra tunc velo leuato et absq[ue] aliquo ordine Statutorum seruato D. Vics vna cum dictis Camerarijs teneatur ponj facere ad incantum bona ipius Satinicj, & illa vendere dummodo tribus diebus Continuis proclamentur in logia Cois & deliberentur juxta extimationem fiendam per extimatores Cois & dentur plus offerentj & casu quo nõ rep[er]irentur emptores tunc dicta bona remaneant in Coi Secudm formam Statuti de bonis vendendis ad incantum libro 2o, & sj in predictis dictus D. Vicarius & Camerarij fuerint negligentes quilib& eorum cadat ad penam libr XXV paruorum et q pena deueniat in Coj. Item dictus Satinicus teneatur exigere datium Cois, & omnes penas Criminales tam noie Regie Maj[esta]tis & Ser[enissi]mi principis D. nrj q nomie Cois & de exactis bonam Rationem reddere datiario Camere fiscalis et predictis Camerarijs scdm Cedulam Condemnator sibi datam per cancm Cois de quolib& arego & hoc sub pena sol IIII pro qualibet libra sj negligens fuerit, & soluendj de suo ppo Sj Condenatus fuerit exigibilis & judicetur exigibilis vel non ad juditium D. Capiti vel Vicarij vna cum Dnis Judicibus, vel maiorj parte eorum reseruata sibj actione c. Condemnatos q primum satisfecerit ipe ad qd vna cum dictis penis realiter & personaliter ad voluntatem dnj Vicarij & Camerarior quj tempore suo fuerit immediate possit exigi & Constringj. Item teneatur omnes debitores Cois exigere quj erunt tpe suj offitij vel qui fuerint Si Consignatj per Camerarios vl alios offitiales Cois ad exigendum Et insuper teneatur omnib offitialibus Cois soluere eorum Salaria singulis tribus mensibus & sj negligens fuerit & tpe Rationis reddende fuerit inventum non soluisse nec exigisse modo quo supra cadat ad penam Sol quatuor pro libra de non

cuzione di sentenze fino alla somma di 25 ducati soldi 4, e da qui in sopra fino a 100 ducati soldi 10 da un cittadino e 20 da uno straniero: da 100 ducati in poi abbia ad avere soldi 20 da un cittadino e da un forestiero il doppio. Così colui che sarà stato satnico, finito il suo ufficio, sia obbligato e debba renderne conto ai camerari o ragionieri del comune alla presenza del signor vicario, i quali ragionieri debbano rivedere e calcolare tutte le cose ricevute e date dallo stesso satnico, e se si troverà aver lui nelle mani alcun denaro o altra cosa del comune, sia costretto a sborsarlo immediatamente e pagarlo in contanti ai detti ragionieri sotto pena di soldi 4 per ciascuna lira di piccoli, e se non pagherà il restante come sopra, allora senz'altro, senza badare ad ordini di statuti, il signor vicario insieme ai detti ragionieri sia obbligato a porre all'incanto i beni di esso satnico e venderli, purchè per tre giorni consecutivi se ne proclami la vendita nella loggia del comune e si aggiudichino, secondo la stima fatta dagli stimatori del comune, al miglior offerente. Nel caso poi che non si trovassero compratori, i detti beni rimangano al comune secondo la forma dello statuto della vendita dei beni all'incanto, libro II. Se tra i predetti signor vicario e ragionieri alcuno sarà stato negligente sopporti ognun d'essi la multa di 25 lire di piccoli, e questa multa sia versata al comune. Così il detto satnico debba riscuotere il dazio del comune e tutte le multe criminali tanto in nome della regia maestà del serenissimo principe signor nostro, quanto in nome del comune, e dei beni riscossi dia conto giusto al daziere della camera fiscale e ai predetti ragionieri secondo la lista dei condannati a lui data dal cancelliere del comune di qualsiasi arringo, e ciò sia sotto pena di 4 soldi per ciascuna lira se egli sarà stato negligente, e di pagare del proprio se il condannato sarà, o sarà giudicato, solvibile o no, secondo il giudizio del signor capitano o del vicario insieme ai signori giudici, o della maggior parte di essi, riservandosi l'azione contro i condannati, tostochè egli avrà soddisfatto al suo obbligo, al che, oltre alle pene suddette, potrà essere costretto, e di più potrà farsi contro di lui, a volontà del signor vicario e dei camerari esecuzione immediata reale e personale. Sia esso pure tenuto a esigere il pagamento da tutti quelli che

Solutis & exactis de facto sibj aufferende per d. Vicm & Camerarios predictos. Insuper dictus Satinicus vltra eius Salarium consuetum libr XX paruor habere debeat sol 4 pro quolib& aur Condeñationum Criminalium, que fuerint exacte per eum & Similiter penar in Ciuilibus & de dicto eius Salario libr XX teneatur illuminar' vt moris est, imaginem crucifixj in eccla sanctj Vitj patronj nostrj, Item quod dictus Satinicus possit tam in executionibus aut pignorationibus quae fierent per eum vel in rixis aut qsōibus que verbis vel factis fierent in Terra Fluminis eo presente imponere penam q sibj videbitur noie Ma[gnifi]ci D. Capi seu Vicarij pro vt casus occurrerit persones rixantib. seu Contradicentibus aut impedientibus executionem siue reales siue ples vel alia que expectarent ad eius offitium et de tali pena per eum imposita teneatur denunctiar' curie mal[efici]or: & credatur eius juramento pro tribus libris Con impedient. execut. vel eius offitiu in personalibus & usq[ue] ad decem libr Con. volentes rixarj & nō ultra absq[ue] testibus & pro denegato pignore scdm formam stat. sub Rca de bonis ad incantum vendendis &c. et alterius Stati in Criminalibus: sub Rca de mandatis & Cridis non obseruatis &c. & hoc sub pena libr XXV paruor. Item q dictus Satinicus habere debeat regalia consueta de vino qd venditur in Terra Fluis, vz pro quolib& vase vinj unum cagnitium diuidendum sdm Consu&um. Item teneatur dictus Satinicus mittere executionj omnes Snas tam Ciuiles q Criales pro vt sibi mandatum fuerit per jus dicentes terre Fluis & si fuerit negligens cadat ad penam in cilibus libr III pro quolibet & qlib& uice & totiens qotiens fuerit sibj Comissum vel requisitum ab aliquo & quilib& pretendens habere interesse possit eum de talj negligentia accusar' & cj credatur cum eius juramento. De Commissionib. pignor Capiendor ad instantiam alicuius persone, quando sibj Comissum fuerit habere debeat Salarium predictum de qo sup. pro quolib& pignore & qualib& vice & teneatur oes q pignus vetauerit vel dare recusauerint accusare & denūtiar' Curie mal[efici]or Sub pena dicto Satinico Contrafacientj sol XX pro qo & qualib& vice.

al suo tempo saranno debitori del comune, o contro i quali gli sarà affidata la esecuzione dai camerari o da altri ufficiali del comune. Inoltre sia egli obbligato a pagare ogni tre mesi agli ufficiali del comune il loro salario, e se quando si farà la resa dei conti, si troverà non aver lui fatto i pagamenti o le esecuzioni, com'è detto di sopra, incorra nella pena di 4 soldi per ogni lira non pagata o non incassata ch'egli dovrà pagare al signor vicario e ai camerari predetti. Di più il detto satnico oltre il suo stipendio regolare di 20 lire di piccoli debba ricevere 4 soldi per ogni ducato di multe criminali riscosse da lui, e così delle multe di cause civili, però egli avrà il dovere d'illuminare a sue spese, com'è costume, l'immagine del crocifisso nella chiesa di S. Vito nostro patrono. Così possa il detto satnico nelle esecuzioni e nei pignoramenti fatti da lui, nelle risse, nelle contese di parole o di fatti che in sua presenza sorgessero nella Terra di Fiume, stabilire la pena che a lui parrà opportuna in nome del signor capitano o del signor vicario, e così anche alle persone rissanti od opponentisi o che cercassero d'impedire le esecuzioni reali o personali o altre cose che spettassero al suo .ufficio. Delle pene imposte sia poi egli tenuto a dar relazione alla curia dei malefici. Si creda al suo giuramento fino alla multa di 3 lire contro coloro che tentassero d'impedire l'esecuzione e gli arresti, e fino a quella di 10 lire contro i rissanti, ma non per multe maggiori senza ascoltar testimoni; per il rifiuto di un pegno si osservi la forma di quanto è stabilito nella rubrica dell'incanto dei beni e negli statuti criminali sotto la rubrica dei mandati e gride non osservati e ciò a scanso della multa di 25 lire di piccoli. Così debba avere il detto satnico le solite regalie del vino, quando ne viene venduto nella Terra di Fiume: cioè per ogni vaso di vino una misura *(cagnitium)*, da dividersi secondo l'uso. Debba ancora egli mandar ad esecuzione tutte le sentenze sì civili che criminali secondo il mandato dei giudici della Terra di Fiume; e se sarà trascurante incorra nella multa di lire tre ogni singola volta, della qual trascuranza potrà accusarlo qualunque ne avrà interesse, e gli si creda se presterà giuramento. Circa i pegni trattenuti ad istanza di qualche persona, debba avere il predetto salario per ciascun pegno e ciascuna volta, e sia

DE OFFITIO CAPITANEORUM
quatuor Contratar Terre Fluminis.

8. Statuimus q capitanej quatuor contratar terre Fluminis sint & intelligantur esse sotij Satnicj seu militis Cois durante eor offo & teneantur haber' Custodiam suar Contratar & Curam Custodiarum seu excubiar noctis & procurar' q illj quib. fuerit demandatum per eos ad Custodiam noctis sedm breuia venir' debeant & si aliquis Confecerit teneantur illos Confacientes vnum vel plures designar' Satinico Cois quj habeat illos pignorar' pro vt in Cap[itu]lo ipius Satinicj continetur, Item teneantur haber' Custodiam q eorum contrate scopentr qualib& Septimana, vz in die Sabathj Cuiuslib& Septimanae exceptis mensib. autunj & hiemis quib. temporib. mundentur pro vt ipis Capitaneis videbitr dumo nō excedant, nec transcendant dies XX in quib. dictae Contratae mundarj debeant Sub pena pro vt in Cap[itu]lo de proijtientib. aquam mundam vel immundā libro 3o. Item teneantr omnes facer' executiones tam Ciles q Crles & tam in Capiendo q in exequendo qn requisitj fuerint a d. Vico vel a dicto Satinico de eius mand[a]to pro executione et. & pro eor mercede haber' debeat unusquisq[ue] eorum quj interfuerit cum Satinico ad exequend. vel Capien aliquem medietatem illius mercedis quā habuerit Satinicus ab illo Con quem facta fuerit executio seu ab illo quj executionem petierit & Similiter de captura. Item habere debeant dictj Capitanej & accipere possint regalias Consuetas pro eor mercede tā de vino q oleo, & alijs rebus q consistant pondere nūo vl mensura. Item teneantur obedire D. Judicibus & dicto Satinico in oibus occurentijs sedm exigentiā pro negotijs Cois. & si in aliqo negligentes fuerint cadant ad penam Arbitrio Mag[nifi]ci D. Capit. totiens qotiens confecerit sedm formam Statutor in his que spectant ad eor. offm etc.

tenuto di denunciare alla curia dei malefici tutti coloro che si rifiuteranno dare i pegni, a scanso d'essere multato esso satnico di 20 soldi per ogni singolo caso.

DELL'UFFICIO DEI CAPITANI delle quattro contrade della Terra di Fiume.

8. Decretiamo che i capitani delle quattro contrade della Terra di Fiume siano i compagni del satnico, o soldato del comune, durante il suo ufficio e debbano custodire le loro contrade, sorvegliare le guardie notturne, procurare che quelli i quali saranno da essi incaricati della sorveglianza notturna adempiano il loro incarico, e se qualcuno agirà contrariamente, accusarlo al satnico del comune, che dovrà fare il pignoramento secondo quanto si contiene nel capitolo del satnico. Così debbano far attenzione a che le loro contrade vengano spazzate ogni settimana, e precisamente ogni sabato, eccettuati i mesi d'autunno e d'inverno, nei quali si faccia la pulizia secondo il criterio dei signori capitani, purchè non passino venti giorni, nel qual termine le contrade debbano essere spazzate, a scanso della pena indicata nel capitolo di coloro che versano l'acqua netta o sporca, libro III. Così siano obbligati a fare tutte le esecuzioni sì civili che criminali, e negli arresti e nelle esecuzioni, quando ne saranno richiesti dal signor vicario, o per mandato di esso dal satnico. abbia per competenza ciascuno di loro, se l'avranno aiutato in una esecuzione o in un arresto, la metà della competenza che avrà percepito il satnico da quello cui sarà fatta l'esecuzione o da chi l'avrà richiesta, e lo stesso anche delle cose catturate. Debbano ancora essi capitani avere e possano ricevere per loro competenza le solite regalie di vino, d'olio e di tutte le altre cose che possono essere pesate, numerate o misurate. E così debbano obbedienza ai signori giudici e al detto satnico in tutte le occorrenze secondo lo richiederanno gli affari del comune, e se in alcunchè saranno negligenti soggiacciano alla pena che vorrà stabilire il magnifico signor capitano ogni volta che avranno agito contrariamente alla forma degli statuti riferentisi al loro ufficio ecc.

DE OFFO CAMERARIORUM SEU Rationatorum Cois.

9. Statutum & ordinatum est, q Camerarij seu Rationatores Cois postq[uam] fuerint electj ad dictm offm studer' habeant & investigar' omnes debitor Cois vna cum Satnico & facer' oes executiões con illos & tam Reales q personales & Mag[nifi]cus d. Capits et D. Vics teneãtur prestare illis oem auxilium & fauorem Con quascũq[ue] psonas vt pecuniae Cois exigantur & hoc sine figura judicij sed sola factj veritate inSpecta & singulis diebus Sedm formam Statutor et tenẽatur dictj Rationatores & Camerarij omia facer' & procurar' bona fide & sine fraude sedm formam eor electionis sub pena restituendj omnia damna & interesse dictj Conis. Nec dicti Camerarij vel Satinicus etiam de mandato D. Judicum possint expender' vel distribuer' pecunias Cois, nisj in soluendis Salarijs offitialium Cois sine licentia Mag[nifi]ci D. Capitanej & Consilij de XXV vel L qn expediens fuerit pro negotijs Cois possint tn de mandato D. Judicum expender' vel distribuer usq[ue] ad Sum̃am duor Duc. & nõ plus als teneantur ad om̃ia damna & interesse Cois pro ut dictum est sj fuerint inobedientes negligentes & dolosj: & totiens qetiens Dnis Capite Judicibus vel Vice visũ fuerit expediens ratiões redder' debeant cũ restitutiõe illius qed, haberent in manib. &iam eor offo non dum finito. Item Sub pena duplj teneantur accusatorib: saltuarijs & alijs quib. in arengo Condemnatiõis pars aliqua eet adiudicata illam subito Condenatiõem exactam soluere & cum effectu exbursare Casu quo Satinics non soluiss& Secundum formam Statutj de penis proveniẽtibus in fiscu & Cois.

D. OFFO SALTUARIORUM.

10. Statutum est q tempore Electionis offor eligantur &iam quatuor Saltuarij pro vt in cape de electiõe D. Judicum & in cape de intrãtib in alienas possessiões libro III. vltra

DELL' UFFICIO DEI CAMERARI o ragionieri del comune.

9. È stabilito e ordinato che i camerari o ragionieri del comune, dopo essere stati eletti al loro ufficio, debbano insieme col satnico far ricerca e tener nota di tutti i debitori del comune e far contro di essi tutte le esecuzioni tanto di cose che di persone; e il magnifico signor capitano e il signor vicario debbano prestar loro ogni aiuto e favore contro qualsiasi persona, se si tratti di riscuotere il denaro del comune, e ciò senza apparato di giudizio, ma tenuto conto soltanto della verità del fatto e nei giorni stabiliti dallo statuto. Debbano ancora questi ragionieri o camerari procurare e fare tutto in buona fede e senza frode secondo la forma della loro elezione, sotto pena di dover rifondere al comune tutti i danni e interessi. Nè i detti camerari nè il satnico possano, neppure per mandato dei signori giudici, spendere o distribuire il denaro del comune, se non per pagare gli stipendi agli ufficiali comunali, senza licenza del magnifico signor capitano e del consiglio dei XXV o dei L. Ma trattandosi di affari del comune, possano pure, anche per mandato dei signori giudici, spendere e distribuire fino alla somma di 2 ducati e non più; altrimenti debbano rifondere al comune danni ed interessi, come s'è detto nel caso che fossero trascuranti, disobbedienti o frodolenti. E tante volte quante parrà al signor capitano, ai giudici o al vicario debban render conto, restituendo quello che avran presso di sè, anche se non sarà ancora finito il loro ufficio. Così essendo aggiudicata in giudizio una qualche parte di multa ai denunziatori, ai saltuari o ad altri, debbano essi pagarla in contanti, nel caso che il satnico non l'avesse pagata secondo la forma dello statuto circa le multe spettanti al fisco e al comune, e ciò sotto pena di pagare il doppio.

DELL' UFFICIO DEI SALTUARI.

10. È statuito che al tempo delle elezioni agli uffici vengano eletti pure quattro saltuari, come nel capitolo dell'elezione dei signori giudici e in quello di coloro che entrano

ordinata in dictis Statuis teneantur dictj Saltuarij in principio eor officj dare securitates ad banchu m[alefici]or, de bene custodiendo suas custodias. & de reddendo dānum factm in possessionib. ortis, nemoribus, pratis, vineis, oliuetis & alijs locis eorum custodiarum vnde nescirēt reddere roem vel dare malefactores quj dammum fecissent, Item dictj Saltuarij non possint celar' aliquem quj damnum dederit quj per eos repertus fuerit pena sol XL pro quolib& & qlib& vice, & in emendatiōe dānj & sj inuenerint aliquem damnū dantem quem non cognouerint illum capere teneantur & ducer' Corā. d. Judicē mal[efici]or, & si inuenerint bestias seu animalia cuiuscumq[ue] gñis dammum inferentia sine custode vel cū custode non cognito liceat ipis dicta anīalia cape & offo Judicis mal[efici]or presentare, vel ad berlinam poner' & posset denūctiar' & si fuerint negligentes, teneantur ad restitutiōem dānj & teneantur dictj Saltuarij denunctiar' tantmo bestias damnū dantes in clusuris nō autem in locis apertis & nō clausis exceptis blanis, legumībus, vineis, oliuis, & quibuscumq[ue] alijs rebus fructiferis, non possint &iā nec debeant dictj Saltuarij se concordare aliq9 mo cum dānum dantib. quj per eos repertj fuerint vel aliquid pactum facere cum patronis bestiar, seu animaliū dānum dantium causa occultandi dāna que fierent per dicta eor amalia & hoc sub pena libr X & quilib& possit accusar' & habeat tertium Condemnationis & teneatur Secretus & credatur eius Jur[amen]to & sj repertj fuerint dar' ipj aliqd damn Condañetur in duplum illius qd alr eiuis condemnar&ur & credatur dno possessiōis damnj Cum jure suo & uno teste nec possint tpe nisi q vuae sunt maturae retiner' aliquem canem in custodia sub pena II libr pro qualib& vice contrafecerint.

DE OFFO ESTIMATOR COIS.

11. Statutum & ordinatum est q tempore Electiōis offitioru cois Terre Fluminis Secundum formam Statutor eligj debeant duo estimatores bonj & Sufficientes & practicj, q esti-

nelle possessioni altrui, libro III. Oltre alle cose ordinate in quegli statuti sian tenuti i detti saltuari a depositare al principio del loro ufficio una cauzione al banco dei malefici per garantire la buona custodia e il risarcimento dei danni fatti nelle possessioni, orti, boschi, prati, vigne, oliveti e altri luoghi affidati alla loro custodia, dei quali danni non sapessero render conto o di cui non potessero denunziare l'autore. Così i detti saltuari non possano nascondere alcun danneggiatore da essi scoperto sotto pena di 40 soldi per ciascuno e ciascuna volta, e del risarcimento del danno; se poi troveranno uno a loro sconosciuto che recherà qualche danno, debbano arrestarlo e condurlo davanti al giudice dei malefici, e se troveranno animali di qualsiasi genere a far danno senza custodi o con custode sconosciuto possano essi sequestrare gli animali e presentarli all'ufficio del giudice de' malefici o esporli alla berlina e denunziarli. Se questi saltuari saranno negligenti debbano risarcire il danno, e debbano denunziare soltanto le bestie che avran recato danno in luoghi chiusi e non in luoghi aperti e non chiusi, ad eccezione dei campi coltivati a legumi, viti, olivi e qualsisiano altre piante fruttifere; nè possano nè debbano i detti saltuari accordarsi in qualche modo coi danneggiatori che da essi saranno stati colti, o far qualche patto coi padroni delle bestie o animali danneggianti per nascondere questi danni causati dalle bestie loro, e ciò sotto pena di 10 lire e ognuno possa accusarli, che avrà il terzo della multa, sarà tenuto segreto e si crederà al suo giuramento. Se poi essi stessi saran colti a far qualche danno, sian condannati nel doppio di quello cui sarebbe condannato un altro cittadino, e si creda al padrone della possessione danneggiata purchè giuri lui e un testimonio, nè possano, fuorchè nel tempo che le uve sono mature, tenere qualche cane per custodia sotto pena di 2 lire per ogni volta che contravverranno.

DELL'UFFICIO DEGLI STIMATORI DEL COMUNE.

11. È statuito e ordinato che al tempo delle elezioni agli uffici del comune della Terra di Fiume si debbano eleggere, secondo la forma degli statuti due stimatori buoni, capaci e

mar' debeant oes res tam stabiles q mobiles Cuiuscumq[ue] qlitatis & sortis quotienscumq[ue] requisitj fuerint ab aliqo vel eis impositum fuerit per ius dicentes terrae Flumis quj aestimatores eor iura[men]to estimar' debeant, sedm veritatem & eorum bonam Conscientiam & Coem valōrem rerū, quas ipj aestimaturj erunt, omnj amor', odio, pce & pretio remotis, & q dictj estimatores, qn missj fuerint ad estimandum per Mag[nifi]cum D. Capitaneu vel D. Vicariū vel Judices aliquā rem stabilem primo requirer' Debeant ab homīb: ubi res est vendenda, veritatem justj pr&ij eor jura[men]to & Sj res est ipsius Debitor. vel suor heredum & si alius in eor jus habeat sedm eor credulitatem diligenter inquirant, & prout inuenerint, ita reffere habeant Canco Cois & rem illam aestimar' pro ut inuenerint Mercedem autem haber' debeant dictj estimatores Sj res fuerint in Terrae Flumis vl in Burgis sol X pro quolib& ipor aestimator & extra Burgos sol XX pro quolib& eorum & q sub vinculo iuri estimatiōes quas fecerint tener' debeāt de Secreto & si contrafecerint vltra penam p jurij q hoc casu sit arbitria cadant et. ad penā sol XXXX pro quolib& quj rep[er]tus fu[er]it Culpabilis.

DE OFFO PRECONŪ COIS.

12. Statutum & prouisum est, q preco Comunis siue unus siue plures quj fuerint deputatj ad tale offm per D. Capitm, Judices & Consilium habere debeat Salarium libr XX puorum ad rationē annj et regalias Consuetas, & iurar' debeat in manib. prefator Dnor eius offitium legaliter exercere & ōnes Comissiōes facere & precepta que sibj imposita fuerint per ius dicentes et per offitiales Cois, possitq[ue] ex suo offo dictus preco sine licentia prefator Dnorm ius dicentiū vocare personas ad judiciū Coram dictis D. Judicib ad petitiōem quarūcumq[ue] Singular per et vniuersitatū tam Clericorū q laicorū, & q talis vocatio seu Citatio valeat & teneat, & reddere debeat ambasiatā seu relatiōem de personis Citatis, & ad petitiōem cuius fuerīt Citate Cancellario Cois, prius soluta mercede ipj preconj talis relatiōis, & Citationis. Item pro Capiendo siue

pratici, i quali debbano stimare tutte le cose tanto stabili che mobili, di qualsiasi qualità e specie, ogni volta che ne saranno richiesti o che sarà loro imposto dai giudici della Terra di Fiume. Questi stimatori debbano con giuramento stimare secondo la verità, la loro buona coscienza e il valor comune delle cose che essi avranno a stimare, scevri d'amore, odio, preghiere o doni; quando essi saranno mandati dal magnifico signor capitano o dal signor vicario o dai giudici a stimare qualche cosa stabile, debbano prima chiedere agli uomini che si trovano dov'è la cosa da vendersi il vero prezzo di essa sotto giuramento, e se sia proprietà del debitore o degli eredi di lui, e ricerchino diligentemente se, a loro modo di vedere, alcuno vi vanti qualche diritto, e dian relazione di quanto avranno saputo al cancelliere del comune, facendo la stima secondo ciò. Debbano essi avere per loro mercede, se gli stabili saranno nella Terra di Fiume o nel territorio soldi 10 per ciascuno e 20 se saranno fuori; e debbano sotto vincolo di giuramento tener segreta la stima fatta, e se contravverranno a ciò, oltre alla pena dello spergiuro, che in tal caso sia arbitraria, soggiacciano alla multa di 40 soldi per ognuno che sarà trovato colpevole.

DELL'UFFICIO DEI BANDITORI DEL COMUNE.

12. È statuito e provveduto che il banditore del comune, sia uno solo, siano più assunti a tale ufficio dal signor capitano, dai giudici e dal consiglio, debba avere uno stipendio di 20 lire di piccoli all'anno e le consuete regalie, e giurare nelle mani dei suddetti signori di esercitare il suo ufficio legalmente e di eseguire tutte le commissioni e gli ordini che gli saranno imposti dai rettori o dagli ufficiali del comune; che il detto banditore possa per il suo stesso ufficio, senza speciale licenza dei prefati signori rettori, citare le persone in giudizio davanti i detti signori giudici per petizione di qualsiasi persona singola come anche di comunità di chierici o di laici, e questa chiamata o citazione sia valida, ed egli debba dar relazione al cancelliere del comune delle persone citate e di quelle per cui petizione esse saranno state citate, dopo aver ricevuta la

detinendo & Carcerando quempiā haber' debeat ab illo quj eu vocauit tertiu eius q datur pro mercede Satinico, Sj vero solus absq[ue] Satinico aliqem detinerit in terra Flumis pro eius mercede habere debeat Sol IIII Sj fuerit Ciuis, Sj vero forensis Sol VIII, Item quelib& Citatio fierj possit & debeat per ipm preconem de ōnib person nemīe excepto Cuiuscumq[ue] gradus et Conditiōis existant, q vocabuntur ad judītiū & quelib& Citatio fierj debeat, die precedentj q° aliquis vocatus fuerit venire ad juditiū exceptis Causis que Celeritatem desiderant, vel in Causis forensiū q de proxīo recessurj essent q tunc ad instantiā petentis fierj possit de die in diem dumo talis dies sit iuridica sedm formā Statutor & eis credatur & plenaria adhibeatur fides, de omnib. eius relatiōib. & hijs q spectant ad eor offm absq[ue] alio teste & facta relatione intelligatur habuisse mandm & Comissiōem nisj Contrariū probatum fuerit, Item dicts preco haber' possit & debeat denarios Sex pro qlib& citatiōe facta in Terra Fluis p ciūe Contra Ciuem, p forensē con forensē Sol vnū, Sj vero citauerit aliquē ex Terra Flumis in suburbijs vel districtu haber' debeat Sol II pro q°libet miliarjo, Item pro proclamatiōib. ad instantiam alicuius factis haber' debeat Sol vnū, & pro incantis p pa marca haber' debeat Sol duos, abinde vsq[ue] ad decem marcas Sol Sex & abinde vsq[ue] ad XX marcas Sol X, abinde vsq[ue] ad L marcas sol XX, abinde sup cuiuscū[que] quantitatis fuerit haber' debeat Sol XXXX. Item teneatur dictus preco singulis ebdomadis in die Sabathj mundar' & mundarj facer' logiam & plateam Cois vsq[ue] ad portam maris sub pena Sol IIII pro qualib& vice quotienscumq[ue] fuerit negligens, que pena aufferrj debeat ipj preconj per Satinicum vel teneatur ipe Satinicus expensis ipius preconis ad Computu suj Salarij facer' mundarj & teneatur stare in pal[ati]o qn fiunt Consilia sub pena duar libr nec impignorare possunt pignora in executiōe accepta se[d] vendere ad inCantum sedm formam Statuti Sub pena III libr & eo die vel sequentj dare ptium e pignore extractm Dno creditj sub dicta pena, & si quis Ciuis vel habitator percusserit eos cum armis vel sine cū effusione sāguinis vel sine exercentes eor offm puniatur in duplum illius qd puniretur sj Ciuis fuisset offensus & sj forensis fuerit ad arbitrium dnj Capitanej vel dnj Vicarij.

mercede per tale citazione o relazione. Così debba egli avere per ogni caso d'arresto e di carcerazione, da colui che l'avrà chiamato, un terzo di quanto si dà al satnico per sua competenza. Ma se egli solo, senza il satnico, avrà arrestato qualcuno nella Terra di Fiume, abbia una competenza di 4 soldi, se si tratti d'un cittadino, d'8 se d'un forestiero. Così che tutte le citazioni di qualsiasi persona chiamata in giudizio, niuna eccettuata, di qualsivoglia grado e condizione, siano fatte dal banditore stesso; e tutte le citazioni debbano esser fatte il giorno prima di quello pel quale uno sarà chiamato in giudizio, ad eccezione delle cause che richiedono sollecitudine, o in cause di stranieri che abbian da ripartire presto, nei quali casi, a istanza del petente, si possan fare di giorno in giorno, purchè tal giorno sia giuridico secondo la forma degli statuti. Ad essi *(banditori)* si creda, e si presti piena fede a tutte le loro relazioni e a ciò che riguarda il loro ufficio, senza altri testimoni, e, fatta la relazione, s'intenda ch'essi ne abbiano avuto mandato e commissione, se non sarà provato il contrario. Possa ancora e debba il detto banditore avere 6 denari per ogni citazione fatta in Terra di Fiume da cittadini contro cittadini, e un soldo trattandosi di forestiero contro forestiero; se poi andrà a citare qualcuno della Terra di Fiume nei sobborghi e nel territorio debba avere 2 soldi per ogni miglio. Così per le proclamazioni fatte a istanza di qualcuno abbia ad avere un soldo, e per gl'incanti ne abbia due per la prima marca, fino a 10 marche ne abbia sei, fino a 20 marche 10, e fino 50 venti soldi, da 50 in poi per qualsiasi somma soldi 40. Sia tenuto inoltre il detto banditore a far spazzare ogni settimana nel giorno di sabato la loggia e la piazza del comune fino alla porta del mare, sotto pena di 4 soldi per ogni volta che sarà negligente, la qual pena dev'essere riscossa dal satnico, o pure sia tenuto il satnico a farla spazzare dallo stesso banditore a conto del salario di lui. Debba egli trattenersi in palazzo quando si terranno i consigli sotto pena di due lire; non possa impegnare i pegni tolti nelle esecuzioni, ma li venda all'incanto secondo la forma degli statuti sotto pena di 3 lire, e dia al creditore quel giorno stesso o il seguente il prezzo ricavato dal pegno a scanso della detta pena; se qualche cittadino o abitatore l'avrà percosso con le

DE OFFO D. SINDICATORUM AD sindicandum offales Cois terre Flumis.

13. Statutum & ordinatum est q Sindicatores terre Flumis eligj debeant per maius Consilium de numero minoris Consilij de XXV ad breuia & ballotas tres virj Idonej & sufficientes eo ordine quo eliguntur D. Judices, quj Sindicar' habeant oes offales Cois Salariatos a dicto Coj, & D. Vicum Judicem mal[efici]or & locum tenentem finito offo suo Sj steterit ad tpus, sin autē ad bene placitum Regiae Ma[jesta]tis omnj anno finito & cum dictis trib. Sindicis act insimul assider' debeat D. Vicas quj pro tempore erit ad Consulendum & sindicand. dictos offales singulo anno finito offo dictor offaliū ni et ipe steterit et. ad Sindicatum qo casu Sindicatores tantm fatiant, & in dubijs Contentantibus partibus aut altera expensis Contentantium vel Contentantis mittatur ad Consilium sapientis fideliter & secrete per dnos Sindicatores datis prius a partibus suspectis qd consultum fuerit pronunti&ur & locum habeat & oīa per Sindicatores fiant cū dno Capito Sj interesse voluerit qn videlz Judex mal[efici]or & locum tenens ut supra steterit vt dictm est ipe &iam ad Sindicatū et qd de Consilio sapientis est expositum intelligatur qn ea ll XXV excederet qm abinde infra Ipi D. Sindicatores habeant determinar' reseruata app[ellatio]ne ad D. Capitm vna cum Consilio XXV Condemnatis, Sj voluerint, quj D. Sindicj inquirere & inquisitiōem formar' habeant de oibus gestis, factis, administratis, omissis & neglectis tpe offij dictorum offitialium p offales ipos et oes querelas audire Con eos porrectas, prima die suj sindicatus debeant preconizarj facer' sub logia Cois tribus diebus Continuis q quicumq[ue] vult aliquid dicer' vel opponer' Con dictos offiales Sindicandos, vz con dm Vicm Judicem malefitior & locum tenentem Judices terre Flumis

armi o senza, con ispargimento di sangue o senza nell'esercizio delle sue funzioni, sia condannato nel doppio che se avesse offeso un cittadino, e se si tratterà d'un forestiero, sia punito ad arbitrio del signor capitano o del signor vicario.

DELL' UFFICIO DEI SIGNORI SINDACI
che hanno da sindacare gli ufficiali del comune della Terra di Fiume.

13. È statuito e ordinato che a sindaci della Terra di Fiume siano eletti dal maggior consiglio di tra il numero del minor consiglio dei XXV, mediante schede e palle, tre uomini idonei e capaci con lo stesso procedimento usato nell'elezione dei signori giudici, e ch'essi abbiano a sindacare tutti gli ufficiali salariati del comune e il signor vicario, giudice de' malefici e luogotenente, quando avrà finito il suo ufficio, se sarà nominato per un dato tempo, ma se sarà invece a beneplacito della regia maestà, alla fine d'ogni anno. Con questi tre sindaci abbia a sedere anche il signor vicario che sarà in quel tempo per consigliare e sindacare i detti ufficiali ogni anno tostochè usciranno di carica, a meno che anch'esso non debba esser sindacato, nel qual caso i sindaci facciano essi soltanto; e nelle questioni dubbie, richiedendolo le parti o una di esse e a spese del richiedente o dei richiedenti, sottopongano il caso al consiglio del savio, esposti prima dalla parte i sospetti, e ciò che sarà stato consigliato si pronunzi e sia messo ad effetto. I sindaci faccian tutte le cose insieme col signor capitano, se vorrà esser presente, quando cioè il giudice de' malefici e luogotenente dovrà pure, com'è detto di sopra, essere sindacato; e ciò che s'è detto del consiglio del savio s' intenda per cause non eccedenti le 25 lire, dalle quali in giù debbano pronunziarsi gli stessi signori sindaci, riservato ai condannati, volendolo essi, l'appello al signor capitano e al consiglio dei XXV. I signori sindaci dovranno ricercare e far inquisizione su tutte le cose fatte, amministrate, omesse e trascurate dai detti ufficiali nel tempo del loro ufficio; dovranno ascoltare tutte le querele mosse contro di quelli, nel primo giorno del loro sindacato dovranno far proclamare per tre giorni consecutivi che

Satinicum & contra qescumq[ue] alios offales Salariatos a Coj debeant Coram dictis D. sindicatorib. Comparer' in termino trium dier Cum eoru querelis & p&itionib. quas p&itioes & querelas dictj sindicator. teneantur recipere et admittere & elapsis tribus dieb. non possint amplius admitter' aliquas p&itioes seu querelas & in dicto te sj aliqs nõ Comparuerit ad querelan, tunc absoluätur dictj offales a pdictis Sindicatorib. sj Ciues fuerint, sj forenses vel districtuales elapsis qnq[ue] salvo qd in causis illis pro quib. missum fuerit ad Consilium sapientis per dies duos adhuc postq reportatũ fuerit Consiliu sint in offo & expediant, & sj aliquis Comparuerit teneantur offales Con quos aliqua porrecta fuerit querela seu p&itio prestar' fideiussorem de expensis tntm que fierent in dicto sindicatu & sindicatores predictj teneant' & debeant Sumarie cognoscer' & oes processus formatos Con dictos offitiales expedire per sententiam absolutoriam vel Condemnatoriã in termino XIII dierum a die porrectae querele Computandor om̃ib. diebus faeriatis vel non faeriatis & etiam in honorem dej & õni juris ordine & solenitatibus om̃issis &iam in singulo die in dicto te per horam vel plus sj opus fuerit seder' habeant ad locum vbj per dm Vicariu justicia administratur ad expeditioem ipius Sindicatus & porrecto libello detur copia ptj Cum te ad opponendum breue & arbitrarie & postea assignetur vnus terminus vtriusque partj in discretione D. Sindicor ad probandum per õne genus probationum dumo nõ excedatur dictus ts XIII dierum in quib. õnia fiant, ni ad consilium sapientis iuiss& vbj per duos dies postea reue[r]so Consilio posset expedire ut supra & nullus alius terminus detur sed in eo fiant õnes probatioes & productioes ad eam spectãt[es] vel pertinentes tã sup. pe processo quã sup. nouit. deductis, & ipo te elapso sit ea Conclusa & vlterius non audiantur ni in allegationibus juris & in Criminalib. nil de nouo deducj possint preter instra pub[li]ca Statuta, & allegatioes: & sj infra dictũ tempus XIII dierum Sindicatores nõ expedierint per deffinitiuam Sententiam processus, pro vt justitia exegerit tales offales sint & habeantur ipo jure ab inquisitis & õni querela & Sindicatu predicto pro absolutis, & nil omus predictj Sindicatores pro eor negligentia quilib& eorum incidat in penã libr XXV Coj applicañ & ad interesse partis li-

chiunque avrà a dir qualcosa o qualcosa da opporre contro i detti ufficiali da sindacarsi, contro il signor vicario, giudice de' malefici e luogotenente, contro i giudici della Terra di Fiume, o contro il satnico o qualsiasi altro salariato dal comune, debba comparire dinanzi i detti sindaci entro tre giorni con le sue querele e petizioni, ed essi sindaci debbano accogliere ed ammettere quelle petizioni e lagnanze; ma se nel termine stabilito nessuno comparisse, gli ufficiali, se saranno cittadini, vengano assolti, se saranno forestieri o distrettuali, passati cinque giorni, salve le cause mandate al consiglio del savio, nel qual caso rimangano in ufficio e funzionino per altri due giorni dopo avuto il consiglio. E se qualcuno comparirà, gli ufficiali contro i quali sarà sporta qualche querela o petizione siano tenuti a dar sicurtà soltanto delle spese che si faranno in quel sindacato: e i detti sindacatori sian tenuti e debbano conoscere sommariamente i processi intentati contro i detti impiegati e sbrigarli con sentenza assolutoria o di condanna nel termine di 13 giorni dal dì della querela, computati i giorni feriali e non feriali e quelli in onore di Dio, senza osservar l'ordine e la solennità d'un giudizio; e abbiano essi entro il detto termine a sedere ogni giorno un'ora, e più, se sarà necessario, nel luogo dove il signor vicario suol rendere ragione, ad adempiere il loro sindacato. Presentato che sia il libello ne diano essi copia alla parte con un termine breve e arbitrario per ricorrere, poi sia assegnato un termine ad ambe le parti, a discrezione dei signori sindaci, per provare con ogni genere di prove, purchè non ecceda il termine de' detti 13 giorni, entro i quali si faccia ogni cosa, se non sia però da attendere il consiglio del savio, nel qual caso due giorni dopo ottenuto il parere si finisca la causa senza dar più altro termine, ma in quello si producano le prove spettanti alla causa, riguardino esse il primo processo o le cose nuove venute in luce di poi; e passato il termine suddetto sia chiusa la trattazione nè sia udito più oltre alcuno, se non nell'allegare le ragioni. Nelle sentenze criminali non si possa udire niente di nuovo all'infuori degli strumenti pubblici, gli statuti e le allegazioni; se poi nel tempo de' detti 13 giorni i sindaci non avranno finito il processo con una sentenza definitiva, allora tali ufficiali sieno issofatto prosciolti da qualsiasi inquisizione

bellantis, Item q quilib& non possit ee sindicus q pretenderit aliquas querelas porriger' Con dictos offales Sindicandos, & sj aliquis electus fuerit talis electio sit ipo jure nulla. Item si contingeret coram Sindicatoribus electis p aliquem eius affinem & consanguineu vsq[ue] ad tertium gradu de jure Canonico aliquam que[re]llam esse porrectam, tunc ex sindicatorib. quj erit affinis non possit sup dicta querela judicar' se[d] alij non suspecti habeant judicar' & sj Con factm fuerit Snia lata sit ipo jure nulla, et sj oes Sindicatores erunt suspectj p p Consanguinitatē vel affinitatem tunc D. Vicarius quj pro tpe erit nouus vel vetus sj non habuerit interesse & eius offm non sit finitum solus iudicar' possit cum D. Capitaneo Sj voluerit interesse et cum Duobus Consiliarijs eligendis tunc de Consilio XXV ab ipis partibus, & procedatur vt sup & a sententia eorū vz a L infra non possit appellarj nisj ad dm Capitaneum una cum Consilio XXV abinde Supra in ciuilibus Cuiuscumq[ue] quantitatis fuerint ad Sermam Regiam Maj[esta]tem & appellatio non admittatur nisj prius refectis expensis p Succumbentibus ad quas Immediate Condemnatus intelligatur quj succumbit in principali & nulla ca ab illis valeat se excusarj & similiter fiat in snijs latis de Consilio Sapientis qd ad Regiam Maj[esta]tem appellatio nō admittatur in casu quo pt vz a L llj sup nisj refectis expensis per succumbentem, eo mō forma ut sup taxatis per dm Capit'm & Sindicatores & nisj dolus vel barectaria interueniat ad aliud Vics locum tenens & mal[efici]or judex nō teneatr & similiter Judices & Ceterj offales & sj prima Snia male lata fuerit Condemnatoria intelligatur esse absolutoria tam in Ciuilibus q in Criminalibus & tunc exactor introituum fiscj Camerae Ser[enissi]mi Regis & Satinicj vel r[ati]onatores & Camerarij nrj Sj quis eor aliquid expensis habuerit in māib: vel pars in ciuilibus que succumbit in ipo sindicatu teneantur Infra octo dies restituere talj Condemnato in pa instātia & ca Condemnationē per eum solutam vel Sortē si quā soluerit & sj p p aliquid instrumentū de nouo productum Condēnatus absoluat[ur] offalis ad nullas expensas sit obligatus & in Causis in quib appellatum fuerit ad D. Capitm vel consiliu vz a L ll infra teneantur Judices facer' congregarj dictm Consiliu XXV ea die vel sequentj qa requisitj fuerint & in ea legj

o querela o sindacato; e ciononpertanto i detti sindaci per la loro negligenza incorrano nella pena di lire 25 per ciascuno da versarsi al comune e all'interesse della parte che avrà presentato il libello. Così nessuno possa esser sindaco se pretenderà di voler querelare gli ufficiali da sindacarsi, e se alcuno di questi tali sarà stato eletto, l'elezione sia di diritto nulla; e ciò valga anche se accadrà che davanti ai sindici eletti venisse sporta querela da parte di qualche loro parente o consanguineo fino al terzo grado secondo il diritto canonico, chè allora quello dei sindaci che fosse parente *(del querelante)* non potrà giudicare in quella causa, ma giudichino gli altri non sospetti, in caso contrario la sentenza sia di diritto nulla. E se tutti i sindaci fossero sospetti per parentela o affinità, allora possa giudicare solo il signor vicario, nuovo o vecchio che sarà in quel tempo, se non sarà parte interessata, e non avrà finito il suo ufficio, insieme al signor capitano, se vorrà esser presente, e due consiglieri scelti di tra il minor consiglio dalle parti stesse, e si proceda come sopra; però contro la loro sentenza, cioè da lire 50 in giù, non si possa appellarsi che al signor capitano insieme col consiglio dei XXV, e da 50 in su, fino a qualsiasi somma, alla serenissima maestà regia, nè si ammetta l'appello se prima non siano pagate le spese da chi avrà perduto, al pagamento immediato delle quali s'intenda essere stato condannato chi perde nella causa principale, nè alcuna causa valga ad esimernelo. Lo stesso si faccia nelle sentenze emanate dal consiglio del savio, nel qual caso non sia ammesso l'appello alla regia maestà, anche se fosse possibile, cioè trattandosi di più che 50 lire, se prima il perdente non avrà pagate le spese nel modo e forma come sopra stabiliti dal signor capitano e dai sindaci, e, se non sarà subentrata frode e baratteria, ad altro non sarà tenuto il vicario luogotenente e giudice dei malefici e così i giudici e gli altri ufficiali. Se la prima sentenza sarà stata di condanna, ora s'intenda essere assolutoria tanto nelle cause civili che criminali; per cui l'esattore delle entrate del fisco della camera del serenissimo re, il satnico o i nostri ragionieri o camerari, se alcuno di loro avrà in mano alcunchè del denaro versato o *(ne avrà)* la parte che in cause civili sarà soccombuta in quello stesso sindacato, siano obbligati a restituire entro otto

fatiant sniam Sindicatorum a qua fuit appellatum, & partes possint per se vel advocat arengar' & dicere jura sua & qd per dictm Consilium cum d Capite fuerit obtectm firmũ sit & executiõj mandetur nec possit ulterius appellarj & cau qº aliquis requireret advocatum aliquem in sindicatu cogatur advocat. recepta Competentj mercede acceptar' mlcta indicta pro Sindicatu & sibj deferatr juramentum de fidelit. in eo casu exercendo suam advocatem, & D. Vice Judex mal[efic]ior & locumtenens nõ possit discedere ex terra Fluis & eius districtu sine licentia dicto Sindicatu nõ expedito sub pena imponenda Confatientj ad arbitriu D. Capitanej & dictoru Sindicatorum & non possit darj licentia nisj prius ab eo securitate suffitientj accepta, & non possit cum parte pro qua tulit Snias porrecto libello in sindicatu se concordar' nisj de Consensu & voluntate partis querelantis & libellum ipm porrigentis sub pena libr L, de facto aufferendarum quãuis possit Comparer' & vna cũ dicto dno Vice allegar' &iam jura sua & se defendere & predicta om̃ia & singula intelligantur, & fierj debeant ac obseruarj priuilegio aliqº in Contrariu emanato vel emanando ab ipa Ser[enissi]ma Regia Maj[esta]te non obstante nisj expresse presentj Staº in eo fieret mentio & derogatum ess&.

DE ELIGENDIS CONSILIARIIS TER re Fluminis.

14. Statuimus q de minorj Consilio sint & esse debeant XXV virj Idonej & sufficientes etatis ad minus annorũ triginta de maiorj vero consilio sint & esse debeant cum numero illo-

giorni a tale condannato in prima istanza e causa la multa da lui pagata, o la sorte *(competenza, regalia)* se l'avrà pagata; e se per qualche nuovo istrumento prodotto l'ufficiale condannato sarà assolto, non sia tenuto ad alcuna spesa. Quanto alle cause nelle quali sarà fatto l'appello al signor capitano o al consiglio, cioè le cause fino a 50 lire, sian tenuti i sindaci a far convocare il consiglio dei XXV, nel giorno ch'essi ne saranno stati richiesti o nel seguente, e facciano leggere la sentenza dei sindaci contro la quale sarà stato fatto l'appello, e le parti possano o da sè, o mediante un avvocato, perorare ed esporre le proprie ragioni, e quello che il detto consiglio e il signor capitano avranno deciso sia irremovibile e venga mandato ad esecuzione; nè sia possibile più oltre l'appello. Nel caso poi che qualcuno cercasse un avvocato per il sindacato, l'avvocato debba accettare ottenuta qual competente mercede la multa indetta per il sindacato e presti giuramento d'esercitare fedelmente in quel caso l'ufficio. Il signor vicario e giudice de' malefici e luogotenente non possa abbandonar la Terra di Fiume e il suo distretto senza licenza prima d'aver sbrigato quel sindacato sotto pena da stabilirsi, nel caso di contravvenzione, ad arbitrio del signor capitano e dei detti sindaci; nè possa ottener licenza, se prima non avrà dato sufficiente garanzia. Ch'egli non possa mettersi d'accordo con la parte per la quale avrà sentenziato, dato da questa il libello in sindacato, senza il consenso della parte querelante sotto pena di 50 lire da essergli tolte per forza, benchè possa *(essa parte)* comparire in giudizio e insieme col detto signor vicario allegare anch'essa le sue ragioni e difendersi. Tutte le cose predette e ognuna di esse s'intendano e debbano esser fatte e osservate, non ostante alcun privilegio emanato o da emanarsi in contrario dalla serenissima maestà regia, se non nel caso che espressamente facesse menzione di questo statuto e lo abrogasse.

DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
della Terra di Fiume.

14. Deliberiamo che facciano e debbano far parte del minor consiglio 25 uomini atti e capaci dell'età d'almeno 30 anni; del maggior consiglio invece facciano e debbano far parte

rum alij XXV quj in totum ascendant ad nm L & talis nus intelligatur maius Consilium, que Consilia nec augerj nec minuj possint, ni morte vel casu intervenientj alicuius predictor Consiliariorum, & q de nuo minoris Consilij tantum eligantur, & eligj debeant Judices terre Flumis, Ceterj autem offales tam de majori q de minorj Consilio & nuo eorum eligj possint, & sj aliquis de nuo minoris Consilij obierit, Sj filius vel nepos extiterit dicto defücto quj fuerit etatis XXV annorum & non minoris admittatur & intelligatur admissus, vigore presentis Stai in locum patris vel auj defunctj absq[ue] aliqua alia balotatiõe, sj vero aliquis de XXV maioris Consilij mortuus fuerit tunc eligatur vnus in locum defunctj quj videbitur ydoneus per Mag[nifi]cum D. Capitaneum & Judices Terre Flumis absq[ue] aliqua alia balotatiõe & si de nuo minoris Consilij ut supra dictm est nõ supererit neq[ue] filius neq[ue] nepos defunctj, tune fiat electio alicuius bonj & ydonej virj per maius Consilium ad breuia & ballotas hoc mo vz q eligantur quatuor ex nuo maioris Consilij & balotentur vnus con alium & quj habuerit plures ballotas ille sit Consiliarius de nuo minoris Consilij in locum defunctj, & statim per D. Capitm & Judices eligatur alius de populo quj subintr& locum dictj Consiliarij in nu[me]ro maioris Consilij, vt suppleatur nuo de L, Nec possit de Cetero aliquis eligj in Consiliariũ dictor Consiliariorũ & tam de minorj q de majori quj nõ sit oriundus Ciuis de terra Fluminis vel siquis fuerit Ciuis ex priuilegio, quj non possiderit per longum tempus bona Stabilia in terra Flumis vel districtu, & q in Consilio tam de XXV q de L Mag[nifi]cus D. Capitaneus seu D. Vics de eius mandato vel d. Judices facer' debeant prepostas & super illis eligantur Sex ex consiliaribus in Consilio astantibus videlic& duo per dm Capitm vel Vicariũ & duo p qolib& ipor Dnor Judicũ quibus electis Canes intimãdo qaliter electj sunt ad Consultandum super prepositis in Consilio factis oĩes sex in simul Semotj a consilio recedente habeant super ipis prepositis inter eos disputare, & Consulere qd agendum super illis & sj Concordes fuerint vel pro vt concluserint vnus ex eis refferet ad Dm Capm & Consiliũ pdtm quicquid per eos Consultatũ & Conclusum fuerit & sj Concordes erunt volendo aliquis ex Consiliarijs Coet[er]is, possit Conriũ ob utilitat. Cois

oltre ai detti altri 25, sicchè in tutto siano 50, e tale sia il maggiore e il minor consiglio, i quali non possano nè aumentare nè diminuire se non per morte o qualche altro accidente sopraggiunto a qualcuno dei suddetti consiglieri. Che dal grembo del minor consiglio soltanto siano eletti i giudici della Terra di Fiume, gli altri ufficiali però possano essere eletti tanto dal grembo del minore che del maggiore. Se qualcuno del minor consiglio morrà e questo defunto lascierà un figlio o un nipote dell'età di 25 anni e non meno, questi sia e s'intenda ammesso in forza del presente statuto al posto del padre o dell'avo defunto e sia considerato idoneo dal magnifico signor capitano e dai giudici della Terra di Fiume senza alcuna votazione. Ma se il morto del minor consiglio non lascierà nè un figlio nè un nipote, allora si faccia dal maggior consiglio l'elezione di una persona buona ed atta mediante schede e palle in modo che vengano eletti quattro membri del maggior consiglio e si faccia il ballottaggio di essi, e chi otterrà più palle sia eletto a membro del minor consiglio in luogo del morto; e tosto dal signor capitano e dai giudici sia eletto un altro del popolo che subentri nel posto del detto consigliere nel maggior consiglio, così che sia raggiunto il numero di 50. Nè possa del resto essere eletto a consigliere, nè del minore nè del maggior consiglio, alcuno che non sia oriundo cittadino fiumano, o, se qualcuno sarà cittadino per privilegio, che non possieda da lungo tempo beni stabili nella Terra di Fiume o nel distretto. Che nel consiglio, tanto de' XXV quanto de' L, il magnifico signor capitano, o per suo mandato, il signor vicario o i signori giudici facciano proposte e circa queste si eleggano sei consiglieri dei presenti in consiglio, due dal signor capitano o dal vicario e due da ciascun giudice, i quali eletti, dopo esser stato loro intimato dal cancelliere come essi siano stati scelti per consigliarsi sulle proposte fatte in consiglio, appartatisi tutti e sei insieme dal consiglio che si ritira, abbiano a discutere le proposte stesse e consigliarsi sul da farsi, e se saranno concordi, possa, volendo, uno degli altri consiglieri propugnare il contrario per il bene del comune, e non siano ammesse altre perorazioni. Ma se saranno discordi si mettano ai voti le opinioni di ambe le parti, come più sotto, nè alcuno osi

arēgare. & non admittantur aliae arengatiōes, sed Sj discordes erunt ballotentur ambar partiū opiniōes vt infra & extra prepositam non audeant Consuler' neq[ue] arengare sub pena V libr pro qlibet Confatiente. & Cancellarius sj scripserit & nihil ominus nō valeat, Sed sj Concordes vel discordes fuerint: et facta relatiōe ut s pōatr partitum ad busolas & ballotas & pro vt obtentū fuerit ita obseruetr & quocienciq[ue] Contingerit Consiliū de XXV super occurrentijs que Concernerent vtile & comodū Coiatis Conuocarj possint dictj XXV ōnia tractar' & Concluder pro vt inter eos fuerit obtentum & postea tale partitum obtentū infra tm octo dier refer' ad Consilum de L q sj secus factm fuerit aliqa ps capta p dictū csiliū d XXV sit nlla ipo jure n[e]c obsr ni ut S dictm e[st] fue[ri]t p ma[ius] cōsiliū appbata ad bus[ol]as & ba[llo]tas. Item Statuimus q oes Consiliarij tam de minorj q de maiorj Consilio Jurar' debeant in manibus Mag[nifi]ci D. Capiti vel eius locum tenentis ad sacra dej Euangelia bene & fideliter consuler' sedm deum & bonā conscientiam & suū honorē & pficuū Statum Ma[jesta]tis Regiae & Ser[enissi]mi principis Austrie D. nrj & Cois terrae Flumis, & secretum habere ac tenere qdqd tractatm fuerit in Consiljs & mandatū tenerj sub Silentio sub pena in stat[ut]is Contenta. Item q quilib& de Consilio quj monitus fuerit per offales deputatos ex parte Mag[nifi]ci Capitanej vel Judicum quj interesse debent ad Consilium siue personaliter siue ad domū fuerit monitus & vocatus, Sj tempore vocationis erit in terra Flumis et nō venerit ad Consilium ad sonum Campanae, uel ad horam deputatam, vel sj venerit & sine licentia recesserit, vtroq[ue] casu puniatur ī sol V pro qlib& & qualibet vice Confatiente. Item q qn in Consilijs tam minoris q maioris fuerit facta aliqua preposta per Mag[nifi]cum D. Capm seu eius locū tenentem vel D. Judices q quilib& possit sine strepitu suam dicer' opiniōem & quj ruperit arengeriam alicuius dicentis suam opiniom puniatur in Sol V de facto auferendos illj per Satinicū Cois sine aliqua remissione, & q qn Convocatū fuerit Consiliū pro rebus que tractarj debeant in ipo Consilio q nullus ex Consiliarijs vel iudicibus audeat nec psumat aliquid de rebus ipis tractandis extra Salā Consilij nec in ipa Sala vel loco vbj fuerit conuocatum Consilium, alicuj ex Consiliarijs sed sub

parlare di cose estranee alla proposta, sotto pena di lire 5 per chiunque agirà contrariamente, e se anche il cancelliere avrà scritto *(le cose estranee)*, non abbiano ugualmente alcun valore. Ma se saranno concordi o discordi e la relazione sarà stata fatta come sopra, si passi alle urne e alle palle, e quale sarà il risultato della votazione esso venga osservato. E quante volte sarà necessario che il consiglio dei XXV tratti questioni concernenti l'utile e il comodo del comune possano i detti XXV essere convocati e trattare e conchiudere ogni cosa secondo il loro parere, però entro il termine di 8 giorni debbano farne relazione al consiglio dei L; e se ciò si farà troppo tardi, ogni partito preso dal consiglio de' XXV sarà, non ostante alcun diritto, nullo, se non sarà fatto come sopra e non sarà approvato dal maggior consiglio con schede e palle. Così decretiamo che tutti i consiglieri tanto del minore che del maggior consiglio debbano giurare nelle mani del magnifico signor capitano, o del suo luogotenente, per i sacri vangeli di Dio di consigliare bene e fedelmente secondo Dio, la buona coscienza, il loro onore e il vantaggio della maestà del re e serenissimo principe d'Austria, signor nostro, e del comune della Terra di Fiume, di tener secreto tutto ciò che si tratterà in consiglio e di tacere sotto la pena contenuta negli statuti quanto vi si delibererà. E così se un consigliere sarà ammonito dagli ufficiali incaricati dal magnifico capitano o dai giudici, che devono essere presenti al consiglio, o personalmente o a casa sua, o sarà chiamato, e al tempo della chiamata si troverà nella Terra di Fiume e non comparirà in consiglio al suono della campana o all'ora indicata, o se sarà comparso e se ne allontanerà senza licenza, in ambi i casi venga punito con la multa di 5 soldi ogni volta che si sarà reso colpevole. Così quando nelle adunanze e del minore e del maggiore consiglio il magnifico signor capitano o il suo luogotenente o i signori giudici faranno qualche proposta, ognuno possa, senza chiasso, dir la propria opinione, se qualcuno però interromperà la perorazione d'un altro che sostenga la propria idea sia punito con la multa di 5 soldi, che il satnico dovrà esigere senza alcuna remissione. Quando sarà convocato il consiglio per cose che si dovranno trattare in esso, nessuno dei consiglieri o dei giudici osi e presuma di dire

Silentio omnia tenere donec fuerit facta Sessio omi[um] Consiliarior cum Mag[nifi]co D. Capito vel eius locum tenente & tunc fiat preposta pro ut sup dictm est, tunc quilib& possit arengar', & sj quis in hoc Confecerit puniatur in libr V de facto sibj aufferendis, ad hoc ne tumultus fiat, et inordinate ad Consilium, cum acclamatiōib. & vociferatiōib. pcedatr absq[ue] aliq[ua] reuerentia Mag[nifi]ci Capitanej, & aliorum offalium, & ut temeritas & inconsideratio multorum opprimatur, & si aliquis ex dnis Judicib. vel consiliarijs de minorj Consilio de vigintj quin[que] in pdictis in aliq° Confecerit pro quocumq[ue] & qualib& vice, Condemnetur in duplum & de facto ej uel eis dicta pena aufferatur. Insuper ordinamus q oia partita, & oes deliberatiōes quae captae erunt in Consilijs obseruentr & executionj mittantur, dumo in ipo Consilio duae partes de trib. partibus Consiliarior sint presentes, ni preposta ess& de expendendis pecunijs Comunis uel de alienandis aut obligandis jurib. vel bonis Stabilibus Cois, vel derogandis Statutis, vel prouisiōibus cois & similibus piudicantib. Comunj uel Camere fiscalj in quibus singulis ptitis Capiendis & deliberandis Concurrer' oporteat duas partes Consiliarior pntium in dicto Consilio. Intelligendo, q in eo interesse debeāt due partes omn Consiliariorum Cuiuslib& Consilij tam minoris q maioris, & in casibus de Sta[tu]tis derogandis vel in preiudicantibus Coi vel Camere fiscalj, Sj alique partitae captae fuerint tunc executionem aliquam haber' non possint nisj prius Confirmatj fuerint per Reg[i]am Ma[jesta]tem Serui principis D. nrj, & preposta aliqua fierj non possit sup predictis ni de voluntate Mag[nifi]ci D. Capitanej vel eius locum tenentis aliter sit ipo jure nulla sj quid in Conrium prepostum vel obtentū fuit, Item q quilib& quj fuerit electus & balotandus ad aliquod offm sj pns erit exire debeat de loco Consilij & similiter oes de familia ipius balotandi & etiam ascendentes & descendentes per lineā maternā, & Germanj Consanguinej, socerj, generj, & Sororij, & &iam nepotes pro auunculis, & pro nepotibus exeant auunculj, aliter balotatio facta nō valeat nec prosit illj balotato, intelligendo de familia idest de illa agnatiōe siue denominatiōe casate.

alcunchè delle cose da trattarsi, nè fuori della sala del consiglio nè nella sala stessa o luogo dove sarà convocato il consiglio ad alcuno dei consiglieri, ma mantenga tutto sotto silenzio finchè non sia tenuta la seduta di tutti i consiglieri insieme col magnifico signor capitano o col suo luogotenente, e allora si faccia la proposta, com' è detto di sopra, e ognuno possa perorare, e se alcuno contravverrà sia multato in 5 lire, che gli debbano esser tolte di fatto, affinchè non avvenga tumulto nè si proceda disordinatamente con grida o parole senza alcun rispetto del magnifico signor capitano e degli altri ufficiali, e si freni l'arroganza e la sconsideratezza di molti, e se alcuni dei signori giudici e consiglieri del minor consiglio de' XXV contravverranno ad alcuna delle cose suddette, sia ogni volta condannato nel doppio, e sia effettivamente applicata a lui o a loro la detta pena. Inoltre ordiniamo che si osservi e si metta in esecuzione ogni decisione e deliberazione presa nei consigli, qualora in questo consiglio due terzi dei consiglieri siano presenti; non così se sia proposto di spendere denari del comune, o di alienare ed obbligare diritti o beni stabili del comune, o di derogare agli statuti o provvedimenti del comune, o simili cose pregiudicanti il comune o la camera fiscale, nelle quali decisioni o deliberazioni da prendersi debbano concorrere due parti dei consiglieri presenti nella detta assemblea, e in essa debbano intervenire due terzi di tutti i consiglieri d'ogni consiglio, tanto minore quanto maggiore, e nei casi di derogare agli statuti o in questi di cose pregiudicanti il comune o la camera fiscale, se sarà preso qualche partito o deliberazione, non possa avere alcuna esecuzione se non sia prima confermato dalla regia maestà del serenissimo principe nostro signore, e nessuna proposta possa esser fatta sulle cose predette se non con la volontà del magnifico signor capitano o del suo luogotenente, altrimenti sia nulla di diritto qualunque cosa sia proposta in contrario o si ottenga. Così chiunque sarà eletto o entrerà in ballottaggio per qualche ufficio debba uscire, se sia presente, dal luogo del consiglio e similmente tutti della famiglia di colui che entra in ballottaggio e anche gli ascendenti e discendenti in linea materna e i fratelli e i consanguinei, suoceri, generi, cognati ed anche escano i nipoti per gli avi e gli avi per i

DE DATIO TRAGETI FLUMINIS vendendo ad inCantum.

15. Statutum & prouisum est, q tragetum fluminis singulo anno ponatur ad pub[li]cum incantu p D. Judices & Camerarios & dnos Consiliarios de nuo XXV & per Satinicum Cois per octo dies an festm S[anc]ti Martinj de mense nouembris Continuos & in dicto die festo deliber&ur plus offerentj quj sit Ciuis & Continuus habitator terrae Flumis & non aliter quj satis dare debeat mo & forma pro vt in sequenti Stato quj tragetarius seu portitor teneatur ōnes & singulas pas & res Ciuiū terre Flumis trahicer' sedm antiquā Consu&udinem & si in aliquo Confecerit Cadat ad penā Sol quatuor pro qlib& persona & tpe Suspitionis nō possit dictus portitor tragetar' aliquam personam de nocte ab eo nō cognitam aut forensem sine licentja D. Capitanej & D. Judicū sub pena arbitrij D. Capiti, Item teneatur predictus portitor dare ydoneā fideiussionē de soluendo Singulo trimestrj Camerarijs & Satinico ratam dictj datij eo mo & fora pro ut in sequentj Stato singula singulis referendo nec possit &ia tragetar' aliquē quj auffugerit ob delictm commissum per eū ubj penā Capitis vel mutilatiōis membrorum venir& imponenda sub pena ll L, sj scienter Confecerit aut nō euadendj illum.

DE DATIO VINI ET MALVASIE vendendi ad inCantum.

16. Statutum & ordinatum est, q datium vinj ad minutū & maluasie, singulo anno, ponatur ad publicum incantū p D. Judices Camerarios, & duos ex Consiliarijs de XXV cum

nipoti, altrimenti non sia valido nè giovi a lui il ballottaggio avvenuto, s'intenda per parte della famiglia, cioè di quel parentado ossia nome di famiglia.

DEL DAZIO DEL TRAGHETTO DEL FIUME da mettersi all'asta.

15. È statuito e provveduto che ogni anno il traghetto del fiume venga posto al pubblico incanto dai signori giudici, ragionieri, due consiglieri de' XXV e dal satnico del comune per otto giorni consecutivi prima della festa di S. Martino di novembre, e in questo giorno festivo sia aggiudicato al maggior offerente che sia cittadino e abitatore continuo della Terra di Fiume, e non altrimenti, il quale debba dare assicuramento nel modo e forma come nello statuto seguente. E questo traghettiere o portolano debba secondo l'antica consuetudine trasportare tutte e ogni singola persona e le cose dei cittadini della Terra di Fiume, e se contravverrà incorra nella pena di 4 soldi per ogni persona. In tempi sospetti però non possa il detto nocchiero trasportare di notte alcuna persona a lui sconosciuta o straniera senza licenza del signor capitano o dei signori giudici, sotto la pena da stabilirsi ad arbitrio del signor capitano. Così sia il nocchiero tenuto a dare conveniente malleveria che egli pagherà ogni trimestre, ai ragionieri e al satnico la rata di questo dazio nel modo e nella forma indicati nel seguente statuto, riferendo ogni singola cosa alla sua corrispondente; e non possa egli trasportare alcuno che fosse fuggito causa un delitto commesso, per il quale andrebbe soggetto alla pena del capo o alla mutilazione di qualche membro, e ciò sotto pena di 50 lire se contravverrà sapendo o no esser quello un fuggiasco.

DEL DAZIO DEL VINO E DELLA MALVASIA da mettersi all'asta.

16. È stabilito e ordinato che il dazio del vino alla minuta e della malvasia sia messo ogni anno al pubblico incanto dai signori giudici, dai ragionieri e da due consiglieri dei XXV

Satinico Cois ante festm S. Martinj p octo dies Continuos & in dicto festo deliber&ur plus offerentj, & ille quj leuauerit dictm datiu, teneatur eo die vel sequentj dare Idonea fideiussioem de soluendo D. Judicibus singulo trimestrj ratam dictj datij Camerarijs & Satinico Cois & sj Cessauerit debito tempe facer' dictm solut[ion]em tunc Camerarij & Satinicus cogere teneantur & cogj facer' illum in simul cum eius fideiussore vnū vel plures realiter in Solidum & personaliter ad soluen. absq[ue] aliqa excepti[on]e juris vel factj, & q, D. Judices teneantur acciper' ydoneos fideiussores in ōnib datijs Cois alit. sj non erunt ydonej & sufficientes aut no soluendo teneantur de suo dictj D. Judices satisfacere Comunitatj Item nllus de Consilio de XXV possit esse fideiussor pro aliquo datiario Cois, Item nec aliquis possit ee datiarius Cois quj sit debitor Cois, vel habeat aliquā partem datij alterius Cum datiarijs Cois, & sj in aliqo Confactum fuerit aliqo mo vel quesito colore talis deliberatio in eos facta sit ipo jure nlla, & similit fideiussio facta per aliquem ex Consiliarijs ut sup.

DE DATIO SQUARI VENDEN do ad incantum in littore maris.

17. Prouisum & ordinatum est q datium Squarj in littore maris ponatur ad incantum p D. Judices terre Flumis et per Camerarios cum duobus ex consilio XXV cum Satinico Cois per dies octo an festm S. Martinj & in ipo die festo plus offerentj deliber&ur, quj datiarius teneatur eo die vel sequentj pstar' D. Judicib. ydoneam fideiussiōem de soluendo singulis trib. mensibus p rata partem datij mo & forma pro ut sup dictm est in precedentj Statuto &c. Item teneatur dictus Datiarius tener' suis pprijs expensis ōnia & singula preparamenta bona & suffitientia ad trahendum & varandum navigia,

insieme col satnico del comune per otto giorni consecutivi prima della festa di S. Martino, e in quella festa sia aggiudicato al miglior offerente; e quello che l'avrà ottenuto sia obbligato a dare, o in quel giorno o nel seguente, conveniente malleveria ai signori giudici ch'egli pagherà ogni trimestre la rata di questo dazio ai ragionieri e al satnico del comune. Se non farà a tempo debito questo pagamento sien tenuti i ragionieri e il satnico a sforzarlo e farlo costringere insieme al suo mallevadore, sia uno o più, realmente in effetto e personalmente a pagare, senza alcuna eccezione di diritto o di fatto. Per il che i signori giudici siano obbligati ad accettare in tutti i dazi del comune mallevadori idonei e solvibili, o, non pagando questi, debbano essi giudici sodisfare il comune del proprio, nel modo e forma detti di sopra. Così nessuno del consiglio dei XXV possa essere mallevadore per qualche appaltatore di dazi del comune; e così pure nessuno possa essere appaltatore di qualche dazio comunale, se sia debitore del comune o tenga una parte di qualche altro dazio insieme a qualche appaltatore di dazi comunali. E se si contravverrà in qualche modo, o sotto qualche aspetto, tale deliberazione sia nulla di diritto, e similmente la malleveria fatta da qualcuno dei consiglieri come sopra.

DEL DAZIO DELLO SQUERO IN RIVA AL MARE da mettersi all'asta.

17. È provveduto e ordinato che il dazio dello squero in riva al mare sia dai signori giudici della Terra di Fiume e dai ragionieri, insieme con due del consiglio de' XXV e col satnico del comune, messo all'incanto otto giorni avanti la festa di S. Martino, e nel giorno stesso della festa sia aggiudicato al miglior offerente, il quale, ottenuto l'appalto, sia tenuto, quel giorno stesso o il seguente, a dare ai signori giudici conveniente malleveria di pagare ogni tre mesi, come rata, una parte del dazio nel modo e forma come s'è detto di sopra nel precedente statuto. Ancora ch'esso appaltatore debba tenere a sue

pro ut opus fuerit & si ex causa vel defectu pparamētor aliquod nauigium pateretur dānū in trahendo seu varando teneatur ipe Conductor seu datiarius Squarj refice ōne damnum & interesse patroni ipius navigij possit tamē ipe datiarius p eor opa seu mercede accipere infrascripta pagamenta et non ultra vz p° pro nauigijs de starijs CCC vsq[ue] ad CCCC libr 3 a 400 usq[ue] ad 600 libr 6 & a 600 usque ad mille libr 9 et a mille supra cuiuscumq[ue] quātitatis fuerit libr XII. De alijs autem nauigijs seu bartijs accipiat & accipere possit sj non ascendat ad dictm num pro ut conuentum fuerit int eu & nautas siue patronos, & insuper non teneatur dictus Datiarius dare ni solita preparamenta ad trahendum & uarandū ut s. & patronj nauigium siue barchar, teneantur ipj acciper' seu conducer' operarios seu manuales suis sumptibus ad trahendum seu uarandum nauigia & barchas. Insuper in ōnibus & singulis sup dict datijs nulla deliberatio fierj possit p D. Judices & assistentes nisi ōnes vel due partes eorum fuerint Concordes in deliberando. alias deliberatio ipa alit[er] facta non valeat nec teneat sed sit ipo facto & ipso jure nulla. etc.

QUI SINT CIVES VEL FORENSES.

*) 18. Sepe quia in nostris Statutis de Ciuib. habitatoribus, & forensib. fit mentio declaramus q Ciues & habitatores, sint illj quj primo originaliter in ipa nra terra natj sunt, & moram trahunt, & pro Ciuib. & habitatoribus habeutur & reputantur. Item quj Continue p annos Sex cum familia nō ad Seruitium alicuius vel p[r]o alterius famulo steterint, & factiōes ut alij Ciues originarij & habitatores fecerunt possidentes domum vel vineā de suo proprio in terra Flumis, vel eius districtu, & demum illj quj per D. Capitm & maius Consilium ad Ciuitatem receptj fuerint, & factiōes fecerint ut sup. nisj aliter essent priuilegiatj & fidelitatem juraverint in manib D. Capitanej Ser° D. nro Regi Ferdinando, & eius suc-

*) *In margine:* Add. qd Ciuis factus p. Statutū dr uero & pprie ciuis, Bar in cons° 62 in p° uolu:

spese gli attrezzi atti e sufficienti a trarre e varare le navi secondo ne sarà bisogno, e, se per causa o difetto degli attrezzi qualche nave soffrirà danni nell'esser tratta o varata, sia tenuto lo stesso conduttore o appaltatore dello squero rifondere ogni danno e interesse al padrone della nave stessa. Possa però lo appaltatore avere come mercede dell'opera i pagamenti infrascritti e non più, e precisamente per navi di 300 a 400 staia lire tre, da 400 a 600 lire 6, da 600 fino a mille lire 9 e da mille in su per qualsiasi portata lire 12. Per altre navi o barche riceva e possa ricevere, se non raggiungano la detta portata, quanto sarà stato convenuto tra lui e i naviganti o padroni; egli però non sia tenuto a offrir altro che i soli attrezzi a trascinare e varare le navi come sopra, e i padroni di queste siano obbligati a prendere a proprie spese gli operai o manovali necessari a trarre e varare le navi e le barche. Di più in ogni e singolo dazio sopraddetto non possano deliberar nulla i signori giudici e gli altri presenti se tutti o due terzi di essi non siano d'accordo, altrimenti la deliberazione non valga nè tenga e sia di fatto e di diritto nulla.

QUALI SIANO CITTADINI E QUALI FORESTIERI.

18. Poichè spesso nei nostri statuti si fa menzione di cittadini abitanti e di forestieri, dichiariamo che cittadini e abitanti siano quelli che primi originariamente sono nati nella stessa nostra Terra e vi dimorano, e siano tenuti e reputati cittadini e abitanti; così coloro che per sei anni consecutivi vi dimorano con la famiglia, non al servizio di qualcuno o come famigli, compiono i loro doveri come gli altri cittadini originari e abitatori e possiedono casa o vigna propria nella Terra di Fiume o nel suo distretto, e finalmente coloro che saranno assunti alla cittadinanza dal signor capitano e dal maggior consiglio, compiranno i loro doveri come sopra, salvo che non sieno privilegiati e abbiano giurato fedeltà nelle mani del signor

cessorib. ac Comunitati Terre Flumis. Ceterj uero sint forenses & pro forensibus habeantur, tractentur & reputantur, tam ad commoda quã incommoda Statutor nror scdm illor forma & continentiã & nllus recipj in ciuem possit, quj sit alicuius Dnj villanus vel colonus quj licet fuiss& receptus non sit Ciuis nec habetur pro Ciue, & nllus postq receptus est in Ciuem fatiat se villanũ alicuius dni sub pena amittendj Ciuilitatem quã ex tunc pro ut ex tunc amisisse ipo jure declaramus & pronunctiamus & possent recipj quecumq[ue] personae Cuiuslibet conditiõis masculj uel femĩae, rusticj & non rusticj dumo jurent in manibus Di Capitanej vt supra.

QUOD NULLUS AUDEAT CONTAMI nare pro electiõe uel confirmatiõe alicuius offalis fiendj Consiliarios.

19. Pro honore & vtilitate nre reipublicae, & pacifico statu eiusdem, Statuimus, & ordinamus, q nllus audeat mo aliqº uel ingenio neq[ue] presumat per se vel per alium rogar' uel Contaminar' uel inducere aliquem Consiliarjum maioris Consilij pro electiõe uel Confirmatiõe alterius & e conuerso nõ inducere nec rogar' aliquem Consiliarium predictor uel Contaminar' Con aliquem Consiliarium ipius Consilij ad obuiandum ipj q nõ eet confirmat. nec electus in aliqº offo preterq de Saltuarijs & extimatoribus Cois quibus offitijs volumus quod permissum sit unicuique rogar' & Contamĩar: & casu quo aliquis Confecerit contaminando, inducendo, uel rogando ut sup dictm est, sj talis rogans erit de maiorj Consilio volumus q sit priuatus ab oib. Consilijs & offitijs Flumis per trienniũ inContinenti, & sj non erit de maiorj Consilio cadat ad penam quinq[ue] libr paruor quas sj non habuerit unde soluer': star' debeat in carcerib: Comũis per dies quindecim. Addendo q Sj talis rogans ut sup dictm est, erit femina, & erit suj juris, Cadat &iam ad penã predictam V libr & carce-

capitano al serenissimo signor nostro il re Ferdinando e ai suoi successori, e alla comunità della Terra di Fiume. Ma gli altri siano forestieri e per forestieri siano tenuti, trattati e considerati, tanto riguardo ai benefizi quanto riguardo agli oneri de' nostri statuti, secondo la loro forma e contenuto. Nessuno poi possa essere fatto cittadino se sia villano o colono di qualche signore ed esso se anche venisse accolto non sia però nè sia considerato cittadino; così nessuno, dopo che sarà stato accolto come cittadino, faccia il contadino di qualche signore sotto pena di perdere la cittadinanza, che già ora per allora dichiariamo e pronunciamo ch'egli l'abbia perduta; e possano invece essere accolte tutte le persone, di qualsiasi condizione, maschi o femmine, rustici o non rustici, purchè giurino nelle mani del signor capitano come sopra.

CHE NESSUNO OSI CORROMPERE I CONSIGLIERI nell'elezione o conferma di qualche impiegato.

19. Per l'onore e l'utilità della cosa pubblica nostra e per la sua tranquillità, stabiliamo e ordiniamo che nessuno osi in alcun modo o maniera nè presuma da sè o mediante un altro sollecitare o corrompere o indurre qualche consigliere del maggior consiglio nell'elezione o conferma di qualcuno, e, contrariamente non indurre nè sollecitare qualcuno de' detti consiglieri e corromperlo contro un altro consigliere dello stesso consiglio per impedire a questi d'essere confermato o eletto in qualche ufficio, eccettuati i saltuari e gli stimatori del comune, a' quali uffici vogliamo sia permesso a chiunque di sollecitare e corrompere; e nel caso che alcuno agirà contrariamente, corrompendo, sollecitando o pregando, come s'è detto di sopra, se esso sarà del maggior consiglio, vogliamo che sia allontanato da tutti i consigli e uffici di Fiume per tre anni consecutivi; e se non sarà del maggior consiglio, incorra nella pena di cinque lire di piccoli, che se non potrà pagare, debba stare per 15 giorni nelle carceri del comune, aggiungendo che, se tale sollecitatore sarà una donna, e sarà indipendente, incorra

retr sj nō habebit vnde soluer', & sj erit alterius potestatis subiecta q ille cuius erit in potestate soluer' teneatur penam predictam: & qeeumq[ue] casu predictor quilib& possit accusar' confatientes, quotiens Confecerint cū uno teste quj testis esse possit &iam sj e[sse]t per ipm contaminatus uel inductus & intimando curie malefitiorū, teneatur Secretus & habeat tertiam partem condēnatiōis. Sj condēnatio pecuniaria sequeretur exinde: & hoc locū habeat nō obstantib. alijs jurib. legib. Statutis uel prouisiōnib. in conriū disponentib.

Finis primae Collationis istius libri et statuti.

anch'essa nella detta pena di lire 5, e sia imprigionata se non avrà donde pagare; se poi sarà soggetta alla potestà di qualcun altro, colui che l'avrà in potestà paghi la detta multa. In tutti i casi suddetti chiunque possa accusare i contravventori, ogni qualvolta contravverranno, producendo un testimonio, che potrà anche esser lo stesso sollecitato; e accusandolo alla corte de' malefici, esso sia tenuto segreto e abbia un terzo della multa, se si tratterà d'una condanna pecuniaria; e ciò avvenga non ostanti gli altri diritti, leggi, statuti o provvisioni disponenti il contrario.

Fine della prima raccolta di questo libro e statuto.

Privilegium Circa Nundinar Libertatem Sz Scti Joannis Baptistae; et Natuitatis Mariae Virginis.

Noi Ferdinando per la Dio gratia Re de Romani sempre Augusto, Re in Germania D'Ongaria, Boemia, Dalmatia, Croatia, et Sclauonia ecc. Infante d'Hyspagna, Archiduca d'Austria, Duca di Borgogna, Di Brabantia, d'Istria, charintia, Charniola, de Luxlburg, di Birtembergo in l'alta; et Bassa Slesia, Principe de Sbabia, Marchese de Purgan del sacrosantto Imperio, di Moravia della alta et Bassa Lausniza, Conte principato di Haspurgo, De Tirol, de pfiert, de chiburgo, et di Goritia, etc. Conte paesano di Elsaz, Sig[no]re della marcha di Sclauonia, di portenaun et Salini etc. Recognosciamo publicamēte per uigor di questa lra, et faciamo noto a Ciascaduno qualmente gli nostri chari fideli N. Giudici, et Conseglio dela nostra terra De Fiumi di San Vido c'hanno portato auanti di noi, et dimostrato una lettera franca o uero Privilegio a loro Concesso dalla Benigna et Laudabil memoria del nostro signor Imperatore Maximiliano, nella quale sua Sacra maestà have francato a loro et al comun della terra, et maxime ogni anno doi mercati, ouero fiere franche, la quale de uerbo ad uerbū Cosi dice, et uocifera. Noi Maximiliano per la Dio gratia eletto Imperatore Romano sempre Augusto, Re in Germania, D'Ongaria, di Dalmatia, et Croatia etc. Arciduca d'Austria, duca di Borgognia, di Brabante, et Conte palatino etc. Recognosciamo per noi nostri heredi; et soccessori publicamente per uigor di questa lettera qualmente gli nostri chari fedeli N. Giudici, Conseglio; et Comunità dė Fiumi de San Vido humilmente ci hanno pregato che ci uogliamo Concedere a loro, et a suoi soccessori, et descendēti per utile del comun bene per Augmentatione; et releuamento de ditta

Terra Maxime ogni anno doi mercati franchi. Il primo il giorno di san Giouan Battista, e l'altro il giorno della natiuità della nostra Donna, et sempre, et per otto giorni auanti, et con otto dipoi, con franchigia principesca del S[ign]or che regnerà principe del Paese Del Austria che ce uogliamo Concedere; et che apresso Ditti mercanti anuali ogni; et tutte le persone, le quale uenirrano con le loro Robbe; et mercantie adimandano con usata gratia la franchigia, et priuilegio come gl'altri mercanti anuali nel nostro principato hereditario; et paesi; et humilmente de concedergeli ci hanno pregato; et sopra di ciò noi habiamo asdito il loro humil priego; et hano considerato la Ruina, quale gli cittadini; et ditta Terra hanno patito dalli nostri inimici Venetiani per più volte con preda sacco; et foco; et gli fedeli; et debiti seruitij quali c' hanno fatto a noi, et alla nostra casa d'Austria sempre mai; et che de qui auanti ci potranno fare; et debbano; et per questo con buon pensato intendimento, conseglio, et Buona Intentione concediamo gratiosamente alli sopranominati Giudici; et Conseglio; et Comunità de Fiumi de San Vido ditti doi mercati Anuali a fare; et ponere, et apresso questa particolare gratia; et franchigia fatta, et data; et volintieri ci Concediamo, Doniamo tutto questo dal poter Imperiale; et principale la franchigia de ditti doi mercati anuali ogni ano, alli sopraditti doi giorni in la nostra terra de Fiumi de San Vido; et che quelli habbino, et obseruino, et che alli ditti doi mercati anuali tutte le persone, quali ueniranno con le loro mercanzie et merci fori et dentro ogni et tutte le grazie, franchigie; et ragioni habino; et adoperar, et usufructuar possano detta franchigia; et che dalcuno nō siano impediti, ma Reseruato a noi; et nostra superioritate, et anche altre terre et mercati insino de uno miglio alemano atorno di Fiumi; et alle loro Giustitie; et ragioni non si possa impedire in dannegiare; et sopra di cio Comandamo a tutti gli praelati, Conti, Baroni, Caualieri, Militi, Capitanei, Marescalchi de paesi, Ferbesari, Vicedomeni. Fogri, Flegari, Giudici de paesi, purger maistri, Giudici, Conseglio, Citadini, Comunitati et anche a tutti altri nostri Officiali subditi et fideli etc. nelli nri paesi hereditarij del nro principato; et paesi siano in che grado stato et conditione si uogliano maximamente; et nominatamēte Con questa lettera; uogliamo che detti Giudici, Conseglio, et Co[mu]nitate de Fiumi;

et loro descendenti nō siano impediti in dannegiare alle ditte fiere anuali; et anche tutti quelli che veniranno a ditti mercati con le loro Robbe; et mercātie, ouero che altre cose ricercano; et che a quelli uengino, ouero di essi si partano non siano impediti, ma del tutto lasciarli stare a quelli, et che all' incontro nō si faci, nè si agreuino, nè nemico alcuno Consentisca mai si faci per modo alcuno. Di tanto à charo che ci sia la nra disgratia; fugire; et castigo; et ap[pre]sso questo poniamo pena che chi contrafarrà Casci nella pena di marchi vinti d'oro fino et che ogni uolta che alcuno temerariamente controfarrà si debba senza remissione d'esserci tolta la pena; et che della pena vadi la mita alla nra Camera; et l'altra mita alli detti Giudici Conseglio; et Co[mu]nità de Fiumi de Seto Vido; et a loro descendenti; con fede di questa lettera Sigillata con lo pendente nostro sigillo, data nella nostra terra D' Ispruch nel giorno secondo di Gennaro del Mille cinquecento; et quindice nei Nostro Regno del Romano del XXIX et l'Ongaresco del XXV. Et di questo humilmente ci hano pregato, che noi gratiosamente ci vogliamo concedere; et Confermare detta lettera. Cossì noi Habbiamo addito; et ascoltato il priego humile de ditti N. Giudici; et Conseglio; et anche Considerato gli loro fideli seruitij fatti a noi; et alla nostra laudata Casa d'Austria, et che sempre mai sonno stati in ferma obedientia sin al giorno d' hoggi; Et per questo con buon Pensato Intendimento, buon Conseglio, et giusta intentione Confermiamo la sopradetta Lettera Incorporata di sopra con il suo tenor gratiosamēte la confermiamo; et fortificamo dalla potentia del principato del nro paese: et per adimpimento qui ap[pre]sso sapiando: et in poter di questa; et poniamo e vogliamo che la detta in ogni suo ponto; articolo; et clausola tanto quanto è in vso habbi luogo fortemente; et sia obseruata; et che habbi quella detta franchigia et possa vsufruttuare; et adoperare et che de nessuno sia impedita, ma Reseruato a noi; et nra superioritate; et anche altre terre, et mercati in longo di uno miglio alemano atorno de Fiumi alle loro Raggioni; et Giustitie nō si tochi nè damnifichi; et sopra di ciò Comandiamo a tutti gli praelati, Conti, Baroni, Cavalieri, Nobili, Capitanei, Marescalchi de' paesi, Vicedomini, Purgarmaistri, Giudici, Conseglio, Cittadini, Comunitate, et Anche alli altri nostri subditi; et fideli siano di che

grado; et Conditione si vogliano Con intentione et che fortemente cō questa lettera; et vogliamo che loro nominati nri Giudici Conseglio: et Comunitate; et suoi descendenti si lassano stare senza impedimento a questa nostra Confirmatione et fortificatione; et che la nō si ci controfaci, nè si agreuino, ne anche Consentire ad alcuno, che Controfaci per modo alcuno, De tanto a Charo che a ogni uno ci sia fugire la nostra disgratia et castigo; et Apresso poniamo pena a chi controfarrà In vinti marche d'oro fino. una mita alla nra Camera et l'altra mita alli Giudici Conseglio; et Comunitate de Fiumi; et alli loro descendenti senza Remissione alcuna. Con fede di questa lettera sigillata con il Real nro pendente sigillo. Data nella nra Terra de Vienna alli XXI del mese d'Agosto; Mille cinquecento quarantaquatro del nro Regno del Romano, del XIIII et degli altri XVIII. — Ferdinandus. — Finis priuilegij Nundinar.

Ferdinandus Dei gratia electus Romanor Imperator semp Augustus.

Fidelis dilecte. Nos saepe ex multis et grauibus causis ordinauimus, et mandauimus, ut nullus procurator qui nō sub nostra austriaca domo natus, nec Illi addictus esset In nostro Fluminēsi Capitaneatu et In alijs nostris dominijs neque procuratorem, aduocatum, neque etiam secretarium agere posset. sed nos quotidie certiores fuimus, quod In nostro Fluminensi Capitaneatu quidam extranei aduocati et procuratores qui nō tantum vices aduocatorum agunt, et scripta faciunt, sed etiam Inter nostros subditos nō necessarias lites et cotentiones mouent atque Excitant et Illis nimis magnas solutiones Imponunt, et mercedibus grauant, quae nobis post hac ut principi et dno eius prouinciae pati diutius nō licet. Et hac de causa tibi serie mandamus et Iniungimus ut oibus Illis qui nō sunt sub praefata nostra Austriaca domo nati uel Illi subiecti ac addicti neque procuratores, neque secretarios agere, et esse permittas sed In nra Fluminensi jurisdictione et alijs locis predicto nro Fluminensi Capitaneatui subjectis tales erroneos procuratores, aduocatos et secretarios statim deponas ac depellas, et si quem animaduerteris q huiusmodi nō necessarias lites et cōtrouersias excitare ac mouere conabitur. Illū serie et grauiter punias volumus. In hoc feceris, et impleas mandatu nostrum. Datum in nra Viēnēsi ciuitate die 6 sepembris. Anno -63 Commissio Dni Electi Imperatoris In Consilio.

Grabiel Craicer — Nicolaus de Neuhaus
Bernardus Walter — Franciscus Eder.

Ferdinando, per grazia di Dio eletto imperatore dei Romani sempre Augusto.

Fedele caro, noi spesso per molte e gravi cause abbiamo ordinato e comandato che nessun procuratore che non sia nato sotto la nostra casa austriaca, nè le sia suddito nel nostro capitanato di Fiume e in altri domini, possa fare nè il procuratore, nè l'avvocato, nè il segretario; e pure noi ci accertiamo ogni giorno che nel nostro capitanato di Fiume ci sono alcuni avvocati e procuratori stranieri i quali non soltanto esercitano l'avvocatura e stendono scritture, ma promuovono anche e suscitano tra i nostri sudditi liti e contese non necessarie e impongono ad essi troppo gravi pagamenti e li gravano con la richiesta di competenze, le quali cose dopo ciò a noi, come principe e signore di cotesta provincia, non è permesso sopportare più oltre; e perciò ti comandiamo seriamente e t'ingiungiamo di non permettere che tutti quelli i quali non son nati sotto la prefata nostra casa austriaca, nè le sono soggetti o addetti possano fare nè i procuratori, nè gli avvocati, nè i segretari nella nostra giurisdizione di Fiume e negli altri luoghi soggetti al nostro capitanato di Fiume; e se t'accorgerai che qualcuno tenterà di suscitare e promuovere tali liti e contese non necessarie, vogliamo che lo punisca seriamente e gravemente. Così avrai eseguito e compiuto il nostro mandato. Dato nella nostra città di Vienna il giorno 6 settembre dell'anno '63. Commissione del signor imperatore eletto nel consiglio.

Gabriele Craicer — Nicolò de Neuhaus
Bernardo Walter — Francesco Eder

INCIPIT LIBER SECUN
dus Ciuilium Causarum siue secunda Collatio.

DE FERIIS IN HONOREM DEI & sanctorū introductis.

1. Vt diuine majestatj reuerentia tribuatur. Statuimus et ordinamus q juditiorū strepitus in infrascriptis diebus cōquiescat vz ōnib dieb: dnicis & in festo Natiuitatis D. nrj Ihesu chrj: & in festo resurrect[ion]is eiusdem: & in die Ascensiōis in festo Corp[or]is chri, in die pentecostes cum duob. dieb. sequen. in quinq[ue] festiuitatib. Sacratiss. Virginis Mae videl[ice]t conceptiōis*), maternitatis, Anunctiatiōis, Purificatiōis, & Assūptiōis, In festiuitatib. XII Aplor & quatuor Euangelistar. & quatuor doctorū ' ecclae, in festo Sancti Anthonij, S[ānc]ti Georgij, in inuentiōe S. crucis, in festo S. marie Magdalenae, S. Laurentij in festo ōnū sanctor & in die comēoratiōis ōnū defunctor, in festo S. Martinj, S. Katherinae, S. luciae, S. Nicolaj, & S. Michaelis Archangelj, S. Vitj & modestj, S. Siluestri pp. S. Steffanj pp. Beatorū innocentiū, & consecratiōis Basilicae S. Mariae; predictis n̄ ōnib dieb. nullo mo pro aliquo ius reddatur, ni roe ludj & illicite seu inhoneste obligatiōis, q quolibet uel iure Coj uel ex disp[ositio]ne Stat[ut]or[um] nror eet prohibita, possit tn subscriptis Solēnitatib. con latrōes & fures aliasque sceleratas personas pcede' & indifferenter in ōnib cais criminalib. cū in hoc sumj numinis speretur venia pro eo q multorum salus & incolumitas personarum atque vtilitas procuratur.

---

*) In margine: vide supra folio 16 in privilegio sue ces. M.[aesta]tis quae.... concedit.

INCOMINCIA IL LIBRO SECONDO
delle Cause Civili o seconda Raccolta.

DELLE FERIE
introdotte in onore di Dio e Dei Santi.

1. Per rendere omaggio alla maestà divina, deliberiamo e ordiniamo che lo strepito de' giudizi si acqueti nei giorni scritti di sotto e cioè in tutte le domeniche, nella festa della Nascita di nostro signor Gesù Cristo, nella festa della Risurrezione di lui, nel giorno della Pentecoste con tutti i giorni seguenti, nelle cinque feste della Santissima Maria Vergine, cioè Concezione. Nascita, Annunciazione, Purificazione, Assunzione; nelle feste dei dodici Apostoli; dei quattro dottori della Chiesa; dei santi Antonio, Gregorio, Giorgio; nell'Invenzione della Santa Croce; nella festa di Santa Maria Maddalena; di San Lorenzo; nella festa d'Ognissanti e nel giorno della commemorazione di tutti i defunti; nella festa di S. Martino, S.ta Caterina, S.ta Lucia, S. Nicolò e S. Michele Arcangelo; dei S.S. Vito e Modesto; di S. Silvestro papa; di S.to Stefano papa, dei beati innocenti, e della consacrazione della basilica di S.ta Maria. In tutti i detti giorni in nessun modo si renda ad alcuno ragione, se non per giuoco o obbligazione illecita o disonesta, che fosse proibita dal diritto comune o da qualche disposizione dei nostri statuti; si possa però nelle solennità suddette provvedere contro assassini, ladri e altre persone scellerate, e così pure in tutte le cause criminali, sperando il perdono del sommo nume, perchè così si procura la sicurezza di molti, e l'incolumità e utilità delle persone.

DE FERIIS GNALIBUS OB NECESSI
tatem hominū introductis.

2. Nolumus et q in ferijs gnalib. infra scriptis ius reddatur ni in casib. sup & infra exceptuatis, feriae aut. gnales sūt pe quinq[ue] dies an festū natiuitatis dni nri Jhesu Chri[sti] & quindecim dies post dictū festū inclusiue & octo dies an festu resurrectiōis dnj n. Iesū chri[sti] & octo post inclusive & dies tres an & post festū beatj Vitj, modestj & Crescentie: & tres an & post festa S. Joannis baptistae inclusiue, & ab octo diebus an primā diē quadragesime pp carnis priuiū vsq[ue] ad secundum diē quadrigesime exclusiue, & a die XV septembris usq[ue] ad festu S. Franciscj*) de mse octobris inclusiue occ[asi]one vindemiar quib. ferijs gnalib. preterq. dieb. spetialiter exceptis, possit ius fierj petentib. noie Com[un]is & de datijs, & dandis tutorib. & curatorib. uel de eis remouendis & excusandis. De causis alimtor et mercedis, & de causis super quibus alligar&ur usucapio uel prescriptio interim complerj & de reb. que forent tēpe periturae, & de causis forensiū, siue sint actores siue rej de taxatiōib. expensarū & causis carceratorū, & de ōnib causis q st voluntarie jurisdictiōis scdm formā juris cois & de cautionib. dānj infectj, & nūctiatiōe nouj opis & mercede famulor uel ancillar aut mercenarior & pro sūma triū librar & in cais marinariae quj casus exceptatj nullaten in gnalj locatioe placitor, includantur, & predicto tēpe etiā fierj possint interdicta, & sequestratiōes in casib. cōcessis a jur' Coj vel ex forma Stat[ut]or possintque &iā instrua juditialj auctoritate exemplarj & releuarj pdicto tpe & sniae diffinitiuae & interlocutoriae pnūctiarj i illis cais in quib. processus st expeditj ad sniam & cōclusū in ea uel habito pro concluso.**)

---

*) In margine: Ibi à die Dio q illa no[n] computat' in ferijs gnalib. q dictio à est dictio separatiua. Alor (?) in cons[ili]o XLII in 3. vol[umin]e vz CXIII in r.

**) In margine: vid. cap[itu]lum sequens et cap[itu]lum de caus i[n] qb no[n] est necessarius libellus et cap[itu]lum de contractu facto.

DELLE FERIE GENERALI
introdotte per necessità degli uomini.

2. Non vogliamo che neppure nelle ferie generali dette qui sotto si renda ragione, eccetti i casi summentovati e seguenti. Ferie generali sono in primo luogo cinque giorni avanti la Nascita di nostro signor Gesù Cristo, e quindici giorni dopo la detta festa inclusivamente; poi otto giorni prima della Risurrezione di nostro signor Gesù Cristo e inclusivamente otto giorni dopo, e tre giorni avanti e dopo la festa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia; tre giorni avanti e dopo la festa di S. Giovanni Battista; otto giorni avanti il primo di quaresima fino al secondo giorno di quaresima esclusivo: dal 15 settembre fino alla festa di S. Francesco del mese d'ottobre inclusiva; per l'occasione della vendemmia; nelle quali ferie generali e inoltre nei giorni specialmente eccettuati possa farsi giustizia a coloro che la chiederanno in nome del comune o dei dazi, o per dar tutori o curatori, o per rimuoverli e scusarli: così nelle cause d'alimenti e mercedi, nelle cause sopra le quali si allegasse usucapione o prescrizione che si compisse nel frattempo, in cause di cose che col tempo si potrebbero guastare, nelle cause di forestieri, siano essi attori o rei, di tassazione delle spese, nelle cause di carcerati e in tutte quelle che sono di giurisdizione volontaria secondo la forma del diritto comune, in quelle di cauzioni per danni fatti, o dell'annunzio d'un'opera nuova, delle mercedi di servi, serve e mercenari, per la somma di tre lire; nelle cause di questioni marittime; i quali casi eccettuati non si includano affatto nel parlar generale dei patti. Anche nel detto tempo possano farsi interdetti e sequestri nei casi concessi dal diritto comune o dalla forma degli statuti, e si possano ancora nel tempo predetto copiare e prelevare strumenti che abbiano autorità giudiziaria e promuovere sentenze definitive e interlocutorie in quelle cause nelle quali i processi sono prossimi alla sentenza.

DE JURE REDDENDO FORENSIBUS.

3. Quia justum & sanctm est forensib. ius expeditū redder'. Ideo hac nra lege facims q forensib. ad terram Fluis accedentib. pro suo jure consequendo ab aliqo Ciue habitatore uel districtualj trae Flūis Mag[nifi]cus d Caps uel Vics teneantur jus expeditm redder' Sumariae & de plano sine strepitu & figura juditij, & e conuerso ciuib. & districtualib. nris con forens oi die qua spetialiter nō fuerit interdictm per Stata sedm veritatem probatā testib. vel instrumentis vel scripturis autenticis manu prpria debitoris scriptis, uel per Sacram partis, si ej altera pars obtulerit: & hoc de q[uaesti] onib. vertentib. circa Contractus celebratos in terra Flumis uel districtu, uel in quib. solutio vel datio uel factm alicuius rej ess& fatiendū in tera Flumis vel districtu, uel p illo debito p quo persoluendo e-s&, debitor expresse obligatus in Instr[ument]o uel scriptura de manu ppria in predicta Terra Flūis vel vbicūque locor ubj debitor reperiretur. Idem jus ut sup obseruetr in causis mercatorū tam Civiū q forens. sj tam actor q reus ess& Ciuis vel sj ambo essent forenses quj traficarent in hac terra Flūis & sj con[tro]uersia fuerit inter Ciues mercatores uel forens tm uel foren & ciuē de aliqo calculo ronū occasiōe mercationū tm q tunc D. Capts uel Vics teneatur illos coger' ad Compromittendū in duos bonos viros mercatores, q calculare habeant roes eor in termino assignando arbitrio dictj D. Capiti uel Vici q arbitrj medio eor iura terminar' habeant & calcular dictas diff[erenti]as in dicti termīo eis assignato q si facer' neglexerint cadant ad poenā libr XXV fisco applicandar & similiter partes litigantes sj fuerint negligentes in dicto to eor iura & computa dictis cōpmissarijs calculatorib. onder' īcurrunt dictā penā libr XXV ut s. possit tn dictus termis prorogarj ex ca put judicj videbitr semel tm & nō ultra salua tn remanēte dicta poena in sdo to sicut in pmo qo to elapso sj nil deductū fuerit ne calculatū per dictas partes & arbitros calculatores, tunc stetur libris seu scripturis, p&tentis de credito in illis contento q tn creditor iurar' debeat in iudicio se tm juste p&er' possit tn pars aduersa sj sibi videbitur probar' conm in to sibi assignando p judicem, sed interī nil oīus teneatr satisfacer' dicto eius Creditorj ni absq[ue] ulla mora

DEL RENDER GIUSTIZIA AI FORESTIERI.

3. Poichè è giusto rendere sollecitamente giustizia ai forestieri, stabiliamo con questa nostra legge che ai forestieri i quali vengono nella Terra di Fiume per aver ragione di qualche cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume, il magnifico signor capitano, o il vicario, sia tenuto a render sollecita giustizia sommariamente e presto, senza strepito nè forma di giustizia, e d'altra parte ai cittadini e distrettuali nostri contro i forestieri, ogni giorno che non sarà specialmente interdetto dagli statuti, secondo la verità confermata da testimoni, strumenti o scritture autentiche di mano propria del debitore, o mediante il giuramento della parte, se l'altra parte glielo chiederà, e ciò nelle vertenze circa contratti stipulati nella Terra di Fiume e suo distretto, o in quelle nelle quali dovesse farsi nella Terra di Fiume o il disbrigo o la consegna o la fattura stessa d'alcuna cosa, o per qualche debito al cui pagamento il debitore stesso fosse espressamente obbligato mediante strumento o scrittura di mano propria nella detta Terra di Fiume o in qualsiasi altro luogo si trovasse il debitore. La stessa ragione si osservi nelle cause dei mercanti tanto cittadini quanto forestieri, se fosse cittadino tanto l'attore che il reo, o se ambi fossero forestieri i quali trafficassero in questa Terra di Fiume, o se sarà controversia tra mercanti cittadini e forestieri solamente, o tra cittadino o forestiero per qualche calcolo di conti di mercanzie, soltanto che allora il signor capitano, o il vicario, sia tenuto ad obbligarli a rimettersi in due mercanti onorati che abbiano a calcolare i conti di essi nel termine assegnato ad arbitrio del detto signor capitano o signor vicario, i quali arbitri debbano, mediante giuramento, definire e calcolare le dette differenze nel termine a essi assegnato, e se trascureranno di farlo, cadano nella pena di lire 25 da devolversi al fisco. E similmente le parti litiganti, se saranno negligenti nel presentare i loro conti e le loro ragioni ai detti arbitri e calcolatori incorrano nella stessa pena di lire 25. Si possa non pertanto prorogare il detto termine, se vi sia ragione plausibile, come parrà al giudice, una volta sola e non più, salva rimanendo la detta pena nel secondo termine come nel primo, e se non sarà nulla dedotto

haberet probatiões paratas q creditor si integraliter fuerit satisfactus ab eius debitor' teneatur pstare fideiussorē d restituendo illud plus q habuiss& in casu q° pbaretur per debitorē nimis fuisse obligatū nec con Creditorē quj iurauerit modo q° s. possit con eū agj d periurio & in cais mercatiōum & cais marinariae quolib& tpe procedj possit & terminarj & executioj mandarj exceptis ferijs in honore dej mo & forma pro ut dictm est s. — insuper statuimus q nullus Ciuis uel districtualis terrae Fluis possit conuenirj ab aliq° forens. uel Ciue q nō subeat onera & factioes in terra Fluis ni corā dno Cap° ul Vice uel Judicib. in promissis de aliquib. cais roe rer mobiliū uel imobiliū occasiōe & ca quacūq[ue], etiā sj apparer& scriptura pu[bli]ca vel puata facta in Ciuitate Flumis seu districtu uel ex. & hoc intelligatur de ciuib. originarijs tm & quicqd in conriū agitatū ess&: sit irritū & nllm, n[e]c fierj possit aliqa executio Con talem debitorē per judm Terrae Fluis exceptis tu casib. ecclasticis & spualib. annexis que deberent in foro ecclast° agitarj sedm form juris & ni per rescriptū regiāe Mai[esta]tis & Sermi principis nrj aliter e[sse]t comissū & &tiā locū nō habeāt predicta in his q se ex pacto constituerīt aliqd facer' vl solue' ī aliqa Ciuitate ul loco, sj in illis perso[nali]ter fuerīt repertj p ut dictm e[st] sup ī presētj State.

nè calcolato dalle dette parti e dagli arbitri calcolatori, allora ci si attenga ai libri e alle scritture di chi richiede il credito in essi contenuto; e questo creditore pure debba giurare in giudizio ch'egli richiede soltanto il giusto; possa d'altronde la parte avversaria, se le parrà, provare il contrario nel termine assegnatole dal giudice Ma frattanto sia essa obbligata nondimeno a sodisfare il creditore, a meno che non abbia pronte, senza alcun indugio, le prove; e il creditore, se sarà pienamente sodisfatto dal suo debitore, sia tenuto dar sicurtà di restituire quello che avesse ricevuto di più, nel caso che il debitore provasse d'esser stato obbligato a troppo; non si possa però intentare azione di falso giuramento contro chi avrà giurato contro il creditore come sopra. E nelle cause di mercanti e in quelle di marinai in ogni tempo si possa procedere e si possano definire e mandare ad esecuzione, eccezion fatta per le ferie in onore di Dio, nel modo e forma che s' è detto di sopra. Inoltre deliberiamo che nessun cittadino o distrettuale della Terra di Fiume possa esser chiamato in giudizio da qualche forestiero o da qualche cittadino che non sottostia a oneri e a obblighi nella Terra di Fiume, se non davanti al signor capitano o al vicario o ai giudici nelle promesse di cose riferentisi a cose mobili o immobili in qualsiasi causa o occasione, anche se ne esistesse scrittura pubblica o privata fatta nella Terra di Fiume o nel distretto o fuori, e ciò s' intenda soltanto de' cittadini originali; e tutto ciò che si farà in contrario sia vano e nullo. Così non possa il giudice della Terra di Fiume fare alcuna esecuzione contro tal debitore, eccettuati i casi spettanti alle cose ecclesiastiche e spirituali, le quali devono essere trattate nel foro ecclesiastico secondo la forma del diritto, e se non fosse altrimenti comandato da qualche rescritto della regia maestà del serenissimo nostro principe. Ancora quanto s'è detto di sopra non abbia luogo per quelli che avranno pattuito di fare o di pagare qualchecosa in qualche città o luogo, se essi stessi vi si saranno trovati, com'è detto di sopra nello statuto precedente.

DE PROCURATORIB. AD AGENDUM
Constitutis & falsis procuratoribus & Sindicis.

4. Statutum est q sj aliqa persona procuratorē constituerit ad agen & defendendū de qa procura constet pu[bli]co instro vel inuenir&ur scripta p cancem Cois in qaterno actor qd talis proc[urat]or intelligr legittime constitutus, & acta per eū facta in juditio valeāt et teneāt: & q quilibet quj corā D. Capo uel Vico dixerit se ee procurem alicuius et nō ostenderit se fuisse legittie Constm infra term a judice prefixū: ul si ca incepta ul contestata aut habita pro cōtestata negauerit se ee peuratm illj p qo cōparuerit in judo q talis fatiēs uel committēs & condicens in aliq pdictor cōdenetur in libris quīq[ue] paruor Coj applicādar & in restito om expēsar & dānor que ps aduersa substinuerit. Idem intelligatur in ōnib cais in qb. aliquis compareret tāq Sindicus, tutor, curator ul actor singula singulis refer[en]do & si psona principalis teneretur in aliqa ca satisdatiom pstar' in iuditio q tūc peurtor ul tutores & si[mi]les possint & teneantur talē satisdatiom pstar' & ille nō possit ee procurator alicuius q in iuditio cōparuerit an. litē contestatā pro eo, & postea con illū ab altera pte fuerit p[ro]cu[rat]or constitutus sed pro illo tm pro qo in Juditio an. litem contestatā cōparuerit & hoc sub pena pdicta libr quinq[ue].

DE SATISDATIŌE DANDA PER FO
renses.

5. Statutum & ordinatū est q sj aliqua persona nō subiecta jurisdictiōj Cois Ter' Flūis moverit aliquā cam uel litē corā dno Capo uel Vico con aliquē Ciuē uel districtualē terre Flūis: nō audiatur sup dicta lite uel ca nisj pmo satisdederit de refitiendis expensis suo adversario in casu succūbentiae: & sj

DEI PROCURATORI A FAR LITE,
dei falsi procuratori e sindaci.

4. È statuito che se qualche persona nominerà un procuratore a far lite, della qual procura sussista un pubblico strumento o sia essa inscritta dal cancelliere del comune nel quaderno degli atti, purchè tale procuratore appaia nominato legalmente, gli atti fatti da lui in giudizio abbiano valore e sian presi in considerazione. E chiunque dirà avanti il signor capitano o il vicario di essere procuratore di qualcuno, e nel termine prefisso dal giudice non dimostrerà d'essere stato legalmente nominato, oppure in causa incominciata o contestata o avuta per contestata egli negherà di essere procuratore di quello per cui sarà comparso in giudizio, decretiamo che tale persona che avrà contraffatto o contraddetto ad alcuna di queste cose sia condannata a lire cinque di piccoli da versarsi al comune, e alla rifusione di tutte le spese e dei danni che la parte avversaria avrà sofferto. Lo stesso s' intenda in tutte le cause nelle quali qualcuno sarà comparso come sindaco, difensore, curatore o attore, riferendo le singole cose ai singoli casi. E se la persona principale fosse obbligata in qualunque causa a deporre una cauzione in giudizio, possano e debbano depositare tale cauzione i procuratori, difensori e simili; e non possa essere procuratore d'alcuno chi sarà presentato in giudizio prima della contestazione della lite per quello e poi contro di esso fosse dalla parte avversaria nominato procuratore, ma sia soltanto di quello per il quale sarà comparso in giudizio prima della contestazione della lite e ciò sotto pena delle dette cinque lire.

DELLE CAUZIONI
da darsi dai forestieri.

5. È statuito e ordinato che se qualche persona non soggetta alla giurisdizione del comune della Terra di Fiume moverà qualche causa o lite dinanzi al signor capitano, o vicario, contro qualche cittadino o distrettuale della Terra di Fiume, non sia ascoltato in detta lite o causa, se prima non dia si-

dicta fidejussio nō fuerit data, sj petita fuerit p partē acta in dicta nō valeāt n[e]e teneat ipo jure, & si actor forus iurat se nō posse inuenir' fidejussorē, tūnc stetur eius iuratoriae cautioj cū penalj promissiōe & obligatiōe jurīū & bonor suor.

DE CITATIOIBUS.

6. Statuimus q quisq in ius aliquē vocarj voluerit pro aliq̄ die juridico ipm precedentj die pers[onali]ter citarj fatiat p preconē Cois sj haberj poterit si aut. *non* bis citetur ad domum suae solitae habitatiōis ut in die Stat[u]to coparer' debeat p se ul p procuratorē ad rndm in jur'. & scribj debeat relatio pcōis per Canem Cois: & sj dictus citatus nō cōparuerit p se ul pcuratorē tūc actor seu eius procurator accus& cotumatia citatj anq judex discedat a bancho, & scribatur in actis, & sj talis cōtumax postea copar[ue]rit nō audiatur ni p' us refectis expensis cotumatiae. Sj vero scdrie citats fuerit & nō compuerit se[d] tā in pa q in secūda citate fuerit cōtūax cit&tur tertio perso[nali]ter uel ad domū cū poena p ut iudicj videb[itur] q veniat ad negandū uel cōfitendū id qd per actorē petitū fu[er]it in q tē tertio sj coparuerit nō audiatur ni solutis oib expensis partis qas sj illico nō soluerit ul super eis in concordio nō fuerit Cōtumax reput&ur, & con eū procedatur p ut juris fuerit & sj in tertio tē in cōtumatia perseuera[ve]rit & nō cōparuerit, tunc sj debitū petitū uel res q petitur fuerit quātitatis ul valoris libr decē, talis cōtumax habeatur pro cōuicto & confesso, iurāte tn p' us auctore se tm iuste haber' deber', seu rē petitā ad se expectarj ex legittima ca, sup aut[em] q̄titatē pdictā, uel extimatiōem rej, cōtumax nō intelligatur cōuictus, ni p' us facta fide de eo q petitū est p pub[li]ca documēta uel testes ul alias pbatiōes legittīas & in tē si a judice pfixo, & si interim ps cōuenta cōparet: admittatur ad iuditiū & sup exceptiōib. & defensioib. cognoscatur, solutis tn pē integraliter oib expensis factis in ca, & procedatur po-

curtà di rifondere le spese all'avversario in caso di perdita: e se detta sicurtà, benchè richiesta dalla parte, non venisse data, le cose fatte in quella causa non abbiano alcun valore, nè di diritto abbian vigore. E se l'attore forestiero giurerà di non poter trovare sicurtà, allora si accetti il suo giuramento per la sicurtà con la promissione penale e l'obbligazione de' diritti e de' beni di lui.

DELLE CITAZIONI.

6. Decretiamo che chiunque vorrà chiamare qualcuno in giudizio in un giorno giuridico, lo faccia personalmente citare dal banditore del comune il giorno prima, se lo si potrà avere, se no, sia citato due volte nella casa di sua solita dimora, perchè nel giorno stabilito abbia a comparire in persona, o per mezzo d'un procuratore, a rispondere in causa, e la relazione del banditore sia scritta dal cancelliere del comune. Se poi il citato non comparirà in persona nè per mezzo d'un procuratore, allora l'attore, o il suo procuratore, accusi la contumacia del citato prima che il giudice scenda dal seggio, e questa si inscriva negli atti; e se tale contumace comparirà più tardi, non sia udito se prima non rifonderà le spese della contumacia. Ma se la seconda volta sarà stato citato e non comparirà, e sarà contumace tanto nella prima quanto nella seconda citazione, sia citato per la terza volta, vuoi personalmente, vuoi nella casa di sua dimora, con la pena che parrà al giudice, perchè venga a negare o a confessare quello che sarà stato domandato dall'attore. E se comparirà in questo terzo termine non sia ascoltato, se non avrà rifuse tutte le spese della parte, che se tosto non pagherà o non si sarà messo d'accordo su quelle, sia considerato contumace e si agisca contro di lui come sarà di ragione. Se nel terzo termine pur persevererà nella contumacia e non comparirà, se il debito o le cose richieste saranno della quantita o del valore di dieci lire, tale contumace sia ritenuto convinto e confesso, giurando però prima esso attore di dover avere giusto tanto, o che la cosa domandata spetti a lui per legittima causa. Ma sopra la detta quantità o la stima della cosa il contumace non sia ritenuto con-

stea ad vlteriora sup. dicto pcessu si vero in sup dictis tis citatus nō repieretur ad domū suae solitae habitatiōis nec intra Fluis tūc p illa tertia vice citarj debeat p pubm pclama sup scalis logiae Cois: q in te p judicē prefixo cōparer' debeat: per se ul pcur[ator]em legittimū ad oes & singulos actus usq[ue] ad sniā exclusiue, aliter elapso dicto te con eū procedetr eius cōtumatia Īn aliqe nō obstante. Sj quis ppea voluerit citarj facer' aliquē forens. nō habitantē in terra vel districtu Flūis nec ibj personaliter existentē, q forens ex aliqa ca tener&ur cōpar' ad rndm in iur' corā judio ter' Flūis, eū citarj fatiat per lras dimissorias ad judicē locj vbj dictus forens. habitat, ut in te in lris inserto coparer' debeat ad rndm actorj q eū citarj fecit: ul &iā citarj possit p nūctiū iuratū psonaliter, cuj relatioj fides adhibeatur, & talis forens. habeatur pro legittīe citato: & tūc siqdē forens. pdictus sic citatus uel admonitus p suū judicē nō comparuerit infra tm sibj assignatū post term incōtinētj debeat proclamari, q in te sibi pfixo cōpere debeat, & si in fine tni proclātiōis nō cōparuerit sit & habeatur p vero cōtumace & con eū procedatur mo & forma p ut s de alijs personis cōtuacibus dictm est. & hoc Statm et. locū habeat in Ciue ter' Flūis se absentāte quj per sex menses continuos steterit absens a dicta ter' Flūis seu districtu, quj eodem mo citarj debeat p lras aut nuctiu ut superius de citatiōe forens. dictm est & tales lre seu citatiōes mo qe sup factae & relatiōes p Cancm Cois debeāt in actis reg[is]trarj & offales cois intelligātr haber' Comissiōem citandj eo ipo q referut de mandato actoris aliquem seu aliqes citasse ad aliqōs actus iuditij, quor offaliū relatiōib. plena fides adhibeatur in citandis au[tem] coitatib. uniuersitatib collegijs & similib. fiāt coedulae citis cū insertiōe par & car & suffitiat psentarj cedula supano seu Decano ville uel offalj maiorj per pubm pconē seu nūctiū iuratū & talis citatio cū relatiōe sit suffitiens & legittīa, & tales sic citatj nō cōparētes reputētr contuaces, & possit pcedj con eos tāq con veros cōtuaces duo in pferēda snia iterū citentr mo sup dicto & p pclama in scalis logie ad audiēdā sniam. Itē statuimus q si aliqua psona fecerit aliquē citarj corā jus dicēte ter' Fluis ad sibi in iur' rndm & citatus se pntauerit corā Judice & licētiatus fuerit, accusata cōtumatia illis quj eū citarj fecerit, volumus ille ad cuius instatiā fuerit facta Citatio cōdēnetr in

vinto, se non sarà prima fatta fede di ciò che sarà chiesto per mezzo di pubblici documenti o testimoni o altre prove legittime nel termine a lui prefisso dal giudice. Se poi frattanto la parte convenuta comparisse, sia ammessa al giudizio e le si notifichino tutte le eccezioni e le difese, dopo aver però essa pagato integralmente le spese fatte nella causa, e indi si proceda alle altre cose riguardanti quel processo. Ma, se nei termini suddetti il citato non fosse reperibile nè nella casa di sua solita dimora, nè nella Terra di Fiume, allora per la terza volta debba esser citato con pubblico proclama sulle scale della loggia del comune, perchè nel termine prefisso dal giudice si presenti o personalmente o per mezzo d'un procuratore legittimo a tutti i singoli atti fino alla sentenza inclusiva, altrimenti, passato il termine, si proceda contro di lui non ostante in nulla la sua contumacia. Se qualcuno inoltre vorrà far citare qualche forestiero non abitante nella Terra di Fiume o nel distretto, e che non vi si trovasse di persona, e questo forestiero fosse tenuto per una qualche causa a comparire per rispondere in giudizio nella Terra di Fiume, lo faccia citare mediante lettere indirizzate al giudice del luogo dove abita esso forestiero, perchè nel termine fissato nella stessa lettera, egli compaia a rispondere all'attore che lo avrà fatto citare; o possa anche esser citato personalmente per mezzo d' un messo giurato alla cui relazione si presti fede, e tal forestiero si ritenga come citato legalmente. E allora, se il predetto forestiero, in tal guisa citato o ammonito dal suo giudice, non comparirà entro il termine a lui assegnato, subito dopo il termine si debba proclamare che nel termine prefisso si presenti, e se non si presenterà alla fine del termine del proclama sia e si ritenga contumace per davvero e si proceda contro di lui nel modo e forma come s'è detto di sopra delle altre persone contumaci. E ciò abbia luogo anche per un cittadino della Terra di Fiume che si assentasse e rimanesse per sei mesi continui assente dalla Terra di Fiume e distretto, il quale si dovrà citare in quello stesso modo mediante lettera o messo come sopra s'è detto della citazione di forestieri, e queste lettere o citazioni, fatte nel modo come sopra, e le relazioni debbansi registrare dal cancelliere del comune negli atti. S'intenda poi che gli ufficiali del comune abbiano l'incarico di

quinq[ue] soldis eoj aplicandis & in expensis restituendis persone citate, pro ut duo Vice uidebitur si talis Citatus erit de ter' Fluis: si uero de districtu aut forensis codenetur in soldis X & in expensis & danis pe citate vt s.

DE PERSONIS CITATIS ET PRO clamatis non comparentib. & mo pcedendj con eos &c.

7. Statuimus q cū reus citatus & proclamatus iuxta forma Stati pcedētis, nō cōparuerit & Cōtumax fuerit, si actor corā Jus dicente ter' Fluis cōparuerit & pduxerit aliqd instm debitj, uel pceptū factu debitorj pro debito aut per aliquā Sniam uel scripturā de manu debitoris uel testm aut Codicillū, & per Sacram iurauerit se juste haber deber' dictam qtitatē de qa probauerit per dicta instra uel scripturas, tūc D. Capits & Vics teneatur dar' intromissiōem in bonis dictj debitoris po in bonis mobilib. sj extabunt sin at in bonis stabilib. usq[ue] ad debiti qtitatē et expens. vel si pdicta bona nō extabunt ut sup tuc detr intromissio in noib*) debitorū ipius debitoris pro

*) Dev'essere un errore invece *bonis*.

citare per il fatto stesso che riferiscono di aver citato per mandato dell'attore alcuno o alcuni a qualche atto di giudizio, alle quali citazioni degli ufficiali si presti piena fede. Ma nel citare le comunità, università, collegi e simili si facciano le cedole della citazione scrivendovi le persone e le cause e basti presentare le cedole al giudice o decano della villa, o all'ufficiale maggiore per mezzo d'un pubblico banditore o messo giurato; e tali, citati, se non comparissero, sian ritenuti contumaci e possa procedersi contro di loro come contro veri contumaci, purchè nel pronunciare la sentenza sian citati un'altra volta nel modo sopraddetto e per proclama sulle scale della loggia a udir la sentenza. Così pure decretiamo che se qualche persona avrà fatto citare qualcuno innanzi i giurisdicenti della Terra di Fiume a risponderle in giudizio, e il citato si presenterà davanti al giudice e ne sarà licenziato essendo stata accusata contumacia contro coloro che l'avranno fatto citare, vogliamo che colui, per cui istanza sarà stata fatta la citazione, sia condannato a 5 soldi da versarsi al comune e alla rifusione delle spese alla persona citata, come sembrerà al signor vicario, se tale citato sarà della Terra di Fiume, ma se del distretto o forestiero sia condannato a soldi 10 e alla rifusione delle spese e danni alla persona citata come sopra.

DELLE PERSONE CITATE E PROCLAMATE
che non compaiono e del modo di procedere contro di esse.

7. Decretiamo che se il reo citato e proclamato secondo la forma dello statuto precedente non comparisse e fosse contumace, e l'attore comparirà davanti al giudice della Terra di Fiume e presenterà un qualche strumento di debito, o qualche precetto fatto al debitore per il debito, e dimostrerà per mezzo di qualche sentenza o scrittura di mano del debitore o testamento o codicillo, o giurerà essergli dovuta quella somma, il che egli avrà provato mediante detti strumenti e scritture, allora il signor capitano e il vicario debbano dare la intromissione nei beni del detto debitore, prima nei beni mobili, se ce ne saranno, se no negli immobili fino all'ammontare del debito e delle spese, oppure, se questi beni non ci

quãtitate crediti tantū et expensis iuxta tenorē suar scripturar in contumatia dicti rej citatj & non comp[ar]entis, addicientes q si ĩ XV dies a die datae intromissiois bonor reus siue debitor comparuerit, sj fuerit in ter' vel districtu Fluis, si uero fuerit absens infra terminū vnius mēsis D. Caps uel Vis statuat term utrique partj XX dier ad proban. & probatū habendū & producendū qcqd voluerit in dicta ca d juribus suis, & ad opponen. qqd voluerint q° t° trãsacto processus cae habeatur p publicato, & assignetur iter utrique partj vnus ts arbitrio Judicis ad opponen con pcessū quo elapso conclusu intelligatur in ca & d Capits uel Vics teneatur infra XX dies a die processus sibj psentatj sentētiar' & diffinir' sj p&itu fuerit a parte, & in casib. predictis tenuta bonor si accepta fuerit suspēdatur usque ad sniam inclusiue, & similiter venditio bonor, si uero debitor non comparuerit in dicto t° n[e]c p se n[e]c p procuratorē ul legitimã psonã, tũc bona seu pignora accepta vigore creditj de q° in Jnst[rumen]tis & scripturis uendj possint & deliberarj, hoc mo vz p° q si fuerint bona imobilia estimarj debeant per estimatores Cois que bona sic estimata uēdj debeant ad pub[li]cum incantu per Cancm cois & pcōem in scallis logie pro quãtitate debitj tm & expensis & plus offerentj deliberarj duo talis deliberatio excedat suma duor tertior valoris rej stabilis estimate, & talis deliberatio aliter facta sit ipo jur' nulla. Creditores uo possint & debeant dicta bona mo q° sup. accipe' in solutū seu partē illor pro quantitate suj creditj qn dicta bona fuissent in plus estimata & deliberata q esset eorū creditū et expense, et hec locūm habeant nisj an. venditiōem uel in solutum datiōem aliquis comparuerit cōtradictor quj cam r[atio]n[a]bilē pponeret uel dice[re]t haber' ius in dicta re uēds tūc pstito p'us jur° de calūnia, sup ipa contradictiōe cognoscatur in termo octo dier pemptoriae si talis condictor fuerit Ciuis uel habitator ter' Fluis, & presens, si uero fu[er]it absens & aliqs eius noie legitime cōndiceret in t° XV dier cognoscatur & termietur a die quo venerit ad ter' Fluis: & condictores in casu succubentiae cōdēnētur in oib expensis nec allegar' possint ignorantiã dictj tnj XV dierū a die suj reditus, super qua exceptiōe sj audirj voluerit p' us teneantur expēsas factas super talj venditōe reficer'.

saranno come sopra, si dia intromissione nei beni dei debitori del debitore stesso per il solo ammontare del credito e delle spese, secondo il tenore delle sue scritture, nel caso d'i contumacia del reo citato e non comparso; aggiungendo che se il reo o debitore comparirà, trovandosi nella Terra di Fiume, entro 15 giorni dalla data intromissione dei beni, nel termine d'un mese, se sarà fuori, il signor capitano o il vicario stabiliscano un termine di 20 giorni per provare, aver per provato e produrre quelle ragioni che vorranno in quella causa e ad opporre quello che vorranno, passato il qual termine il processo della causa s'abbia per pubblicato e si assegni di nuovo ad ambe le parti un termine, ad arbitrio del giudice, a opporre contro il processo, e passato anche questo si consideri come se la causa fosse stata conchiusa, e il signor capitano o il vicario sian tenuti entro 20 giorni dal dì della presentazione del processo pronunciar sentenza e definire se ne saranno richiesti dalla parte. E in tali casi, se la tenuta dei beni sarà accettata, sia sospesa fino alla sentenza inclusivamente e così la vendita dei beni, ma se il debitore non comparirà nel detto termine nè personalmente nè rappresentato da un procuratore o da persona legittima, allora i beni o pegni presi in forza del credito, di cui negli strumenti e nelle scritture, si possano vendere o aggiudicare nel modo seguente: se saranno beni immobili debbano essere stimati dagli stimatori del comune, e i beni così stimati sian posti al pubblico incanto, dal cancelliere del comune e dai banditori, sulle scale della loggia per la somma del debito e delle spese soltanto, e sieno aggiudicati al miglior offerente, purchè tale offerta oltrepassi la somma di due terzi del valore dello stabile stimato, altrimenti non sia tenuta valida. Possano però i creditori e debbano accettare i detti beni nel modo come sopra in pagamento ovvero tanto di quelli quant'è il loro credito, se i detti beni fossero stimati di più e di più fosse offerto di quanto fosse il loro credito e le spese; e ciò abbia luogo se prima della vendita e del pagamento alcuno non comparisse a contradire o a proporre causa ragionevole dicendo d'aver diritto sulla cosa venduta. Allora, fattolo prima giurare di calunnia circa la stessa contradizione, si giudichi perentoriamente nel termine d'8 giorni, se tale contraditore sarà cittadino o abi-

DE LIBELLI OBLATIONE
et litis contestatione.

8. Statuimus q in causis ordinarijs offeratur libellus in scriptis Judicej & per Judicē assig&ur copia reo conuento cu te triū dierū ul arbitrio ipius Judicis: inspecta qualitate facti & personar' ad rndm uel opponen': ipi libello, qua rnsioe facta lis habeatur pro cōtestata, & similiter si reus in dicto te nō rnderit, & post dictm tm assignatū procedatur in causa no obstantib. exceptioib. per reu oppositis, peremptorijs, dilatorijs emergentib. anomalis, & alijs gnis cuiuscumq[ue] q oes sint saluae tpe allegationū & diffinitiue snie, ppca volus q si nō apparer& litē fuisse cōtestatā sup libello seu petitiōe in scriptis porrecta, inueniatur tn aliqs ts assignatus tā reo q actorj ad opponen. uel proban. in ea, tūc intelligatur lis cōtestata uel habita p cōtestata, Itē ne[m]o possit in eodē libello & eodē tempe civilē actiōem & crialem intentar' sed ca ciuilis intēt&ur ciuilitr & crlis crimialitr, & in qocumque libello suffitiat certū factm seu certā cam pponer' sup qa certa possit fierj Snia, nō obstante inepta cōclusiōe libellj seu p&itiōis. Idē statuis d libellis alternatiuis seu cōditioalib. duo concludant, q de Jur' procedant, nisj fuerint in effectu conrij n[e]c in fine q actor teneatur eliger' qa in predictis casib. volumus qd simplicitas pponendi seu loquēdi nō noceat libellantib: Si uero ut sup dictm e[st] in te assignato ps citata se pntauerit legitimatis personis, Judex pronucti& & pronuctiar' debeat litē ee contestatā, & statim lite contestata seu habita p cōtestata statuat utrique partj tm eius arbitrio ad pbandū & si aliqa partiū dixerit se infra dictm tm sibj datū ad pban.

tante della Terra di Fiume, è presente: ma se fosse assente e qualcuno contradicesse legittimamente in suo nome, si giudichi nel termine di 15 giorni dalla sua venuta nella Terra di Fiume, e i contraditori in caso di perdita siano condannati in tutte le spese, nè possano allegare l'ignoranza del detto termine di 15 giorni dal giorno del loro ritorno, sulla quale eccezione se vorranno essere ascoltati, saranno tenuti prima a rifondere le spese fatte per tale vendita.

DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBELLO
e della contestazione della lite.

8. Decretiamo che nelle cause ordinarie si presenti il libello per iscritto al giudice, e per mezzo del giudice ne sia data al reo convenuto la copia col termine di 3 giorni oppure ad arbitrio del giudice stesso, secondo la qualità del fatto e delle persone, per rispondere ed opporre *(le proprie ragioni)* allo stesso libello; fatta la qual risposta la lite sia considerata come contestata e similmente se il reo non risponderà nel detto termine; e dopo questo termine assegnato si proceda nella causa non ostanti le eccezioni perentorie, dilatorie, emergenti, anomale e di qualsiasi altro genere opposte dal reo, le quali tutte siano salve nel tempo delle allegazioni e della sentenza definitiva. Vogliamo perciò che se non apparisse la lite contestata sopra il libello, o petizione scritta, si trovi pure un termine assegnato così al reo come all'attore per opporre e provare in causa, e allora la lite s'intenda contestata e s'abbia per tale. Così nessuno possa nel medesimo libello e nello stesso tempo intentare un'azione civile e una criminale, ma la causa civile sia intentata civilmente e la criminale criminalmente, ed in ogni libello basti proporre un fatto certo o una causa certa nella quale si possa dare una sentenza certa, non ostante l'inetta conclusione del libello o petizione. La stessa cosa decretiamo dei libelli alternativi o condizionali, purchè concludano che procedono di diritto, se non fossero però in effetto contrari; nè si possa opporre contro di essi al principio nè alla fine della lite che l'attore sia tenuto a leggere, perchè nei casi predetti vogliamo che la libertà d'opporre e di par-

fuisse impeditã, no prorog&ur dictus ts ni iuraverit fuisse legitime impedita elapso vero termio sdae dilatiois, si nil probauerit detur tertia dilatio arbitrio Judicis pemptoriae ad proban. qo elapso public&ur pcessus & detur ts partj decē dier ad accipien copiã pdicti pcessus & ad opponen q ts currat a die dãae vel oblatae copiae & quj terminus utriq[ue] partj sit cois tã ad opponen q allegandu et eo elapso ca per Sniam terminetur infra tm vnius Mensis a die pntatj processus, si petitũ fuerit ab aliqa partiũ sniam pferrj addito &ia pntj State q instra & acta possint pducj usque ad sniã ni per Judicem fuerit assignatus ts pemptorius ad proban. & pbatũ haben. per oe genus probatiõis & dictus ts fu[er]it elapsus & hec oia locũ habeant in causis ordinarijs q ascenderẽt sumã libr L & ultra cuiuscumq[ue] qntitatis fu[er]it & in quib. ordinarie pceditur ut sup dictum est.

DE CAUSIS IN QUIBUS NON est necessarius libellus.

9. Statuimus q in cais a quinquaginta libris infra siue in qtitate siue in spe[cie] consistant, & de mertijs seu mercatijs, datijs & fictib. domor seu liuellis possonũ & de debitis contentis in aliqo instro uel scriptura manu alicuius ppa uel alterius eius noie scripta in quib. continer&ur res aliqa mobilis uel pecunia tm̃ aut Snia uel pcepto ĩcofessum, vel tsto, codicillo, aut inuentario, aut deposito aliqo ul d debito liqdo usq[ue] ad Sumã pdicta L libr pcedatur cognoscatur & termin&ur, sumariae & de plano sine strepitu & figura juditij absq[ue] libello uel

lare non nuoccia ai libellanti. Ma se, come s'è detto di sopra, la parte citata si presentasse mediante persone legittime, il giudice pronunci e debba pronunciare la lite essere contestata, e appena contestata o avuta per contestata la lite, dia a ciascuna delle parti un termine a suo piacimento per provare, e se alcuna parte dirà essere impedita per il termine assegnato alla prova, non si prolunghi quel termine se essa non giurerà d'essere legittimamente impedita, ma passato il termine della seconda proroga, se non si sarà provato niente, si dia una terza dilazione, l'ultima, ad arbitrio del giudice, per provare; passato poi anche questo, si pubblichi il processo e si dia alla parte un termine di 10 giorni per prender copia del processo e per opporre, il qual termine vada dal giorno della copia presa e sia comune ad ambe le parti tanto per opporre, quanto per allegare *(le proprie ragioni)*, e passato questo sia terminata la causa mediante una sentenza, entro un mese dal giorno della presentazione del processo, se sarà chiesto da una delle parti che si pronunci la sentenza, aggiungendo ancora a questo statuto che gli strumenti e gli atti possano esser presentati fino alla sentenza, purchè dal giudice non sia stato stabilito un termine perentorio per provare con ogni genere di prove, e quel termine sia già passato. E tutte queste cose abbiano luogo nelle cause ordinarie che ascendano alla somma di lire 50 e più fino a qualunque somma e nelle quali si proceda ordinariamente come s'è detto di sopra.

DELLE CAUSE
nelle quali non è necessario il libello.

9. Decretiamo che nelle cause di men che 50 lire, o in denaro o in effetti o in merci, dazi, pigioni di case, livelli di possessioni, debiti contenuti in qualche strumento, scritture di mano propria d'alcuno o da altri scritte in suo nome, nelle quali sia contenuta qualche cosa mobile o denaro solamente o sentenza o precetto o testamento o codicillo o inventario o qualche deposito o debito liquido fino alla somma suddetta di 50 lire, si proceda, si esamini, si termini sommariamente e semplicemente senza strepito o forma di giudizio,

alicuius scripturae porrectiõe & solemnitate, & absq[ue] litis cõtestatioe quolib& die tpe feriato & nõ feriato placitis locatis & nõ locatis ni in ferijs in honorẽ dej intrcductis, si partib. existentibus in judo, uel reo cotumaciter absente actor oretenus penes Canem fatiat petitiõem suã con reũ p debitis & cais sup. dictis uel aliqua predictorũ, qa p&itioe facta per iudicẽ assign&ur ts XV dier pemptoriae utriq[ue] partj, si p&itio fuerit de L libr ad haben Copiam petitiois & ad dicen & con dicen qcqd voluerit in dicto te pemptorio n[e]c nõ ad proban & probatũ haben. p oe genus pbatiõis qe te elapso pcessus habeatur p publicato & assign&ur ts arbitrio Judicis ad opponen & alegandu dictis partib. n[e]c alius ts assignarj possit: possit tn ts XV dierũ prorogarj ex ca si iudicj videbitur vsq[ue] ad octo dies & nõ ultra, & hoc seml tm, & Judex a die pntatj processus infra term X dier teneatur snialiter diffinir' si petitum fuerit a ptib. in cais uero inseparabiliũ psor procedatur arbitrio iudicatis salua factj veritate inspecta, & siliter ius sumariu & expeditu fiat in cais occoe mercedis & debitj funeralis & in cais ecclar & monasterioru & locor piu in onj quatitate pecuniar et vltra suma dictar L libr. & in onib. reb. agendis coru noib. duo fiat qlis qualis p&itio penes acta, & legitime prob&ur & procedatur oib. dieb. ut s. dictu est in alijs caib pntis Statutj.

DE DILATIONIBUS DANDIS
in Causis Ordinarijs.

10. Statuimus q in onj lite ordinaria in qa procedatur cu libello in scriptis producto, possit dilatio uel ts assignarj ptib. in arbitrio Judicis considerata factj Serie, & qualitate litis vz q pe detur dilatio actorj ad probandu de iurib. suis tã per testaes q per instra & sj in pa dil[ati]oe legitime nõ probauerit aut sufficientr detur seda dilatio iurãte tn petitore se fe-

senza presentare il libello o qualche altra scrittura, senza solennità e senza la contestazione della lite, in qualsiasi giorno, festivo e non festivo, presentati o non presentati i placiti all'infuori che nelle ferie in onore di Dio. Similmente trovandosi le parti in giudizio o essendo il reo assente in contumacia, l'attore faccia oralmente al cancelliere la sua petizione per i debiti e cause sopraddette o alcuna delle suddette, fatta la qual petizione il giudice assegni un termine di 15 giorni per ultimo ad ambe le parti, se la petizione sarà di 50 lire, prima per avere la copia della petizione, e per dire e contradire quello che si vorrà entro quel termine ultimo, e così per provare e ritener provato con ogni genere di prove; e scaduto il termine il processo si ritenga per pubblicato, e il giudice ne assegni a suo arbitrio un altro alle dette parti per opporre e allegare *(le loro ragioni)*; nè si possa assegnare altro termine. Possa però il termine di 15 giorni esser prorogato per qualche causa, se parrà al giudice, di otto giorni, e non più, e anche ciò una volta sola, e il giudice entro dieci giorni dalla presentazione del processo sia tenuto a pronunciar sentenza definitiva, se ne sarà richiesto dalle parti. In cause però di persone miserabili si proceda ad arbitrio del giudice, considerata soltanto la verità del fatto; e così si dia ragione sommaria e spedita nelle cause di mercedi, di debiti funerari, di chiese, conventi, luoghi pii per qualunque somma anche superiore alle dette 50 lire e in tutte le cose da farsi in loro nome, purchè si faccia ogni petizione secondo gli atti e sia provata legalmente e si proceda in tutti i giorni come di sopra è detto d'altri casi di questo statuto.

DELLE DILAZIONI
da darsi nelle cause ordinarie.

10. Decretiamo che in ogni lite ordinaria nella quale si proceda con libello scritto sia possibile la dilazione o l'assegnare alle parti un termine ad arbitrio del giudice, considerata la serie dei fatti e la qualità della lite; cioè prima si dia la dilazione all'attore perchè provi il suo diritto tanto mediante testimoni che per mezzo di strumenti. Se non avrà provato

cisse quicqd potuit in prima dilatōe. Sj vero in pa ul scda dilatiōe aliquid nō probauerit uel deduxerit, detur tertia dilatio pēptorie iurāte tn petente de calūnia et q legitīe fuerit ipeditus q dilatio detur arbitrio Judicis qa elapsa vlterius nō detur aliqa alia dilae Transactis uero dictis dilatioib actoris similitr dentur totidem reo ad proban & pducen. de iurib. suis. Sj hoc reus petierit q ultīae dilaes tā in reo q actore intelligantur & sint pemptorie ut dictū est & tunc elapso dicto te processus public&ur sj petitū fuerit. sj vero nō fuerit petitu habeatur pro publicato ipo jur', & tunc qelibet ps possit habere copiā processus, & assign&ur ts per judicē X dier ad opponen. & allegan. & proban. oppositiōes sj que factae fuerint postq data uel oblata fuerit copia processus p Canem dictis ptib. qe elapso habeatur ea p cōclusa, qua conclusiōe facta nllm instrm vlterius in ea producj possit ni reseruatū fuerit uel protestatum d pducendo nō obstante te peremptorio assignato & elapso ad producen Instra & facta dicta Conclusiōe in ea assig&ur terminus ad audiendam sniam q fierj debeat ter[mi]no vnius mensis a die putatj processus pro ut sup dictm est sb Rea de libellj oblate.

DE POSITIONIBUS CAPITULIS & interrogatorijs.

11. Statuimus q sj aliqa partiū in te sibj dato ad proban fecerit aliquas positiōes uel interrogatiōes si fuerint ad eam ptinentes & petitū fu[er]it per partem rnderj negādo seu affirmādo si de eis habuerit notitiā ul si nō habuerit: q assignetur ts arbitrio Judicis ad se informan & ad rndū negando uel affirmando, pars tn con quā in iudio pductum fu[er]it aliquid predictorū haber' debeat, si petierit, copiā cor ad q cōpellitur rnder' cū te ad opponen et rndm. & si pars cuj assignatus fuerit ts ad rndm fuerit monita, ul bis citata p[erso]nalitr uel tertio ad domū uel trib vicibus ad domū si fuerit in ter' Fluis ad rndm dictis positionib. seu interrogatioib. uel cap[itu]-

sufficientemente nella prima dilazione, gliene si dia una seconda, e se nella prima e seconda non avrà provato o dedotto alcunchè ne abbia una terza ed ultima purchè giuri di non calunniare e d'essere stato legittimamente impedito; ma scaduto questo termine non abbia alcun'altra dilazione. Passate poi queste dilazioni dell'attore, se ne diano similmente al reo per provare e produrre le sue ragioni, s'egli lo chiederà; la qual ultima dilazione tanto per il reo quanto per l'attore si intenda e sia veramente l'ultima, come s'è detto. Quindi, passato questo termine, si pubblichi il processo, se questo sarà stato chiesto, se no lo si consideri pubblicato di diritto e qualsiasi parte possa averne copia, e sia assegnato dal giudice un lasso di 10 giorni per opporre, allegare e provare le opposizioni, se ne saranno fatte dopo che la copia del processo sarà stata data o portata dal cancelliere alle parti. Scaduto questo la causa s'intenda conchiusa, dopo la qual conclusione non si possa più produrre alcuno strumento, a meno che non si fosse riservato o protestato di produrne non ostante che il termine perentorio assegnato a produr istrumenti fosse scaduto. Fatta infine la detta conclusione in causa, si assegni un termine per udir la sentenza che dovrà esser data entro un mese dal giorno della presentazione del processo come s'è detto di sopra e nella rubrica della presentazione del libello.

DELLE PROPOSTE, CAPITOLI e interrogatori.

11. Decretiamo che se alcuna delle parti nel termine ad essa assegnato per produr le prove avrà fatto qualche proposta o interrogazione, se questa sarà attinente alla causa e si sarà chiesto che la parte risponda, negando o affermando, d'averne o no avuto notizia, le sia assegnato ad arbitrio del giudice un termine per informarsi e per rispondere negando o affermando; inoltre la parte contro la quale si sarà prodotta in giudizio alcuna delle cose dette, debba avere, se la chiederà, copia di quelle cose alle quali ha da rispondere, insieme con un termine per opporre e rispondere. Se poi la parte cui si sarà dato un termine a rispondere sarà stata ammonita o pur citata

lis nō comparu[er]it ul sj comparu[er]it & nō rnderit uel rnđer' recusauerit, tūc habeantur pro cōfessatis p' us facta cōminatiōe per Judicē q in tº pfixo rnder' debeat als habebuntur p confessatis elapso dicto tº absque alia judicjs Interlocutoria ppea si qua partiū in tº sibj dato ad capitulandū pdux[er]it aliqd capl q velit probar' p Sacramentū partis aduersae, tūc ps illa con quā productm fuerit tale caplm, teneatur per Sacrm ad illd rnder' si fuerit pertinens ad intentiōem producentis īn ca in īudio agitata & hoc locū habeat in tº dato ad proban de iurib ptiū: hoc addito et. q sj aliquis ess& absens a ter' Flūis & litigaret p pcuratorē q tunc procurator ipius abūtis possit positionib. rnder' qn principalis de proxio non ess& reuersurus, & hoc sit in arbitrio Judicis facer' rnder' uel nō rnder' p pcuratorē attenta qºlitate factj & condictiōe personar, & si ponens voluerit per procuratorem ipsius rej conuentj rnderj, & similiter qlibet quj tenetur positionibus rnder' teneatur pure & simpliciter per Juramentum & sine aliqº conditione rnder' per verbū credit uel nō credit alas nō intelligatur legittime rnsum, ni judicj videbitur &c.

DE TESTIBUS ET EORUM NU
mero in causis producendis &c.

12. Statuimus q quelib& pars in ca Ciuilj tā actor q reus pducer' possit vsq[ue] ad duodecim testes & nō ultra ni fuerīt diuersa capla cōtinētia diuersas res, & tūc sup qºlib& caplo usque ad sex testes & nō ultra dummo anteq testes aliq recipiātur sup diuersis caplis cōtinentib. diuersas res q eos produxerit uel producer' voluerit declarar' habeat sup qº Caplo seu caplis producit seu producer' intēdit quelib& testem, & sup illo seu illis caplis declaratis testes ipi recipiātur & nō super alijs & qºd Cancº seu notarius qn recipi& in aliqº ca

due volte personalmente e la terza volta a casa, se sarà nella Terra di Fiume, perchè risponda alle dette proposte o interrogazioni o capitoli, e non comparirà, o se comparirà e non risponderà o rifiuterà di rispondere, sia ritenuta confessa dopo l'ammonizione del giudice perchè risponda nel termine stabilito, altrimenti s'avrà per confessa senz'altra sentenza interlocutoria. Perciò, se alcuna delle parti nel termine assegnato a capitolare produrrà qualche capitolo ch' essa voglia provare con giuramento della parte avversaria, quella parte, contro cui sarà stato prodotto tale capitolo sia obbligata con giuramento a rispondere, se la cosa, secondo l' intenzione di chi la avrà messa innanzi, si riferisca alla causa discussa in giudizio, e ciò avvenga nel termine dato per provar le ragioni delle parti; aggiungendo ancora che se qualcuno fosse assente dalla Terra di Fiume e litigasse mediante un procuratore, il procuratore stesso possa rispondere alla proposta, se il suo rappresentato non fosse per ritornare prossimamente. E sia in arbitrio del giudice il far rispondere o non rispondere il procuratore secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone; e se il proponente vorrà che il procuratore del reo convenuto gli risponda — e similmente chiunque è tenuto a rispondere alle proposte — sia tenuto puramente e semplicemente per il giuramento e senza nessuna condizione a rispondere con la parola *credo* o *non credo;* altrimenti la sua risposta non si intenda legittima, a meno che così non sembri al giudice.

DEI TESTIMONI
da prodursi nelle cause e del numero di essi.

12. Decretiamo che nelle cause civili qualsiasi parte, sia l'attore sia il reo, possa produrre fino a dodici testimoni e non di più, a meno che non avrà fatti diversi capitoli contenenti cose diverse, e in tal caso su ogni capitolo sei testimoni e non più, purchè prima che siano accettati i testimoni sopra diversi capitoli contenenti cose diverse, dichiari qual teste esso produca o intenda produrre in quel dato capitolo, e si ascoltino i testi soltanto sui capitoli dichiarati e non sugli altri. Il cancelliere o notaio poi, quando riceverà le testimonianze, sia tenuto a leggere

dicta testiū teneatr eius dictū ipi testj pleger' & in fine Cuiuslib& testis quē recep[er]it scriber' p hec v[erb]a. Relectū confirmauit, & sīliter diē depositiōs, Itē q sup uno qº caplo siue una quaq re uel parte caplj possint & debeant fierj interrogatiēs arbitrio iudicātis, & tot quot sibj ujdebitur fatiendas & similit' corrigi & legitimarj, & si testis interrogatus dixerit sup interrogatorijs se illud scire q in suo dicto testificatus et vlterius nō pcedatr interrogādo si deposuerit p credulitatē uel auditū uel p famā: Itē statuimus q D Vies q sup. steterit examinatiōib. testiū haber' debeat p eius mercede tm qtm Canes Cois p uno qº[que] teste recepit. & ipe Vies &iā si q[uaesti]o fuerit inter forensē & forensē p esaminatiōe testiū haber' debeat duplū eius q soluitur p ciuē, & similiter si ca fuerit inter ciuē & forensem, tūc forens. soluer' debeat duplū pro examinatione suor testiū tm. Item volumus q sj pars q produxerit testes ad examinādū sup caplis p eā pductis, dicta capla sup quib. testes examinarj debuerint, si fuerint ultra X tūc ps ipa pducēs siue sit ciuis siue forens. teneatur soluer' duplū salarij p uno qº[que] teste tā ipi D. Vicº q Cancº, a decem caplis i[nfra] soluatr id q dictm est S. in versiclo pcedentj. Item q nulla pª teneatur nec compellj possit testificare in ca in qª sit uel fuerit Sindicus advocatus, procurator, tutor, curator seu actor ipa ca durante, Item nlla perª citata ad rndm positiōib. uel ad testifican' in ca cilj nllo mo possit n[e]c debeat detinerj p aliqº debito cilj illa die qua dictj testes uel persone citatae dictis de cais iuerint uel redierī ad domū vel domus habitatiōis eorum.

DE FIDE INSTRUMENTORUM
& aliar scripturarum.

13. Statuimus q cuiuslib& gnis instrumētis publicis & testamētis tā factis q fiendis detur plena fides ad lram p ut iacent si dicta instrª reperta fuerint in qªterno mgo Cancellariae ter' Fluis. Volumus tn pp hoc q nō derogetur Snis preceptis & alijs scripturis iuditior repertis in actis notariorū & Canci ter'

al teste la deposizione di lui e in fine di ogni testimonianza che egli avrà udita scrivere queste parole: „riletto confermo" e poi la data della deposizione. Così che sopra ciascun capitolo o in ciascuna cosa o parte del capitolo possano e debbano farsi interrogatori ad arbitrio del giudicante, e tanti quanti vorrà farne, e possa coreggerli e legittimarli; e se il testimonio interrogato dirà circa gl'interrogatori di sapere che le sue parole siano prese per testimonianze, non si proceda più oltre, interrogandolo se abbia deposto per credulità, per aver udito o per fama. Così decretiamo che il signor vicario che soprastarà all'esame dei testimoni debba avere per sua competenza tanto quanto ha il cancelliere per ciascun testimonio, e il vicario quando la questione fosse tra forestiero e forestiero abbia il doppio di quanto riceve dai cittadini, e similmente, in causa di un forestiero e un cittadino, il forestiero paghi il doppio per l'esame dei propri testi. Così pure vogliamo che se la parte avrà prodotto i testimoni per i capitoli da essa presentati, se i capitoli circa i quali i testi dovranno essere escussi saranno oltre dieci, la parte stessa che li avrà prodotti, sia cittadino sia forestiere, debba pagare per ciascun teste doppia competenza tanto al signor vicario quanto al cancelliere. Per meno di dieci paghi quanto s'è detto nel punto precedente. Così pure che nessuna persona debba nè possa essere costretta a testimoniare in una causa se sia o se sarà durante la causa sindaco, avvocato, procuratore, difensore, curatore oppure attore, e così nessuna persona citata a rispondere a proposizioni o a testimoniare in causa civile possa in alcun modo, nè debba, esser trattenuta per un debito civile nel giorno che, citata per le dette cause, se ne ritorna alla casa di sua dimora.

DELLA FEDE DA DARSI AGLI STRUMENTI e alle altre scritture.

13. Decretiamo che si dia piena fede ai pubblici strumenti e ai testamenti, letteralmente come stanno, e ai fatti e a quelli da farsi, se essi si troveranno nel quaderno grande della cancelleria della Terra di Fiume. Vogliamo pure che per questo non si deroghi alle sentenze, precetti ed altre scritture

Flūis & q con dicta instrā nō possit opponj aliqā exceptio ni solutionis, uel falsitatis, uel prescriptiōis, uel compensatiōis de liquido ad liquidū, uel transactiōis. Item q instris uel scripturis publicis factis extra terrā uel districtū Fluis, per aliquē forens. notariū nlla detur fides ni const& de legalitate notariorū per pub[li]cam scripturā. Item statuimus q libris fraitatū detur plena fides sj dictj librj fuerint ordinatae scriptj cū nuo cartar & fide cancii quj super dictis libris scribat, q talis liber e[st] roum talis fraitatis coptus talj coptura & cū nuo tot cartarū que fides Cancii habeatr, ac si dictus liber eet autenticatus cu sigillo in qacūque carta. & similiter detr plena fides libris offaliū Regie Ma[jesta]tis & Sermi princip. D. nrj & libris cois offaliū ter' Fluis absq[ue] aliqa alia fide Cancii n[e]c nō &ia libris mercatorū & appothecarior & stationarior ter' Flūis, sj ordinate fuerint scriptj, detur plena fides & de reb. spectantib. ad eorum traficū tm si uero in dictis libris repte fuerit aliq p[ar]titae extra traficū tūc in illis sit in arbitriu D. Vicii iudicar' an sit danda fides uel no inspecta qalitate & quātitate rerū & condition. personarum.

DE FIDE DANDA SCRIPTURIS DE manu propria.

14. Statuimus q scripturis scriptis manu propa alicuius q fuerint cōfessatae ee manu ppria uel q alit[er] legitime probatae fuerint ee de manu illius scriptae detur fides cōn scribentem siue fu[er]it cū subscriptiōe testiū & Sigillo scribentis siue nō: nil oius plena fides adhibeatur tāq pub[li]cis instr[umen]tis & in oib obligatiōib. & hyppotecis habeāt vim & robur pinde ac si essēt pub[li]ca documenta, & qn essent diuersj creditores & unus haber& pubm instrm alter puatam scripturā manu debitoris ut S. q tūc habita roe tēpis confectionis dictae puatae

giudiziali trovate negli atti dei notari e del cancelliere della Terra di Fiume, e che contro i detti strumenti non si possa opporre alcuna eccezione, se non di aver pagato o di falsità o di prescrizione, compensazione di cose liquide o di transazione. Così che agli strumenti, ovvero scritture pubbliche, fatti fuori della Terra o del distretto di Fiume da qualche notaio straniero non si presti fede alcuna, se non consti, mediante una pubblica scrittura, la legalità dei notai. Così decretiamo che si dia piena fede ai libri delle confraternite se quei libri saranno scritti in ordine col numero delle carte e con l'assicurazione del cancelliere che vi scriva essere tale libro di ragione della tale fraternità, coperto della tal copertura e con tal numero di carte, la qual assicurazione del cancelliere sia considerata come se il libro fosse su ciascuna carta autenticato col sigillo. Allo stesso modo si dia piena fede ai libri degli ufficiali della regia maestà del serenissimo principe signor nostro, e ai libri degli ufficiali del comune della Terra di Fiume senza nessun'altra assicurazione del cancelliere; e così pure si presti fede ai libri dei mercanti e dei bottegai della Terra di Fiume se saranno scritti con ordine, ma soltanto per le cose riguardanti il loro traffico; ma se nei detti libri si troveranno alcune partite estranee al traffico, spetti all'arbitrio del signor vicario giudicare se sia da darsi loro fede o no, considerata la qualità e quantità delle cose e la condizione delle persone.

DELLA FEDE DA DARSI
alle scritture di mano propria.

14. Decretiamo che alle scritture di mano propria d'alcuno, quando saranno dichiarate di mano propria o si sarà legalmente provato in qualche modo essere esse scritte di mano di quello, si dia piena fede contro lo scrivente, abbiano la firma dei testimoni e il sigillo dello scrivente o no; nonpertanto si presti ad esse piena fede come a pubblici strumenti, e in tutte le obbligazioni e ipoteche abbiano forza e vigore come se fossero documenti pubblici. Se poi ci fossero diversi creditori e uno avesse uno strumento pubblico un altro una

scripturae & pub[li]ci instrumenti ille qui prior fuerit in tpe ptior sit in iure in reliquis a[u]t[em] tã in actionib. q in executioib. sint eiusdem roboris & firmitatis ut dictm est, & talj scripturae puatae nõ possit opponi q nõ repiatur in libro Cancellariae nec con eã possit fierj aliqua exceptio qualiscuq[ue] fuerit, ni falsitatis pscriptionis & solutionis & nllitatis, & uolentes allegar' con talem scripturã puatã aliquã excepte de pdictis hoc probar' possit in te quindecim dier pemptoriae, q⁹ elapso si non probauerit excepta amplius nõ audiatur. Sed D. Vics illã executiõi mitter' teneatur sub pena XXV libr quatenus in se est & idem in ōnib & per oia fiat in scripturis factis p manus tertiae persone cum subscriptiõe duorũ fide dignorũ testiũ qa nõ oib datũ est scriber' mau ppria.

DE CONTRACTIBUS FACTIS EXTR[A] districtu[m] ter' Fluis & de securitate prestanda per forens. pro reb alienis conductis ad ter' Fluis sine mandato & scitu d[omi]ni rer.

15. Statuimus q si quis erit debitor alicuius Ciuis uel districtualis ter' Flũis in qecũq[ue] quantitate pecuniae uel rerũ ex qecũq[ue] debito uel &iã con[tra]ctu facto uel inito extra terrã Fluis, possit & valeat creditor pdictũ eius debitũ peter', exigere & consequj in terra Fluis con eius debitorẽ, si ibj personaliter repertus fuerit & con eius bona sedm formã statr quẽadmodũ si dictm debitũ eet factũ & con[tra]ctũ in ter' Flũis; Itẽ statuimus q si aliquis forens veniret in terã Fluis uel districtũ cum aliquib. reb. mobilib. uel pecunijs alicuius alterius personae sine man[da]to illius, & querela facta fuerit corã judio ter' Flũis per dm dictar rerũ seu pecuniar uel p eius procuratorẽ ad hoc legittime constitutũ de subtractiõe uel asportatiõe tũc facta fide legittĩa q talis querelans pprio noe uel alieno cũ ma[nda]to jus habeat in rebus sic

scrittura privata di mano del debitore, come di sopra, allora, tenuto conto del tempo quando sia stata stesa la scrittura privata e quando il pubblico strumento, chi avrà la precedenza nei tempo, abbia anche la precedenza nel diritto, del resto tanto nelle azioni quanto nelle esecuzioni abbiano lo stesso vigore e fermezza come s'è detto. Nè a tali scritture private si possa opporre che non si trovino nel libro della cancelleria, nè si possa fare contro di esse alcuna eccezione qualsiasi, se non di falsità, di prescrizione, di pagamento o di nullità, e volendo contro tali scritture muovere alcuna di queste eccezioni, si possa provarla entro il termine perentorio di quindici giorni, scaduto il quale, se le eccezioni non saranno provate, non vi si dia più oltre ascolto, ma il signor vicario sia tenuto di mandarla ad esecuzione, così com'è per sè stessa, sotto pena di 25 lire, e lo stesso in ogni cosa si faccia nelle scritture fatte di mano d'una terza persona con la firma di due testimoni degni di fede, perchè non è dato a tutti lo scrivere di propria mano.

DEI CONTRATTI
fatti fuori del distretto della Terra di Fiume e della sicurtà che devono dare i forestieri per le cose altrui condotte nella Terra di Fiume senza mandato e all'insaputa del padrone delle cose.

15. Decretiamo che se qualcuno sarà debitore a qualche cittadino o distrettuale della Terra di Fiume di qualunque somma di denaro o di cose per qualche debito o anche contratto fatto o stipulato fuori della Terra di Fiume, possa il creditore e abbia diritto di chiedere ed esigere ed ottenere il predetto debito nella Terra di Fiume contro il suo debitore, se questi vi si troverà personalmente, e contro i beni di lui secondo la forma degli statuti, se il detto debito fosse fatto e contratto nella Terra di Fiume. Così decretiamo che se qualche forestiero venisse nella Terra di Fiume o nel distretto con cose mobili o denari d'alcun'altra persona senza incarico di questa, e il padrone di quelle cose mobili o denari, o il suo procuratore a ciò legalmente costituito, sporgesse querela di sottrazione o asportazione davanti al giudizio della Terra di

asportatis uel subtractis D. Capits uel Vics teneatur detinerj facer' talē forens cū reb. & poner' eū in carcerib. Cois uel coge' ad dan idoneū fideiussorem de inditio sistj: & iudicato soluendo id ad q fuerit cōdēnatus et ni oius bona predicta seqstrentur vsq[ue] ad finē litis & Con pdictas sum̄arie pcedatur cilitr tm saluo tn q ho statm locū nō habeat in foresib. uilib. ignotis & vagabundis ul q eēt malae condictiois & fame q tuc con tales crilitr pcedatur scdm formā statr & si repertj fuerint culpabiles puniantur secundū qlitate rej subtractae & ualorē illius usq[ue] ad mortē exclusiue casu q ex forma statutorū ad morte essent condēnandj.

DE ORDINE COGNITIONUM ET manutentoribus possessionum.

16. Statuimus q si in iuditio terrae Flūis aliqa persona vendicar' uoluerit aliquam possoem ab aliqo possore sup qua vendicatiōes porrectus ess& libellus & talis possor allegauerit se haber' māutētorē q statī post petiōem actoris assig&ur ters arbitrio Judicis ipi reo ad rndm dictae p&itionj & ad denunctiandū suo māutentorj p cedulā eidē personalit uel ad domū psentandā litē sibj fuisse motam & q veniat in te defensiois ad iuditiū quj si uenerit & confessus fuerit se manutētorē Juditiū teneatur in se assumer' & in ea proceder' rndo petitionj actoris tam noie rej conuētj q p suo interesse & sic p se uel per procuratorē pcedatur in ea e teneatur producer' oes defensiōes & iura sua & si succumbuerit in ea talis Snia pjudic& ipi māutētorj & etiā reo pncipalj, si ab ea māutetor nō appelauerit et quā appem ipe māutētor teneatr interponer' & prosequj: et nō ipe reus, si reus ho voluerit q appe interponatur. Si uero confessus fuerit se māutētorē & noluerit in ea procedere, tūc reus conuētus procedat, & si in ea succumbuerit & nō appellauerit nil oius talis Snia piudic& māutētorj quo

Fiume, allora, fatta fede legittima che quel tal querelante, o in proprio nome o per mandato d'alcuno abbia diritto su quelle cose così asportate o sottratte, il signor capitano o il vicario siano tenuti a far arrestare quel tale straniero insieme con le cose e metterlo nelle carceri del comune o costringerlo a dar un mallevadore idoneo ch'egli si presenterà in giudizio e che pagherà quello a che sarà condannato, e ciò nondimeno i detti beni sieno sequestrati fino al finir della lite: e contro i predetti si proceda sommariamente e civilmente, salvo però soltanto che questo statuto non abbia luogo contro forestieri vili, ignoti e vagabondi o di cattiva condizione e fama, chè allora contro tali si proceda criminalmente secondo la forma degli statuti, e se saranno trovati colpevoli, si puniscano secondo la qualità della cosa sottratta e il valore d'essa fino alla morte esclusivamente nel caso che, secondo la forma degli statuti, fossero da condannarsi a morte.

DELL'ORDINE DELLE INCHIESTE e di coloro che tengono possessioni.

16. Decretiamo che, se nel giudizio della Terra di Fiume qualche persona vorrà avere da qualche possessore qualche possessione, e su ciò fosse stato porto il libello, e il possessore allegasse d'avere qualcuno che quella trattiene, subito dopo la petizione dell'attore sia assegnato al reo a volontà del giudice un termine per rispondere a quella petizione e per annunziare a colui che tiene la cosa, mediante una cedola da presentarsi o a lui personalmente o a casa sua, che gli è stata intentata una lite e che venga, entro il termine della difesa, in giudizio; e s'egli verrà e confesserà di tenere quella cosa, sia tenuto ad assumere per sè la lite e a procedere nella causa rispondendo alla petizione dell'attore tanto in nome del reo convenuto quanto per proprio interesse, e così proceda nella causa o da sè o mediante un procuratore e debba produrre le sue difese e le sue ragioni, e, se perderà, la sentenza pregiudichi tanto lui stesso quanto anche il reo principale, se il manutentore non s'appellerà contro di essa, il qual appello debba interporre e proseguire il manutentore stesso, e non

ad interesse ipius rej p[ri]n[cipa]lis consequen, possit tn pro süo interesse mäutetor a talj Snia se appellare & si in ea app[ellatio]nis obtinuerit reus p[ri]n[cipa]lis contentus esse debeat illa re de qua est litigatu: conseqndo &ia expensis & interesse debitū p ut a judice taxatū extiterit. Si aut. mäutentor noiatus ut sup citatus non comparuerit in to uel Comparuerit & negauerit se mäutetorem statuatur ters reo ad pban arbitrio Judicis q ille talis sit mäutentor & hoc pbar' debeat in dicto to qo elapso si nō probauerit vlterius non audiatur, & si in dicto to pbauerit intentiōem suā tūc Snia lata Con dictm reū pjudicet tā in totale interesse q in expensis pfato mäutetorj et si a dicta Snia nō extiterit appellatū p ipm reū possit tn pdictus manutētor negans app[ella]re pro suo interesse infra tps a jur' statutū a snia lata Con reū p[ri]n[cipa]lem p[er]iculis & espensis ipius mäutentoris & pdicta &iam obseruētur in mäutētoribus, alios mäures alligatib. Si vero mäures fuerit absētes extra districtū ter' Flūis siue sint vagabundi siue notū nō fuerit ubj moratur, Si domiciliū nō habuerint in ter' Flūis, tūc p pclam citentr in scallis logiae Cois ul an. domū sue solite habitationis trib. vicib. diversis diebus q cōparer' debeant die statuta arbitrio Judicis ad negan' vel confiten' se mares quib. ters trib. elapsis eis statis nō cōpentib. teneatur noians (?) siue fierj fecerit dictas pclamatiōes siue nō in se iudiū suscipe' & proceder' usq[ue] ad finē litis inclusive, & hoc casu intelligātur mäu[tento]res conuictj pinde ac si p[res]entes fuissent, & iuditiū ī se suscipissēt, nec possit allegari q omissa fuerit appo per reū conuictū & casu qo dictj ma[nutento]res cōpuerit legitie ī aliqo dictm triū tm pcedatr sedm formā ut S tradita.

il reo, se questi vorrà che s' interponga l'appello. Ma se confesserà essere manutentore e non vorrà procedere nella causa, vi proceda allora il reo convenuto, e se questi perderà e non si appellerà nondimeno tale sentenza pregiudichi il manutentore fino a quanto si conseguirà l' interesse del reo principale. Possa però il manutentore appellarsi contro tale sentenza per il suo interesse e se guadagnerà la causa in appello, il reo debba esser contento di ciò di che si sarà litigato partecipando anche alle spese e al debito interesse come risulterà tassato dal giudice. Se poi il nominato manutentore citato come di sopra non comparirà nel termine utile o comparirà e negherà d'essere manutentore, si stabilisca al reo un termine a volontà del giudice per provare che quel tale sia manutentore, e debba provar ciò nel detto termine, passato il quale se non l'avrà fatto non sia più oltre ascoltato; e se nel detto termine avrà provato la sua intenzione, allora la sentenza pronunciata contro il detto reo pregiudichi il suddetto manutentore tanto nell' interesse generale quanto nelle spese anche se il reo stesso non si appellerà contro la detta sentenza; possa però il prefato manutentore che avrà negato di appellarsi per il proprio interesse contro la sentenza portata contro il reo principale a rischio e pericolo di esso manutentore nel tempo stabilito dal diritto. Se i manutentori saranno assenti, fuori del distretto della Terra di Fiume o saranno vagabondi e non sarà noto dove dimorano, se non avranno domicilio nella Terra di Fiume, allora si citino mediante un proclama sulle scale della loggia del comune, o davanti alla casa di loro solita abitazione, per tre volte in giorni diversi, perchè compaiano nel giorno stabilito a piacere del giudice per negare o confessarsi manutentori; scaduti i quali termini ad essi stabiliti e non comparendo essi sia tenuto quello che o avrà o non avrà fatto fare quelle proclamazioni ad assumere per sè la lite e procedere fino alla fine inclusiva, e in tal caso s' intendano i manutentori convinti come se fossero presenti e avessero assunto per sè la lite nè si possa opporre che sia stato omesso l'appello per parte del reo convenuto. Nel caso però che i detti manutentori comparissero legittimamente in qualcuno dei detti tre termini, si proceda nella forma che s'è detta di sopra.

DE PRESCRIPTIONE DECENII
& quib. talis prescriptio non currat.

17. Statutu & ordinatum est, q instra Jura & actioes uel snie ex ea debiti uel mutuj, uel alterius cuiuscũq[ue] contractus reru mobiliũ ul &ia si debitoris filius ul heres confessus fuerit debitu & alleget solutiõem si p decẽniu creditor tacu[er]it & de debitu cõquestus nõ fu[er]it n[e]c aliqd p ipo accep[er]it uel in territorio nõ steterit uel aliã legitĩam interruptioem creditor no fecerit, uel si fecerit & postea decẽniu trãsierit pm obst& exceptio decẽnij, & solutiois allegatae, ac si nlla interruptio facta fuerit, & post decẽniũ mĩe audiẽtia pbeatur, & hoc Statu locu no habeat in viduis uel mĩorib. XX annis nec in dotib. n[e]c absentib. toto tpe X anor. uel majori pte dictj tempis, n[e]c ecclijs monasterijs uel alijs pijs locis, nec in debitorib. fr[aternita]tum aut coĩatis Ter' Fluis, aut regiae Ma[jesta]tis & Sermi princip. nrj: nec in dote repetẽda & donatiõe pp nuptias petenda nec in liuellis exceptis Affictib. locatioum domoru & possoum in quib. currat pscriptio triũ annor a die qº Conductor cessauerit in domo conducta habitar' uel et si habitauerit, actiões uo q comp&erent et. procuratorib. famulis, mercenarijs cuiuscũq[ue] gnis & conditiois existant pscribantr spatio unius añj incohãdj a die juris cõpetẽtis & ad interupẽdam dictã psceiptionẽ sufficiat etiã Citatio semel facta in pª debitoris uel bis ad domũ sue solite habitatiois & familie, si steterit in ter' Fluis: si uero fuerit absens suffitiat proclamatio in logia cois cũ rogatiõe notarij seu Canci Cois. Et locũ habeat pdictũ statutũ in debitore ignorate debitu & obligatiõem ex facto procuratoris, ul in eo quj successit defucto & ignorauit obligatiõem illius quia tũc pcedat sup scripta pscriptio X añor in debitore aut. sciente se debitore debitj per eu conctj tũc nõ pcedat dicta prescriptio, nec locu habeat: s[e]d tam mo vendic& sibj locũ in filijs uel heredib. ipius post mortẽ illius, & tũc incipiat currere dicta prescriptio, sed in ipo vero debitorj volumus q solutio debitj per eũ probetur uere & legitĩe sedm formã juris & statorm nõ aut. fictae & per negligentia creditoris nõ petentis uel quj nõ petierit eius creditũ lapso decenio uel ĩ teps decenij, cu mala fides pdesse nõ debeat ipi debitorj con conscientiã, cu

DELLA PRESCRIZIONE D'UN DECENNIO e di quelli cui non corre tale prescrizione.

17. È statuito e ordinato che gli strumenti, le ragioni, le azioni o sentenze per causa di debito o di mutuo o d'altro qualsiasi contratto di cose mobili, o anche se il figlio o l'erede del debitore avrà confessato il debito e allegherà il pagamento, *(passino in prescrizione)* se per dieci anni il creditore avrà taciuto o non si sarà lagnato del debitore, nè avrà ricevuto alcunchè a conto, o non sarà stato nel territorio, o non avrà fatta alcuna legittima interruzione, o se l'avrà fatta e dopo sarà passato il decennio, prima gli s'opponga l'eccezione del decennio e dell'allegato pagamento come se non si fosse fatta alcuna interruzione, e dopo il decennio non gli si dia affatto udienza; e questo statuto non abbia luogo per le vedove e i minori di vent'anni, nè per ciò che riguarda le doti nè per quelli che fossero assenti per tutti i dieci anni o la maggior parte d'essi, nè per le chiese, monasteri o altri luoghi pii, nè per i debitori di fratellanze o del comune della Terra di Fiume o della regia maestà del principe nostro signore, nè nel chiedere la dote o la donazione in occasione di nozze, nè nei livelli, eccettuate le pigioni di locazioni di case e di possessi, nelle quali corra la prescrizione di tre anni dal giorno che l'affittuale avrà cessato d'abitare nella casa appigionata o anche se vi abiterà; quanto poi alle azioni che si riferiscono anche ai procuratori, famigli, mercenari di qualsiasi genere e condizioni si prescrivano nel tempo d'un anno a incominciare dal giorno di diritto competente, ad interrompere la qual prescrizione basti anche una citazione fatta una volta sola alla persona del debitore e due volte nella casa della solita abitazione di lui e della sua famiglia, se abiterà nella Terra di Fiume. Ma se sarà assente, basti una proclamazione fatta nella logia del comune con la rogazione del notaio o cancelliere del comune. Questo statuto abbia luogo anche per il debitore che ignori il debito e l'obbligazione per causa del procuratore, o per colui che sarà successo a un morto e ignorerà l'obbligazione di lui, chè allora proceda la sopraddetta prescrizione di 10 anni; ma per il debitore che sa d'essere debitore del debito contratto da quello non proceda nè abbia luogo la detta prescrizione, ma

semp. fuerit in mala fide ĩ nõ soluēdo debitū ad q sciebat se uere tenerj. & pscriptio interrupatur p citatũ in iuditio facta d ipo pscribente semel in personã, vl bis ad domu cū protestatioe ul qrela uolentis illã interũpe apparētibus in scriptis in cancellaria.

DE SENTENTIIS FERENDIS ET executione illarū.

18. Statuimus & ordinamus q D. Capits & D. Vicas Cois terre Fluis teneantur & debeant vinculo Sac[r]amēti citarj facer' tpe cuiuslib& Snie diffiniae ferende principales pas & eorū procuratores, tutores, curatores & similes psonalitr uel ad domū ubj habitant & si domū uel habitationē nõ habuerint proclamētur sub logia Cois: more solito q in to sibj stao adsint ad audiendã Sniam. In interlocutorijs vero suffitiat citatio pcuratorū, tutorū & aliorū quj in lite interfuerint & in qlib& Snia diffinitiua uel ab obseruation Juditij siue ab interlocutoria hnte uĩ diffinitiuae uictus uictorj condēnetur in expēsis: ni habuerit iustã cãm litigandi, in Sniam uero mere interlocutoria ul sup aliqe iuris arte mere lata, uictus nõ cõdēn&r in expēsis. Et oes Sniae q p app[ellatio]nē uel in integr. restitem uel p nllatem ul ex alia justa ca nõ fuerĩt suspense executiõi mãdetr elapsis X dieb. aliqa alia exceps nõ obst[an]te Similiter & oes Snie arbitror uel arbitratorū pfatus D. Caps uel Vicarius teneantur executionj mandare si p&itū fuerit a pte pro qua sniatū fuerit. Itē teneãtur oes snie diffinitiue termĩar tã in causis Ciuilibus q erlab. in to a Stato prefixo sub pena lib XXV paruorū & sliter executionj mãdare sedm

abbia luogo per i figli o per gli eredi di lui dopo la sua morte, e allora incominci a correre la detta prescrizione; ma quanto al vero debitore vogliamo ch'egli dimostri il pagamento del debito veramente e legittimamente secondo la forma del diritto e degli statuti e non fintamente e per la negligenza del creditore che non chiede o non avrà chiesto il suo credito, passato il decennio o durante questo, perchè la mala fede non debba giovare contro coscienza al debitore, il quale sempre sarà in mala fede non pagando un debito al quale sapeva di esser tenuto veramente. Infine la prescrizione sia interrotta per citazione in giudizio fatta dal prescrivente una volta personalmente o due volte alla casa con protesta o querela di quello che la vorrà interrompere da presentarsi in iscritto alla cancelleria.

DELLE SENTENZE
da pronunziarsi e della loro esecuzione.

18. Decretiamo e ordiniamo che il signor capitano e il signor vicario del comune della Terra di Fiume sian tenuti e debbano sotto il vincolo del giuramento far citare al tempo di pronunziar qualsiasi sentenza definitiva le parti principali e i loro procuratori, tutori, curatori e simili personalmente o nella casa dove abitano, e, se non avranno una casa o una abitazione, siano proclamati sotto la loggia del comune, al modo solito, perchè nel termine ad essi prefisso si presentino a udir la sentenza. Nelle sentenze interlocutorie però sia sufficiente la citazione dei procuratori, tutori e altri che avranno preso parte alla lite; e in ogni sentenza definitiva, o di risoluzione del giudizio, o interlocutoria avente forza di definitiva il perdente sia condannato a pagare le spese al vincitore, se non avrà giusta cagione di litigare; ma nelle sentenze puramente interlocutorie o pronunciate soltanto su qualche articolo di diritto, il perdente non sia condannato nelle spese. E tutte le sentenze che non saranno sospese o per l'appello o per la restituzione completa *(della cosa)* o per nullità o per qualunque altra giusta cagione, siano mandate ad esecuzione passati che siano dieci giorni, non ostante alcuna altra eccezione. Così

formā dictor statr & in sua Snia debeat allegar' roes in spe[cie] q eu mouēt ad ita sentētiandu, nec possit facer' aliqua reseruationē excepta reseruatione taxatiōis expensaru sub pena XXV libr & nil omīs talis reseruatio nlla sit remanete in c&eris firma snia, ppea Statuis q oes sniae ex. districtu ter' Fluis latae & scriptae manu pub[li]ci notarij cū legalitate executionj mittantur in omib prout in eis, & tā con personā codēnata q con eius bona. Si talis pa cōdēnata ex fora star tenebitur parer' iurj corā Juditio ter' Fluis. Itē statuimus q qotiens Contingerit aliquē confessū fuisse: se tenerj alicuj petentj in aliqa pecuniar qntitate Judex ipe corā quo ca uentilabitr possit statuer' debitorj tm vsq[ue] ad decem dies uel eius arbitrio ad soluēdum qo elapso fiet executio nisi creditor secū remāserit in cocordio.

DE APPELLATIONIBUS ET IN quib. causis appellare non licet.

19. Ordinamus q in omnib. causis clib. a sūma libr qnqaginta sup appellarj possit a quacūq[ue] Snia, ab inde uero infra nō audiatur appellans n[e]c de nullitate dicens nisi ad D. Captm et consiliū ab ipis diffinitiuis a dicta Sūma infra appellauerit a qo post modū confirmata aut p lapsū vnius Mensis continuj deserta si steterit per partē executionj mādetr, Itē nec ab interlocutorijs uel a g[ra]uamib. an. diffinitiuā Sniam latis, ni ess& talis interlocutoria uel grauamē q nō possit reparari p appem a diffinitiua, Item sīlter nō possit appellarj in causis in quib. proceditr sola ueritate facti inspecta ex fora

pure tutte le sentenze degli arbitri o arbitratori devono esser mandate ad esecuzione dal prefato signor capitano e dal vicario, se ciò sarà richiesto dalla parte a cui favore sarà stata data la sentenza. Così tutte le sentenze definitive, tanto nelle cause civili che criminali, devono essere terminate nel tempo stabilito dallo statuto sotto pena di lire 25 di piccoli, e similmente mandate a esecuzione secondo la forma dei detti statuti. Nella sua sentenza debba *(il giudice)* allegare le ragioni speciali che l'avranno indotto a sentenziare in quel modo, nè possa fare alcuna riserva ad eccezione di quella di tassare le spese, sotto pena di 25 lire, e cionondimeno tale riserva sia nulla, rimanendo nel resto ferma la sentenza. Perciò decretiamo che tutte le sentenze date fuori del distretto della Terra di Fiume e scritte di mano d'un pubblico notaro e legalizzate sien mandate ad esecuzione in ogni cosa, come in esse è contenuto, tanto contro la persona, quanto contro i beni di lei, se tal persona condannata sarà per la forma degli statuti tenuta a rispondere al giudizio della Terra di Fiume. Così decretiamo che ogni qualvolta accadrà che qualcuno confesserà essere debitore a qualcuno, che gliela chiederà, d'una qualche somma di denaro, il giudice dinanzi il quale sarà ventilata la causa, possa stabilire al debitore un termine fino a dieci giorni, o a suo piacimento, per pagare, scaduto il quale si faccia l'esecuzione, se pure il creditore non si sarà accordato con quello.

DEGLI APPELLI
e in quali cause non sia permesso l'appello.

19. Ordiniamo che in tutte le cause civili dalla somma di cinquanta lire in su si possa appellarsi contro qualunque sentenza, da cinquanta in giù non si dia ascolto all'appellante nè a chi la dirà nulla, se non s'appellerà contro le sentenze definitive da quella somma in giù al signor capitano e al consiglio, da cui dopo essere stata confermata, o se per un mese continuo non se ne sarà curata la parte, venga messa ad esecuzione. Così non *(vi può esser appello)* contro le sentenze interlocutorie o contro i gravami fatti prima della sentenza definitiva, se non siano interlocutorie e gravami che non pos-

Str. Item nec in cais in quib. de iur' coi aut ex forma Statr appellarj nō pot, nec &iā in cais crlib: uel q si in quib. nulla appe admittatur aut allegatio nullitatis uel petitj restitutiōis in ītegrū: nec defensio qu[and]ocūq[ue] et. ex offo iudicis proueniēs sub pena Confacientj libr centū ipo iur' & ipo facto fisco applicanda: in cais aut. in quib. appellarj pot tā ex forma Juris cois q Statr ille q se appellauerit teneatur in te vnius Mensis a die latae Snie si tunc se appellauerit uel a die interpositae app[ellatio]nis ap[osto]los peter' & acciper' & eidem appellantj per iudicē assignetur tus unius Mensis ad accipien iter: & alius ad fatiendā fidē de pnte & comissione causc: alias dictis trib. mensib. elapsis appe habeatur p deserta & tūc fiat executio ad p&itionē victoris sedm forām juris cois tm.

DE CONPROMISSIS INTER CON iunctos fatiendis.

20. Interest Rei pub[li]ce de charitate & pace inter coniunctas per as cōseruanda, ppa Statuimus q sj qua q[uaesti]o lis uel controuersia orta fuerit: ac de c&ero oriri contingerit Intelligendo quoem seu controuersiā ortā ee p solā citationē factā intr' aliqos d infrascriptis cōiūctis psōis legitīs & nalib tm: siue maiorib. siue minorib XXV aūis siue &iā pupillis vz inter ascendentes & descendentes ut puta prem & filiū, auū & nepotē & sic de C&eris descēdētib. & ascēdētib. ul inter collaterales & linea prna uel materna cōiūctos usq[ue] ad sextū gradū inclusiue d. iur' clj: uel inter maritū & uxorē: uel inter affines infrascriptos tā quj essēt q quj fuissēt vz inter socerū seu socrū & generū seu nurū uel inter leuiros & leuiras, seu inter habentes aut quj habuissēt duas sorores in uxores intelligendo sēp. masculū gnus cōphender' fēim & ita intelligatur in oib Statis ter' Flūis: si illud d qe tractatr coitr se habeat ad utrūq[ue] teneātur & debeāt ipe ptes oio venir' ad cōpromissū & tene-

sano ripararsi mediante l'appello contro la definitiva. Similmente non si possa appellarsi nelle cause nelle quali si procede considerando la sola verità del fatto e la forma degli statuti; così neanche nelle cause criminali o quasi, nelle quali non sia ammesso nessun appello o allegazione di nullità o di richiesta di restituzione completa, nè alcuna difesa se anche fatta d'ufficio dal giudice, sotto pena di cento lire da versarsi al fisco di diritto e di fatto, ma nelle cause, nelle quali si può appellarsi tanto per la forma del diritto comune quanto per quella degli statuti, colui che s'appellerà sia tenuto entro il termine d'un mese dal giorno della sentenza, se allora si sarà appellato, o dal giorno dell'appello chiedere e ricevere gli apostoli (lettere dimissorie), e al medesimo appellante sia assegnato dal giudice un termine d'un mese per intraprendere il viaggio e un altro per far fede della presentazione e commissione della causa, altrimenti passati i detti tre mesi l'appello sia considerato deserto e si faccia allora l'esecuzione chiedendolo il vincitore secondo la forma del diritto comune soltanto.

DEI COMPROMESSI
da farsi tra congiunti.

20. Importa alla cosa pubblica che tra le persone congiunte si conservi la carità e la pace, perciò decretiamo che se qualche questione, lite o controversia sorgerà, o accadrà che sorga nell'avvenire, intendendosi la questione, lite o controversia sorta per la sola citazione fatta da alcuna delle sottoscritte persone congiunte soltanto legittimamente e naturalmente, sian maggiori sian minori di 25 anni, siano anche pupilli, cioè tra ascendenti e discendenti come p. e. tra padre e figlio, avo e nipote e così degli altri discendenti e ascendenti, o tra collaterali e congiunti in linea paterna o materna, fino al sesto grado inclusivo secondo il diritto civile; o fra marito e moglie; o fra gli affini sottoscritti, tanto se fossero tali che se tali fossero stati, cioè tra suocero o suocera e genero o nuora, o tra fratelli del marito e sorelle di lui, o tra coloro che avessero o avessero avuto due sorelle per mogli, intendendo sempre che sotto il genere maschile si comprenda anche il fem-

atr D. Capits seu D Vicar: cōpeller' personas litigātes seu litigar' uolētes realitr & perslitr captis pignorib. & mulcta indicta oio venir' & facer' cōpromissū et eliger' comunalē amicū uel duos aut tres vz singulu p qa[que] parte, si litigātes essent plures q duo q sint Ciues ter' Fluis ul districtuales; & p dictas ptes dētur confidentes nō suspectj & cōpellātr dictae ptes in te triu dierū facer' tale electionē: & si nō fuerit cōcordes in dicto te q tūc elapso dicto te fiat ellectio p iudicē qia qe q[uaesti]o sic orta fuerit q qdē arbitrj & arbitratores & amicabiles cōpositōres in pmis jurar' debeant bona fide sine fraude oj affectiōe & passiōe remota, p eor bona cōsciētia pceder' cognoscer' & determinar' possintq[ue] & debeāt summariae de plano & sine strepitu & figura juditij qelib& loco tēpe f[e]r[ia]to & nō feriato, placitis locatis & nō locatis pntib. ptib & absētib: citatis & nō citatis stādo & sedndo & oj iuris solēnitate oissa tā d iure q de facto cognoscer' & diffinir' de q[uaesti]ōe & cōtrouersia pdicta penā apponētes in diffinitiōe sua p ut sibj melius videbitr cōsiderata cōditiōe personar. & cause in qua partes nō attēdentes incurrāt, & totiēs incidant qetiēs confecerint & n oius diffinitio ipa in suj firmitate perduret quā qdē diffem dicti arbitrj electi infra tm fecisse teneātr dier XX a die facti cōpmissj q quidē ts progarj possit de volūtate ptiū uel arbitrio ipor arbitror q alegarent iuxta eam impedimētj p alios XX dies & nō plus nec aliter n[e]c alio mo, Sed teneātr dictj electi a die facti cōpmissj infra dictm tm diffinir' & tare sub pena libr XXV paruor p qelib& eorū: et plus arbitrio D. Capiti uel D. Vici quā penā incurisse intelligātur ipo jure & ipo facto & fisco applic&ur & nloius teneātr diffinir' & te[rmina]re in te p dictū D. Capitm seu D. Vicm statuēdo sub eademet pena nec possit dictj arbitrj electi recusar' tale arbitramētū ni iusto impedimēto appbādo p D. Capitm seu d. Vicm sub pena pdicta fisco applicāda. Sj uero diffinierit & tauerit salariū habeat qlib& arbitror a qalib& pte litigantiū prout infra si qstio fuerit a centū libr sol qqagita pro unoquoq[ue] si uero a cētū libr usq[ue] ad ducētas libr III paruor, abin uero usq[ue] ad quigētas libr V a quingentis usq[ue] ad mille libr VIII, a mille usq[ue] ad duo millia libr duodecī, abinde uo usq[ue] ad tria milia libr XV, abinde uero usq[ue] ad quatuor milia libr XVIII, ab in uo sup cuiuscūq[ue]

minile, e così s'intenda in tutti gli statuti della Terra di Fiume; se quello di cui si tratta sia posseduto in comune da tutt'e due, sian tenute e debbano le parti in ogni modo venire ad un compromesso e debba il signor capitano o il vicario costringere realmente e personalmente le persone litiganti o che volessero litigare, dopo tolti i pegni e stabilita la multa, a venir ad ogni modo e fare il compromesso e scegliere un amico comune, o due o tre, cioè uno per ogni parte, se i litiganti fossero più di due e fossero cittadini della Terra di Fiume o distrettuali; e le dette parti nominino fiduciari non sospetti, e debbano fare tale scelta nel termine di tre giorni; e se in quel termine non si mettessero d'accordo, passato ch'esso sia, scelga il giudice. Quando poi sarà sorta una tale questione, gli arbitri, arbitratori, amichevoli pacificatori debbano prima di tutto giurare in buona fede, senza inganno, rimosso ogni affetto e passione di procedere in loro buona coscienza, di giudicare e di terminare *(la lite)*, e possano e debbano di diritto e di fatto giudicare circa la questione o controversia e definirla sommariamente, pianamente, senza strepito e forma di giudizio, in qualsiasi luogo, in tempo feriato e non feriato, presentati o non presentati i placiti, presenti o assenti le parti, citate o non citate, stando in piedi o seduti e omessa ogni solennità di giudizio, stabilendo nella loro definizione la pena che a loro parrà, considerata la condizione delle persone e della causa, e in questa pena incorrano le parti che non attenderanno e vi ricadano ogni qualvolta agiranno contrariamente; e contuttociò la detta definizione duri nella sua fermezza. Questa definizione debban i detti arbitri eletti farla entro 20 giorni dal giorno del compromesso fatto, il qual termine possa essere prorogato per volontà delle parti o ad arbitrio degli stessi arbitri, se allegheranno una causa ragionevole d'impedimento per altri 20 giorni e non più, nè altrimenti, nè in altro modo, ma debbano i detti prescelti dal giorno che sarà stato fatto il compromesso definire e terminare la causa nel detto termine sotto pena di 25 lire di piccoli per ciascuno d'essi, e anche più ad arbitrio del signor capitano o del signor vicario, alla qual pena s'intendano soggetti di diritto e di fatto ed essa sia versata al fisco, ma ciononpertanto sian essi tenuti a definire e terminare *(la*

qntitatis sint libr XXIIII, & quelib& Snia arbitraria uel arbitramẽtu per dictos electos data & promulgata sit rata & firma, nõ obstante aliqa appe ul p&itione de reducẽdo ad arbitriu bonj virj qas appes & petitiões & qamlib& aliã condictionẽ penitus anullamus. Sed talis petitio reductiõis ad arbam bonj virj seu nullitatis interpositio & appe & in integrum restitutiõis petitio & offm judicis imploratio, & quelib& aliã Condictio intelligantur & psumãtur vigore psentis statutj p calũniã dolũ & fraudã esse factae & qcqd in conriũ attentatũ fu[er]it sit penitus nllius valoris et. qd dicatur d enormj uel enormissĩa actione nihiloms laudũ arbitramẽtũ uel snia mandetur executionj & hoc statm intelligi debeat prout iacet ad lram. Additiendo q si pdictj duo electi non fuerint ad sententiandu cõcordes: tũc infra tres dies qlib& ps cõpellatur in scriptis dar' suos confidentes de psa in mãib iudicãtis D. Capi uel D. Vicarij, q teneatur vnũ eliger' ex his qes ptes dederint, & talem in quẽ ambe partes consenserũt in dando confidẽtes & tũc iste nouiter electus cũ duob. pmis teneatur t[ermina]re & diffinir' & qcqd p hos tres sniatũ fuerit aut per plures eorũ ĩniolabiliter obseruetr ut sup singula singulis referẽdo, & hoc termĩar habeat in dicto te XX dierũ a die electiõis huius tertij sub pena pdicta p qelibet confatiẽte; qui tertius habeat Salariũ mo qe sup p ut alij collegae. Denique excipimus a pdictis q si q[uaestio] eet de aliqe debito de quo appareret scriptura publica aut aliqed instrm, snia uel pceptu in scriptũ uel aliqa scriptura de manu ppria q haberet execut. paratã ex forma Statr tũc in dictis caśib. nllum possit fierj compmissũ ni de partiũ voluntate s[ed] sup dictis scripturis fiat ius scdm formã statr agnatiõe uel cognatiõe aliqua nõ obstante possit tn & debeat fierj compmissũ, qn eet q[uaesti]o uel ar[ticu]lus iuris dubius & an sit q[uaesti]o uel ar[ticu]lus juris D. Vicas sup hoc iudicar' debeat an sit faciendu cõpmissu.

lite) in un termine che assegnerà il detto signor capitano o signor vicario sotto la stessa pena. Questi arbitri eletti non possano ricusare tale arbitrato se non per un impedimento giusto riconosciuto dal signor capitano o dal signor vicario, sotto la pena predetta da pagarsi al fisco. Ma se avrà definito e terminato *(la lite)* abbia ciascun arbitro da ciascuna parte litigante la retribuzione seguente: se la questione sarà di cento lire, quaranta soldi per ciascuno; se da cento fino a duecento lire, tre lire di piccoli; da duecento a cinquecento, 5 lire; da cinquecento a mille, lire 8; da mille a duemila, lire dodici; da duemila a tremila, lire 15; da tremila a quattromila, lire 18; da quattromila in su fino a qualsiasi somma siano lire 24; e ogni sentenza arbitraria, ovvero arbitrato, pronunziata e promulgata dai nominati eletti sia ferma e rata, non ostante alcun appello o petizione che sia portata all'arbitrio d'un uomo probo, i quali appelli e petizioni e qualunque altra contradizione annulliamo del tutto. Ma tale petizione di portar *(la lite)* all'arbitrio d'un uomo probo, o l'interposizione di nullità, o l'appello, o la richiesta della restituzione completa, o l'implorazione dell'ufficio del giudice, o qualsiasi altra contradizione s'intendano e si presumano per forza di questo statuto esser fatte per calunnia, dolo e frode, perciò ogni cosa che sarà tentata fare in contrario non sia per sè stessa d'alcun valore, quand'anche si dica l'azione irregolare o irregolarissima, nondimeno il laudo, arbitrato o sentenza si mandi ad esecuzione; e questo statuto s'intenda letteralmente qual'è. Aggiungiamo che se i sunnominati due eletti non fossero concordi nel sentenziare, allora ciascuna parte sia costretta a presentare ella stessa entro tre giorni per iscritto i suoi fiduciari nelle mani del signor capitano o del signor vicario, che giudicherà, il quale sia tenuto scegliere, tra quelli che avranno presentati le parti, uno e tale in cui ambe le parti concordemente abbiano fiducia, e questo nuovo eletto, insieme coi due primi, debba terminare e definire *(la lite)*, e checchè avranno sentenziato questi tre, o più d'essi, sia osservato inviolabilmente come sopra, riferendo ogni singola cosa alla sua corrispondente. E debbasi terminar ciò nel detto termine di 20 giorni dal giorno della scelta di questo terzo sotto la pena predetta per ogni contraffacente, il qual terzo abbia per suo stipendio come s'è detto di sopra degli

DE MODO PROBANDI CREDITUM et intentione[m] actoris.

21. Statutum & prouisū est, q si contingat aliquē rem mobilē peter' uel pecuniae qtitatē sibj debitam, & debitū pbar' nō poterit tūc si actor negligerit q detur per ius dicētē sacramētū reo de veritate dicēda sup debito ex ea allegata p&ito per creditorē: & reus ipe iurar' recusauerit detur sacram actorj, & ej credatur, usq[ue] ad sumā libr triū puorū: si uero ea fuerit a trib. libr usq[ue] ad XXV tūc actor teneatur probar' intētionē suā cū uno teste, q sit ōnj exceptione maior & cū iuramēto ipius actoris, ab inde uo sup usq[ue] ad Sumā librarū CC pbare debeat legitime p duos testes, a libr uero ducentis sup qtecūq[ue] quātitatis fuerit, probar' debeat uel per instra uel per scripturā manu ipius debitoris, uel p tres testes ad minus q sint ōnj exceptiōe maiores uel si tres haberj nec inuenirj potuerint, tūc duo suffitiant ut supra cū Jur[amen]to ipius actoris & aliter pbatio nō ualeat; q actor et jurar' debeat q p plures q per duos testes pbar' nō pt intentionē suam.

altri colleghi. Finalmente eccettuiamo dalle predette cose che se la questione fosse per qualche debito di cui esistesse una scrittura pubblica, oppure uno strumento o una sentenza o un precetto scritto o una scrittura di mano propria, che fosse stesa secondo la forma degli statuti, in tali casi non possa esservi compromesso alcuno senza la volontà delle parti, ma sopra le dette scritture si faccia giustizia secondo la forma degli statuti, non ostante alcuna affinità o parentela. Si possa però e si debba fare il compromesso, quando sia una questione o un articolo di diritto dubbio; e se la questione o l'articolo sia dubbio e se sia da farsi il compromesso giudichi il signor vicario.

DEL MODO DI PROVARE UN CREDITO e l'asserto dell'attore.

21. È statuito e provveduto, che se accadrà che qualcuno chieda una cosa immobile o una somma di danaro a lui dovuta, e non potrà provare il debito, allora, se l'attore sarà stato trascurante, il giudice conceda al reo il giuramento di dire la verità sul debito per la causa allegata richiestogli dal creditore, e il reo stesso ricuserà di giurare, si conceda il giuramento all'attore e gli si creda fino alla somma di tre lire di piccoli. Ma se la causa sarà da tre fino a 25 lire, allora l'attore sia tenuto a provare il suo asserto mediante un testimonio, che sia superiore a ogni eccezione, e mediante il giuramento di lui attore; e di là in su fino alla somma di lire 200 debba provare legittimamente mediante due testimoni; da 200 in su poi per qualsiasi somma, debba provare col mezzo d' istrumenti o di scritture di mano propria del debitore, o con almeno tre testimoni, i quali siano superiori a ogni eccezione, o se non potrà averne o trovarne tre, allora due siano sufficienti, come sopra, col giuramento dello stesso attore, nè abbia valore altra prova; e in questo caso l'attore debba anche giurare di non poter provare con più di due testi il suo asserto.

DE FIDE DANDA CREDITORI DE
pignorib. & venditione illorum.

22. Statuimus q cuilib& honestae personae habentis penes se aliquã rẽ mobilem & dicentj talem rem habere noie pignoris a suo debitore, q talj pe creditricj cũ iure sibj credatur et et. de qntitate pro qua dixerit se haber' dictũ pignus. Item q aliqa pa q dederit seu obligauerit aliquã rem suã mobilẽ uel imobilem alicuj eius creditorj nõ audiat seu psumat alterj uẽder', seu obligar' sine licentia suj creditoris, & si confecerit talis obligatio seu venditio ipo jur' sit nulla: & eodem mo creditor ipe nõ possit rẽ sibj pignorata seu obligata uender uel uendj facer' sine licentia D. Capiti uel D. Vici nec talj re pignorata utj fruj inuito debitore alias teneatur ad interesse arbitrio dicti D. Capitanej aut D. Vici & ad poenã sol qui[que] p qlib& libra ualoris talis rej obligatae & nloius venditio sit nlla & hoc Statm locũ nõ habeat in hospitib. & tabernarijs & vendẽtib. uinũ ad spinã, qb nolumus fides adhiberj de pignor' ni pbauerit p unũ testem oi exceptiõe maiore talẽ rẽ habuisse noie pignoris p uino uẽdito, & p tãta qtitate: & cũ iur[amen]to & ipius hospitis uel tabernarij.

DE FIDEJUSSORIBUS & DE JURE RED
dendo tam p eis q con eos.

23. Juris equitate suadente Statuimus, q principalis debitor p'usq fideiussor simpliciter acceptus a creditore debeat couenirj fatiẽdo pe executionẽ de bonis mobilib & sedm formã juris & si de bonis ipius principalis nõ repiretur tantũ q possit creditorj integraliter satisfierj, tũc ager' possit con fideiussore, quj fidejussor et. nõ intelligatur absolutus ex eo q creditor conuenerit pncipalẽ seu partẽ solutionis acceperit uel q terẽ ad soluen progauerit nõ reqsito fideiussor', additientes q quilibet fideiussor q debitũ creditoris soluerit, habeat &

DELLA FEDE DA DARSI AL CREDITORE, dei pegni e della loro vendita.

22. Decretiamo che, se una persona onesta qualsiasi avente presso di sè qualche cosa mobile dicesse tenere quella data cosa a titolo di pegno da un suo debitore, si creda senza altro a tale persona creditrice purchè giuri per quale somma abbia avuto quel pegno. Così una persona che avrà dato od obbligato una qualche sua cosa mobile o immobile a qualche suo creditore, non osi o presuma di venderla a un altro senza licenza del creditore, e se agirà contrariamente, tale vendita o obbligazione sia di diritto nulla. Allo stesso modo neppure il creditore possa vendere o far vendere la cosa a lui data in pegno od obbligata senza il permesso del signor capitano o del signor vicario, nè possa godere o usare di tal cosa pignorata contro la volontà del debitore, altrimenti sia tenuto ad un interesse a placito del signor capitano o del signor vicario e alla multa di cinque soldi per ogni lira del valore della cosa obbligata, e ciò non ostante la vendita sia nulla; e questo statuto non abbia luogo per gli osti, tavernieri e venditori di vino alla minuta, ai quali non vogliamo prestar fede circa i pegni se non proveranno mediante un testimonio superiore a ogni eccezione e col giuramento degli osti o tavernieri stessi d'aver avuto quella cosa a titolo di pegno per vino venduto per quella tal somma.

DEI MALLEVADORI e della ragione da rendere tanto a prò che contro di essi.

23. Indotti dall'equità del diritto decretiamo che il debitore principale, prima che il mallevadore sia stato semplicemente accettato, debba dal creditore esser convenuto, facendo questi prima l'esecuzione dei beni mobili secondo la forma del diritto, e, se i beni del principale non ammonteranno a tanto da poter sodisfare completamente il creditore, allora si possa agire contro il mallevadore. E questo mallevadore non si ritenga assolto per il fatto che il creditore abbia convenuto il principale, o abbia avuto parte del pagamento o abbia proro-

haber' debeat illud idē ius: & eandem progatiuam & priuilegiū quod & quā habebat pncipalis creditor Con pncipalē debitorē: & eius bona tā in procedēdo q in iudicādo & exeqndo in oib & p oia p ut ipe pncipalis creditor: Declarātes et. q si fideiussor aliq̄ ex tribus modis ī scriptis se obligauerit, vz obligando se in solidū cū prin[cipa]li debitore, uel renūctiādo bnfitio de fideiussorib. & plurib. reis debendj uel cōstituēdo se fideiussorē & pnlē debitorē ī his casib. licitū sit creditorj ipm fideiussorē prin[cipa]lem vel plures si fuerīt pnles obligatj cōuēir' quē ex ipis uoluerit & si unus ex fideiussorib. cōuētus in solidū satisfecerit creditorj uel con eius bona facta fu[er]it executio: tūc ipe fideiussor q in solidū satisfecerit creditorj possit cōfideiussores cōuēire sine aliq̄ cessiōe facta sibj actionū a creditore & ager' possit, & habeat actiōes & puilegia in pcedēdo & illis utj possit cō alios cōfideiussores p rata cor cōtingēte de debito p ut ipe pnlis utj poterit: ac et. p oib dānis expēsis & interee q passus fu[er]it occōe fideiussiōis pdicte & pdicta locū habeat et. in particularj solutiōe q excedat ratā cōtingētē ipi fideiussorj de integ[ra]lj debito: Īnsup ordinās q si qs fideiussor uelit se ab obligatiōe fideiussoria liberarj tūc si tē appositus fu[er]it solutiōis, elapso ipo tē dictus fideiussor possit hoc a D. Capē seu D. Vicē reqrer' q teneātr illū p qē fideiussio facta est coger' q dictū eius fideiussorē habeat sine dāno releuar' in tē per ipos statuēdo: qē elapso, si nō releuauerit, fideiussorē ab obligne tūc detur intmissio tā in mobilib. q in stabilib. bonis ipius pnlis debitoris dicto fideiussorj, q bona incantarj & deliberari debeāt sedm frmā Statr & satisfieri pn[cipa]li creditorj & gnalitr Statuimus q oes fideiussores datj in qēcūq[ue] ca tā ciuiu q forēsiū in iudio uel ex. si fuerīt fideiussores de pntādo aliquē dūmo ca nō fuerit crialis. sint & intelligātur & habeātur p fideiussorib. d juditio sistj: & iudicato soluēdo et. sj nō fuerīt interpellatj de pntādo: &iā si simplicit fideiussōt de psentādo qcū[que] uel ad diē uel cū cōditiōe uel sine: in cais aut. criab. fideiussores d pntādo intelligātur Cōstitutj sdm ius coe & secūdū formā statutorū.

gato il termine del pagamento senza averne richiesto il mallevadore, aggiungendo noi che qualsiasi mallevadore, il quale avrà pagato il debito al creditore, abbia e debba avere quello stesso diritto e la stessa prerogativa e privilegio che aveva il principale creditore di fronte al debitore principale e ai beni di lui, e nel procedere e nel giudicare e nel far l'esecuzioni in tutto come il principale creditore stesso, e dichiariamo ancora che se il mallevadore si sarà obbligato in alcuno dei tre modi seguenti, cioè obbligandosi in solido col principale debitore, o rinunciando al beneficio dei mallevadori e d'essere debitore di più rei, o costituendosi mallevadore e principale debitore, in tali casi sia lecito al creditore convenire lo stesso mallevadore principale o più, se più ne saranno obbligati, o quale tra questi egli vorrà: e se uno dei mallevadori convenuto avrà in solido sodisfatto il creditore o se sarà stata fatta esecuzione contro i suoi beni, allora quel mallevadore che avrà sodisfatto in solido il creditore possa convenire i compagni di malleveria, senza che il creditore gli abbia fatta alcuna cessione delle azioni, e possa agire e abbia le azioni e i privilegi nel procedere e possa usarli contro gli altri compagni di malleveria per la rata del debito che loro spetti, come potrà usarli lo stesso principale; e *(li usi)* anche per tutti i danni, spese e interessi da lui sofferti nell'occasione della malleveria predetta; e le cose suddette abbiano luogo anche per un pagamento parziale che ecceda la rata di tutto il debito spettante allo stesso mallevadore. Inoltre ordiniamo che se qualche mallevadore vorrà liberarsi dal suo obbligo fideiussorio, allora, se sarà stabilito un termine di pagamento, passato questo esso mallevadore possa chiedere ciò al signor capitano o al signor vicario, i quali sian tenuti a costringere colui, a cui favore sarà fatta la malleveria, a sciogliere il mallevadore senza danno nel termine ch'essi stabiliranno, dopo il quale se non lo si scioglierà dal suo obbligo, si conceda al detto mallevadore l'intromissione tanto nei beni mobili che negli stabili del debitore principale e debban mettersi quei beni all'incanto secondo la forma degli statuti e sodisfare il creditore principale. In generale decretiamo ancora che tutti i mallevadori dati in qualsiasi causa tanto di cittadini che di forestieri, in giudizio o fuori, se saranno mallevadori di rappresentare qualcuno, pur-

DE PENSIONIBUS ET LOCATIONIB.
& conductionib. domorū & aliarū pōssonu ac famulor & ancillar.

24. Statuimus & ordinamus q quicūq[ue] conduxerit domū ad pensionē teneatr locatorj medietatē pensionis conuentae soluer' in pn° annj & aliā medietatem in medio aūj, saluis tn pactis conuentiōib. initis inter locatorē & cōductorem, & hoc intelligatr de locatiōib. factis ad aūu uel plures años & si cōductor p alio año noluerit retiner' ad pēsionē teneatr p duos m̄ses an. finē cōductiōis renūctiar': & si nō renunctia-[ver]it ī dictū tps psumatr eā reōduxisse p año futuro p similj pēsiōe: & sliter dns domus teneatr p duos m̄ses an. finē locatiōis dicer' cōductorj si uult sibj domū dimitter' als intelligatur eā relocasse p año futuro p eādē pēsiōem. Additientes q de locatiōe qtum ad tps & qtitatē mercedis detur fides locatorj, si cōductor adhuc staret in domo cōducta: post finitū uero tps & exitus cōduxiōis credatr cōductorj & nō locatorj & hoc si de dicta locatiōe nō appareret instr° uel alia scriptura & q quilib& locator domor magazinor, uinear', molēdinor, mā-sor et similiū & cuiuslib& alterius rej locatae teneatur infra Sex m̄ses post q cōductor exierit de re cōducta p&er', pēsiōem sibi debitā seu restū pēsiōis a conductor', alias transacto dicto tpe sex m̄sium amplius nō audiatr iurādo cōductore se integraliter totā pensionē persoluisse, nisi inter ipm locatorē et cōductorē facta fuerit aliq° cōuentio sup residuo debitj locationis ad q tenebatr ipe cōductor locatorj q cōuentio seruarj debeat nō obstāte lapsu tēpis dictorū sex m̄sium: q p[rae]-dicta ōa & singula cōgrue referēdo de famulis & ancillis ac pronis intelligātr & locū habeāt: q° ad recōdutiōem & credu-

chè la causa non sia criminale, siano, s' intendano e si ritengano quali mallevadori di stare in giudizio e pagare quello di che saranno giudicati, anche se non saranno interpellati di rappresentare *(qualcuno)*, anche se semplicemente garantiranno di rappresentarlo in qualsiasi momento o in un giorno o a qualche condizione o senza. Ma nelle cause criminali s' intendano d'esser costituiti secondo il diritto comune e la forma degli statuti.

DELLE PIGIONI, LOCAZIONI E AFFITTI DI CASE e d'altre possessioni, e dei servi e delle serve.

24. Decretiamo e ordiniamo che chiunque avrà preso a pigione una casa sia tenuto a pagare al locatore metà della pigione convenuta al principio dell'anno e l'altra metà a mezzo l'anno, salvi però i patti e le convenzioni fatte tra il locatore e il locatario, e ciò s' intenda delle locazioni fatte per un anno o più. Se il locatario non vorrà tenere a pigione *(la casa)* per un altr'anno, sia tenuto a rinunciarvi due mesi prima della locazione, e se entro il detto tempo non vi avrà rinunciato, si intenda averla egli rinnovata per l'anno veniente. Similmente anche il padrone della casa sia in obbligo di dire al locatario due mesi prima della fine della locazione se voglia lasciargli la casa altrimenti s' intenda avergliela egli di nuovo affittata per l'anno venturo alla medesima pigione. Aggiungiamo che per ciò che riguarda il tempo e il prezzo della locazione si dia fede al locatore, se il locatario abiterà ancora nella casa appigionata, ma finito questo tempo e uscito l'affittuario, si creda a questo e non al locatore, e ciò se della detta locazione non sussistesse uno strumento o un'altra scrittura. Ogni locatore di case, magazzini, vigne, molini, campi e simili, e di qualunque altra cosa, sia tenuto entro sei mesi dopo l'uscita del locatario dalla cosa locata chiedergli la pigione dovuta o il resto di essa, altrimenti passato il detto termine di sei mesi non gli si dia più ascolto, se l'affittuario giurerà d'aver pagata interamente la pigione, a meno che tra il locatore e l'affittuario non ci fosse qualche patto circa il restante debito della pigione dovuta dal locatario al locatore, il qual patto

litatē cū iure & in c&eris oib supius enarratis ut s. & in pdictis pēsionib. dni rer sint p'ores & potiores in jur' oib alijs creditis & pferatr oib creditorib: antiquiorib. in hypotheca exceptis debitis cois; fiscj & funeraliū: Item statuimus q nllus audeat edifare in domo uel re coducta sine licentia locatoris & si qd edificauerit nō teneatur locator eidē reficere ni expēsas utiles & necessarias arbitrio jus dicētis, & q oia affixa q repiūtr in re cōducta nō possint asportarj p conductorē ex domu, seu re conducta tpe finitae cōdutiōis, absque licētia dni, & si confecerit incidat in penā sol XX & ad restitutionē reru asportataru seu eor ualorem.

DE INSTRUMENTIS ET ALIIS SCRIP turis reficiendis.

25. Statuimus q si qua persona de nouo uoluerit aliquod instrm uel scripturā reficj Statuimus q citatis illis quos res tāgit, seu q ex talj refectiōe ul releuatiōe ledj possēt auctoritate D Capi uel D. Vici possit ipa releuatio seu noua refectio in pub[li]cam form reducj p Cancu ter' Fluis, cuj releuatiōi seu refectiōi sic releuate & refecte auctoritate pdicta plēa fides adhibeatr. Idē obseru&ur in scripturis seu instris exēplatis aut trāscriptis ī qb ordo sup scriptus seru&ur.

DE PRESCRIPTIONE BONORUM immobilium.

26. Statutū & ordinatū est q quicūq[ue] possederit tio donatiōis uel emptiōis uel alio iusto tio ad pscriben uel usucapien pub[li]ce palā & bona fide aliquā rē imobilē sine con-

debba essere osservato non ostante che il tempo dei detti sei mesi fosse passato. E le cose suddette tutte e ogni singola, riferendole debitamente, s'intendano anche a proposito di servi e serve e padroni, ed abbiano luogo quanto al riappigionamento e alla fede da prestarsi al giuramento e in tutti i casi accennati di sopra. E circa le dette pigioni i padroni delle cose abbiano la precedenza nel diritto su tutti gli altri crediti e siano preferiti a tutti i creditori più antichi nelle ipoteche, eccettuati i debiti verso il comune e il fisco e quelli fatti in ricorrenze funebri. Così decretiamo che nessuno osi far dei lavori edili nella casa o cosa affittata senza il consenso del locatore, e se lo farà, il locatore non sia tenuto a rifondergli se non le spese utili e necessarie secondo il parere d'un giudice; nè il locatario possa, al tempo della locazione finita, asportare dalla casa o cosa avuta a pigione, le cose mobili che vi si saranno trovate, senza il permesso del padrone, e se agirà contrariamente cada nella pena di soldi 20 e alla restituzione delle cose asportate o del loro valore.

DELLE COPIE DEGLI STRUMENTI e delle altre scritture.

25. Decretiamo che se qualche persona vorrà rifare uno strumento o una scrittura, citati coloro cui la cosa tocca, o che dal rifacimento o dalla prelevazione *(della copia)* potessero aver danno, possa il cancelliere della Terra di Fiume, con l'autorità del signor capitano o del signor vicario, farne la copia o nuovo rifacimento in forma pubblica, alla qual copia o rifacimento così rilevata e rifatta con l'autorità predetta si presti piena fede. La stessa cosa s'osservi nelle scritture o strumenti trascritti in più esemplari, ne' quali si conservi l'ordine soprascritto.

DELLA PRESCRIZIONE dei beni immobili.

26. È statuito e ordinato che chiunque possederà a titolo di donazione o di compera, o a qualsiasi altro titolo valido per la prescrizione e l'usucapione pubblica e aperta, e in

dictiōe spatio qndecim añor q de ipo nō possit īqetarj uel molestarj ab aliqe aliqs occōe mo uel ea saluo q hc statu nō piudic& miorib. XXV añis nec in dotib. n[e]c absētib. toto tpe dictor XV añor vel maiorj pte, nec bonis ecclar & piū locorū nec bonis cois aut fiscj. Si uero aliqs possiderit aliquam rem imobilē sine aliqe tio, bona fide, pacifice & quiete p tpus XXV añor non possit de ipa re imobilj ab aliqe molestarj uel inqetarj aliqe iur' ul modo. Si uero possiderit rē mobilē cū to ut sup currat pscriptio triū añor & sine te qnq[ue] añor, & pdicta locū habeāt in psentib. & futuris in qb nō sit lis contestata. Declarātes insup pscriptionē sup iurib. incorpalib. tūc curre' ut sup spatio XV añor et tunc inchoarj incipiat cū de scientia & pa[tien]tia partis aduersae cōstiterit con quā alegatr pscriptio & insup. in possessore rer' imobilū si cōtigerit illas restituer' deber' petentj, tunc si talis res fu[er]it meliorata teneatr victor ipj possri melioramēta satisfacer' sdm q coiter extīabūtr p ut iura uolu[er]it uz habita roe fructuū pcēptor cū meliorāentis fctis.

DE INUTILIBUS OBLIGATIONIBUS.

27. Ut fragilitatib. minor & mulier obuid&ur Statuimus q nllus suppositus sub pria potestate, ul auita, ul supioris suj in domo ubj habitat nō possit aliquid alienare, neque se obligar' aliqe mo roe alicuius conctus cuiuscūq[ue] gnis sine cōsensu paterno, uel auito, seu illius maioris in domo, q eā gubernat, & si qs confecerit q gestū est seu conctm, sit ipo iure nullius ualoris & alienata uel pignorata restituātur ipo facto. Item q nlls masculus uel mulier mīoris aetatis XVIII añor curatore carēs, q uel q fuerit suj juris, & bona sua ad-

buona fede una cosa immobile senza condizioni per il tempo di quindici anni, non possa per ciò essere inquietato o molestato da alcuno in alcuna occasione, modo o causa, salvo che questo statuto non pregiudichi i minori di 25 anni, nè le doti, nè agli assenti in tutto il tempo dei detti 15 anni o nella maggior parte di esso, nè i beni delle chiese e dei luoghi pii, nè quelli del comune o del fisco. Se poi qualcuno possederà una qualche cosa immobile senza alcun titolo e buona fede, in pace e quietamente per il tempo di 25 anni, non possa esserne inquietato o molestato da alcuno per alcun diritto nè in alcun modo. E se possederà una cosa mobile o un qualche titolo come sopra corra la prescrizione di tre anni, e, se senza alcun titolo, di cinque, e le predette cose abbiano luogo nelle *(cause)* presenti e future nelle quali la lite non sarà contestata. Dichiarando ancora che la prescrizione sui diritti incorporali corra, come sopra, nel tempo di 15 anni e incominci a correre quando ciò consterà per scienza e pazienza della parte avversaria, contro la quale si alleghi la prescrizione; e oltre a ciò circa i possessori di cose immobili, se accadrà che debbano restituirle al petente, nel caso che tale cosa sia stata migliorata, il vincitore sia tenuto a pagare al possessore i miglioramenti secondo che comunemente saranno stimati come lo richiede il diritto, cioè avuto riguardo ai frutti percepiti coi miglioramenti fatti.

DELLE OBBLIGAZIONI INUTILI.

27. Per provvedere alla debolezza dei minorenni e delle donne decretiamo che nessun sottoposto alla potestà paterna o avita o d'un maggiore di lui nella casa dove abita possa alienare alcuna cosa nè obbligarsi in alcun modo in forza di qualche contratto di qualsiasi genere senza il consenso paterno, avito o di quel maggiore che dirige la casa, e, se qualcuno agirà in contrario quello che si sarà fatto o contratto sia di diritto di niun valore e le cose alienate o pignorate vengano issofatto restituite. Così nessun maschio o femmina d'età

mīstrans. nō possit se obligar' ul aliqͣ bona, ul iura sua im̄obilia et. aliq͡e ti͡e alienar' sine expsso cōsensu duor ex pximiorib. suis masculis maiorib. an̄is XXV qb. nō existētib. tūc p D. Capitͣ ul D. Vicͣ eligatur duo nobiles uirj Ciues Flūis: q codictionē prnā mior seu ipor mulieru notā habeant, q tales pximiores ul bonj uirj electj una cū ipis mīorib. ire teneatur corā dicto D Capit͡e uel D͡e Vic͡e & a dictis iudicib. uel altero cor inqratr de ea alienatiōis seu obligatiōis fiende p dictos mīōres, q ea si reperta fuerit necessaria aut expediēs, possit cū cosensu dictor pximor & iudicis decreto talis alienatio seu obligatio fierj q oīa locū habeāt et qn tractaretur de deliberatiōe fienda p ipos mīores tutorib. aut curatorib. eorū aut si velīt finē facer' & remissionē alicuj alterj psonae & in oib. pdictis alienatio obligatio liberatio, finis uel remissio facta nō adhibita pdicta forma & solēnitate, sit ipo iure nullius ualoris & momētj, nec iur͡e firmarj possint gesta ī aliq͡e pdictr casuū, q si interuēnit psumatr dictm iurm dolo & con bonos mores extortū: & teneatr ille in quē trāslatio bonor & īuriū facta fu[er]it illa restituer' mīorib pdictis sub pena lib XXV fisco de facto applicādar. Similiter statuimus q nlla mlr nupta possit facer' aliquā alienatiōem ul obligationem sine consēsu suj mariti, et duor pximior ul duor Ciuiū in eorū defectu cū decreto Judicis et sedm formā de qͣ sup; & si qd confctm fu[er]it sit nullius ualoris ipo iur' et. si interpositū fu[er]it iurͣ ut dictū est in pcedētib. Reseruato tn q dictae mlres in vltimis volūtatib. possint disponer' sine pdicta solēnitate quocūq[ue] eis placu[er]it sdm tn formā Statr sub R[ubri]ca de testamētis.

minore di 18 anni che manchi di curatore e che sia padrone di sè e amministri i propri beni non possa obbligar sè o alcuni suoi beni o suoi diritti immobili, nè alienarli a qualche titolo senza l'espresso consenso di due de' suoi più prossimi maschi maggiori di 25 anni, e se tali non esistessero allora vengano eletti dal signor capitano o dal signor vicario due nobili cittadini di Fiume i quali abbiano conoscenza della condizione del padre dei minori o delle stesse femmine, i quali più prossimi o uomini dabbene eletti, insieme con gli stessi minori, debbano portarsi davanti al detto signor capitano o signor vicario, e dai detti giudici o da uno di loro si ricerchi la causa dell'alienazione od obbligazione da farsi da parte dei deti minori, la qual cosa se sarà ritenuta necessaria o conveniente, si possa, col consenso dei detti più prossimi e col decreto del giudice, fare tale alienazione od obbligazione. E tutte queste cose abbiano luogo anche quando si tratti di deliberazioni da farsi dagli stessi minori ai loro tutori o curatori o se vogliano por fine *(alla tutela)* e rimetterla a qualche altra persona. E in quanto s'è detto di sopra l'alienazione, l'obbligazione, la liberazione, la fine o la remissione fatta senza seguire la forma e la solennità predetta, sia di diritto di niun valore e momento, e le cose fatte in alcuno dei casi suddetti non possano essere confermate nemmeno col giuramento; e se ciò avverrà si consideri quel giuramento strappato con frode e contro i buoni costumi e colui al quale sarà stata fatta la traslazione dei beni e dei diritti sia tenuto a restituirli ai detti minori sotto pena di lire 25 da pagarsi di fatto al fisco. Similmente decretiamo che niuna donna maritata possa fare una qualche alienazione od obbligazione senza il consenso del marito, di due più prossimi o, in mancanza di questi, di due cittadini, col decreto del giudice e secondo la forma di cui sopra; e ció che farà contrariamente non sia di diritto d'alcun valore anche se si interporrà il giuramento come è detto nei punti precedenti. Salvo però che le dette donne nelle loro ultime volontà possano disporre senza la suddetta solennità come loro più piacerà, ma sempre secondo la forma degli statuti alla rubrica dei testamenti.

DE PENIS CIUILIBUS INSERTIS IN instrumentis uel preceptis.

28. Statuimus q sj debitor alicuius pecuniae qtitatis, ul alterius rej se obligau[er]it ul obligatus repertus fu[er]it alicuj creditorj in aliqo instro pcepto ul scriptura sub certa pea et infra tm in dicto instro pcepto ul scriptura contetu solu[er]it ptem debitj & molestatus fu[er]it a creditore ad pena: nllo mo uolumus q ad pena teatr n[e]c de pea aliqd iudicetr. Ide uolus de pena couentioali int. ptes ta in inditio q extra inter petente & defendētem no deber' aliquod ius reddj.

DE POSSESSIONIBUS PERTICANDIS.

29. Statuimus q quelibet possio sita in terra Fluis q fuerit uendita ul permutata uel alio qocuq[ue] tit[u]lo alieata exceptis domib. debeat perticarj ptica cois sub pea lib V puor ad quā cadat tā emptor q uēditor confaties & et. notarius rogatus si instro no apposuerit dicta pticatione. Si quis uero dederit alicuj terrenu ad laboran slr et. debeat pticarj pertica cois ut sciatr qtitas ipius terreni ta respectu dantis q accipietis & hoc sub pena p dicta; si confetm fu[er]it & longitudo dicte pticae cois impmi debeat in logia cois ut ab onib viderj & mēsurarj possit.

DE VENDITIONIBUS POSSONUM ET qemadmodu[m] ppinquus uel vicinus possit recuperare.

30. Statum est q si aliqa persona volu[er]it vender' aliqua sua possonē alicui ul in solutu dar', tencatr denuctiar' talem venditionē seu dationē in solutu suis attinētib. & ppinquis

DELLE PENE CIVILI
inserite negli strumenti o nei precetti.

28. Decretiamo che se il debitore d' una qualche somma di denaro o di quale'altra cosa si sarà obbligato o si troverà esser obbligato a qualche creditore in qualche strumento, precetto o scrittura sotto una certa pena, ed entro il termine designato in quello strumento, precetto o scrittura egli avrà pagato parte del debito e pure sarà molestato dal creditore a sottoporsi alla pena, non vogliamo in alcun modo ch'egli sia tenuto alla pena, nè sia giudicata alcuna cosa circa questa. Così vogliamo che della pena, che si sarà convenuta tra le parti tanto in giudizio che fuori, tra il petente e quello che si difenderà, non si debba rendere alcuna ragione.

DELLA MISURA DELLE POSSESSIONI.

29. Decretiamo che qualsiasi possessione sita nella Terra di Fiume, che sarà venduta o permutata o in qualunque altro modo alienata, eccettuate le case, venga misurata con la pertica del comune sotto pena di lire 5 di piccoli nella quale cada tanto il compratore che il venditore contravveniente ed anche il notaio chiamato, se nello strumento non avrà rammentata la detta misurazione. E se qualcuno avrà dato a qualcun altro un terreno per lavorarlo anch'esso debba farlo misurare con la pertica del comune perchè si sappia l'estensione di quel terreno tanto per riguardo a chi lo dà che a chi lo riceve, e ciò sotto la pena suddetta se si contravverrà; e la lunghezza di questa pertica debba essere impressa nella loggia del comune perchè possa esser veduta e misurata da tutti.

DELLA VENDITA DELLE POSSESSIONI
e in qual modo il parente e il vicino possa ricuperarle.

30. È statuito che se qualche persona vorrà vendere a qualcuno una sua possessione o darla in pagamento, sia tetenuto ad annunziar tale vendita o consegna in pagamento ai

& ab eis scire deber' peise, si uelint emer' illã possioem, manifestando illis quatitate pretij & Conditioes & debitu in qo tenetr ei cuj uolu[er]it in solutu dare et si aliquis ex attinetib. volu[er]it pdictam possoem pro illo ptio haber', possit illam emer'. Si uo nolu[er]it amplius no audiatr; & slr hoc Statm Locu habeat in vicinis recuperar' volentib. & qn ppinquus cũ vicino cocurrer& tunc ppinquus emptoris dicto vicino pferatr, & slr si plures ppinquj seu vicinj concurret tunc pximior in gdu venditoris sit potior in iur' recupandi, s[ed] si esset in parj gradu, tuc iuditio sortis dirimatr & slr vicinus q in plurib. confinib. fu[er]it vicinus dictae rei venditae pferatr alijs vicinis: & si pariter in confinib. cocurreret tuc slr sorte dirimatr, & hoc Statm locu habeat tam in pdijs rusticis q urbanis & ta in laicis secularib q in clericis & religiosis personis, cũ istud ius recupandi iure ppinquitatis uel vicinitatis no sit con Canoes et qa et. clericj subsut pncipi qo ad bona tpalia ipor. Ideo volumus ligarj hac pnti lege ut seruetur eqalitas in ho jure congruj. Itẽ Statuimus q si quis ab aliqo possõem aliquã emerit ul in solutu accep[er]it & cridarj fecerit per publicũ preconẽ in scalis palatij quatuor Dnicis successiuis qlibet die dnico una vice, vz incipiendo pma proclamatione statim die dnico post venditioem facta, q si est aliquis ppinquus uel vicinus talis pssõis venditae seu in solutu traditae nominando Confines et locũ & ptiu & couentioes inter ptes initas coparer' debeat ad recupan. dictã possoem modis, pactis & cõuentiõib. cu qb. factae fuerint dictae Cridae, & si infra tm pdictar' quatuor Cridar' & trasacto vltio die aliqs ppiquus ul vicinus nõ copu[er]it aplius no audiatr ad auocan. dictã rẽ vẽditã seu in solutã data iur' ppinqtatis ul uicinitatis & si dictae Cride facte no fuerit mo qo sup Si aliqs ppinquus ul uicinus copu[er]it ĩ anũ a die uẽditionis ul in solutũ datiõis factae coputan possit dictã possoem cu eisdẽ pactis & coditionib. recupar' cu qb ille eptor seu creditor habu[er]it & ẽptor ipe seu q in solutũ accepit teneat' huic ppinquo ul vicino õnia iura ceder' n[e]c ipe cedẽs teneatr de effictiõe*) talis possois, & si infra dictu teps ani dicta possio fu[er]it meliorata ppinquus ul vicinus qui ea uolu[er]it recupar'

*) In margine è corretto in *euictione*.

suoi attinenti e ai suoi congiunti e debba sapere di preciso da essi se intendano comperare quella possessione manifestando ad essi l'ammontare del prezzo e le condizioni e il debito al quale è tenuto verso quello cui vuol darla in pagamento; e se qualcuno degli attinenti vorrà avere la detta possessione a quel prezzo, possa comperarla; ma se non vorrà non sia udito più oltre. Similmente abbia luogo questo statuto per i vicini che desiderassero assicurarsi *(quella possessione)*, e se un congiunto concorrerà con un vicino sia preferito al vicino il congiunto del venditore; e così se concorreranno più congiunti o vicini, chi sarà più prossimo di grado al venditore sia preferito nel diritto di ricuperare *(la possessione)*, ma se fossero di pari grado si rimetta il giudizio alla sorte: similmente il vicino che in più punti sarà confinante con la cosa venduta abbia la precedenza sugli altri vicini, e se i concorrenti saranno ugualmente confinanti allora si rimettano ugualmente alla sorte. E questo statuto abbia luogo tanto per i terreni rustici che per gli urbani e tanto per le persone laiche e secolari, quanto per i chierici e religiosi, non essendo questo diritto di ricupero per il diritto di parentela o vicinanza contrario ai canoni e perchè anche i chierici sottostanno al principe quanto ai beni temporali. Perciò vogliamo che siano legati con questa presente legge perchè si mantenga l'eguaglianza in questo diritto. Così decretiamo che se qualcuno avrà comperato una qualche possessione da qualcuno o l'avrà avuta in pagamento e avrà fatto gridare dal pubblico banditore sulle scale del palazzo quattro domeniche successive, una volta ogni domenica, cioè incominciando la prima proclamazione subito la domenica dopo la vendita fatta, che se c'è qualche congiunto o qualche vicino della possessione venduta o data in pagamento — e si nominino i confini, il luogo il prezzo e i patti stretti tra le parti — debba presentarsi per ricuperare la detta possessione coi modi, patti e convenzioni che saranno stati fatti nelle dette gride, e passato l'ultimo giorno non sarà comparso nessun congiunto o vicino, non si dia più ascolto a chi vorrà avocare a sè per il diritto di parentela o vicinanza la cosa venduta o data in pagamento. Ma se queste gride non saranno state fatte nel modo come sopra e se qualche parente o vicino si presenterà entro un anno,

teneatr possessorj dicta melioraměta reficer' iuxta estimatioem & sdm forma iuris cois. Vltra pdicta uolumus q si inter propinquum uel vicinu petentem recuperationem rej alienatae & emptorem seu creditorem fuerit aliqua questio de pretio tunc talis emptor & quj accepit in solutu, & quj dederint teneantr iurare ptium de quo in instro emptiois seu datiois in solutu fuisse tm, & veru, & hoc ad petitione propinqui seu vicini recupar' volentis. Illud etia premissis additimus q unusqsq[ue] tam propinquus q vicinus volens recupar'aliqua re venditam ul in solutu data & si venditio uel datio in solutu illius rej ess& cu auctoritate iudicis facta seu ad incantu data ul ex secudo decr&o confirmata, tenetur iurar' q ad nllius instantiā nec p alia psōa sed p se petit & intēdit rē venditā uel in solutu data uedicar, & q uēdicat cu suis pprijs pecunijs & no alterius quj si jurar' recusauerit uel tale iurm pstitu no fuerit nullateu[us] admittatur ad recupan n[e]c gaudeat bnfitio pntis Statutj. Insup teneatr qlib& ppinquus ul uicinus uolēs rē vēditā uel in solutū datā recupar' mo quo sup ī tm dictar qatuor pclamation. corā D. Vice cōper': & se scribj facer' q uult dictam re uendita &c recupar', & deponer' debeat re uera, & actualiter ptiu integru in pecuia nuata sine aliqa exceptiōe penes Canem cois in saculo sigillato cū sigillo D. Vici & incotinetj cit&ur emptor seu q in solutu accepit dicta re, q in te triu dieru ueniat ad leuādū dictas pecunias & ad traden rē q emerat seu in solutū accepit dicto ppinquo seu vicino et ad facien instrm, & ad he copellj possit iuris remedijs, & cognoscatr sumārie de plano & sine figura judij, & sj talis emptor uel q acceperit in solutū fu[er]it absēs a ter' Fluis et districtu cōpellatr ī tres dies mo qo sup post eius advētū ad relaxan dictā rē ēptā seu in solutu acceptā, duo infra tps ut s pfixū factu fuerit depositū p recupar' uolētē, & ho statutu locu no habeat in reb. stabilib. pmutatis cu reb. mobilib. ni res stabilis pmutata valer& mis medietate rej mobilis, uel qn parti eet res stabilis & ptim ptiu tuc si ptiu excedit ualorē rej stabilis intelligatr venditio & nō pmutatio & ho casu habeat locu pns Statm de recupādo. Et in pmutatiōe s[em]p[er] intelligatr q cesset fraus & dolum in favore recupar' uoletiu. Itē ho Stm nō uedic& sibj locu in reb. stabilib. coib. ul habētib ptē in eis qa volēs ueder' partē sua ul aliter aliēar', q ille

calcolato dal giorno della vendita o della consegna in pagamento, possa egli ricuperare la detta possessione agli stessi patti e condizioni a' quali l'avrà avuta il compratore o il creditore, e il compratore o quello che l'avrà avuta in pagamento sia tenuto a cedere tutti i diritti a questo congiunto o vicino, nè il cedente sia tenuto all'evizione di tale possesso. E se nel detto tempo d'un anno quel possesso sarà stato migliorato, il congiunto o il vicino che vorrà ricuperarlo sia tenuto a ricompensarne il possessore per quei miglioramenti, secondo la stima e secondo la forma del diritto comune. Oltre alle cose suddette vogliamo che se tra il congiunto o il vicino chiedente il ricupero della cosa alienata e il compratore o creditore sorgerà qualche questione per il prezzo, allora tale compratore o chi avrà avuto *(la cosa)* in pagamento, e quelli che gliel'avranno data siano tenuti a giurare che il prezzo sia veramente tale quale nello strumento di vendita o di consegna in pagamento, e ciò a richiesta del parente o vicino desideroso di ricuperare. Aggiungiamo ancora alle cose sopraddette che ognuno, o parente o vicino, il quale vorrà ricuperare una cosa venduta o data in pagamento, anche se la vendita o la consegna in pagamento di questa cosa sarà avvenuta coll'autorità del giudice, o sarà stata messa all'incanto o confermata da un secondo decreto, sia tenuto a giurare ch'egli non chiede la cosa venduta o data in pagamento ad istanza di nessuno nè per un'altra persona, ma per sè e che intende rivendicarla a sè, e che la riacquista co' denari suoi propri e non d'altri. E se ricuserà di giurare o se tal giuramento non verrà prestato, egli non sia per nulla ammesso al ricupero nè goda del beneficio del presente statuto. Inoltre qualunque parente o vicino che vorrà ricuperare la cosa venduta o data in pagamento nel modo di sopra debba presentarsi al signor vicario nel termine delle quattro proclamazioni e farsi inscrivere come desideroso di ricuperare la detta cosa venduta ecc. e debba depositare in verità e in effetto al cancelliere del comune il prezzo intero in contanti, senza alcuna eccezione, in un sacchetto sigillato col sigillo del signor vicario; e tosto venga citato il compratore o chi avrà ricevuto in pagamento quella tal cosa perchè nel termine di tre giorni venga a prendere i denari, far la consegna della cosa da lui comperata o avuta in pagamento

talis teneat ueder' habentj pte in dicta possoe iusto & coi ptio si emer' uolu[er]it & ab illo emete q parte habuerit no possit ab eo talis res aufferj iure pximitatis uel uicinitatis.

Q. NULLUS CIVIS VEL HABITATOR
Fluis possit cede' iura sua alicuj forens uel econuerso.

31. Statuimus q nllus Ciuis habitator uel districtualis ter' Fluis possit uel debeat alicuj forensi ceder' uel donar' aliqua re uel debitu con aliquum Ciuē habitatorē ul districtuale ter' Fluis sub pena libr XXV puor & nlomis talis cessio uel donatio sit nllius roboris uel mometj. Quilib& uero Ciuis habitator ul districtualis ter' Fluis possit impune cedere: uel donar' qcuq[ue] iura sua siue res q ht con forensē cuicuq[ue] persone, q sibi placu[er]it, siue sit Ciuis & habitator ter' Fluis siue nō: Itē nllus ciuis uel districtualis ter' Fluis possit recipere' aliqua cessioem uel donationē alicuius rej uel debitj ab

al congiunto o al vicino e a stipulare il contratto, al che egli possa essere costretto coi rimedi del diritto, e ciò si faccia sommariamente, semplicemente e senza la forma di giudizio. Se poi questo compratore o chi avrà avuta *(la cosa)* in pagamento sarà assente dalla Terra di Fiume e dal distretto sia costretto come sopra tre giorni dopo il suo ritorno a restituire la cosa comperata o ricevuta in pagamento, purchè nel tempo come sopra prefisso colui che vorrà ricuperare avrà fatto il deposito. E questo statuto non abbia luogo per le cose stabili mutate con mobili, a meno che la cosa stabile permutata non valesse meno della metà della cosa mobile, o quando in parte fosse stabile e in parte denaro, nel qual caso se il denaro eccedesse il valore della cosa stabile, s'intenda trattarsi di vendita e non di permuta; e in tal caso abbia luogo il presente statuto di ricupero. Quanto alla permuta s'intenda sempre che non ci sia frode o dolo a favore di chi vorrà ricuperare. Così questo statuto non abbia luogo nelle cose stabili possedute in comune, o per quelli che hanno alcuna parte di esse, perchè colui che vorrà vendere o altrimenti alienare la parte propria sia obbligato a venderla a chi già avrà una parte di quella possessione a prezzo giusto e comune, se vorrà comperarla, e a quello che sarà già possessore d'una parte e avrà comperato *(l'altra)*, non si possa togliere tal cosa per il diritto di parentela o vicinanza.

CHE NESSUN CITTADINO O ABITATORE DI FIUME
possa cedere i suoi diritti a qualche forestiero o viceversa.

31. Decretiamo che nessun cittadino abitatore o distrettuale della Terra di Fiume possa o debba cedere o donare a qualche forestiero qualche cosa o qualche debito verso qualche cittadino abitatore o distrettuale della Terra di Fiume sotto pena di lire 25 di piccoli e nullameno tale cessione e donazione sia di niun valore e di niun momento. Ma qualsiasi cittadino abitatore o distrettuale della Terra di Fiume possa impunemente cedere o donare qualunque suo diritto verso un forestiero o altra cosa che avrà di lui a qualunque persona a lui piacerà sia questa un cittadino e abitante di Fiume o

aliq̄ forns con aliquē Ciuē uel districtualē ter' Fluis sub poena X libr parnor & nil oius cessio, datio seu donatio cassa inanis & irita sit ipo iur'.

DE BONIS AD INCANTUM VENDEN dis ad instantia[m] creditoru[m] et habentib. pignora bonorum mobiliu[m] q ad inca[n]tum exponere uoluerint.

32. Constituimus et ordinamus, q qn aliq bona iṁobilia affictus uel liuellj seu noia debitoru uēdēda fuerint ad incatū & de qb data fu[er]it tenuta creditorib uel sponte designata p debitorē ad uēden ad instatiā creditoris et facta estimatioe sedm formā Statutj sub R[ubri]ca de personis citatis nō compentib. dicta bona iṁobilia debeāt incantarj pu[bli]ce sub logia cois p peonē et canem cois trib. dieb dnicis successiuis & in ultimo to debeat pco deliberar' plus offrntj: duo talis deliberatio excedat süam II tertior estimatiōis facte p estiatores cois d re stabilj uēdenda & p eos estiata: & talis deliberatio alr facta sit ipo iur' nllā. Et si aliqs nō inuēir&ur q obtulerit aliq p[re]tiū sup dicta re tūc creditor teatr dictā rē accipe' in solutū, mo qo sup p rata suj debitj; et sedm formā Stī sup allatj. Et slr in noie debitoris q de illo tm accipiat creditor qtm capit debitū absq[ue] eo q incātetr sd tm mo fiat pceptū dicto debitorj debitoris p D. Vicm q satisfaciat creditorj suj creditoris tm qtm sibj debetur et nō plus qn in plus eet creditū dictj debitoris cuj factm est pceptū, & tale pceptū sit & habeatur loco deliberatiōis bonor q incātarj & deliberarj debent mo q sup. Volumus insup q creditor cuj data fu[er]it tenuta in bonis debitoris possit designar' de bonis ipius debitoris in māu Cani Cois si debitor ipe ī tres dies a die datae tenute ul intīatiois sibj facte seu pignoration no designauerit. Et si debitor assignau[er]it aliqd bonū ad uēden qd eet alienū & nō pprīū cadat ad penā libr XXV fisco applicandar de facto. Insup statuimus q quicūq emerit aliquā rē ad incantū facta deliberatiōe, incotinentj debeat psetar' pecuniā emptionis Cance Cois

no. Così nessun cittadino o distrettuale della Terra di Fiume possa accettare alcuna cessione o donazione d'una cosa o d'un debito da un forestiero contro un cittadino o distrettuale della Terra di Fiume sotto pena di lire 10 di piccoli e nondimeno la cessione, la consegna o la donazione sia di diritto inutile, nulla e vana.

DEI BENI DA VENDERSI
ad istanza dei creditori e di coloro che hanno pegni di beni mobili e vogliono metterli all' incanto.

32. Decretiamo e ordiniamo che quando saranno da mettersi all' incanto alcuni beni mobili, o affitti o livelli o nomi di debitori che saranno stati dati in possesso a creditori, o che dal debitore stesso ad istanza del creditore saranno designati da mettersi all' incanto e se ne sarà fatta la stima secondo la forma degli statuti nella rubrica delle persone citate che non compaiono, i detti beni immobili debbano esser messi al pubblico incanto sotto la loggia del comune dal banditore e dal cancelliere del comune per tre domeniche successive e nell'ultimo termine debbano essere dal banditore deliberati al miglior offerente, purchè tale deliberazione sorpassi i due terzi della stima fatta dagli stimatori del comune per la vendita della cosa stabile; e la deliberazione fatta altrimenti sia di diritto nulla. E se non si trovasse alcuno che offrisse un qualche prezzo per la detta cosa, allora il creditore sia obbligato ad accettarla in pagamento nel modo detto di sopra per l'ammontare del debito e secondo la forma degli statuti riportati di sopra. Similmente in nome del debitore tanto riceva di questo il creditore a quanto ammonta il debito senza che si faccia l' incanto, ma solamente faccia il signor vicario al detto debitore del debitore un precetto che sodisfaccia il creditore del suo creditore per tanto quanto a lui è dovuto e non più, se più fosse il credito del detto debitore al quale si sarà fatto il precetto; e tale precetto sia e sia considerato invece della deliberazione dei beni che devono esser messi all' incanto e aggiudicati come sopra. Vogliamo inoltre che il creditore al quale saranno dati in consegna i beni del debitore possa pre-

sub pena sol duor p libra, quae poena de facto applicetur fisco, & nl oius talis emptor astringatur ad satisfatiendu creditori p cuius credito talis res fuit uendita & deliberata, & si talis eptor no fu[er]it idoneus ad soluēdū tuc iteru incatentr dicta bona & vedantr ad oe damn & interesse ipius pmj emptoris, & insup possit dns cuius erant res & bona vendita, illa redimer' & recupar' in octo dies a die facte deliberatiois p ptio qᵒ uendita fuerūt, una cu expensis factis in dicta uéditioe & deliberatioe per ēptorē qui teneatur illa dno restituer' mo quo sup dictu est. Additientes q sj aliqª psona coparuerit post dictā uenditioem incontinetj ad condicen dicte venditioni & ad allegan se haber' meliora et potiora, iura q creditor ad cuius instantiā bona fuerut vēdita, tuc audiatur talis copares, & deferatur ei jurᵐ p D. Vicᵐ q nō an[im]o caluiandj et no ca fraudadj aliqeru iura petit iuste id q petit, aliter no audiatr; et tuc delato dicto iurᵉ assignetr ej ts octo dier ad pbandum de iurib. suis peptorie, qᵒ tᵒ elapso si uel deduxerit ul pbauerit cadat ad pena duor marcar applicadar eptorj & aplius no audiatr insup teneatr debitor cuius bona fuerut uedita facer' ēptori instrᵐ uedition[i]s sub e[a]dem p[en]a i tᵒ quatuor dier post deliberatioem factā suptib coib q si facere neglexerit tuc incātus factj & deliberatio habeātur loco instrumenti cum interlocutoria tn d. Vici et eius decreto. praeterea statuimus q ēptores pdictor bonor ad incātū, teneatr publice proclamari facere tribus dnicis successiuis q si aliqª pª eet q ptender& habere ius in dictis bonis sic uenditis cōper' debeat in tᵒ XV dierū. corā ius dicente in terā Fluis ad utēdū de iurib. suis qᵒ tᵒ elapso si fuerit in tra Fluis aplius no audiatr ni allegaret iustu īpedimētu q in tᵒ copar' no potu[er]it appbandᵒ p d Vicᵐ. Si uero aliquis condictor fu[er]it notorie absens a ter' Fluis habeat tᵐ sex msium tm od cōpen & octo dier ut s. pemptorie ad proban de iurib. suis, & si in tᵒ pdicto pbarit p se ul p legitimū procuratem habee meliora et potiora iura in dictis bonis uēditis, tuc delato ipsi iurᵉ d qᵒ s q non an[im]o calumdi uel fraudādi aliqerū iura se opponit, fiat ej ul eis jus suum expeditū sedm formā iuris et Statᵒʳ. Si uero in tᵒ predicto aliq. no cōpu[er]it nec probau[er]it ut s. āplius no audiatr: nulla uo venditio ad incātum facta aliqorū bonor preiudicar' possit petentib. affictus domorū uel possom neq[ue]

sentare nelle mani del cancelliere del comune le disposizioni da lui prese circa i beni del debitore, se il debitore stesso entro tre giorni dal dì della consegna o dell'intimazione a lui fatta o del pignoramento non ne avrà disposto. E se il debitore avrà assegnato alla vendita qualche bene che fosse d'altri e non suo proprio incorra nella pena di 25 lire da devolversi di fatto al fisco. Oltre a ciò decretiamo che chiunque compererà qualcosa all'incanto, debba appena fatta la deliberazione consegnare al cancelliere del comune il prezzo della compera sotto pena di due soldi per ogni lira, la qual multa sia di fatto versata al fisco, e nullameno tal compratore sia costretto a sodisfare il creditore per il credito del quale quella tal cosa sarà stata venduta e deliberata, e se il compratore non sarà in grado di pagare, allora quei beni siano di nuovo messi all'incanto e venduti a tutto danno e interesse del primo compratore stesso. Di più possa il proprietario delle cose e beni venduti, ricomperarli e ricuperarli entro otto giorni dal dì della liberazione al prezzo al quale saranno stati venduti con in più le spese fatte, per la vendita e l'aggiudicazione, dal compratore che sarà tenuto a restituire quelle cose nel modo detto di sopra. Aggiungiamo che se qualche persona comparirà subito dopo la vendita per opporvisi ed allegare ragioni migliori e più forti che non il creditore ad istanza di cui i beni saranno stati venduti, s'ascolti questo comparente e il signor vicario lo faccia giurare ch'egli non chiede quello che chiede con animo di calunniare o di usurpare i diritti di qualcuno, ma lo chiede giustamente, altrimenti non gli si dia ascolto, e allora dopo che avrà prestato il giuramento gli si assegni un termine perentorio d'otto giorni per provare i suoi diritti, passato il quale senza ch'egli abbia potuto dimostrare o provare nulla, cada nella pena di due marche da darsi al compratore nè sia più oltre ascoltato. Inoltre sia tenuto il debitore i cui beni saranno stati venduti a fare al compratore uno strumento di vendita, a scanso della stessa pena, entro quattro giorni dopo fatta la deliberazione, a spese comuni, e se trascurerà di far ciò, allora gl'incanti fatti e la deliberazione si abbiano in luogo dello strumento, però con sentenza interlocutoria del signor vicario e col suo decreto. Inoltre decretiamo che coloro i quali compereranno i detti beni all'incanto sian

in funeralib. neque petentib. mercede labor seu opar ne[que] pupillis caretib. tutorib. neque alijs personis puilegiatis sedm formā iuris cois qes volumus oib alijs pferrj. Si uo debitor no habu[er]it alia bona q ea q fuerit vēdita, ul si habu[er]it et nō suffitientia pro debito, tūc & eo casu pecūia qa talis posso uedita fu[er]it d&ur & assignetur illj q habu[er]it iura potiora & anciana coeteris. Itē q qlibet persona con quā fu[er]it facta aliqua executio in bonis mobilib ul stabilib. sdm formā Statr per Satinicū seu offales cois teneatur assignar' pignus suffitiēs p capitalj & expēsis, ul si uetarit pignus uel asignar' nolu[er]it dictis offalib. cadat ad penā sol XX sj masculus fu[er]it, si ūo fēna in sol X pro qelib& pignore & qalib& vice & credatr offalj cū iure fatiētj relationē de pignor' uetito. Bona uero mobilia accepta in pignus ad instātiā creditorū uēdātr pub[li]ce p pcone cū ma[nda]to D. Vici i te[rmi]no dierū triū cōtinuator a die licētiae sibj cocessae & plus offeretj deliberētur prout s dictum est de bonis stabilib. Et si aliqa persona q haberet aliquā rē mobile in pignus uellet illā uēdī facer', tūc habita licentia a D. Vice possit dictā rem incātarj; & deliberarj mo qe s. dictū est & sj dicta res uēderetur miorj ptio quā fu[er]it creditū, tūc debitor pignoris sic uenditi teneatr satisfacer' suo creditorj illd plus in qe restabit debitor possitque Ds rej uēditae in qecūq[ue] casu rē mobile uēditā recuperare ab emptore t[ermi]no octo dier pro illomet ptio qe fu[er]it empta solutis tn expensis ipo ēptori, & no alius ni ipe D possit dictas res recuperare.

tenuti a far proclamare pubblicamente per tre domeniche successive che se ci fosse qualche persona a pretendere d'avere diritti su quei beni così venduti, debba presentarsi entro 15 giorni al giurisdicente nella Terra di Fiume per far valere i suoi diritti, dopo il qual tempo, s'egli sarà nella Terra di Fiume, non sia più ascoltato, a meno che non allegasse un giusto impedimento, per non essersi potuto presentare a tempo, riconosciuto dal signor vicario. Ma se qualche contraditore sarà notoriamente assente dalla Terra di Fiume, abbia un termine di sei mesi per presentarsi e uno perentorio d'otto giorni come sopra per provare le sue ragioni, nel qual termine s'egli avrà provato o da sè stesso o per mezzo d'un procuratore legittimo d'aver migliori e più forti diritti sulle cose vendute, allora, fattolo giurare di non opporsi lui ai diritti d'altri con animo di calunniare o di frodarli, sia a lui, o a loro, resa ragione secondo la forma del diritto e degli statuti. Se poi alcuno non si presenterà nè proverà nel termine suddetto non gli si dia più ascolto. Però nessuna vendita all' incanto di alcuni beni possa pregiudicare chi chiede affitti di case o possessioni nè nelle ricorrenze funebri nè ai richiedenti la mercede di lavori od opere nè i pupilli mancanti di tutori nè altre persone privilegiate secondo la forma del diritto comune i quali tutti vogliamo sian preferiti a tutti gli altri. Se il debitore non avrà altri beni all' infuori di quelli venduti, o se ne avrà ma insufficienti a coprire il debito, in tal caso il denaro per il quale sarà stata venduta quella possessione venga dato e assegnato a colui che avrà diritti più forti e più antichi degli altri. Così qualunque persona contro di cui si sarà fatta dal satnico o da altri ufficiali del comune qualche esecuzione nei beni mobili o stabili secondo la forma degli statuti sia tenuto a dare un pegno sufficiente per il capitale e le spese, e se ricuserà il pegno o non vorrà consegnarlo ai detti ufficiali, cada nella pena di soldi 20, se sarà maschio, e se femmina, di 10 per ciascun pegno e ciascuna volta, e si creda all'ufficiale che giurando farà la relazione del pegno rifiutato. Quanto ai beni mobili tolti in pegno ad istanza dei creditori, siano essi venduti pubblicamente dal banditore, per mandato del signor vicario, per tre giorni continui dopo la licenza concessagli e sian deliberati al miglior offerente come s'è detto di sopra circa i beni stabili. E se

DE TESTAMENTIS ET ULTIMIS VO luntatibus.

33. Statuimus ad hoc ut ultime uolūtates nō ualeant defraudarj q in testamētis q cōtingerit fierj in ter' Fluis septē testes sdm iura Ciuilia adhiberj debeant in districtu uo V testes sufficiat si notarius ibi haberi poterit si uero Copia notarioru testiū nus haberj poterit, respestu locj tūc capellanus seu sacerdos illius locj ul alterius q ibi repiet̄r scribere & note possit uoluntatē ipius testatoris cū pn̄tia ad m[in]us triu testiū & illā legere debeat in pn̄tia testatoris et testiū & clauder' & sic clausā ī t[ermi]no octo dier tēat̄r ipe q scripsit una cū illis ad qs pinl̄r spectabit dictu testm ul ultimā volutatē insimul cū testib. ann[o]tatis illū pntar' D. Vice ter Fluis & denuntiar' dictū testm seu ultimā volūtatē fuisse talis testatoris scriptā manu ipius sacerdotis in psentia testiu descriptoru, & q petūt q reducat̄r in scriptis p Canc̄o cois et tuc d. Vics teneat̄r statim examinarj facer' testes descriptos, & si dictj testes fuerit concordes cū dicta scriptura tuc illud tstm seu ultia uoluntas reducat̄r in scriptis sdm dicta testiu & Cancs cois teneatur pdicta ānotar' in libris cancellariae & tūc habeat̄r dictu testm seu vltia uolūtas pin ac si seruata fuisset solenitas notarij & testiū de q̄ s. Itē uolumus q tpe pestis seu mortalitatis q tres testes suffitiāt cū notario seu Canc̄o in qelib& testo, codicillo, ul alia ultia volūtate, & h̄o in ter' Fluis. In districtu uero duo suffitiat cum not̄o seu capellano

qualche persona tenente in pegno alcuna cosa mobile volesse farla vendere, allora avutane licenza dal signor vicario, questa si possa metter all'incanto, e aggiudicare nel modo sopraddetto; e se quella tal cosa fosse venduta a un prezzo inferiore di quanto sarà il credito, il debitore del pegno sia tenuto a rifondere al creditore quel tanto di più che gli sarà rimasto debitore, e possa il proprietario della cosa venduta in qualunque caso ricuperarla dal compratore nel termine di otto giorni al prezzo medesimo al quale sarà stata comperata, pagate al compratore le spese, però nessun altro fuorchè il proprietario possa ricuperare le dette cose.

DEI TESTAMENTI
e delle ultime volontà.

33. Decretiamo, acciocchè nelle ultime volontà non possa esservi frode, che per i testamenti che saranno fatti nella Terra di Fiume debbano esser presenti secondo le leggi civili sette testimoni e nel distretto bastino cinque se là sarà possibile aver un notaio; ma se non si potrà aver il notaio nè il numero di testimoni, per rispetto ai luoghi, allora il cappellano o un sacerdote di quel luogo, o d'un altro che ivi si trovasse, possa scrivere e notare la volontà del testatore al cospetto di almeno tre testimoni e debba leggerla in presenza del testatore e dei testi, poi chiuderla e così chiusa nel termine di otto giorni debba quello stesso che l'avrà scritta, insieme con quelli cui principalmente interesserà il testamento o ultima volontà e coi testimoni sottoscritti, presentarla al signor vicario della Terra di Fiume e dichiarare essere quello il testamento o ultima volontà di quel tale testatore, scritto di mano di lui sacerdote alla presenza dei testimoni sottoscritti e chiedere che venga copiato dal cancelliere del comune. Allora il signor vicario sia tenuto a far tosto esaminare i testimoni segnati (*nel testamento*) e se saranno concordi con la detta scrittura allora quel testamento o ultima volontà sia messo in iscritto secondo i detti dei testimoni e il cancelliere del comune debba riportarlo nel libro della cancelleria; e allora si consideri il detto testamento o ultima volontà come se si fosse

ul sacerdote q habeatr loco notarij in illo casu teneatur tn dictus Sacerdos, seu Capellanus infra tm dierum L post morte testatoris illa scriptura ultiae uolutatis pntare D. Vico ter' Fluis una cu testib anotatis et cu illis ad qos spectat comodu dicti tsti seu ultimae uoluntatis, & peter' q reducatr in scriptis p Canem Cois in libro Cancellariae mo & forma qb sup ut dictu est in tsto facto in districtu in pno pntis Stati q oña seruetr ad ungue: Si quis nō uoluerit ultima eius uolutate mau ppria scriber' uel p manu alterius, qu scriber' nescit tuc dicta eius ultiam volutate sic scripta & sigillata suo sigillo intus et extra & clausa pntar' debeat d. Vico & Canco Cois corā duob. testib. & dicere illā ee eius ultima uolutate: scriptā eius mau ul alterius de suo mando & sigillatā suo sigillo ul alterijs talis caracteris & clausa cu pdicto sigillo intus & extra, et tūc Canes a tergo dictae scripturae scriber' debeat pntationē & decr&u iudicis & noia testiū q interfuerūt dictae pntationj q Canes dictā scripturā sic clausa & anotatā seruar' debeat in Cancella Cois; possit tn q tale tstm fecerit illd qncūq]ue] uoluerit amouer' de maib Canci si illud mutar' uolu[er]it & Canes a tergo dictae scripturae notar' debeat restitutionē factā corā duob. testib. Silr seru&ur a qcu[que] noto q fu[er]it rogatus d aliqo tsto seu ultīa uolutate si cōtigerit q testator dixerit se nole uti tali tsti q penitet fecisse & q ipe nots illud cācellet, q nots nō possit talē reuocationē acceptar', n[e]c rogitū cācellare ni corā duob. testib. rogatis et ipo testatore: Insup uolumus & mandamus, q oia et sigula in oib & singulis sup scriptis cap[itu]lis obseruētr p ut iacēt, alr tstm seu ultīa uolutas alr facta seu factū sit nllm, ul nlla et cassa uigr' pntis statutj ipo iure. & qodlib& tstm in qo nō sit facta heredis institutio duo in eo cōtineatr r'siduu bonor meor uel reliquia bona mea relinquo talj habeatr p firo & ualido, ac si in eo f[uiss]et haeredis institutio ordinata, & oīs substitutio in qb dictū eet ul facta mētio de heredib. suis ni alr ex toto expssa appareat in conriu intelligat' d descedentib. testatoris legitimis naturalibus proximioribus.

osservata la solennità del notaio e dei testimoni come sopra. Così vogliamo che in tempi di peste e altre mortalità sian sufficienti tre testimoni insieme col notaio o cancelliere per qualunque testamento, codicillo o altra ultima volontà, e ciò nella Terra di Fiume. Nel distretto però sian sufficienti due e il notaio o cappellano o sacerdote che faccia le veci del notaio, nel qual caso sia tenuto pure il sacerdote o cappellano a presentare la detta scrittura d'ultima volontà, nel termine di 50 giorni dopo la morte del testatore, al signor vicario della Terra di Fiume insieme coi testimoni segnati e quelli a cui favore è fatto il testamento o ultima volontà, e chiedere che venga riportata dal cancelliere del comune nel libro della cancelleria nel modo e forma come s'è detto di sopra circa il testamento fatto nel distretto al principio del presente statuto, le quali cose tutte siano osservate appuntino. Se poi qualcuno vorrà scrivere la sua ultima volontà di mano propria, o, non sapendo scrivere, per mano d'un altro, debba presentare questa sua ultima volontà così scritta, sigillata col suo sigillo di dentro e di fuori e chiusa, al signor vicario e al cancelliere del comune davanti a due testimoni, e debba dire essere quella la sua ultima volontà scritta di sua mano, o per suo mandato da un altro, e sigillata con quel sigillo di dentro e di fuori, e allora il cancelliere scriva a tergo di quella scrittura la presentazione e il decreto del giudice, e i nomi dei testimoni presenti alla presentazione; e il cancelliere debba conservare nella cancelleria del comune la detta scrittura così chiusa e annotata. Possa però chi avrà fatto tale testamento, quando vorrà ritirarlo dalle mani del cancelliere, se vorrà mutarlo, e il cancelliere debba annotare a tergo di detta scrittura la restituzione fatta alla presenza di due testimoni. Similmente faccia qualunque notaio sarà chiamato a rogare qualche testamento o ultima volontà, se accadrà che il testatore dirà di non volere che s'usi di quel testamento ch'egli si pente d'aver fatto e *(vorrà)* che il notaio lo cancelli; che il notaio non possa accettare tale revoca nè cancellare il rogito se non davanti a due testimoni chiamati dallo stesso testatore. Inoltre vogliamo e ordiniamo che tutte queste cose e ogni singola di esse in tutti e in ogni singolo dei capitoli sopraddetti si osservino così come stanno, altrimenti il testamento o l'ultima vo-

DE SUCCESSIONIB. AB INTESTATO.

34. Statuimus si quis intestatus decesserit, q ad ipius successione bonor deueniāt filij ipius defuctj: ta masculi q femiae eqalit' et aequis portioib. si no fuerit maritate. Se[d] si quis intestatus deesserit relictis filijs, & nepotib. ex filio pmortuo, uolumus ipos nepotes cu filijs defucti ad successione suj venir' in strpēm & no in capita, & ita obseruarj madamus oia pdicta in desceēdentib. usq[ue] ad infinitū. Sj no fuerit ascēdētes tm pe uolumus q ueniat pr ad successione filij, dein auus prnus si pr no fu[er]it, & sic in qelib& masculo ascēdete p masculinū sexu ita q ueniat illj q st in pximiorj gdu defucti. Sj uero dfuctus reliqrit cu dictis ascedetib frem uel fres uolumus q ipi fres uel fr ueniāt cū ipis ascēdētib: ad successionē & equalis fiat int eos diuisio. Si no defuctus reliqrit nepotes ex fre ul frib. cu alijs frib. ul cum ascēdētib tm, uolumus q ipi nepotes ex fre succedāt cu eis ita tu q illi nepotes tm habeat qntm haber& eor pr si uiuer&. Si uo defūctus no habuerit prem nec ascedētē & decesserit sine filijs ul nepotibus natis ex filijs masculis, succedat fr ul fres utrinque cōiuncti uel ex latere pris tm quib. frib. existētib. sorores no succedat in bonis frum defuctor ni in tertia parte illius partis q habiturae essēt ab intestato. Idē uolumus obseruarj q diximus in bonis frum, in bonis auj prnj q neptis dotata & maritata nō debeat succeder' eqlit cu fribus suis, ul cu alijs sororib. nō maritatis in bonis dictj auj, ni in tertia parte bonorū q sibj venir& ab intestato. Sj uo pa moriens ab intestato

lontà fatto o fatta in altro modo sia di diritto nulla e vana in virtù del presente statuto. E ogni testamento nel quale non sia fatta l'istituzione d'un erede, purchè contenga *(queste parole)*: „il resto de' miei beni o i rimanenti miei beni li lascio al tale" sia ritenuto fermo e valido, anche se in esso fosse fatta l'istituzione ordinata di un erede; e ogni sostituzione nella quale fosse detta o fatta menzione degli eredi, a meno che dal testamento non apparisse espresso il contrario, s'intenda dei discendenti legittimi, naturali e più prossimi del testatore.

DELLE SUCCESSIONI AB INTESTATO.

34. Decretiamo che se alcuno morrà intestato, entrino nella successione de' beni di lui i figli d'esso defunto, tanto i maschi che le femmine, ugualmente e in parti uguali, se queste non saranno maritate. Ma se qualcuno morrà intestato lasciando figli e nipoti, per parte d'un figlio premortogli, vogliamo che gli stessi nipoti, insieme coi figli del defunto, entrino nella successione non ogni singolo ma tutti insieme: e così comandiamo che tutte le cose predette vengano osservate circa i discendenti fino all'infinito. Ma se sussisteranno ascendenti soltanto, vogliamo prima che il padre entri nella successione del figlio, poi l'avo paterno, se il padre non ci sarà più, e così per tutti i maschi ascendenti del ramo maschile, ch'entrino *(nella successione)* quelli che saranno più prossimi parenti del morto. Ma se il defunto lascierà insieme coi detti ascendenti uno o più fratelli, vogliamo che questi fratelli o fratello entrino nella successione con gli ascendenti e che la divisione tra loro sia eguale. Se poi il defunto lascerà nipoti per parte d'uno o più fratelli insieme con altri fratelli o con ascendenti, vogliamo che i nipoti stessi succedano con quelli, così che essi nipoti abbiano tanto quanto avrebbe il padre loro se vivesse. Se il defunto non lascerà nè padre nè ascendenti e sarà morto senza figli o nipoti nati da figli maschi, gli succeda il fratello o i fratelli congiunti da ogni lato, o dal lato del padre solamente, e se tali esistono, le sorelle non succedano nei beni dei fratelli morti, se non nella

nllu reliquerit post se heredē, filiu ul filiam ul nepote ex filio uel alia persona descedete, uel descedetib. suis uolumus q eius bona deveniat ad eius pximiores attinētes ex eo capite ul later' unde bona sibj puenerut. Et ide uolumus obseruarj in successioibus mlrm morietiu ab intestato q eodē mo pcedat ut dictu est de uiris. Saluo tn q tā masculj q femie in bonis dictae mulieris defuctae ab intestato eqlitr et equis portioib. succedat. Si quis uo intestatus decesserit nllis relictis descendetib. aut ascendentib. uel collateralib. sdm ius Coe, nec uxorē aut maritu, si mulier fuerit, q taliter decesserit, tuc bona taliu decedentiu ab intestato deueniat pro medietate Camer' fiscalj et po alia in Coe ter. Fluis. Matre uo succedēte filijs vel filiab. ab intestato defunctis una cu alijs filijs uel agnatis haber' debeat de bonis filior tn qntm sibj defertur ex dispositioe iuris Cois.

DE EXECUTIONIBUS ULTIMARUM voluntatum.

35. Statuimus & ordinamus q executores ultimar volutatu & mxie in relictis ad pias causas teneātr executioi mitter' p ut testator disposu[er]it, et ī tps ab illo pfixu, & si aliqd tps pfixū nō fu[er]it a testator' tūc intelligatr q infra sex m̄ses a die mortis testatoris teneātr oia legata mitter' executionj. & sj fuerīt negligētes cogātr per R[eueren]dū D. Epm seu eius Vicm in spiritualib. in ter' Fluis sub censuris ecclasticis executiōi mādar' pdicta legata, q si nō fecerīt in tē eis pfixo tūc R[everen]dus epus seu eius Vics infra m̄sem post lapsū tē teneatr illa mitter' executioi. & si pdictī fuerīt et. negligētes,

terza parte di quanto dovrebbero avere. Quanto abbiamo detto circa i beni fraterni, vogliamo che sia osservato anche per i beni dell'avo paterno, che cioè una nipote dotata e maritata non debba succedere ugualmente coi suoi fratelli o con altre sorelle non maritate nei beni del detto avo, se non nella terza parte dei beni che loro verrebbero ab intestato. Ma se una persona morta ab intestato non lascia dietro a sè un erede, un figlio o una figlia, o un nipote per parte d'un figlio o una altra persona discendente da lui o da suoi discendenti, vogliamo che i suoi beni passino ai più prossimi attinenti da quel ceppo o lato dal quale gli son pervenuti quei beni. E le stesse cose vogliamo osservate nelle successioni di donne morte ab intestat., nel qual caso si proceda allo stesso modo che s'è detto degli uomini, salvo però che tanto i maschi che le femmine succedano ugualmente e in parti uguali nei beni della donna morta ob intestato. E se qualcuno morrà ab intestato senza lasciar alcun discendente o ascendente o collaterale, secondo il diritto canonico, o moglie, o marito, se sarà una donna morta in tal modo, allora i beni di questi morti ab intestato passino per metà alla camera fiscale e per l'altra metà al comune della Terra di Fiume. Quanto alla madre che succede ai figli o alle figlie morti ab intestato insieme ad altri figli o agnati, debba avere dei beni de' figli tanto quanto le viene secondo le disposizioni del diritto comune.

DELL'ESECUZIONE delle ultime volontà.

35. Decretiamo e ordiniamo che gli esecutori delle ultime volontà, e massimamente per le cose lasciate alle pie cause, siano tenuti a mandarle ad esecuzione come avrà disposto il testatore e nel tempo da lui prefisso; e se il testatore non avrà fissato alcun tempo, allora s'intenda che entro sei mesi dopo la morte di lui essi debban mandare ad esecuzione tutti i legati; e se saranno trascuranti, vengano costretti dal reverendo signor vescovo o dal suo vicario „in spiritualibus" nella Terra di Fiume a mandar a esecuzione i detti legati sotto pena della scomunica. E se non faranno ciò nel termine ad

trasacto dicto mse D. Caps vel D. Vics si petitu fu[er]it teneatr executione comitter' in bonis defuncti ta p legatis factis ad pias cas q &ia p alijs legatis p ut in test[ament]o, ad hoc ne retardetr uolutas testatoris in piuditiu heredu & successoru dicti defucti In oib no legatis, si legatarij ad qs spectant dicta legata fuerit negligetes ad petedu illa a Commissarijs seu heredib. testoris, si dicta legata fuerit ta in dando q infatiedo, tuc trasacto biennio a morte testatoris ulterius no audiatr nec allegar' possint q p dictis legatis h[abe]nt ius & hyppoteca in bonis testatoris: quia volumus q talis allegatio sibi psit in aliqo s[ed] penitus repellatr a limine iuditij ta p heredes & successores testatoris q p creditores &ia posteriores ipius testatoris uel heredu. Sj vero dictj legatarj fuerit foreses seu absentes a ter' Fluis tpe mortis testatoris tuc tale biennia curre' incipiat a tpe scietiae seu notificatiois eis factae de dictis legatis d qeru scietia seu notificatioe stetr iure dictor legatarioru tpe qo redierit ad ter' Fluis. Itē ultra pdicta status q si aliquis per se uel per aliu imp&rau[er]it aliqd rescriptu pvilegiu siue gram q fuerit con uolutate & dispositione alicuius testatoris relinqntis aliqd ad pias causas ea remouedj uel alr disponedj uel pmutadj aut dispesandj alr qua relictu fuit, uolumus q talis confatiens ul ipetras cadat in pena ducator XXV & n oius dicta legata firma remaneat sdm uolutate testatoris et exquatr p comissarios seu executores ultiar' volutatu p ut s dictum est & in oib pdictis D. Caps & D. Vics teneatr ius suariu et expeditu redder'. Addicientes et. q dicti comissarij seu executores ultimar volutatum teneantr in msem qo fctu fuerit tstm notificar' D. Vico R[everen]di epi seu Gubernatorib. locor qb. relictu fu[er]it aliqd legatu piu p aliquē testatore p qo erut comissarij seu executores et forma & spe[cie]m ipius legati, & de talj notificatione relationē facer' Canco Cois. & hoc sub pena vnicuiq[ue] comissarior. confatientj libr XXV coi applicandaru ad ho ne dictus R[everen]dus D. Vics & alij legatarij possint se excusar' pp ignoratia q dicta legata executioi no miserint.

essi prefisso, allora il reverendo vescovo o il suo vicario, entro un mese dopo scaduto il termine, sian tenuti a mandarli ad esecuzione. Se poi anche i predetti saranno trascuranti, passato il mese il signor capitano o il signor vicario, se ne saranno richiesti, debbano ordinare l'esecuzione nei beni del defunto tanto per i legati fatti alle pie cause quanto anche per gli altri legati, come nel testamento, affinchè la volontà del testatore non sia ritardata a pregiudizio degli eredi e successori del detto defunto. Però in tutti i legati, se i legatari a' quali spettano i detti legati saranno trascuranti nel chiederli ai commissari o agli eredi del testatore, tanto se i detti legati consisteranno nel dare che nell' imporre di fare qualche cosa, allora passati due anni dalla morte del testatore, essi non siano più ascoltati nè possano allegare che per quei legati essi hanno diritto ed ipoteca sui beni del testatore, perchè noi vogliamo che tale allegazione giovi loro in qualche cosa, ma in tutto siano esclusi dal giudizio tanto da parte degli eredi e successori del testatore, quanto da quella dei creditori, anche posteriori, dello stesso testatore e degli eredi. Ma se i detti legatari saranno forestieri o assenti dalla Terra di Fiume, al tempo della morte del testatore, allora il biennio incominci a correre dal tempo della saputa o dalla notificazione fatta ad essi dei detti legati, circa la qual saputa o notificazione si stia al giuramento ch'essi deporranno al tempo del loro ritorno nella Terra di Fiume. Così oltre alle cose predette decretiamo che se qualcuno impetrerà per sè o per un altro qualche rescritto, privilegio o grazia, che fossero contro la volontà e la disposizione di qualche testatore che avrà lasciato qualcosa a pie cause, allo scopo di rimuover o disporre altrimenti o permutare o dispensare altrimenti di come sarà stato lasciato, vogliamo che tale contravventore o impetrante cada nella pena di ducati 25 e nondimeno i legati rimangano fermi secondo la volontà del testatore e si eseguiscano dai commissari o esecutori delle ultime volontà com'è detto di sopra; e in tutti i casi predetti il signor capitano e il signor vicario sian tenuti a render ragione sommaria e sollecita. Aggiungendo ancora che questi commissari o esecutori delle ultime volontà sian tenuti a notificare il testamento, entro un mese da quando sarà stato fatto, al signor vicario del reve-

DE PUPILLIS ADULTIS & MINORIB.

36. Pro euidenti utilitate pupillorū & mior decernimus q si quis fu[er]it tutor ul gubernator, aut tutrix ul iubernatrix uel fidei comissarius, ul fidei cōmissaria, aut curator alicuius mioris datus uel data p testatorē, ul p D. Capitm uel p D. Viem ter' Fluis q dicti pupillj uel miores posq fuerit in aetate legittima si peter' noluerint admistrationē rer & bonor a dictis tutoribus curatorib. ul iubernatorib. seu fidej Comissarijs, jus reddatur sūariū et expeditū ipis miorib. & dicti tutores, & alij ut s astringātr redder' roiem de admistratis & ad restituen' oia bona ad q terent' ipis miorib d facto nō obstāte &iā q in tsto essēt dati, q nō tenerētr redder' roem de admistratis. qa volumus q de oib bonis in inētario p ipos cōfecto habeāt redder' roem & cosignar' dictis miorib. In reliqs seru&ur uolūtas testatoris, sl q nō teneātr alr redder' roem de admistratis sdm q ius Coe disponit.

DE TUTORIBUS CURATORIB & CŌ missarijs.

37. Statuimus q qlib& persona tutrix, uel curatrix, aut comissaria data in tsto uel qalib& alia ultia volūtate per D. ter' Flūis teneatr facer' inuētariū de bonis illius mioris uel per-

rendo vescovo o ai rettori dei luoghi ai quali sarà stato lasciato qualche legato pio da qualche testatore del quale saranno commissari o esecutori, e anche la forma e la specie del legato stesso; e di tal notificazione debbano far relazione al cancelliere del comune, e ciò sotto pena di lire 25, da versarsi al comune, per ciascuno dei commissari che agirà contrariamente affinchè il detto reverendo signor vicario e gli altri legatari non possano scusarsi con l'ignoranza per non aver mandato ad esecuzione quei legati.

DEI PUPILLI ADULTI E MINORI.

36. Per l'evidente utilità dei pupilli e dei minori decretiamo che, se qualcuno sarà tutore o amministratore, o tutrice o amministratrice, o fidecommissario o fidecommissaria di qualche minore, dato o data *(a questo)* dal testatore, o dal signor capitano o dal signor vicario della Terra di Fiume, quando i pupilli o minori saranno in età legittima, se vorranno chiedere l'amministrazione delle loro cose e dei loro beni ai tutori, curatori o amministratori o fidecommissari, si renda ai detti minori ragione sommaria e sollecita e i tutori, o gli altri di cui sopra, siano costretti a render conto delle cose amministrate e a restituire tutti i beni perchè siano tenuti di fatto dagli stessi minori, non ostante anche che nel testamento fossero stati dati così che non dovessero render conto delle cose amministrate, perchè vogliamo che essi abbiano a rendere conto di tutti i beni nell' inventario fatto da essi e debbano consegnarli ai detti minori. Nel resto si osservi la volontà del testatore, cioè che non siano tenuti altrimenti a dar conto delle cose amministrate secondo le disposizioni del diritto comune.

DEI TUTORI,
curatori e commissari.

37. Decretiamo che ogni tutore, curatore e commissario dato in testamento o in qualunque altra ultima volontà per il dominio della Terra di Fiume, sia tenuto a fare l' in-

sonae gubernădae infra unu mēsem a die qª acceptata & incepta fu[er]it gubernatio sb pena lib L p qªlib& confatiete. & si aliqª bona mioris nō fuerit posita per tutore ul curatore & similes in inentario q dicta bona possint qneuq[ue] peti a pdicto mior' a pfatis tutorib. curatorib. iubernatorib. et comissarijs, duo ille talis mior prob& per unu teste, siue marē siue femiam, bonae conditiōis et famae, siue p aliā domestica psonā aut familiarē, cū iure ipius minoris duo sit maior XIIII anis q tēpe cōfectj Inuētarij pdicta bona nō fuerit in eo descripta & hoc casu pcedatr sola facti veritate inspecta. Itē declaramus q pdicti Comissarij testamētarij &iā intelligatr & sint tutores & curatores, & procuratores mioris; et teneatr pstar' idoneā securtatē de restituedo oia bona pdictis miorib. ul illis qer fuerit gubernatores uel cuicuque ipa bona spectabut in oi casu restitutiōis cū integr' roe admistratiōis p ut sup dictū est in pcedēti statº possintq[ue] dicti tutores curatores tutores & similes ex ca remouerj & puarj eor offo sedm dispnem iuris Cois & si alique casu ul morte puaretr, tuc alius uel alij darj debeant p ius dicētes ter' Fluis sdm formā Juris. & slr pstar' securitatē de restituēdo bona, & reddendo roem ut s. dictū est. Itē statuimus q tutores & curatores gnales teneātr infra unū m̄sem post eletoem & acceptationē p&er' corā Dnio Fluis decernj & declararj alimta ipis pupillis uel adultis pstada p ipos tutores & curatores & ipm dominiū cū Consilio duor attinētiū pitorū dictorū pupillorū teneatr decerner' dicta alimēta et si attinētes nō extarēt tuc cū consilio duorū bonor uirorū decernātr oj iuris solenitate omissa & hº in tº qªtuor dier. Et in oib cais alimētor q peterētr corā ipo dominio si petitio porrecta fuerit, teneatr sola facti ueritate inspecta cognoscer' & termiar infra octo dies a die porrectae petitiōis. Et in pdictis casib. alimētor nlli liceat qoqemo con dicer' uel uenir' sub pena libr XXV paruor ipo iur' & ipo facto Camerae fiscalj applicadar. Et ad utilitatē tā pupillorū q curator uel tutor Statuimus q anualī teneātr redder roem corā D. Vicº uel uno de domis Judicib. & corā duob ppinqs ipius pupillj si sut als corā dno Vicº & dnis Judicib. & suatim scribi faciat p canem Cois introitū & exitus dicti ani sub pena libr XXV p qªlib& āno qd dictas rat. & exitus ac introitū scriber' no fecerit ut sup nl oius fatiedo uel nō teneatr postea gnalem

ventario de' beni di quel minore o della persona ch'egli deve guidare entro un mese dal giorno che sarà stata accettata e incominciata la tutela sotto pena di 50 lire per ciascun contravventore, e se qualche bene del minore non sarà posto dal tutore, curatore e simili nell'inventario, possa il detto minore in qualunque momento chiedere quei beni ai detti tutori, curatori, amministratori e commissari, purchè quel tal minore provi mediante un testimonio, sia maschio sia femmina di buona condizione e fama, o mediante un'altra persona domestica o familiare, col giuramento di esso minore, se avrà più di 14 anni, che al tempo della compilazione dell'inventario i beni predetti non erano stati riportati in esso, e in tal caso si proceda considerando soltanto la verità del fatto. Così dichiariamo che i suddetti commissari testamentari s'intendano e siano anche i tutori, curatori e procuratori del minore, e sian tenuti a depositar conveniente sicurtà di restituire tutti i beni ai predetti minori o a quelli de' quali saranno tutori o a chiunque spetteranno quei beni in ogni caso di restituzione, col rendiconto dell'amministrazione come è detto nello statuto precedente; e possano i detti tutori, curatori e simili per una qualche cagione essere rimossi e privati del loro ufficio secondo la disposizione del diritto comune; se poi per un qualche caso o per morte ne venissero privati, allora i giurisdicenti della Terra di Fiume debbano designare un altro o altri secondo la forma del diritto i quali debbano ugualmente dar sicurtà di restituire i beni e di renderne conto com'è detto di sopra. Così decretiamo che i tutori e curatori generali siano tenuti, entro un mese dalla loro nomina e dalla loro accettazione, a domandare al cospetto delle autorità di Fiume che siano decretati e dichiarati gli alimenti ch'essi tutori devono fornire ai pupilli o agli adulti, e le autorità col consiglio di due periti attinenti dei detti pupilli debbano decretare quali sieno i detti alimenti, e se non vi fossero degli attinenti, allora decretino col consiglio di due uomini probi, omessa ogni solennità di giudizio, e ciò nel termine di quattro giorni. In tutte queste cause d'alimenti chiesti davanti agli stessi attori, se la petizione sarà stata presentata, la causa debba essere istruita e terminata entro otto giorni dal giorno della petizione presentata, considerata soltanto la verità del fatto. E nelle predette

roem admĩstratis redder' finita tutela uel cura. et tũc si nõ fecerĩnt pdicta stetr ad ipas roes iuramº pupillj cu uno teste de eius redditib. & si tutor uel curator moriatr teneatr eor heredes ad illud qod iurauerut als stetr solũ dictis coputis sumatim scriptis p canem ut s.

DE BONIS VENDITIS AD INCANTU
per tutores curatores et comissarios.

38. Statũm et ordinatũ est q quecũq[ue] bona siue mobilia siue imobilia q uẽdj cotĩgerit per tutores curatores & cõmissarios uẽdãtr ad pubm icantũ facta p'us estiatiõe per estimatores Cois seu pitos in arte, & p ut estimata fuerit uẽdãtr, & deliberẽtr plus offerẽtj. nec uẽdj aut deliberarj possit miorj ptio q dicta bona siue res estiãte fuerit ni de licentia regimis ter' Fluis vz D. Capiti uel D. Vici p ut deliberata fu[er]it p eos. Et bona stabilia ut possones, terrẽa, vineas, & slia debeat p'ius pticarj & postea estimarj & per estimatores fiat relatio Cans Cois qtũ res ipa fu[erit] estimata siue res fu[er]it rustica siue vrbana, siue mobilis siue imobilis, aliter uẽditio facta sit ipo iure nlla. Et emptor dictorũ bonorũ, si sumã fu[er]it usq[ue] ad centũ libr teneatr incotinẽti pntar' pecũias dictis tutorib. uel curatorib. seu Comissarijs, aut iubernatorib. si uero fu[er]it a cẽtu libr sup teneatr tres dies a die deliberatiois factae pntar' pecunias, q si facer' neglexerit teneatr

cause d'alimenti non sia lecito ad alcuno di contradire in qualsiasi modo o contravvenire sotto pena di lire 25 di piccoli da pagarsi di diritto ed issofatto alla camera fiscale. Per utilità poi tanto de' pupilli quanto de' curatori o tutori decretiamo che annualmente essi debbano rendere i conti davanti al signor vicario e uno dei signori giudici e davanti a due parenti del pupillo, se ve ne saranno, se no, davanti al signor vicario e ai signori giudici, e far scrivere al cancelliere del comune le entrate e le uscite di quell'anno sotto pena di 25 lire per ogni anno che non avranno fatto scrivere come sopra quei conti, entrate e uscite, nondimeno facendolo o no, *(il tutore)* sia tenuto, finita la tutela o la cura, a un resoconto generale delle cose amministrate, e allora, se non l'avrà fatto, si stia, per ciò che riguarda il resoconto, al giuramento del pupillo e di un testimonio circa i redditi di lui; e se il tutore o curatore morrà siano tenuti gli eredi a ciò che avranno giurato, altrimenti si stia solamente ai conti brevemente scritti dal cancelliere come sopra.

DEI BENI VENDUTI ALL'INCANTO
dai tutori e dai commissari.

38. È statuito e ordinato che ogni sorta di beni, siano mobili o immobili, i quali dovranno esser venduti dai tutori, curatori o commissari, siano messi al pubblico incanto, fattane prima la stima dagli stimatori del comune o dai periti in arte, e secondo questa stima sieno aggiudicati al migiior offerente, nè possano esser venduti nè aggiudicati a un prezzo minore di quanto quei beni o cose saranno stati stimati, se non con licenza dei governanti di Fiume, cioè del signor capitano o del signor vicario, come sarà da essi deliberato. E i beni stabili, come possessioni, terreni, vigne, e simili si debbano prima misurare, poi stimare, e gli stimatori facciano al cancelliere del comune una relazione di quanto la cosa sarà stata stimata, sia essa rustica sia urbana, sia mobile sia immobile, altrimenti la vendita fatta sia di diritto nulla. Quanto al compratore dei detti beni, se la somma giungerà a cento, sia tenuto a consegnare subito il denaro ai tutori o curatori o com-

ad penā duor sol. p libra, q pena veniat fisco applicāda et expēsis & danis ipius eptoris iter incatetr, seu incatetr dicta res uedita, & deliberata ipi emptorj qui pp negligetiā seu impotetia, ausus fu[er]it, dicta bona incantata leuar' ad pubm incatu. Et facta deliberatioe dictor bonor mo & forma ut sup. soluto ptio emptiois p emptore dictis tutorib. curatorib. comissarijs, seu iubernatorib. teneātr ipi pub[li]ce cridarj facer' p peonē Cois trib dieb. dnicis successiuis a die qo ptiū habuerit coputandos, q si eet aliqs ps q habeat uel ptendat haber' aliqd ius in dictis bonis sic uenditis coper' debeat ī tm unius msis a die ultimae pclamatiois, ad dicen & ondn de iurib. suis, alitr elapso dicto to siqs compuerit ad condicen. nō audiatr saluis tn sp iurib: pupillor mioru & ecclarū & piū locor & cois & fisci qb sdm ius coe audietia pbeatr con emptores dicto deniq[ue] to msis elapso, teneātr pdicti tutores curatores comissarij & gubernatores pdicta pecuia sic exacta d reb. ueditis infra unū msem dispēsare sdm volutatē testatoris sub pena libr I p qolib& con fatiēte & qotiēs con fetm fu[er]it, q pena deueniat ipis pupillis seu minoribus.

DE ETATE LEGITIMA TAM MASCULORU quа[m] feminarum.

39. Statuimus q ho masculus copl&o quarto decimo ano aetatis si nō fu[er]it in p[otesta]te pris testarj possit & copleto ano XVIII intelligatur ee aetatis legitimae & possit per se coper' in iudio in ea ppria licet fu[er]it mīor XXV anīs si curatore nō habuerit, sed si habu[er]it, uolumus q eu cosēsu suj curatoris coper' possit & no alr femina uo cōpleto duodecio ano intelligatr legittime &atis et testari possit si no fu[er]it in p[otesta]te pris cu pntia tn duor pximor alit dictm

missari o amministratori, ma se sarà superiore a cento lire, siano tenuti a consegnarlo entro tre giorni dal giorno della deliberazione fatta, e se trascureranno di far ciò sieno tenuti alla pena di due soldi da pagarsi al fisco per ogni lira, e a spese e danni dello stesso compratore si metta di nuovo all'incanto la detta cosa venduta e aggiudicata al compratore il quale per la sua negligenza e impotenza avrà osato acquistar quelle cose al pubblico incanto. Fatta la qual deliberazione di quei beni nel modo e forma come sopra e pagato il prezzo di compera dal compratore ai detti tutori, curatori, commissari o amministratori, debbano costoro far pubblicamente proclamare dal banditore del comune per tre domeniche successive a partir dal giorno che avranno ricevuto il prezzo, che se ci fosse qualche persona la quale avesse o pretendesse d'avere qualche diritto sui detti beni così venduti, si presenti entro un mese dal dì dell'ultima proclamazione per dire e dimostrare le sue ragioni altrimenti se, passato quel termine, qualcuno si presentasse a contradire, non sia ascoltato, salvi pur sempre i diritti dei pupilli minori, delle chiese, dei luoghi pii, del comune e del fisco, a' quali secondo il diritto comune si conceda udienza contro i compratori anche dopo scaduto il termine d'un mese; e siano tenuti i predetti tutori, curatori, commissari e governatori a dispensare entro un mese il denaro così ricavato dalle cose vendute secondo la volontà del testatore sotto pena di 1 lira per ogni contravventore e ogni volta che sarà contravvenuto, la qual pena vada a favore degli stessi pupilli o minori.

DELL'ETÀ LEGITTIMA
così de' maschi come delle femmine.

39. Decretiamo che il maschio il quale avrà compiuto il quattordicesimo anno d'età e non sarà sotto la potestà paterna possa far testamento, e compiuto l'anno decimottavo s'intenda esser d'età legittima e possa comparire da sè in giudizio in causa propria, benchè fosse minore di 25 anni, se non avrà un curatore, ma se ne avrà uno, vogliamo che possa comparire col consenso di questi e non altrimenti. Quanto alla femmina s'intenda esser di età legittima quando avrà compiuto il do-

tstm sit ipo iur' nllm & intelligatr sinistra subornatiōe cō-fectu, & eo cau habeatr ac si intestato decessiss&. Et hoc statu locū nō habeat in districtu nec tpe pestis in ciuitate, qa in dictis casib: uolumus q pntia notarij & unius judicis tātu uel sacerdotis loco ipius iudicis, & unius attinetis, uel alterius bonj uirj loco ipius si haberj nō poterit suffitiat. Ed idē uolumus obseruarj in donatiōib. tā int. uiuos q in ultia uolutate, ne suā fragilitate mlres subducātr & defraudetr & q de tsto & ultima uolutate dicitr habeat locu, ni imferet mortis picula & illa talis laborar& in extrēis, ita q pntia attinētiu nec alior expectarj nō posset uel haberj, qo casu ōni to fraude cessate, cū pntia tu testiu sdm forma Statu reqsitor, & sacerdotis libe' possit cōder' tstm & quācumq[ue] alia ultimā uolutate, q tu testm seu ultia volutas, in ho ultio casu registrari debeat in Cancellaria Cois cu pntia D. Vici eode die ul seqnti qo conditu fu[er]it pēa note q rogatus fu[er]it confatieti libr X fisco applicādar.

DE DIVISIONE BONORUM INTER f[rat]res & attinentes sotios etc.

40. Statuimus, q qncunq[ue] contigerit q aliq fres seu so[ro]res ul alij sotij bonorū intr se attinētes, uellēt uenir' ad divisionē bonor tā mobiliu q imobiliu, & nō fuerint cōcordes tuc teneātr eliger' duos bonos uiros de pximiorib. eor q illos diuider' habeāt eoru iure, & facta divisiōe bonor p dictos attinetes tūc qlib& sotior teneatr sortirj p breuia siue p aliu modū sortis p ut eis videbitr; qb. factis teneatr quilib& ipor accipe ptē bonorū p ut sibi sors dedrit & si ī diuie bonor esset aliqa res q nō capt cōmodā diuisem & q diuisa nō cent p dictos arbitros diuisores tuc maior natu fatiat partitū alterj sotio d certa quantitate pecuniarū p parte illius rej q nō pt

dicesimo anno e possa far testamento se non sarà sotto la potestà paterna, alla presenza però di due congiunti, altrimenti il detto testamento sia di diritto nullo e s'intenda fatto per qualche maligna subornazione, nel qual caso si consideri come se fosse morta senza testamento. E questo statuto non abbia luogo nel distretto nè in tempo di pestilenza in città, perchè in tali casi vogliamo che basti la presenza del notaio e d'un giudice soltanto, o se non ci sarà, in luogo di lui d'un altro uomo probo. La stessa cosa vogliamo che s'osservi nelle donazioni tanto tra vivi quanto fatte nelle ultime volontà, affinchè le donne per la loro debolezza non vengano ingannate nè defraudate. E quanto s'è detto del testamento abbia luogo se non fosse imminente il pericolo di morte e quella tale non fosse già agli estremi, così che non si potesse aspettare nè avere la presenza dei congiunti nè d'altri, nel qual caso, cessando ogni frode, possa essa liberamente fare il testamento o ultima volontà alla presenza però dei testimoni richiesti secondo la forma degli statuti e d'un sacerdote, il qual testamento o ultima volontà in quest'ultimo caso pure debba esser registrato nella cancelleria del comune alla presenza del signor vicario il giorno stesso che sarà stato fatto o il seguente sotto pena di 10 lire da pagarsi al fisco dal notaio chiamato a rogare che avesse agito contrariamente.

DELLA DIVISIONE DEI BENI
tra fratelli, congiunti, compagni ecc.

40. Decretiamo che in qualsiasi tempo accadrà che alcuni fratelli o sorelle o altri compagni di beni tra di loro congiunti vorranno venire a una divisione di beni tanto mobili quanto immobili e non saranno concordi, sian tenuti a eleggere due uomini probi tra i loro congiunti che, dopo aver giurato, facciano la divisione; e fatta dai detti congiunti questa divisione dei beni, ognuno dei compagni debba esser tirato a a sorte o mediante schede o in qualunque altro modo a quelli sembrerà, e fatto ciò ognuno sia tenuto ad accettare la parte di beni che a lui avrà assegnato la sorte. Se poi nella divisione dei beni vi fosse qualcosa che non si potesse facilmente

coñode dividj & teneatr alter sotius, uel acceptar' ul relaxar' alterj sotio p pecunia p eu oblata & declarata, & ad hę fatien si fuerint discordes cogatr p D. Capim uel D. Vicm oib iuris remedijs ad obseruan.

Q. MULIERES DOTARI DEBEANT, ET SI[N]T *contente dotib. suis.*

41. Quia interest rej pub[li]eae mulieres ee dotatas, Ideo hac salubrj lege statuimus ad tollenda mala cosuetudine hue usq[ue] in ter' Fluis obseruatã, q dos aliqa mlerib. maritandis nõ cõstituebatr ni sub spe futurae successiõis, tã in bonis pnis q maternis, q quilib& pr familias euj onus incubit dotadi filias de c&ero teneatr tpe qe nupserit aliqe eius filia eide costituer' dotẽ cõdecentẽ sdm eius codictione & p. mo facultatu suar & nuo libr du[mmod]o dicta dos siue in reb. mobilib. siue stabilib. cõstituta nõ sit nis legitima q deber&ur ipi filie de iur' na[tura]e tã in bonis pnis q mrnis, & si pater recusauerit uelle dotar' dictã eius filiã, nec cõstituerit dotẽ tpe pdicto qe illa desposauerit tuc D. Vics una cu d. Judicib, teneãtr cõstituer' dotẽ dictae filiae in bonis pnis sdm eor cosciẽtiã habito respectu ad cõditionẽ et facultates dicti pris & ipa dos assign&ur dictae mlrj p dictos ius dicẽtes q si in hoc fuerit negligẽtes, qn requisitj fuerit, cadat ad penã libr XXV p qelib& eor q pena applic&ur ipi mlrj dotande p augumẽto dotis & n oius teneantr eide mlrj costituer' dotẽ ut sup. Et talis mlr sic dotata uel ab auo, uel a pre, aut mre, aut frib. sit & ee debeat cõtẽta talj dote sibi data uel costituta p iuditiũ ter' Fluis, nec aliud possit p&er' de bonis pnis s[e]d si de coib bonis tã pnis q mrnis fu[er]it dotata, tuc nõ possit aliqd p&er et. de bonis mrnis. Et in casu in qe pr nõ haber& ude poss& dictã eius filiã dotar', tũc mr eius si hab& unde, teneatr eoem filia de bonis suis dotar' & si mr ipa nõ haber& tũc filij & fres utrinq[ue] coiucti cu dicta eius

dividere e che quindi non venisse divisa dai detti arbitri divisori, allora il maggiore d'età offra in compenso all'altro compagno una certa somma di denaro per la parte di quella cosa che non si possa dividere e questi debba o accettar questa o lasciarla all'altro compagno per i denari da lui offerti e proposti, e se saranno discordi nel far ciò, siano costretti dal signor capitano o dal signor vicario con tutti i rimedi del diritto all'osservanza.

CHE LE DONNE DEBBANO ESSERE DOTATE e sian contente delle loro doti.

41. Perchè è d'interesse della cosa pubblica che le donne siano dotate, per togliere la mala consuetudine osservata finora nella Terra di Fiume che alle donne le quali andavano a marito non si costituiva alcuna dote se non sotto speranza d'una futura successione tanto nei beni paterni che ne' materni, decretiamo con questa legge salutare che ciascun padre di famiglia, a cui incomba l'obbligo di dotare le figlie, sia tenuto per l'avvenire, al tempo del matrimonio di qualche sua figlia, di costituirle una dote conveniente secondo la sua condizione e il modo delle sue facoltà e il numero dei figli, purchè la detta dote, consti essa di cose mobili o di stabili, non sia minore della legittima che sarebbe dovuta alla stessa figlia secondo il diritto di natura, tanto de' beni paterni che dei materni. E se il padre ricuserà di dotare quella sua figliuola, nè le costituirà la dote al tempo predetto, quand'essa andrà a marito, allora il signor vicario, insieme coi signori giudici, sia tenuto di costituire ad essa figlia una dote dai beni paterni secondo la sua coscienza, avendo rispetto alla condizione e alle facoltà del padre; e tal dote sia consegnata a quella donna dai detti giurisdicenti; i quali se in ciò saranno trascuranti cadano nella pena di 25 lire per ciascuno d'essi, pena che sia devoluta a favore della stessa donna da dotarsi quale aggiunta alla sua dote, e nondimeno debbano costituirle la dote come sopra. E questa donna, così dotata o dall'avo o dal padre o dalla madre o dai fratelli, debba esser contenta di tal dote datale o costituitale dal giudizio della Terra di Fiume, nè possa richieder

soror' si habē' bona suffitiētia ultra eorū victu & alimeta ul fuerint diuisi ,uel nō diuisi a pre teneatr p rata bonor unusqsq[ue] eor dotare dicta eius sororē, & si fuerit discordes tuc iudium Fluis constituat dicta dotem ut s.

DE OBLIGATIONIBUS FACTIS PER UXO res hominum ter' Fluis.

4'. Prouider' volentes fragilitati mulieru Statuimus q uxores homium terrae Fluis, tā civiu q strictualiu q maritatae fuerīt, nllo mo possit nec debeant se obligar' conhere uel donar', ni cu cōsensu & volutate suor maritor, & cū cōsēsu pris ul mris ipar, si habuerit, si uero nō habuerit cu cosesu duor pximior aetatis ad mis anor XXV & illis defitiētib, cu cōsēsu duoru bonoru uiror dator p iudium ter' Fluis, & si secus factū fu[er]it talis obligatio ipo iur' sit nlla et si jurm sup pdictis pstitū repir&ur, q tuc psuatr auete pntis Stati talē mlrem dolo fuisse inductā ad iuran & ille q petierit executionē uigor' dicti instri cadat ad penā libr XXV fisco applicadar & hoc Statm locu nō habeat in obligatioib fctis p mlres an. cōtractm mrioniu, qª uolūs q tale debitu soluatr de dotib mlris qeusq[ue] dotes suffitiāt et si maritus aliqd solver& de dictis debitis tātu de tpe restitutiōis dotis subtrahatr qtum solutū fu[er]it per ipm maritu & illud q diximus de obligatiōib. conctib. ul donatioib. mlrum. Ide status q maritj d bonis uxoru nō possit aliqe titulo aliqd distraher' aut aliēar' sine cōsensu ipar mlrm & pris ul mris ear & in eor defectu cū cosēsu duor pxior ipius uxoris alr alienatio nō ualeat ipo iur' & ipo facto & hq intelligatr & habeat locū qn maritus nō haber& vn poss& assecurar' dote in bonis suis pprs sed qn solu haber& bona uxoris tm uel essēt bona dotalia inaestiata q alienarj nō possīt ni mo qe s & in casib. a iur' Coi pmissis & nō alr als alienatio sit ipo iur' nlla ut s. possit tn

altro de' beni paterni. Nel caso che il padre non avesse donde dotare la figlia, allora sia tenuta la madre a dotare de' suoi propri beni, se ne avrà, la figlia comune, e se neppur la madre avesse donde, allora i figli o fratelli, congiunti dall'uno e l'altro lato di questa loro sorella, se avranno beni sufficienti oltre al loro vitto e agli alimenti, siano divisi o non divisi dal padre, sian tenuti, ognun d'essi con una parte de' beni, a dotare la loro sorella, e se saranno discordi, allora il giudizio di Fiume costituisca la dote come sopra.

DELLE OBBLIGAZIONI
delle mogli degli uomini della Terra di Fiume.

52. Volonterosi di provvedere alla debolezza delle donne decretiamo che le mogli degli uomini della Terra di Fiume, tanto cittadini che distrettuali, le quali saranno maritate, non possano nè debbano in alcun modo nè obbligarsi nè contrarre nè donar *(alcuna cosa)* se non col consenso e volontà dei loro mariti, e col consenso del padre e della madre loro, se li avranno, e se no, col consenso dei loro congiunti d'almeno 25 anni d'età, e mancando anche questi, col consenso di due uomini probi dati dal giudizio della Terra di Fiume; e se si farà diversamente, tale obbligazione sia di diritto nulla, anche se si fosse prestato giuramento sulla stessa, chè allora si presuma, per l'autorità del presente statuto, che quella donna sia stata indotta con frode al giuramento e quel tale che chiederà l'esecuzione, in vigore del detto strumento, cada nella pena di 25 lire da pagarsi al fisco. Questo statuto però non abbia luogo nelle obbligazioni fatte dalle donne prima d'aver contratto matrimonio, perchè vogliamo che tal debito sia pagato dalla dote della donna fino a quanto la dote sia sufficiente, o se il marito avesse pagato alcunchè di quei debiti, al tempo della restituzione della dote ne sia sottratto quanto sarà stato pagato dal marito. E come abbiamo detto nelle obbligazioni, contratti e donazioni delle donne, così decretiamo pure che i mariti non possano in alcun modo sottrarre o alienare sotto qualsiasi titolo alcunchè dei beni delle mogli senza il consenso di loro stesse e del padre o della madre loro e in mancanza di questi,

mlr in iudio ager' uel se defeder' sine dicta solenitati p reb. suis accedētis solu cosensu uiri.

*DE FIDE REI PERDITE ET EMTIOE rej futurae**).

43. Statuimus q quelibet persona perdiderit, aut alr distrib[uer]it aliqua re aliena sine volutate & madato pronj cuj plena fides adhibeatr usq[ue] ad suam libr XII d ualor' ipius rej cu eius iuro si aut. res esset maioris ualoris duodecim libr tuc sit arbitrariu ius dicetis uel defer' iurm prono inspecta qalitate rej & coditioe psoaru uel q saltē pbetr ualor rej p unu teste oj exceptioe maiorē & exptu, q de tali re notitia habu[er]it qn ad oculu uiderj no poss&, uel q no eet in reru n[atur]a uel p alias coiecturas aut psuptioes pro ut iudicj uidebitr si quis uero emerit aliqua rē ab aliq9 quj nō eet dns illius rej & conuentus fu[er]it cora D. Cap9 ul d Vic9 a uero dno dictae rej ad restitutiōem illius, tuc si uēditor fu[er]it foren' incognitus & dns dictae rej fidem fecerit uel iurauerit, illa re fuisse s[ib]i furto subtracta tuc emptor teneatr rem illā restituer' dno absq[ue] ptio & saluu sit ius ipi emptorj con uēditorē agendj pro recupatioe pretij. Si aut. talis uēditor fu[er]it notus ipi ēptorj teneatr illu nomare coram ius dicēte s. d. Judice mal[efici]or. & nil oius teatr ipam rē restituer' prono ut sup dictu est: absq[ue] ptio; & h9 statm locu nō habeat in reb uēditis ad pubm incātu in ter' Fluis, q9 casu no teneatr rē emptā restituer' ni sibi refuso ptio quāti emerit ab ipo, q illa rem taq dns uēdicare uoluerit iurāte tn ipo

*) È certo un errore di scrittura; dev'essere *furtiuae*.

col consenso di due parenti della moglie, altrimenti l'alienazione non valga di diritto e di fatto; e ciò s'intenda e abbia luogo quando il marito non avesse di che assicurar la dote sui beni suoi propri, ma avesse solo i beni della moglie, o quelli fossero beni dotali non stimati e che non potessero esser alienati se non nel modo di sopra e nei casi permessi dal diritto comune, e non altrimenti, chè allora l'alienazione sia di diritto nulla come sopra. Possa però la donna agire in giudizio o difendersi senza la detta solennità per ciò che riguarda le cose sue, col consenso del solo marito.

DELLA FEDE CIRCA LE COSE PERDUTE e della compera di cose rubate.

43. Decretiamo che se una persona qualsiasi avrà perduto o altrimenti distribuita alcuna cosa altrui senza volontà o incarico del proprietario, si presti a questo piena fede fino alla somma di 12 lire di valore di quella tal cosa, purchè giuri, e se la cosa varrà più di dodici lire, allora stia all'arbitrio del giurisdicente o di far giurare il proprietario, considerata la qualità della cosa e la condizione delle persone, o di far tosto provare il valore della cosa mediante un testimonio superiore a ogni eccezione ed esperto, il quale avrà avuto notizia della cosa, che allora non potrà avere sotto gli occhi o che non sarà più esistente, o mediante altre congetture o supposizioni, come piacerà al giudice. Se qualcuno avrà comperato qualcosa da uno che non ne fosse il proprietario e sarà convenuto davanti al signor capitano o al signor vicario dal vero padrone della cosa perchè gliela restituisca, allora, se il venditore sarà un forestiero sconosciuto e il proprietario farà fede o giurerà essergli quella cosa stata rubata, il compratore debba restituire la cosa al proprietario senza esigerne il prezzo, ma sia a lui salvo il diritto di agire contro il venditore per ricuperare il prezzo. Se poi tal venditore sarà noto al compratore, questi sia tenuto a nominarlo al cospetto del giurisdicente o del giudice dei malefici, ma nondimeno sia tenuto a restituire la cosa al proprietario, come s'è detto di sopra, senza richiederne il prezzo. E questo statuto non abbia luogo per le cose vendute

emptor' q rē illā nō em[er]it p furtiua sed bona fide nec de ea notitiā habu[er]it q eet alterius, ul in res q pūb[li]ce uēderetur fuisset alicuius foren' & in alieno districtu derobata & cōducta ad uedēn pub[li]ce in ter' Flūis & hꝫ casu uolus q emptor teneatr rē illa restituer' uero dno absq[ue] restitutiōe ptij. Idē Statuimus in emptor' q scieter emit rē ab eo quj uult receder' de Ciuitate uel ter' Fluis pp debita, ul ad fugiēda mūera pub[li]ca uel in eo q emit rē phibitā alienarj p statuta ter' Fluis qb. casib. teneatr emptor rē emptā uel dno rej illā restituer', seu habeti ius in ea absq[ue] restitutiōe ptij; & in oib casib. ut s. saluu sit ius emptorj con uēlitorem aliq pscriptiōe nō obstāte ni ea q sdm ius coe in slib. lccū habeat.

DE DECIMIS ET DEBITIS USURARIIS.

44. Statuimus q si aliquis Ciuis uel districtualis ter' Flumis quj tenetur ad soluen decimas sdm constitutiones dnorum de Valsee & antiquā consuetudinem ter' Fluis Regiae Maie[stati] & Ser. principi Austriae dno nro gr[atiosi]ss. recusauerit illam soluer' cadat ad penā duplj ipo iur' illius q de iur' soluer' tenetr, & in causis decimarū sola facti ueritate inspecta pcedatr. Itē statuis q si aliq. questio oriretur inter laicos de decimis uel debitis usurarijs ratione contractus, q talis questio termīarj possit per d. Viem ter' Flūis nō obstante q allegar&ur q ea esset spiritualis, nā si quis in aliquo pdictorū casuū allegāret incōpetentiā iudicis cadat ad penā libr L fisco applicandar & nihil eius exceptio apposita nō admittatr si fiat ius petētj.

al pubblico incanto nella Terra di Fiume, nel qual caso non si debba restituire la cosa comperata se non al prezzo di compera da pagarsi da colui che vorrà averla per sè come padrone, giurando però il compratore di non averla comperata come furtiva, ma in buona fede senza aver notizia ch'essa fosse d'un altro. Se nelle cose vendute pubblicamente vi fosse una di qualche forestiero rubata in un altro distretto e portata a vendere pubblicamente nella Terra di Fiume, in questo caso vogliamo che il compratore la restituisca al vero padrone senza riceverne il prezzo. La stessa cosa decretiamo per il compratore che scientemente comprerà alcuna cosa da uno che vorrà allontanarsi dalla città o dalla Terra di Fiume per debiti o per isfuggire a pubblici aggravi, o per chi comprerà una cosa che non si debba alienare per ordine degli statuti della Terra di Fiume, nei quali casi sia obbligato il compratore a restituire la cosa comperata o al padrone o a chi vi avrà diritto senza riceverne il prezzo. In tutti questi casi però resti salvo al compratore il diritto d'agire contro il venditore, non ostante alcuna prescrizione, se non quella che può avervi luogo secondo il diritto comune.

DELLE DECIME E DEI DEBITI USURARI.

44. Decretiamo che, se qualche cittadino o distrettuale della Terra di Fiume, il quale debba pagare, secondo la costituzione dei signori di Walsee e l'antica consuetudine, le decime alla regia maestà del serenissimo principe d'Austria nostro signore graziosissimo, ricuserà di pagarla, cada a ragione nella pena del doppio di quanto per diritto dovrebbe pagare; e nelle cause di decime si proceda considerando la sola verità del fatto. Così decretiamo che se tra laici sorgesse qualche questione possa questa sbrigarsi dal signor vicario della Terra di Fiume non ostante che si allegasse esser la causa spirituale, perchè se in alcuno de' casi predetti qualcuno allegherà l'incompetenza del giudice cada nella pena di 50 lire da pagarsi al fisco, e nonpertanto l'eccezione sollevata non sia ammessa, se si renda ragione a chi la domanda.

DE BONIS ACQUISITIS PER MARITOS ET uxores constante mrionio & repetitione & restitutione dotis & q mres no[n] fraudent filios primj matrimonij.

45. Statuimus q matrionia tam facta q fienda in ter' Fluis & eius districtu sint & intelligantr ee facta sdm antiquam consuetudinē ter' Fluis, vz q omia bona stabilia acquisita p ipos coniuges constante matrionio, intelligantur & sint comunia, pro quib. uxor no teneatr ad debita ni mortuo uiro uel ipa mortua, & altero ipor mortuo bona mortuj uel mortuae remaneat pro exsoluendis debitis obligata exceptis debitis factis oc[casi]one condēnationu uel datior uel securitatu factarū sine consensu uxoris pro quibus debitis ipa uxor nō teneatr nec eius bona sint obligata. In caso no q aliqua bona nō fuerint acquisita per uirū ex quo uxor ipa nec constante matrimonio nec post sentit aliqd comodum: uolumus q precedente marito uxor ipa habeat integra eius dotem nec teneatr ad aliqua debita ipius maritj ne culpa maritj remaneat indotata cū iur' cautu sit q uxor no tenetr pro marito. Item nec qn acquisita pr maritū constante matrionio ascenderēt ad sumā debitj in quo tene[re]tr creditorib. habito respectu ad partem que spectar& ipi mlrj, vz si debitū ess& de centū & acquisita essent de quiquaginta Nolumus q bona dotalia ipius mulieris sint obligata pro dicto debito s[ed] onia acquisita tēdant lucro maritj & de suo ipo teneatr soluer' debita, & dos integra remaneat ipi mulierj. Item volumus q de promissione dotis & de reb. in dotem datis fiat pubm Instrm q si factum nō fu[er]it, & de promissione dotis fu[er]it controuersia tuc stetr iure sponsi de quāti[ta]te & reb. promissis in dotem uel mediatorj sponsalitior cum uno teste tantu fide digno, & promissor teneatr dar' & attendere promissa prout iuratū & probatū fu[er]it ut s & si de ho mota fu[er]it lis sola facti veritate inspecta: procedatr oni app[ellatio]ne remota & si confactū fu[er]it promissor teneatr ad penā libr L ultra promissa pro augumento dotis ipius sponsae. Insuper uolumus q in omib bonis mlr tam in dotem datis q ex. dotem quor redditus & fructus ueniut in domu mariti uel socerj substinentis onera mrionij ipe maritus uel socer dictos fructus uel redditus habeat uel percipiat pro rata temporis constantis mrionij,

DEI BENI ACQUISTATI
dai mariti e le mogli durante il matrimonio, della richiesta e restituzione della dote e che le donne non defraudino i figli del primo matrimonio.

45. Decretiamo che i matrimoni tanto fatti che da farsi nella Terra di Fiume e nel suo distretto siano e s'intendano fatti secondo l'antica consuetudine della Terra di Fiume, cioè che tutti i beni stabili acquistati dagli stessi coniugi durante il matrimonio s'intendano e siano comuni, per i quali la moglie non sia obbligata ai debiti se non morto il marito o morta lei, e morto l'uno o l'altra di essi i beni del morto o della morta rimangano obbligati per pagare i debiti, eccettuati quelli contratti in occasione di condanne o dazi o malleverie fatte senza il consenso della moglie, pei quali debiti la moglie non sia tenuta nè i suoi beni siano obbligati. Ma nel caso che certi beni non fossero acquistati dal marito, e la moglie nè durante il matrimonio nè poi risenta da lui qualche utile, vogliamo che, premorendo il marito, la moglie stessa riabbia la sua dote intera nè sia tenuta a pagare alcun debito di lui; perchè per colpa del marito non rimanga senza dote, a ragione si guardi che la moglie non sia obbligata per il marito. Così neppur quando i beni acquistati dal marito durante il matrimonio ascendessero all'ammontare del debito al quale fosse tenuto verso i creditori, avuto riguardo alla parte spettante alla moglie, cioè se il debito fosse di cento e i beni acquisiti di cinquanta, non vogliamo che i beni acquisiti siano a vantaggio del marito, ma egli stesso debba pagare del proprio il debito, e la dote rimanga intera alla donna. Così vogliamo che della promessa della dote e delle cose date in dote si faccia pubblico strumento, che se non si farà e succederà una controversia circa la promessa della dote, allora si stia al giuramento dello sposo circa la somma e le cose promesse, o *(a quanto dirà)* il mediatore degli sponsali con un solo testimonio degno di fede, e chi avrà promesso sia obbligato a dare e mantenere la promessa secondo quanto si sarà giurato e provato come sopra. Se poi da ciò sorgerà qualche lite si proceda considerando la sola verità del fatto senza alcun appello e se vi contravverrà il promettitore, sia tenuto oltre alle cose promesse alla pena di

perin ac si res pdictae fuissent in dotem date qtū est solum ad ipor fructuu perceptionem. Et durante matrionio, virj intelligantr & sint possessores ut sup & usufructuarij & inbernatores oīum bonor. suar uxor. Et mortua uxor' sine filijs, heredes ipius possint de bonis suj virj exigere dotem & condotem & acquisita, si aliqua reperirentr solutis p'us debitis mo quo sup. Si dos fu[er]it in pecunia nu[mer]ata uel bonis mobilibus aut īmobilib. elapsis sex īnsib. a morte dicte uxoris & cū dos fu[er]it in bonis stabilib fructus diuidantr pro rata temporis qᵒ duraū[er]it mrionum deductis expensis factis de fructib. illius anj. Et si vir pmoriatr uxorj volus q uxor exiger' possit dotem suā, & condotem & acquisita mo quo s. de bonis maritj post aūum luctus que bona intelligantr & sint pro dote & condote obligata & oīb. & singulis creditorib. pferatr sdm ius coe exceptis medicinis & expensis funeris & affictis domor & pensionu aut livellor & si ipa uxor defucto eius uiro & elapso dicto ano consequj non poterit q sibi debetur ab haeredib. uirj, haeredes pdicti teneantr & debeant eidem mlrj dar' & soluer' pro alimentis ipius uidelic& pro quolibet āno post dictū anuu pmum ad roem libr. quīque pro quolib& centenario dotis dictae mulieris in principio āīj, donec dicta dos fu[er]it restituta, et si ipa mlr transinerit ad secunda uota, & eodem mo soluantr alimenta viro pro dote ei promissa, uidelic& quinq[ue] pro centenario si fu[er]it negligens promittens dotem in soluendo ipam dotem uiro & hoc pro substinenda onera mrīonij. Si uo mlr defuncto uiro & relictis filijs pmj mrīonij transierit ad secunda uota volumus q filij tam pmj q secundj mrionij equaliter succedant in dote & bonis mrnis intestato defunctae, aliquo pacto facto cum secundo viro nō obstante et si fu[er]it iuratum, quo casu praesumatr iuramētū dolo & fraude prestitum. Si aut decesserit cum tsto tunc liceat mrj disponer' de bonis suis prout sibi placuerit, duo filij primj & secundj mrīonij non defraudentr legittima iuris naturae sdm dispositionem Juris, qua legittima portione ni ex causis a iure prefissis priuarj non possint. Et talis mlr relinquer' non possit uiro suo plus aliquo mo q unj ex filijs primj mrionij, & si confactū fu[er]it non valeat nec teneat tale relictum in totum uel in partem ipo iure. Et sliter nec maritus relinquer' possit uxorj suae plus aliquo mo nisi

50 lire come aumento della dote della sposa. Inoltre vogliamo che in tutti i beni delle donne, tanto in quelli dati in dote che fuor della dote — i redditi e i frutti dei quali vengano nella casa del marito o del suocero che sostengono gli oneri del matrimonio — lo stesso marito o il suocero abbia o riscuota i detti frutti o redditi per tutto il tempo che durerà il matrimonio, come se le cose suddette fossero date in dote, solo per ciò che riguarda la riscossione dei frutti. E durante il matrimonio i mariti s' intendano e siano possessori, come sopra, usufruttuari e amministratori di tutti i beni delle loro mogli; e morta la moglie senza figlioli, gli eredi di lei possano esigere dai beni del marito la dote, la controdote e i beni acquisiti, se ve ne saranno, pagati prima i debiti nel modo come sopra; se la dote sarà stata in denaro contante o in beni mobili o immobili, passati sei mesi; se sarà stata in beni stabili, si dividano i frutti per il lasso di tempo che sarà durato il matrimonio, levando dai frutti di quell'anno le spese fatte. Se poi il marito premorrà alla moglie, vogliamo ch'essa possa esigere nel modo di sopra dai beni del marito la sua dote, controdote e i beni acquisiti, dopo un anno di lutto, e quei beni s' intendano e siano obbligati per la dote e la controdote ed essa sia preferita a ogni e qualunque creditore secondo il diritto comune, e toltene le medicine, le spese del funerale, gli affitti delle case e delle locazioni o dei livelli; e se la moglie, morto il marito e passato il detto anno, non avrà potuto ottenere quello che le sarà dovuto dagli eredi del marito, questi siano tenuti e debbano dare e pagare alla detta donna *(un tanto)* per gli alimenti, e precisamente per ogni anno dopo il primo il cinque per cento della dote al principio dell'anno, finchè tutta la dote sarà restituita, anche se la donna passasse a seconde nozze. Allo stesso modo si paghino gli alimenti al marito per la dote promessagli, cioè il cinque per cento, se chi l'avrà promessa sarà trascurante nel pagarla al marito, e ciò per sostenere gli oneri del matrimonio. Ma se la donna, dopo la morte del marito e lasciando figlioli del primo matrimonio, passerà a seconde nozze, vogliamo che tanto i figli del primo quanto quelli del secondo matrimonio succedano ugualmente nei beni della madre morta ab intestato, non ostante alcun patto concluso col secondo marito anche con

qtum reliquerit unj ex filijs coibus ipor ingalin. Insuper uolumus q precedente vxore sine coibus liberis, tuc maritus lucretur quartam partem dotis & ho locum habeat tam in dote data q promissa & introducta uel copulata, non aut. in non dum mlre traducta nec copulata.

DE PETITIONE DEBITI SOLUTI ET RE stitutione instrumentor & scripturarum.

46. Statuimus & ordinatū est, q si quis petierit, uel petj mandau[er]it in iudio per queēnq[ue] &iam per simplicem petitionē debitū solutu uel alitr quocūq[ue] mo satisfactum scienter, uel debitū non veru, cogatr comperta ueritate ad soluen noie pene sol quinq[ue] pro qualib& libra tots q petierit omnj exceptiōe remota, quae poena pro parte applicetur fisco, pro alia illj cuj petitum fuerit & talis habeatur ipo iur' pro condemnato vigore pntis Statutj. Hoc addito q siquis cesserit iura alicuj debiti iam satisfacti uel non verj, talis cedens puniatr eadem poena de qua s. Et quilib& creditor cuj satisfactum fuerit per debitorem debitum contentū in aliqua scriptura seu instro publico teneatur statim soluto debito dictam scripturā seu instrumētum suo debitorj restituer' incisum seu cancellatum alitr si per aliqed tempus mo aliquo malitiose petierit falsum debitu uel acceperit tenutā in bonis debitoris & probatū fu[er]it fuisse als satisfctm talis sic petens puniatr

giuramento, che in tal caso si presuma il giuramento strappato con dolo e frode. Ma se morrà con testamento, allora sia permesso al marito di disporre dei beni come a lui piacerà, purchè i figli del primo e del secondo matrimonio non sieno defraudati della legittima loro spettante per diritto di natura secondo la disposizione del diritto, della qual parte legittima non possano esser privati se non per le ragioni stabilite dal diritto. E tale donna non possa in alcun modo lasciare al marito più che a uno de' figli del primo matrimonio, e se contravverrà a ciò tale lascito in tutto o in parte per diritto non abbia valore. Similmente neanche il marito possa in alcun modo lasciare alla moglie più di quanto lascierà a uno dei loro figli comuni. Inoltre vogliamo che, premorendo la moglie senza figli comuni, il marito abbia la quarta parte della dote, e ciò abbia luogo tanto per la dote data quanto per quella promessa, e se la moglie sarà stata condotta a casa e si sarà consumato il matrimonio, ma no se non sarà stata condotta a casa nè si sarà consumato il matrimonio.

DELLA RICHIESTA DI UN DEBITO PAGATO
e della restituzione degli strumenti e scritture.

46. Decretiamo ed è ordinato che, se alcuno scientemente richiederà o farà richiedere in giudizio per mezzo di qualcuno o anche mediante una semplice petizione un debito già pagato o in qualunque altro modo sodisfatto, o un debito non vero, sia costretto, constatata la verità, a pagare a titolo di multa cinque soldi per ciascuna lira, tante volte quante *(lire)* avrà chiesto, senza alcuna eccezione; la qual multa per una parte vada al fisco, per l'altra a quello cui sarà stato richiesto *(il debito)* e quello *(che l'avrà richiesto)* sia di diritto ritenuto per condannato per forza di questo statuto. S'aggiunga a questo che se qualcuno avrà ceduto ad un altro i diritti d'un debito già sodisfatto o non vero, chi l'avrà ceduto sia punito della stessa pena di sopra. E ogni creditore che sarà stato sodisfatto dal debitore di un debito contenuto in qualche scrittura o pubblico strumento, sia tenuto, appena pagato il debito, a restituire al suo debitore la detta scrittura o strumento strac-

eadem pena de qua's. & et. in duplum eius qd peticrit de quo fuit satisfetu quae poena cum illo duplo deveniat in fiscum & pars penae ipi reo conuento ut supra & ipo iur' actor ipe intelligatur codenatus vigore putis Statutj.

DE SEQUESTRIS.

47. Statutum & ordinatum est q quilib& ius dicens in ter' Fluis teneatur & debeat ad petitionem cuiuscuque iurantis uel petentis se deber' haber' ab aliquo & iurantis non petere anio calūniae comitter' cuicuq[ue] mc'io cois q fatiat sequestrū con quascuq[ue] personas suspectas & non possidentes imobilia in ter' Fluis & eius districtu & sufficientia ad debitum petitū & de suspectis credatur sacramento petentis & res sequestratas possit per dictū nunctium recomēdarj cuicuq[ue] personae ter' Fluis, q ipas res saluet & custodiat ad mādatu Judicis quj fierj fecit sequestrū, & ille penes quē factu fuerit dictm sequestrum debeat ipu tenere penes se & nemī dar' sine mandato dicti iudicis sub pena ei imposita & interesse partis. Et Judex ad petitionē illius con quem sequestratio facta est, pstita fideiussione de iudio sisti & iudicato soluendo teneatr statim dictū sequestrum revocar' & idem obseruetur sj aliquis suspectus fu[e]rit personalit[er] detentus q relaxarj debeat prestita fideiussione ut s. & si non dederit fideiussione detineatur in carcerib. Et si fatiens fierj sequestr succubuerit & non probau[er]it eius creditu in termino decem dierū a die sequestratiōis tūc tale sequestrū elapso dicto tº intelligatr ipo iure reuocatum & et. condēnetur in expensis damnis & interesse illius con quē factu fuit dictum sequestru. Et idem intelligatur in eo per aliquem detinerj fecerit pro suspecto in pª si captura fu[er]it iniusta pro ut in sequenti statuto.

ciato o cancellato; altrimenti, se per qualche tempo o in qualche modo uno richiedesse maliziosamente un falso debito o accettasse la consegna dei beni del debitore e venisse provato esser stato lui altrimenti sodisfatto, chi richiederà tali cose sia punito della stessa pena di sopra e anche nel doppio di quanto avrà domandato, la qual pena insieme con quel doppio vada al fisco e in parte allo stesso reo convenuto come sopra, e l'attore stesso s' intenda condannato per virtù di questo statuto.

DEI SEQUESTRI.

47. È statuito e ordinato che ogni giurisdicente della Terra di Fiume, dietro petizione di chiunque giurerà esser creditore di qualcuno e di non farlo con intenzione di calunnia, sia tenuto e debba commettere al nunzio del comune di fare il sequestro contro qualsiasi persona sospetta e non possedente nella Terra di Fiume e nel suo distretto beni immobili sufficienti a coprire il debito, e circa i sospetti si presti fede al giuramanto del petente e le cose sequestrate si possano mediante il detto nunzio affidare a qualche persona della Terra di Fiume perchè le salvi e le custodisca per mandato del giudice che avrà fatto fare il sequestro. Quanto a quello presso il quale questo si sarà fatto debba tenerlo presso di sè e non darlo a nessuno senza il mandato del detto giudice sotto la pena a lui imposta e l' interesse della parte. E il giudice a richiesta di quello contro cui sarà stato fatto il sequestro, se questi darà malleveria di presentarsi al giudizio e di pagare, se condannato, sia tenuto a revocarlo tosto; la stessa cosa s'osservi se qualche persona sospetta sarà personalmente detenuta, che allora, data la malleveria, debba essere rilasciata come sopra, e se non la darà sia trattenuta nelle carceri. E se chi avrà fatto fare il sequestro perderà *(la causa)* e non potrà provare il suo credito nel termine di dieci giorni dal dì del sequestro, scaduto tal termine questo sia considerato per diritto come revocato ed egli sia anche condannato nelle spese, danni e interessi di colui contro il quale quello sarà stato fatto. E lo stesso s' intenda per chi farà arrestare qualcuno per sospetto, se la cattura sarà ingiusta come nello statuto seguente.

DE SUSPECTIS ET FUGITIVIS.

48. Statutum et ordinatū est, q si aliquis in ea ciuilj peticrit aliquē capi pro suspecto tunc D. Vics faciat cum ad petionem dicti creditoris prius iurantis illum haber' pro suspecto de fuga*): et ee verū creditorem detinerj si periculu erit in mora si uero non fuerit tale periculum tunc facta fide prius coram ius dicente de eius credito per scripturam pubam seu priuatam detinerj possit, & si statim non poss&: probar q[uia] non haberet scripturas priuatas, suffitiat iurm ut sup qua captura facta ducatur ad inditiu & coram dno Vicario & interrogetur per ipm uel per partem si uult prestar' fideiussorem de iudio sisti, & iudicato soluēdo quj si negauerit, uel praestare non potu[er]it, mittatur ad carceres de quib. relaxarj non possit nisi praestita fideiussiōe ut sup. uel satisfecerit creditorj de eo quod legitime probatum fu[er]it se ee debitorem. Et si dicta ps capta negar& se ee debitorem, tue ille ad cuius petitionē capta & carcerata fu[er]it habeat tm decem dierum a die capturae ad proban & probatum haben de iuribus suis: & plus & mis arbitrio dni Vicarij inspecta qualitate facti & conditiōe personarū, & si in dicto te assignato nō probauerit tunc talis captus relaxarj debeat ul fideiussor eius si datus fuerit liberarj & condēnetur ille quj detinerj fecit talem assertū debitorem in onib. expensis dānis & interesse illius arbitrio iudicantis considerata conditione personae captae & tempore quo steterit detentus, & he casu detentus ipe non possit agere ad aliquam iuriam con actorē seu eius procuratorem sj fuerit iniuste detentus pp defectum probationis. Item statuimus q si aliqua persona ecclastica iurav[er]it aliquem suspectū & fugitiuū q anq capiatur prestar' debeat in iudio fideiussionem de expensis & interesse in casu succumbentiae & si secus fetm fuerit captus relaxetur & licentia concessa de capiendo sit ipo iure nlla. propterea uolumus q debitores cois exquacū[que] ea et slr fisci possint quecu[ue] detinerj si non fuerint iuratj suspecti duo cum licentia D. Capiti uel d. Vicii uel Camerariorum Cois detinentur. nec tales debitores et. pos-

*) In margine: hec suspitio no[n] cadit in magno mercator' in parua qvitate p: bal: aut sed iam. c. d. do. an. nup.

DEI SOSPETTI E DEI FUGGIASCHI.

18. È statuito e ordinato che se qualcuno in una causa civile domanderà che uno sia arrestato come sospetto, allora il signor vicario, a petizione del detto creditore, lo faccia tosto arrestare se vi fosse pericolo nell'indugio, ma se tale pericolo non esistesse, allora, provato prima il credito davanti al giudice mediante una scrittura pubblica o privata, possa essere arrestato. Se poi *(il creditore)* non potesse provare subito, non possedendo scritture private, basti il giuramento come sopra; e fatta la cattura, *(l'arrestato)* venga condotto in giudizio davanti al signor vicario, e da questi e dalla parte sia interrogato se voglia presentare un mallevadore della sua presenza in giudizio e del pagamento di ciò a che sarà giudicato; e s'egli rifiuterà di farlo o non potrà presentarne uno, venga chiuso nelle carceri, donde non possa essere rilasciato se prima non darà malleveria come sopra o non sodisfarà il creditore di quanto sarà legittimamente provato essergli lui debitore. E se la persona arrestata negherà d'esser debitrice, allora quello per cui petizione sarà stata arrestata e incarcerata abbia un termine di dieci giorni dal giorno dell'arresto per provare le sue ragioni, o più o meno, a piacere del signor vicario, considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone, e se nel detto termine non avrà provato nulla l'arrestato debba esser rilasciato e il mallevadore, se ne avrà presentato uno sia liberato, sia invece condannato chi avrà fatto arrestare questo asserito debitore in tutte le spese, danni e interessi ad arbitrio del giudice, considerata la condizione dell'arrestato e il tempo che sarà stato rinchiuso. E in tal caso lo stesso arrestato non possa agire in nessun giudizio contro l'attore o il di lui procuratore se ingiustamente sarà stato arrestato per mancanza di prove. Così decretiamo che, se qualche persona ecclesiastica avrà giurato essere qualcuno sospetto o fuggiasco, debba essa, prima che quel tale sia arrestato, prestare in giudizio malleveria delle spese e interessi in caso di perdita, e se si farà altrimenti, l'arrestato sia rilasciato e il mandato di arresto sia di diritto nullo. Inoltre vogliamo che i debitori del comune, e similmente quelli del fisco, per qualsiasi causa, possano in qualunque tempo essere arrestati, anche se non si

sint bonis cedere in fraudem Cois uel fisci & si cessio facta fuerit sit ipo iure nlla & perinde capi & detinerj possint ac si bonis non cessissent, possint et. omes debitores vagabundj & fallitj quj reperirentur in ter' Flhis ab eorum creditorib. capi facer' pro suspectis & fugitiuis modo quo s. aliqua exceptione iuris in conrium non obstante.

DE SALARIO ADVOCATORUM ET procuratorum.

49. Statutum & ordinatum est q nullus procurator seu aduocatus d cetero paciscatur cum aliqua pa de quota parte litis in causa uictoriae parua uel magna, & si con factum fuerit non ualeat ipo iure, & procuratorj seu advocato super predictis nlla audientia prebeatr sed tantūo peter' possit salarium taxatum sdm forma presentis Statutj & si de promisioe salarij fuerit contentio inter advocatos seu procuratores cum clientulis suis tuc stetur iure promissoris. Salariu vero dictorū procuratoru & advocatorū quj non sunt graduatj, sit & ee debeat modo & forma prout infra. Et pe si causa fu[erit] sex marcarū uel infra usq[ue] ad decē marcas habe' dbeat sol. octo pro quatib& marca in ea aut. XX marcarū vel infra sol. sex pro qualib& marca & a XX marcis usq[ue] ad quadraginta habere debeant libr XII & non plus a quadraginta marchis usq[ue] ad centum marcas libr XXIIII a centum marchis usq[ue] ad ducentas libr. XXX a CC marchis supra cuiuscuq[ue] qutitatis fu[er]it habere possint ducatos X & non plus, & hec intelligantur in causis in quib. ordinarie proceditur in causis uo sumarijs habere debeant pro prima marca sol VIII pro alijs uo marchis sol quatuor cuiuscūq[ue] qutitatis & sume fu[erit] duo non excedat sumā dictorum ducatorum X. Si uo ab aliqua interlocutoria habente vim deffinitiue fu[er]it applatm tunc haber' debeant medietatem Salarij prout s. taxatj & non plus. Declarantes et. q si clientulj dictorum procuratorum & aduocatorum post litem contestatam

giurerà essere loro sospetti, purchè lo si faccia col permesso del signor capitano o del signor vicario o dei camerari del comune. Nè tali debitori possano cedere i beni in danno del comune e del fisco, chè la cessione, se anche fatta, sia di diritto nulla ed essi possano essere arrestati anche se non avranno ceduto i beni; possano anche tutti i debitori vagabondi e falliti che si trovassero nella Terra di Fiume essere dai loro creditori fatti arrestare come sospetti e fuggiaschi come di sopra non ostante alcuna eccezione giuridica in contrario.

DELLE COMPETENZE degli avvocati e procuratori.

49. È statuito e ordinato che nessun procuratore o avvocato per l'avvenire patteggi con qualche persona circa la parte grande o piccola della lite in caso di vittoria, e quello che si farà contro di ciò di diritto non abbia valore, nè si dia udienza alcuna su ciò all'avvocato o al procuratore, ma questi possa soltanto pretendere la competenza fissata secondo la forma di questo statuto. E se circa la promessa di questa competenza sorgerà una contesa tra avvocati o procuratori e loro clienti, allora si stia al giuramento di chi avrà promesso. La competenza dei detti procuratori e avvocati che non abbiano grado accademico sia e debba essere come segue: primieramente se la causa sarà di 6 marche o meno fino a 10 marche debbano avere otto soldi per ogni marca; in cause di 20 marche o meno, soldi 6 per ogni marca; da 30 a 40 debbano avere lire 12 e non più; da quaranta a cento marche, lire 24; da cento marche fino a 200, lire 30; da 200 in poi fino a qualunque somma possano avere 10 ducati e non più; e ciò s' intenda nelle cause nelle quali si proceda ordinariamente, ma nelle cause sommarie debbano avere per la prima marca soldi otto, e per le altre marche, fino a qualsiasi somma quattro soldi, purchè non s'oltrepassi la somma dei 10 ducati detti. Se vi sarà appello contro qualche sentenza interlocutoria che abbia forza di definitiva, debbano avere la metà della competenza fissata di sopra e non più. Dichiariamo ancora che se i clienti de' detti procuratori e avvocati dopo la lite contestata,

uel habita pro contestata ex forma statutorū fu[er]it in concordia cum parte aduersa, habere debeant dicti procuratores & aduocatj medietatem Salarij prout sup taxatj. Additientes &iam q si q[uaesti]o fuerit non de aliqua sūma pecuniarū sed de aliquo mero iuris articulo puta datioē tutoris curatoris & similium uel de remouendis ipis & slib casibus q consistunt in pucto iuris tunc taxarj debeat Salariū dictis procuratoribus & aduocatis honestum sdm seruitiū & laborem per D. Vicm cuj taxationj star' debeant nec con dicer' possint sub pena amitendj dictum Salarium eis taxatum. Si uo aliquis aduocatus uel procurator ter' Fluis conductus fuerit extra dictam terrā causa aduocandi in alieno territorio ab aliquo tunc haber' debeat ab illo quj eum conduxit si fu[er]it ciuis uel habitator ter' Fluis sol quadraginta pro qualib& die et expensas si uo fu[er]it foren. accipere possint qntm inter eos conuentū fu[er]it & hoc statutum locum non habeat in aduocatis seu procuratoribus forensib. ueniētibus ad ter' Fluis quj fuerint conducti ad aduocandū per aliquos Ciues ter' Fluis: uel habitatores uel districtuales, quia uolumus q pacta inter eos inita uel consuetudines seruentr.

DE SALARIO CANCELLARII COMUNIS & notariorum pro actis iudior & contractuum.

50. Statuimus q cancelarius Cois pro scripturis causarum contractuū & ultimarū uoluntatum &c accipere possit ut infra & non plus. & si in aliquo con fecerit cadat ad penam dupli eius q acceperit coi applicandā: hac ig[itu]r pnti constitutione taxamus in primis pro citatione & relatione sol duos, pro pntatione libellj sol quatuor pro r[espo]nsione libellj sol quatuor pro dilatione seu termio dato sol II pro qualib& protestatione facta tam in iuditio q extra sol II & si fuerit in scriptis porrecta sol IIII. Item de interrogationib. ante litem contestatam factis in scriptis uel sine scriptis sol II. De sacramento caluniae sol I. De litis contestatione sol I. de qualib& positione cum eius r[espo]nsione sol I dicto Canc° & similiter sol I

o avuta per tale secondo la forma degli statuti si metteranno d'accordo con la parte avversaria, i procuratori e gli avvocati debbano avere la metà della competenza fissata di sopra. Aggiungiamo anche che se sarà questione non d'una qualche somma di denaro, ma di qualche puro articolo di diritto, p. e. dell'assegnamento d'un tutore, curatore e simili o della loro rimozione e di simili casi che consistono in un punto di diritto, allora ai detti procuratori e avvocati debba dal signor vicario essere stabilita una competenza onesta secondo il servizio e il lavoro, della qual competenza debbano accontentarsi nè possano opporvisi sotto pena di perderla. Ma se qualche procuratore o avvocato della Terra di Fiume, sarà condotto da qualcuno fuori di detta terra per esercitare il suo ufficio in territorio altrui, debba avere da chi l'avrà condotto, se questi sarà cittadino della Terra di Fiume, quaranta soldi al giorno e le spese, e se sarà forestiero, possa avere quanto tra essi sarà stato convenuto. E questo statuto non abbia luogo per gli avvocati e procuratori forestieri venienti nella Terra di Fiume chiamati da cittadini della Terra di Fiume, abitatori o distrettuali, perchè vogliamo che si mantengano i patti stretti fra loro e le consuetudini.

DELLE COMPETENZE
del cancelliere del comune e dei notai per atti giudiziarii e contratti.

50. Decretiamo che il cancelliere del comune per le scritture di cause, contratti e ultime volontà ecc. possa ricevere quanto segue e non più, e se contravverrà in alcuna cosa cada nella pena del doppio di quanto avrà ricevuto da pagarsi al comune. Dunque col presente statuto fissiamo prima di tutto per ogni citazione e relazione due soldi, per la presentazione del libello quattro soldi, per la risposta al libello soldi quattro, per la dilazione o l'assegnamento d'un termine soldi 2, per qualsiasi protesta fatta tanto in giudizio quanto fuori 2 soldi, e se sarà presentata in iscritto 4. Così per le contestazioni fatte mediante uno scritto o senza avanti la lite soldi 2, per giuramento di calunnia 1 soldo. per la contestazione delle liti 1

D. Vice & similiter de quolib& capitulo. De iuramento testium sol II pro exemplatione testium solidos quatuor pro qualib& carta. & si fu[er]it unus testis tm sol quatuor: pro examiatione testium sol quatuor pro quolib& teste tam ipi Cance q D. Vice. Pro qualib& interlocutoria sol duos. pro qualib& contumatia sol unu. Item pro qualib& condictione seu replicatione sol unu: Pro terminis datis ad proban sol unū. Pro qualib& scriptura in scriptis producta ultra libellum & rnsione & replicatione sol quatuor. Item pro publicatione processus sol duos. Item pro te dato ad opponen processuj sol duos. Item pro processus estractione seu copia sol. quatuor: pro qualib& carta: que carta ee debeat rimarū XX pro qualibet fatie. Item pro termio dato audien sniam sol vnum. Item pro qualib& prorogatione terminj sol vnum. Item Pro sententijs tam deffinitiuis q interlocutorijs habentibus uim deffinitiuie pro publicatione Sol duos. Pro extractione Sententie in pubcam formam sol X. Item pro petitione executionis Sententie sol quatuor. Item pro Comissione executionis sol. duos. Item pro petitione taxationis expensarum sol. duos. Per modula expensarum sol quatuor. Itē pro taxa expensarum sol. duos ipi Cance & dno Vice us[que] ad vnam marcam. Abinde supra usq[ue] ad duas marcas cum dimidia sol sex & a marchis duab. cum dimidia usq[ue] ad viginti marchas libr duas & a XX supra cuiuscūq[ue] qntitatis fuerint libr tres & non amplius. Item pro litteris dimissorijs & mandatis sol. quatuor & a forensib. duplum. Item pro Sigillo dni Vicarij sol quatuor a ciuib. a forensibus duplum. Item pro app[ellatio]ne sol duos. Pro admissione app[ellatio]nis: uel nō admissione sol duos. Item de precepto sol duos. Item de termino dato ad accipien ap[osto]los etiam sol duos. pro lris appostolor. sol quatuor. Item pro cessione litis tam in prima instantia q in ca app[ellatio]nis sol quatuor. Item pro admissione dicte cessionis sol quatuor. Insuper Ordinamus q dictus Canc & quilib& notarius publicus ter' Flūis pro qualib& stipulatione cuiuscūq[ue] contractus & cuiuscūq[ue] quantitatis fu[er]it uel rerum haber' debeat pro eius mercede sol quatuor, & pro autentico sol quatuordecim. Item de testamētis & codicillis & donationib. tam causa mortis q inter uiuos uel de quacūq[ue] alia vltima uoluntate haber' debeat sol quatuor & pro autentico sol XX. Item pro pelamationibus rerum que

soldo, per qualsiasi proposta con la sua risposta 1 soldo al detto cancelliere e così un soldo al signor vicario per ciascun capitolo. Per il giuramento dei testimoni 2 soldi, per la scrittura delle testimonianze quattro soldi per ogni carta e se fosse un testimonio soltanto quattro soldi, per l'esame dei testimoni quattro soldi per ciascun testimonio tanto al cancelliere quanto al signor vicario; per ogni sentenza interlocutoria soldi due, per qualsiasi contumacia un' soldo; così per qualsiasi contradizione o replica un soldo, pei termini assegnati alle prove un soldo, per qualsiasi scrittura presentata oltre il libello, risposta e replica, quattro soldi; così due soldi per la pubblicazione del processo, per l'estratto o copia del processo quattro per ogni carta, che dev'essere di 20 righe per ogni facciata; così per il termine dato ad udir la sentenza un soldo; così un soldo per ciascuna proroga del termine, per la pubblicazione delle sentenze tanto definitive quanto interlocutorie aventi forza di definitive due soldi, per la copia della sentenza in forma pubblica soldi 10; così per la domanda d'esecuzione della sentenza quattro soldi, per la commissione d'esecuzione due soldi, per la domanda di tassazione delle spese due soldi, per i moduli delle spese quattro soldi, per la tassa delle spese due soldi al cancelliere e due soldi al signor vicario fino ad una marca, da una fino a due e mezza soldi 6, da due e mezza fino a venti, due lire, e da venti in poi fino a qualsiasi somma tre lire e non più. Così per le lettere dimissorie e pei mandati quattro soldi e da' forestieri il doppio, per l'appello due soldi, per l'ammissione o non ammissione dell'appello due soldi, per un precetto due soldi, per il termine dato a ricever le lettere dimissorie pure due soldi, per le lettere dimissorie quattro soldi, per la cessione della lite tanto in prima istanza che in appello quattro soldi, per l'ammissione della detta cessione quattro soldi. Inoltre ordiniamo che il detto cancelliere e qualsiasi notaio pubblico della Terra di Fiume per ogni stipulazione di qualunque contratto e di qualunque somma e cose esso sarà debba avere per sua competenza soldi quattro, e per autenticarla soldi quattordici; così pei testamenti e codicilli e donazioni tanto per causa di morte, quanto tra vivi, e per qualunque altra ultima volontà debba aver quattro soldi e per l'autenticazione 20 Così per i bandi delle cose da

vendj solent per offm duj Vicarij uel aliorum offlium seu ad instantia tertij sol duos. Item pro Comissione pignoratiois seu tenutae aut interdicti uel sequestrj uel cassationis predictorum sol. duos. Item statuimus q sup dicta non seruetr in causis arbitramentoru neq[ue] in causis forensiu in quibus causis uolumus q duplum soluatur eius q supra taxatum est, saluis tn in causis Ciuium attinentiu quj ex forma statutor. tenentur compromittere: uel &iam si sponte fecerint copromissu in quibus seruetur taxa de qua sup in principio Statuti. Nec &iam locum habeat pns taxa in conctibus forensium, & mercatoru, sed taxarj debent merces notariorum per d. Vicu inspecta qutitate & qualitate facti & conditione personarū. Item pro o[ste]nsione protocollj cuiuslib& instrumentj seu testamentj, aut alterius ultime voluntatis, si fuerit de notis ipius notarij accipere possit sol quatuor ab inquirente. Si aut. fu[er]it alterius notarij propter talem requisitionem & o[ste]nsionem accipere possit sol sex. Et pro instrumentis deliberationu bonorū factis ad incantum haber' debeat sol viginti quatuor in reliquis uo non comprehensis in hoc statuto fiat taxatio arbitrio dni Vici & si d Vics p aliqua diffra confiniū uel servitū foris extra ter' Fluis iuerit in districtum usq[ue] ad unū miliare habeat libr tres ultra unū miliare libr sex & in ter' Fluis nil nec p Snijs nec pro alio aliqo facto ul dicto a ciuib. ul forens possit accipe' qcūq[ue] mo pter S dicta sub pēa restituendj in duplum in Sindicatu.

INFRA QUANTUM TE[M]PUS CIUI les cause & questiones ac lites termi[nari] debeant.

51. Statutum & ordinatum est q quelib& causa Ciuilis cuiuscūq[ue] conditiois existat termiarj debeat infra spatium temporis designatum sedm formam statutorum. Ita tn q spatium duorum m̄sium utiliu no excedat nisi causa fu[er]it prorogata per subterfugia litigantiū uel aliqo alio iusto impedimento Judicis uel partiu: uel pp dilationes datas alicuj partium, quia tunc volumus restitutionem darj: & no q ca

vendersi per ordine del signor vicario o degli altri ufficiali o ad istanza d'un terzo, due soldi; per la commissione del pignoramento o della tenuta o dell'interdetto o del sequestro o della cassazione di questi, due soldi. Così decretiamo che le cose predette non s'osservino nelle cause d'arbitri o arbitraggi nè nelle cause di forestieri, nelle quali vogliamo che si paghi il doppio di quant'è fissato di sopra, salve però le cause di cittadini attinenti che per la forma degli statuti sian tenuti a fare qualche compromesso, o anche se lo facciano di propria volontà, nei quali casi si osservi la tassa fissata al principio di questo statuto. Nè questa si osservi nei contratti dei forestieri e dei mercanti, ma le competenze dei notai debbano essere tassate dal signor vicario considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone. Così per la mostra del protocollo di qualsiasi strumento o testamento o altra ultima volontà, se sarà stato fatto dallo stesso notaio, possa ricevere soldi quattro da chi le richiederà, ma se sarà d'un altro notaio, per tale ricerca e mostra possa ricevere soldi sei. E per gli strumenti di deliberazioni di beni all'incanto debba avere ventiquattro soldi; quanto alle altre cose non comprese in questo statuto, la tassazione si faccia ad arbitrio del signor vicario, e se il signor vicario andrà fuori della Terra di Fiume, nel distretto, per qualche differenza di confini o di servizio fino ad un miglio abbia lire tre, oltre un miglio lire sei e nella Terra di Fiume non possa ricevere dai cittadini o dai forestieri per le sentenze o per qualunque altra cosa avrà fatta o detta nulla altro che le cose suddette sotto pena di restituire il doppio in sindacato.

ENTRO QUANTO TEMPO
debbano esser terminate le cause, le questioni e le liti civili.

51. È statuito e ordinato che ogni causa civile di qualsiasi condizione debba essere terminata nel lasso di tempo designato dalla forma degli statuti, così però che non ecceda il lasso di due mesi utili, a meno che la causa non sia prorogata per sotterfugi de' litiganti o per qualche altro giusto impedimento del giudice o delle parti, o a cagione di dilazioni date a qualcuna di queste, perchè allora vogliamo che se ne faccia la restituzione e non che la causa incominci a

inchoetur pp instantiam que fuiss& perempta & iudex non obstante lapsu temporis possit suam ferre sniam & dictum tempus duorū m̄sium incipiat currer' a die litis Contestatiōis in causis ordinarijs in sumarijs uo a die datj terminj ad probandum.

PER QUOS TUTORES VEL CURATO res decernantur ac seruitutum differentiae decidj debeant & decreta interponj.

52. Adolescentes quoniam ac turres decorem Urbium dicebat Homerus ad ipius nostri loci decorem conseruandu decernimus, q quilib& tutor uel curator qui pro tempore in ter' Fl̄uis rebus uel personis dandj erunt (preter q ad lites, ubj si opus erit per iudicem, corā quoli[bet] uertēte constituatr) ab alio darj nec confirmarj possint, aut decreta interponj ni per dnm Capitaneum uel Vic̄m una cum dnis Judicibus quj ob talem tutorū & curatorū constitutionem pauperes & malas accipiendo fideiussiōes in defectu illaru pro se & eorum heredes prefatus magistratus & quilib& eorū in solidum ad indemnitatē ipor minorū penitus sint obligatj. Et ad quamcuq[ue] Seruitutū Urbanarū differentiam tam publicaru q priuataru insimul &iam per dctm magistratū aut maiorem partem ex eis decidant et iudices sint: & q concorditer ab eis uel eorum maiorj parte ut s. decisū fu[er]it omnj prorsus appellationi nllitate ac defensione remota firma maneant & perdurēt. Et idem fierj uolumus per eosdem ubicū[que] sdm formam iuris & nror statutorū cet opus decr&o: in contractibus minor mulierū in releuatiōe scripturar testamentorum & similium, & alr in his nllus sit competēs iudex sub nullitatis poena nisi ut Supra.

DE EMPTORIBUS MERCANTIA rum & solutionib. fiendis mercatoribus pro eorum mercantijs Rubrica.

53. Ad hoc ut locus iste nr fiat opulentior & Sermi crescant Regis datia ex multidie mercatorum istuc propter suarum mercantiarū expeditam solutionē cum eorū mercibus ma-

cagione d'un'istanza che fosse annullata; e il giudice, non ostante che il tempo sia trascorso, possa dare la sua sentenza, e il detto tempo di due mesi incominci a correre dal giorno della contestazione della lite nelle cause ordinarie, nelle sommarie invece dal giorno dell'assegnamento del termine per le prove.

QUALI ABBIANO A DECRETARE *i tutori o curatori e a decidere le differenze della servitù e interporre i decreti.*

52. Poichè Omero diceva i giovani e le torri ornamento delle città, noi, per conservare l'ornamento del nostro luogo, decretiamo che qualunque tutore o curatore il quale temporaneamente sarà dato nella Terra di Fiume a cose o a persone (eccetto che per le liti, dove, se sarà bisogno, sia costituito dal giudice davanti a cui verterà la lite), non possa esser dato nè confermato, nè i decreti possano essere interposti da altri, che dal signor capitano o dal vicario insieme coi signori giudici, i quali accettando per tale costituzione di tutori o curatori povere e cattive malleverie, ognuno dei prefati magistrati sia veramente obbligato, in difetto di quelle, del tutto all' indennità dei detti minori. E in tutte le differenze di servitù urbane tanto pubbliche quanto private decidano e siano giudici i detti magistrati o la maggior parte di essi; e quello che sarà stato deciso concordemente da tutti, o dalla maggior parte di essi come sopra, rimanga fermo e perduri, non ostante affatto qualsiasi appello, nullità, difesa. E lo stesso vogliamo sia fatto da quelli ogni qualvolta secondo la forma del diritto e dei nostri statuti, fosse bisogno d'un decreto: cioè nei contratti delle donne minorenni, nel prelevare scritture di testamenti e simili, altrimenti in queste cose nessuno sia giudice competente a scanso di nullità.

RUBRICA DEI COMPRATORI DI MERCANZIE *e de' pagamenti da farsi ai mercanti per le loro mercanzie.*

53. Perchè questo nostro luogo diventi più ricco e crescano i dazi del serenissimo re dalla moltitudine dei mercanti qui confluenti maggiormente con le loro mercanzie per il sollecito

gis confluentiū: Statuimus q si aliquis Ciuis habitator, uel districtualis Flūis uel forens. quj facer& habitationem uel residentiam in ter' Flūis aut eius districtu emerit aliquam mercantiam ab aliquo forens mercatore pretiū illius mercātie soluere debeat uenditorj illa die uel sequentj qua dictam mercātiam emerit sub pena quīq[ue] Sol. pro singula libra: & sub poena soluēdj eidem forensi ōnes expensas factas in ter' Fluis in iuditio & extra pp dictam moram & retardatam Solutionem a die qua dictus mercator peticrit sibi fierj Solutionem dictae mercantiae: quae poena aufferrj non debeat: nisi primo dictus mercator de hoc accusationē fecerit. Si uo aliquis pdictorū emerit ab aliquo forensi aliquas mercantias in credentia sci. ut certo tpe soluat pretium dictarum mercātiarum dies terminj intelligatr esse dies Statutus in emptione & in die illius terminj uel die sequentj debeat pretium soluj venditorj sub pena p dicta Preterea siquis predictorū appareret alicuj forensi obligatus p instrumentū uel per aliam publicam scripturam manu factam debitoris aut alterius Secundū formam nrorm Statutor. occōe emptionis mercantiar: pretium illius mercantiae teneatr soluer' dicto forensi a die terminj Contento in talj Instrumento uel scriptura: uel in die sequenti sub an[te] dicta pena & nulus alius terminus aliquo mo uel ingenio occōe predicta possit emptorj darj uel assignarj ad facien dicendum uel oppon̄n aliquid non obstante aliqua lege, uel state in conrium loquente, saluo q possit darj unus ts ad proban solutionē totius debitj: uel partis ipius quj terminus non possit transire octo dies, saluo semper &iam in dubijs causis & ronib: eorum State de iur' reddendo forensib. q tunc in eo casu seruarj debeat non istud. Et si talis emptor pr&ium mercantiae non soluer& ut supra: tunc astringj debeat per d. Vicm ad standum in palatio Cois: de quo non possit recedere quousq[ue] dicto forensi fu[er]it integ[r]aliter satisfactum: de quo si recesserit sine licentia partis uel D. Vicarij ponj debeat in carceribus cois: unde non possit exire nisi prius Creditorj integralit[er] satisfecerit uel cum eo fuerit in concordia. Et nihilomīs intromittatur de bonis debitoris: que debeant incantarj & vendj sdm formam Statutorū nror. Predicta uo d. Vics teneatur et debeat obseruare si per forensem mercatorem fuerit simpliciter requisitus, q ille de predictis ius

pagamento delle loro merci, decretiamo che se qualche cittadino abitante o distrettuale di Fiume o qualche forestiero che abbia l'abitazione o la residenza nella Terra di Fiume o nel suo distretto comprerà qualche merce da un mercante straniero, debba pagare al venditore il prezzo di quella merce quel giorno stesso o il giorno dopo che l'avrà comperata sotto pena di cinque soldi per ogni singola lira e di pagare al forestiero medesimo tutte le spese fatte nella Terra di Fiume in giudizio e fuori a causa di quell' indugio e ritardo del pagamento dal giorno che il mercante avrà richiesto che gli si paghi la detta mercanzia, la qual pena non si debba esigere se prima il mercante non avrà fatto l'accusa. Ma se qualcuno dei detti avrà comperato da qualche forestiero alcuna merce a credenza, cioè così che in un certo tempo gli dovrà pagare il prezzo di dette merci, il giorno del termine s' intenda quello stabilito nella compera, e debba nel giorno di quel termine o nel seguente pagare al venditore il prezzo sotto la pena predetta. Inoltre se uno dei suaccennati apparisse obbligato a un forestiero mediante uno strumento o mediante una scrittura pubblica fatta di mano del debitore o d'un altro secondo la forma dei nostri statuti in occasione d'una compera di mercanzie, sia tenuto a pagare il prezzo di quella merce al detto forestiero nel giorno del termine contenuto in tale strumento o scrittura o nel seguente a scanso della suddetta pena, e in alcun modo non si possa dare o assegnare nell'occasione predetta al compratore un altro termine per fare, dire od opporre qualcosa, non ostante alcuna legge o statuto che dicesse il contrario, salvo sempre, anche nelle cause e nelle ragioni dubbie, lo statuto del render ragione ai forestieri, il quale solo, allora, e non questo, sia osservato. E se il compratore non pagherà il prezzo della merce come sopra, debba esser costretto dal signor vicario a stare nel palazzo del comune dal quale non possa uscire fino a che il detto forestiero non sarà stato completamente sodisfatto o non si sarà accordato con esso; e se se ne andrà senza permesso della parte o del signor vicario debba esser posto nelle carceri del comune, donde non possa uscire se non avrà prima sodisfatto il creditore o non si sarà accordato con lui; e ciò non pertanto si faccia l' intromissione dei beni del debitore i quali debbano esser messi all' incanto e venduti secondo la

reddat con emptorem suarū mercantiarū: et sine allegatione putis Statutj uel alterius: & debitor fuerit semel citatus ul bis ad domū habitationis in duobus diebus diuersis casu quo personalit. haberj non possit, tunc ad requisitionem dicti forensis sine aliqua crida D. Vics teneatur & debeat facer' intromittj de bonis dicti debitoris & illa secundū formam Statutorū facer' uendj ad publicu incantu. Predicta uero intelligantr & locum habeant et. si aliquis ciuis habitator uel districtualis Fluis uel forensis tunc habitans in ter' Fluis uendiderit alicuj Ciuj habitatorj uel districtualj Fluis uel forensi habitantj. Et predicta onia & singula uolumus obseruarj & haber' locum aliquo alio mo statuto in conrium non obstante: & mxie statuto de poenis ciuilibus insertis in instre Rubricae XXVIII in ciuilibus euj in hoc casu quo ad dtas poenas volumus esse derogatum.

QUOD ILLUD IDEM IUS SERVETUR FOREN sibus quod forenses seruant nostris. Rubrica.

54. Quoniam consonans et aequum est illud idem ius seruarj forensibus qod seruant illj in sua ciuitate uel loco ipis statuentibus, ideirco statuimus & ordinamus q forenses non habitantes finitimj & vicinj tractent[ur] in tera Fluis tam quo ad ordinem q causarum decisiue tam in ciuilibus q in criminalibus eo mo & forma quibus in corū locis nri tractant[ur] exceptis mercatoribus & forma statutj de emptoribus mercantiar quibus nullatenus per hc Statu volumus ee dergtm.

forma de' nostri statuti. Il signor vicario poi sia tenuto e debba osservare le cose predette se sarà semplicemente richiesto dal mercante forestiero di rendergli ragione contro il compratore delle sue merci, anche senza l'allegazione di questo statuto o d'un altro e *(se)* il debitore sarà stato una o due volte citato nella casa da lui abitata in due giorni diversi, nel caso che non lo si potesse avere personalmente, allora, a richiesta del detto forestiero, senz'alcuna grida, il signor vicario sia tenuto e debba fare l'intromissione dei beni del detto debitore e, secondo la forma degli statuti, farli vendere all'incanto. Le stesse cose s'intendano e abbiano luogo anche se qualche cittadino abitante o distrettuale di Fiume o qualche forestiero allora dimorante a Fiume avrà venduta qualche merce a qualche cittadino abitante o distrettuale di Fiume o a qualche forestiero abitante. E vogliamo che tutte queste cose e ciascuna d'esse siano osservate e abbiano luogo, non ostante in alcun modo alcuno statuto contrario, e massimamente lo statuto delle pene civili inserite nello strumento della rubrica XXVIII delle cause civili, al quale vogliamo che in questo caso per ciò che riguarda le dette pene si deroghi.

RUBRICA

che verso i forestieri si osservi lo stesso diritto ch'essi osservano verso i nostri.

54. Perchè è giusto ed equo osservare verso i forestieri lo stesso diritto ch'essi osservano nella loro città o nel loco dov'essi comandano, noi decretiamo e ordiniamo che i forestieri non dimoranti *(a Fiume)*, i confinanti e i vicini siano trattati nella Terra di Fiume, così quanto all'ordine come al decider le cause tanto civili che criminali, nello stesso modo e forma come sono trattati i nostri nei luoghi loro; eccettuati i mercanti e la forma dello statuto de' compratori delle mercanzie a' quali per nulla vogliamo che questo statuto deroghi.

INCIPIT LIBER TERTIUM CRI[MIN]A lium causarum siue tertia Collatio.

DE ACCUSATIONIBUS DENUNTIA tionibus & inquisitionibus &c.

1. Statutum & ordinatum est q quilib& quj accusar' uel denunctiar' voluerit de aliq̃ maleficio uel delicto aliquam personam teneatr ipam accusar' uel denũctiare coram dno Vic̃, & Judice maleficiorũ cum iure & ões accusatiões, & denũctiationes scribj debeant per Cancꝫ cois, pnt dicto D. Judice mllor uel de eius mandato. Et quelib& accusa, seu denũctia facta de uerbis iniuriosis fierj debeat infra tꝫ octo dierum a die illatae iniuriae computandorũ, quae si facta no fuerit infra dictũ tꝫ ulterius non audiatur. De delictis aut factis seu Comissis in ter' Flũis dns Vic. & iudex maleficiorum teneatr inquirer' & precedere, si de illis notitiam habuerit infra Spatium octo dierũ a die comissi delicti. quod si studiose facer' neglexerit & inquirer' incidat in poenã X libr paruorum fisco applicandarum & nl oius proceder' teneatur. Et hoc intllgtr de delictis seu malefitijs in quibus ueniret poena corporalis infligẽda: uel membrj abscissio sequeretur: uel delictis excedentibus sumã L librarum & de uulneribus notabilibus cum m[a]g[n]a sanguĩs effusione per inqsitionem uel denuctiationem Judex ipe mallor procedere non possit de malefitijs infrascriptis vz de adulterio, Stupro uel incestu ni fiat accusatio a pre uiro uel fre carnale uel filio ipius mulieris quae dicer&ur stuprata, adulterata, uel incestuata, uel nisi fiat accusatio per ipam mulierem: & si secus factum fu[er]it non ualeat ipo iur'. Item nec proceder' possit nec debeat de iniuria facta inter prem & filiũ, auu & nepotem, fres carnales, sorores, ne-

INCOMINCIA IL LIBRO TERZO
o terza Raccolta delle Cause Criminali.

DELLE ACCUSE, denunzie, inquisizioni ecc.

1. È statuito e ordinato che chiunque vorrà accusare o denunciare qualche persona di un maleficio o un delitto, sia tenuto ad accusarla o denunziarla al signor vicario e giudice dei malefici con giuramento; e tutte le accuse e denunzie debbano esser scritte dal cancelliere del comune alla presenza del detto signor giudice dei malefici o per mandato di lui. Ogni accusa o denunzia di parole ingiuriose debba essere fatta entro otto giorni dal dì dell'arrecata ingiuria, e se non sarà stata fatta entro il detto termine non s'ascolti più. Dei delitti fatti o commessi nella Terra di Fiume il signor vicario o giudice dei malefici sia tenuto a far l'inquisizione e il processo, se ne avrà notizia, nel termine d'otto giorni dal dì del delitto commesso, e s'egli a bella posta trascurerà di farlo, cada nella pena di 10 lire di piccoli da pagarsi al fisco e nondimeno sia tenuto a procedere. E ciò s'intenda de' delitti o malefici per i quali fosse da infliggersi una pena corporale o il taglio d'un membro, o de' delitti eccedenti la somma di 50 lire, o di ferite notevoli con grand'effusione di sangue; ma il giudice dei malefici non possa procedere per inquisizione o denunzia nei delitti seguenti, cioè adulterio, stupro o incesto, se l'accusa non sarà fatta dal padre, dal marito, dal fratello carnale o dal figlio della donna di cui si dicesse essere stata stuprata o aver commesso adulterio o incesto, o se l'accusa non sarà fatta dalla donna stessa, e ciò che si farà altrimenti di diritto non abbia valore. Così nè si possa nè si debba procedere nelle ingiurie fatte fra padre

potes, siue simul siue in diuersis domibus habitēt siue inter cosobrinos si i eadē familia habitāt siue iter alios d familia i sil comorates n[e]c[e] et. iter virū & uxor' n[e]c[e] it' dnos & famulos seu famulas, nisi de talj malefitio membru debilitar&ur seu mors sequer&ur, uel si uenenu aut aliquid poculu nociuum datu fu[er]it et. si ex eo mors secuta non fu[er]it. Item super rixis, percussionibus, & iniurijs factis inter pauperes femias seu miserabiles personas, aut meretrices & similes, & inter lenones & meretrices, sit in arbitrio Judicis mlor dictas accusas recipere, ni ex predictis sequeretur mors uel membrj debilitatio, uel signum aut Cicatrix perpetuo remansura uel ossis fractura uel nisi percussio fuerit cum aliquo gne armarum cum Sanguinis effusione in quibus casibus procedatur secundū formam statr. Insuper aliqua persona que accusauerit aliquē de uerbis iniurioris uel alijs delictis quibuscūq[ue] non possit dictae accusationj renuctiar' su' pena libr XXV paruor fisco applicandaru: & nl oius soluta uel non soluta dicta poena D. Judex mallor teneatur sup' dicta oia procedere & terminare sdm formā Statutor. & si quis aliquem accusau[er]it uel denūctiau[er]it & non probauerit accusationem ul denuctiationē condemnetur in expensis factis per accusatum seu denūctiatum in se defendendo taxandis per D. Judicem mlor. sed de calūnia non accusetur nec procedi possit, & pdicta locum non habeant in offalib & suo offo denūctiantibus. Item si per aliquem Ciuem Fluis con aliu ciuem factum fu[er]it aliquod malefitiu extra ter' Flūis absq[ue] morte & facta fuerit condemnatio con talem deliquentem in loco delicti Comissj tunc per D. Judicem mlor non possit ulterius inquirj super dicto mlo ad īstatiā offensi: secus si de dicto malefitio contra delinqntem non fuerit processu in loco delicti comissi: quia tūc procedj debeat ac si delictum fuiss& comissū in ter' Fluis, seu districtu, adijcientes etiam q si aliquis Ciuis ter. Fluis seu districtualis aut forensis aut habitator Comittet homicidium in quaecuq[ue] parte mundj siue in tra siue in marj con aliquem ciuem habitatorem aut districtualem ter' Fluis q tunc con talem delinquentem seu homicidam inquirj & procedj debeat secundum formā stator ter' Flūis loquentiu de homicidio non obstante q in loco delicti in terra seu in loco propinquo in marj fuerit processum Con dictu

e figlio, avo e nipote, tra fratelli carnali, fra sorelle, nipoti, cugini, se vivono nella medesima famiglia, o fra altri membri di famiglia dimoranti insieme, e neppure tra marito e moglie, nè tra padroni e servi o serve, a meno che per tale maleficio non si fiaccasse un membro o seguisse morte, o se fosse stato propinato veleno o qualche bevanda nociva, anche se non ne fosse seguita la morte. Così circa le risse, battiture e ingiurie fatte tra donnicciuole o tra persone miserabili o meretrici e simili, e tra lenoni e meretrici, sia in arbitrio del giudice dei malefici accogliere le dette accuse, se dalle cose predette non seguisse morte o fiaccamento d'un membro o un segno o cicatrice perpetua o frattura d'un osso, o se la percossa non fosse fatta con qualche genere d'arme e spargimento di sangue, nei quali casi si proceda secondo la forma degli statuti. Inoltre una persona che avrà accusato qualcuno di parole ingiuriose o di qualsiansi altri delitti non possa ritirare l'accusa sotto pena di 25 lire di piccoli pagabili al fisco, e ciò nonostante, pagata o non pagata la detta pena, il signor giudice dei malefici sia tenuto a procedere nelle dette cose e sbrigarle secondo la forma degli statuti. E se uno accuserà o denunzierà un altro e non proverà l'accusa o la denunzia, sia condannato nelle spese contratte dall'accusato o denunziato per la propria difesa, che debbano essere stabilite dal giudice dei malefici, ma non possa essere accusato di calunnia nè in questo senso si possa procedere; e le predette cose non abbiano luogo per gli ufficiali che denunciano per il loro stesso ufficio. Così se qualche delitto sarà stato commesso da un cittadino di Fiume contro un altro cittadino fuori della Terra di Fiume, e non sarà un caso mortale, e la condanna contro tal delinquente sarà avvenuta nel luogo del delitto commesso, non possa allora il giudice dei malefici far ulteriori inquisizioni su quel delitto ad istanza della vittima; non così se per quel delitto non sarà stato fatto il processo contro il delinquente, nel qual caso si debba procedere come se il delitto fosse stato commesso nella Terra di Fiume o nel distretto, aggiungendo ancora che, se qualche cittadino della Terra di Fiume o del distretto commetterà un omicidio in qualunque parte del mondo, sia in terra sia in mare, contro un qualche cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume, contro un tal delinquente si debba fare

homicidam: qui si non fu[er]it punitus; si quo tempor' uenerit in fortiā Cois ter' Fluis inquir&ur & procedatur con eum sdm formam statutor aliquo in conrium non obstante ut sp. dictum est.

DE TESTIBUS IN CAUSIS CRIMI[N]A libus.

2. Prouisum & ordinatum est q quelib& persona que accusauerit aliquem criminaliter teneatur nominar' testes in eius accusa per quos intendit probare dictam accusationē: & incontinentj scribantur per Canem cum dicta accusa nec alij testes ulterius recipi possit q nominatj: & si alij testes no*) nominatj examinarentr sint nllius ualoris: ni in casibus in quibus ex offo secundum qualitatem facti d iure possint testes recipj: & tunc examinarj possint dicti testes tam nominatj q receptj ex offo queuq[ue] vsq[ue] ad Sniam: & in causis criminalibus mulieres que sint bone conditionis & famae admittatur ad testifican. Sed examinarj debeant in aliqua accela magis propinqua domuj illius mulieris que examinatur & alio cogi non possunt sub poena libr V per qualib& uice qua confecerit. Ubj uo testes quj de iure Coi in causis crimīalib. recipi non possunt: non admittantr nisi in subsidium: qn aliter veritas haberj non poss&. Item tam masculj q femīae maiores decem & octo annis recipi & admittj possint & debeant: ta in accusationibus denuetiationibus & inquisitionibus in causis criminalibus & pro maiorib. habeantur vigore pntis Statutj.

---

*) Aggiunta posteriore.

l' inquisizione e procedere secondo la forma degli statuti della Terra di Fiume riferentisi all'omicidio, non ostante che nel luogo del delitto in terra o nel luogo vicino in mare si sarà fatto il processo contro il detto omicida, che, se non sarà punito, se in un qualche tempo verrà in potere del comune della Terra di Fiume, si faccia l' inquisizione e si proceda contro di lui secondo la forma degli statuti non ostante alcuna cosa in contrario come s' è detto di sopra.

DEI TESTIMONI
nelle cause criminali.

2. È provveduto e ordinato che qualunque persona accuserà criminalmente qualcuno sia tenuta a nominare nella sua accusa i testimoni mediante i quali ella intenda di provarla, e questi sian tosto inscritti dal cancelliere insieme con l'accusa, nè, all' infuori dei nominati, si possano a ragione accogliere testimoni, e allora tanto i testimoni nominati quanto quelli accolti d'ufficio possano esser esaminati in qualunque momento fino alla sentenza. Nelle cause criminali le donne che siano di buona condizione e fama possano essere ammesse a testimoniare, ma debbano essere esaminate in una chiesa vicina alla casa della donna da esaminarsi e non possano esser costrette ad altro sotto pena di 5 lire per ogni contravvenzione. Ma altri testimoni che per il diritto comune non possono esser accolti in cause criminali, non siano ammessi se non come aiuto, quando altrimenti non si potesse stabilire la verità. Così tanto i maschi che le femmine maggiori di diciott'anni possano e debbano essere accolti e ammessi tanto nelle accuse e denunzie quanto nelle inquisizioni in cause criminali e in vigore di questo statuto sian considerati maggiori.

QUANDO ET QUIBUS CASIBUS QUIS
ex mlo carcerarj & inquirj possit &c.

3. Statuimus q dns Judex mlor non possit nec debeat aliquem incarcerarj facere quj accusatus fuerit pro aliquo mllo seu offensa: Sj dictus accusatus dare uoluerit et dederit fideiussorem de soluendo condēnationem uel de se pntando Curiae mallorum totiens quotiens requisitus fuerit occōe malefitij cōmissj, exceptis de homicidio, robaria, furto, falsitate, membri machi, uiolentiae factae con aliquam mulierem, siue honestam siue inhonestam, ni eet publica meretrix quae facer& quaestum suj corporis, & &iam in casu uulnerum quibus iminer& periculum mortis & per medicos indicar&ur uulnus mortale: & exceptis alijs casibus atrocioribus & decisis per statm aut ius coe. Item quod nulla persona que venir& torquenda & torquerj non possit ni tale crimen ess& notorium uel ex legittimis Inditijs corroboratum, & tunc anq deveniatr ad torturā darj debeat copia inditior ipi accato uel inquisito cum te arbitrio Judicis ad se defend[end]um, & si fuerit absens & non detentus sed proclamatus, si per se uel per procuratorem in te comparu[er]it ad se defenden & mllum negau[er]it pro quo mallo venir& torquendus, tunc darj debeat predicto negantj copia inditior cum te arbitrio iudicis ad reprobari dicta inditia & si in tere sibj assignato legittime non reprobau[er]it, assignetur alius ts trium dier ad comparendum coram Judice ad confiten mallum, & si non comparuerit habeatur pro confesso & conuicto & con eum procedj possit ac si dictum mallum eet legittime probatum, & predicta &iam habeant locum quocū[que] delicto ingerente penam sanguinis, uel mēbrj mutilationem. Additientes &iam q Judex malor non possit aliqm poner' ad torturam sine pntia magci dnj Capiti uel eius Vice capitanej & in eorum absentia in pntia unius iudicis ter' Flūis, exceptis casibus uiliū pr & forens. uilis cōditiois q torqrj possit sine ptia pdictor sdm qlitatem facti & tpis.

QUANDO, IN QUALI CASI
e chi possa essere inquisito e incarcerato per un delitto.

3. Decretiamo che il signor giudice dei malefici non possa nè debba far incarcerare alcuno che fosse accusato di qualche delitto od offesa, se esso accusato vorrà dare e darà un mallevadore ch'egli sconterà la condanna o che si presenterà alla curia dei malefici quante volte ne sarà richiesto per causa del delitto commesso, fatta eccezione per l'omicidio, rapina, furto, falso, storpiatura d'un membro, violenza usata contro qualche donna, sia onesta o disonesta, se non fosse pubblica meretrice che facesse mercato del proprio corpo, e anche per i casi di ferite per le quali ci fosse pericolo di morte e che dai medici fossero dichiarate mortali, e per gli altri casi più atroci contemplati dagli statuti e dal diritto comune. Così nessuna persona che dovesse venir torturata possa esserlo, se il delitto non fosse notorio o corroborato da legittimi indizi, e in tal caso prima di venire alla tortura si dia copia degli indizi allo stesso accusato o inquisito con un termine a piacimento del giudice per difendersi, e se sarà assente, e non detenuto ma proclamato, e si presenterà nel detto termine in persona o per mezzo d'un procuratore per difendersi e negherà il delitto per il quale dovrebb'essere torturato, si debba allora dargli copia degl' indizi con un termine a piacere del giudice per ribatterli, e se nel termine assegnatogli non lo avrà fatto, gli si assegni un altro termine di tre giorni per presentarsi al giudice e confessare il delitto, e non comparendo sia ritenuto confesso e convinto e si possa procedere contro di lui come se quel delitto fosse legittimamente provato; le quali cose sopraddette abbiano luogo anche per ogni delitto cui vada congiunta una pena cruenta o la mutilazione d'un membro. Aggiungiamo ancora che il giudice dei malefici non possa metter nessuno alla tortura senza la presenza del signor capitano e del vicecapitano, e, nella loro assenza, di un giudice della Terra di Fiume, eccettuati i casi di persone vili e di forestieri di vil condizione, i quali possano esser torturati senza l'intervento dei predetti secondo la qualità del fatto e secondo il tempo.

DE PROCLAMATIONIB. EXCUSARŪ.

4. Statuimus q d Vics & index mallor teneatr proclamarj facer' per Canem Cois sub logia cois in die dnico exceptis diebus resurrectionis D. nrj Jhesu Chrj & natalis eiusdem sed in die sequentj fierj debeat proclamatio per offalem cois publice & alta uoce q ōnes personae con quas processu fu[er]it per accusationem denūctationē aut inquisitionē, q comparer' debeant ccram supradicta pncia D. Vici & iudicis malor ad fatiendas suas defensiones infra tm quiq[ue] dierum incipiendorum die seqntj postq. proclamata fu[er]it & hoc modo uz q illa persona accusata seu con quam proceditur per inquisitionem noietur & proclametur quilib& de p se pro ut fu[er]it uel fuerint in accatione uel inquisitione descripti & sdm quod reperitur scriptum in quaterno per Canem & dicta proclamatio fierj debeat dnica sequentj post accusationem seu inquisitionem formatā eo mo & ordine prout supra dictū est. Exceptis personis accusatis per saltuarios cois seu per accusatores secretos & personis dnor Judicū, si accusata forent que proclamarj non debent, sed talis persona sic accusata citarj debeat personaliter uel ad domum solitae habitationis ut veniat ad se excusan in ter̨ quiq[ue] dier post citationem sibj factam, & talis citatio fierj debeat eodem die seu sequentj quo facta fu[er]it accusatio. Idem obseruarj debeat in ōnib accusis denunctiationib. & inquisitionib. factis con aliquē absentem ter' Flūis, quj citarj debeat ad domū ut s. & si steterit absens ultra dictos qui[que] dies & fu[er]it ex. districtū q tunc habeat tm qdraginta dier ad comparen per se uel per excusatorem aut legitimū procuratorem, & si non comparu[er]it elapso t̨ pcedatur con ipm sdm formā statutor. Idem obseru&ur in forensibus qui per saltuarios accusarentur q talis p̨ forensis proclam&ur mo quo supra die sequentj quo facta fu[er]it ac[cusat]io & si infra tm qui[que] dierum nō comparu[er]it post proclamationem talis habeatur pro condemnato, nisi tempore proclamationis dictus forensis fu[er]it absens quod nl oius possit post eius adventum suas facer' defensiones infra qui[que] dies, ni ad eius adventum fuiss& condemnatus. Et si tales personae ut s. proclamate in t̨ comparuerint eorū defensiones recipiantr absque aliquo jur̨ sed tm modo prestar'

DELLE PROCLAMAZIONI DELLE DISCOLPE.

4. Decretiamo che il signor vicario e giudice de' malefici sia tenuto a far proclamare dal cancelliere del comune sotto la loggia del comune in giorno di domenica, eccettuati i giorni della Risurrezione di nostro signor Gesù Cristo e del suo Natale, nei quali casi la proclamazione sia fatta il giorno seguente da un ufficiale del comune, pubblicamente e ad alta voce, che tutte le persone, contro le quali si sarà proceduto per un'accusa, denunzia o inquisizione, debbano presentarsi davanti al sopraddetto signor vicario e giudice dei malefici per sostenere le proprie difese nel termine di cinque giorni a partire dal giorno seguente a quello della proclamazione e così che le persone accusate, o contro cui si proceda per inquisizione, siano nominate e proclamate ognuna per sè, così come saranno o saranno state descritte nella causa o inquisizione e secondo che si troveranno scritte dal cancelliere nel quaderno; e la detta proclamazione debba farsi nella domenica seguente alla formazione dell'accusa o dell' inquisizione nel modo e ordine detti di sopra: eccettuate le persone accusate dai saltuari del comune o da accusatori segreti e le persone dei signori giudici, se saranno stati accusati, le quali non debbano essere proclamate. Ma tali persone, se saranno state accusate, si debbano citare personalmente o nella casa della loro solita abitazione, perchè vengano a scolparsi entro cinque giorni dopo la citazione loro fatta, la qual citazione debba farsi il giorno stesso o il giorno dopo l'accusa. La stessa cosa debba osservarsi in tutte le accuse, denunzie e inquisizioni fatte contro qualche assente dalla Terra di Fiume, il quale debba esser citato come sopra a casa, e se rimarrà assente oltre i detti cinque giorni e sarà fuori del distretto, abbia allora un termine di quaranta giorni per presentarsi da sè o mediante un difensore o un procuratore legittimo; scaduto il qual termine, s'egli non comparirà, si proceda contro di lui secondo la forma degli statuti. La stessa cosa s'osservi per i forestieri accusati dai saltuari, che cioè tal persona forestiera sia proclamata nel modo come sopra il giorno dopo fatta l'accusa e se nel termine di cinque giorni dopo la proclamazione non sarà comparsa si ritenga condannata, a meno che il detto forestiero

teneantr idoneā fideiussionem de soluendo condēnationem sdm formā star quam si dar' non potuerint ponantur in carceribus cois donec sequuta fu[er]it absolutio uel condemnatio. Et si fu[er]it forensis uilis conditionis sit in arbitrio D. Capiti & iudicis mlor illum condenar'. Et si talis forens aufugerit de carceribus baniatur pptuo de ter' Fluis & si quo tempe uenerit in fortiam Cois puniatur ea pena prout arbitratum fu[er]it post terminu uo quiq[ue] dier proclamationū ad comparen; si comparuerint habeant terminum aliorum quī[que] dierū ad fatiendum & producendu suas defensiones in quib. noiar' debeant testes quos pro eorū defensionib. voluerint examinarj facer' quj dies quī[que] currer' incipiant die sequtj post finitum tm quī[que] dierum proclamationis. Et ōnes accusatj & inquisitj teneantr personaliter comparer' si fuerint pntes & nō per procuratorem, aut nūctium spetialem ad se defenden, & aliter nec alio mo recipj debeant eorum defensiones, & si quis contumax fu[er]it in se non defendendo habeatur pro confesso & conuicto, & con eum procedatr sdm formam Statutor, & si aliqua persona accata seu inquisita per curiā mlor de aliquo delicto anteq proclam&ur ad se defendendū confessa fu[er]it ex. iudium coram ttibus fide dignis se tale delictum comīsisse, si postea compar[ue]rit ad se defenden, si de talj eius ex. iuditialj confessione innotu[er]it curiae malor non possit dictum malium negare nec talem confessionem reuocar' & si reuocau[er]it talis revocatio sit nlla, & presumatr dolo & non per errorem reuocata, saluis tamen alijs defensionibus pro quibus se defendj poss&.

non fosse assente al tempo della proclamazione, nel qual caso possa egli nondimeno dopo il suo ritorno fare le proprie difese, se non sarà stato condannato al suo ritorno. E se queste persone proclamate come sopra compariranno nel termine stabilito, le loro difese siano accettate senza alcun giuramento, ma debbano pure prestare conveniente malleveria di scontare la pena secondo la forma degli statuti, e se non potranno prestarla siano rinchiuse nelle carceri del comune fino a che sarà seguita l'assoluzione o la condanna. E se si tratterà d'un forestiero di vil condizione sia in arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici di condannarlo. E se tale forestiero fuggirà dalle carceri sia bandito per sempre dalla Terra di Fiume e se un tempo verrà in potestà del comune, sia punito della pena che sarà stata stabilita, dopo il termine di cinque giorni dalle proclamazioni a comparire. Se comparirà abbia un altro termine di cinque giorni per fare e produrre le sue difese, e allora egli nomini i testimoni che vorrà far esaminare in propria difesa, i quali cinque giorni incomincino a correre finito il termine di cinque giorni dopo la proclamazione. E tutti gli accusati e inquisiti debbano comparire personalmente a difendersi se saranno presenti e non mediante un procuratore o un incaricato speciale, e le loro difese non possano esser altrimenti o in altro modo accolte. Se poi qualcuno sarà contumace e non si difenderà, sia considerato confesso e convinto e si proceda contro di lui secondo la forma degli statuti. E se una persona accusata o inquisita per qualche delitto dalla curia de' malefici, prima che fosse stata proclamata a difendersi, avesse confessato fuori del giudizio, alla presenza di testimoni degni di fede d'aver commesso un tale delitto, se poi comparirà a difendersi e consterà alla curia dei malefici di questa confessione extragiudiziale, egli non possa negare il delitto nè revocare la confessione, e se la revocherà, questa revoca non abbia alcun valore e si presuma che sia stata fatta per dolo e non per errore, salve pure le altre difese per le quali si potesse difendere.

DE MANDATIS & CRIDIS NON obseruatis & fide danda nunctijs de pignore uetito.

5. Statutum & ordinatum est, q si per D. Capitm uel Vicm & iudicem malor. factum fuerit aliquod preceptum, seu proclama, sub aliqua pena q contemptores talium mandator seu proclatiōum incidant in penam predictam per dicto offales appositam & con eos procedatur ad executionem realiter & personaliter usq[ue] ad Carceres sdm qualitatem facti & conditionem personarū & quod de preceptis & proclamationibus credatur relationj factae per nuctium Cois Cancellario cum eius jure quj nūctius teneatr eodem die contemptores mandatorum seu proclamatiōum denūctiar' curie mallor, & si negatum fu[er]it per accatum tunc si probatum fu[er]it per unum testem fide dignum & cum jure nuctij talis con quem probatum fu[er]it incidat in penam predictā uel arbitrio D. Vici & iudicis mallor' si pena apposita non fu[er]it per nūctium. Similiter &iam credatur nūctijs seu offalib publicis de citationibus & relationibus per eos factis, possit tn citats quj negau[er]it se non fuisse citatum conrium probare medio eius iure & cū vno teste fide digno. Item si quis vetauerit pignus alicuj offalj pignorantj de comissione D. Vicarij uel offaliū cois incidat in poenam libr triū si fuerit masculus, si aut. femina in sol XXX pro qualib& vice & credatr relationj ipius nuncij cum eius iure. Item si quis con dixerit Satinico uel alicuj offalj cois fatientj aliquam executionē de mandato D. Capitai uel d. Vicarij uerbis uel factis con dicendo. s. acclamādo heus foras accurrite, accurrite, uel adiuuate, adiuuate, uel similia uerba, uel aliqo genere armorū insistendo & phibendo, si fuerit masculus incidat in penā libr quiq[ue] si uo fermīa in sol L & si ad talem rumorem factus fu[er]it tumultus & concursus personarū pena duplic&ur: & si cum armis fu[er]it facta phibitio uts puniatr pena insultus sed formam Statr. Item statuimus q si quis debitor ad tertiam pignorationem fu[er]it pertinax in non dando pign[or]e tunc D. Vics teneatr ipm pignoratum ad instantiā creditoris capj facer' & dein in palatio cois seu carcerib. detrudj & nil oius cadat ad penam s. scriptam p inobedientia.

DEI MANDATI E DELLE GRIDE NON OSSERVATE e della fede da darsi ai nunzi circa il rifiuto d'un pegno

5. È statuito e ordinato che, se il signor capitano o il vicario e giudice dei malefici avrà pubblicato un ordine o un proclama sotto una qualche pena, i trasgressori di questi ordini o proclami cadano nella pena dai detti ufficiali stabilita e si proceda contro di loro all'esecuzione reale e personale fino al carcere, secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone, e che quanto agli ordini e ai proclami si creda alla relazione fatta dal nunzio del comune, con giuramento, al cancelliere. E il nunzio sia tenuto quello stesso giorno a denunziare alla curia dei malefici i trasgressori degli ordini o proclami, e se l'accusato negherà, ma la cosa sarà provata da un testimonio degno di fede e col giuramento del nunzio, colui, contro il quale questa sarà stata provata, cada nella pena predetta o ad arbitrio del signor vicario e giudice dei malefici, se il nunzio non avrà apposta la pena. Similmente si creda ai nunzi o pubblici ufficiali circa le citazioni e le relazioni da essi fatte, possa però il citato che negherà d'esser stato citato provare il contrario con giuramento e mediante un testimonio degno di fede. Così se qualcuno rifiuterà un pegno a un ufficiale che pignorerà per commissione del signor vicario o degli ufficiali del comune, cada nella pena di tre lire, se sarà un maschio, se una femmina di 30 soldi ogni volta, e si creda alla relazione dello stesso nunzio e al suo giuramento. Così se alcuno contradirà al satnico o a qualche ufficiale del comune che farà un'esecuzione per mandato del signor capitano o del signor vicario, con parole o con fatti, gridando: „Olà! fuori! accorrete!" o „aiutate, aiutate!" o simili parole o urgendo o opponendoglisi con qualche specie d'arme, se sarà maschio cada nella pena di cinque lire e se femmina di 50 soldi; e se per tali rumori sorgerà un tumulto e un accorrer di gente, la pena sia raddoppiata; e se l'opposizione si farà con le armi come sopra l'assalto sia punito con la pena stabilita dagli statuti. Così decretiamo che se qualche debitore nella terza pignorazione persisterà a non voler dare il pegno, allora il signor vicario sia tenuto a far arrestare il pignorato ad istanza del creditore e farlo rinchiudere nel palazzo del comune o nelle carceri e nondimeno cada nella pena soprascritta per disobbedienza.

DE PENA REBELLIUM ET DE TRAC tantibus con Stat[um] Ser[enissi]mi D. nr̄j Regis hungariae Boemiae & Archiducis Austriae &c uel coitatis ter' Fluis R[ubri]ca.

6. Statuimus q quicūq[ue] ciuis uel habitatr uel districtualis ter' Fluis uel forensis presumpserit & attentau[er]it tractare ordinar' uel facer' cum quacū[que] persona una ul plurib. forensib. uel non forensibus in ter' Fluis uel districtu uel alibj ubicū[que] palam uel occulte uel puate quovis ingenio & mo aliquid q si[t] con Stam Sermi D. nrj Regis uel suorum successor p tēpe ad ipam terrā aut con statu ipsius cois siquidem fu[er]it principalis tractator & ordinator per aliquem alium ad hoc requisiu[er]it [ve]l solicitauerint strassinetur ad caudam equj circūcirca plateam magnam uel quacū[que] uoluerint D. Capits uel Vics & postea incontinentj suspendatur in aliq[uo] loco publico & patentj cum una catena ferrj ad collum ita q moriatur & dimittj debeat suspensus ad spectaculū perpetuū & mēoriam quicū[que] uo requisitus fu[er]it ad huius modj tractatum seu ordinatum & consenserit ad tractum in totum uel in pa[r]te debeat decapitarj & ulterius ōnia bona talium rebelliū & proditorū tractantium & consentientium & conspiratorum tam principalium q aliorum deueniāt in fiscum regiū & cameram eiusdem & pro quarta parte coi nro. Ordinamus tn & uolumus quod si aliquis rebellis proditor siue principalis siue alius existens in tractatu reuellau[er]it & manifestau[er]it tractatum & illos qui fuerint in tractatu d. capite Vice Judicibus & regimini dictae terrae anq. ipe tractatus fu[er]it per aliquē discopertus siue revellatus ad nullam poenam teneatr quinimo nisi fuerit principalis habere debeat huius rej premiū a fisco camerae ducatos quīquaginta aurj & a coe Fluis vigintj, ipe aut principales in tractatu nullū habeat premiū in isto casu sed tm sit liber & solutus a pena. Statuimus praeterea & uolumus q quicūq[ue] requisitus fu[er]it ad huius modj tractatum & non consenserit tractatuj teneatur & debeat reuellar' tractatum ipm prefatis dno Capitaneo Vice & reginimj uel Capite saltem infra Spatiū uiginti quatuor horarum ab hora in qua fuerit requisitus & si infra dictum spatium reuellau[er]it tractatum

DELLA PENA DEI RIBELLI
e dei cospiratori contro lo stato del serenissimo nostro signore re d'Ungheria Boemia e arciduca d'Austria ecc. o contro il comune della Terra di Fiume.

6. Decretiamo che ogni cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume od ogni forestiero il quale presumerà e tenterà di tramare, ordinare o fare con una o più persone straniere o non straniere, in Terra di Fiume o nel distretto o in qualunque altro luogo, apertamente o di nascosto o privatamente con qualsiasi intenzione e qualunque modo alcuna cosa contro lo stato del serenissimo signore nostro re o de' suoi successori temporanei nella stessa terra, o contro lo stesso comune, se sarà stato il principale nel trattare o l'ordinatore l'avrà richiesto e sollecitato a ciò mediante alcuno, sia trascinato a coda di cavallo intorno alla piazza grande o dove vorrà il signor capitano o il vicario e subito dopo venga appeso in qualche luogo pubblico e aperto con una catena di ferro al collo così che muoia e debba esser lasciato appeso a perpetuo spettacolo e memoria; e chiunque sarà stato richiesto di tramare e ordire alcunchè di simile e avrà acconsentito in tutto o in parte, debba esser decapitato, e poi tutti i beni di tali ribelli e traditori operanti, consenzienti e cospiranti, tanto dei principali che degli altri passino alla camera del fisco regio e per la quarta parte al comune. Ordiniamo pure e vogliamo che se qualche ribelle o traditore, sia esso un principale o un altro partecipe della congiura, rivelerà e manifesterà al signor capitano, al vicario, ai giudici e ai rettori della Terra di Fiume la congiura e i congiurati prima che essa fosse da qualcuno scoperta e rivelata, non sia tenuto ad alcuna pena, e, se non sarà uno de' principali, debba avere dal fisco della camera cinquanta ducati d'oro, e venti dal comune di Fiume, ma il principale congiurato non abbia in questo caso alcun premio, ma soltanto sia libero e sciolto dalla pena. Decretiamo inoltre e vogliamo che chiunque sarà chiamato a congiurare e non v'acconsentirà sia tenuto e debba rivelare la congiura stessa ai suddetti signori capitano, vicario e ai rettori o almeno solo al capitano entro ventiquattr'ore da quando sarà stato chiamato, e se entro questo tempo avrà rivelato la congiura,

ut dictum est & ipe tractatus non fu[er]it an discopertus nec per alium reuellatus habere debeat ipe reuelans a fisco dictae Camer' prefatj Sermi regis nri dictos ducatos LXX quiqaginta a Camer' Sermi Regis premissi & XX a nobis & nra comunitate & si fu[erit] forens recipiatr in Ciuem Fluis si hoc volu[er]it acceptar'. Si uo fu[er]it ciuis uel habitator terre Fluis non existens de consilio habeat dictos ducatos septuaginta persoluendos ut s & acceptetur & fiat de consilio de XXV: Si volu[er]it ita esse sin aut. talis requisitus quj non consenserit ad tractatum no reuelau[er]it dictum tractatum infra predictum spatium nec habu[er]it iustum & legittimu ĩpedimentum eum ad hoc impediens uolumus q ex tunc teneatr ad illam poenam ad quam tener&ur si consenserit & ad bonor suor fisco predictae regiae camerae applicandoru. Si tn aliquis talis ex tunc postea reuelau[er]it tractatum anq tractatus ipe sit discopertus uel per alium reuelatus ad ullam poenam teneatr sed imo pDter h[o]c haber' debeat a fisco Regio premisso ducatos quiquaginta & a coi Fluis Viginti & nil aliud.

DE HOMICIDIO ET MEMBRO MAN
co & de comittentibus homicidium ad vindictam.

7. Pro bono & pacifico Statu ter' Fluis statuimus q si aliqua persona de c&ero fecerit homicidium dolose ul appensate, aut proditorie in amputatione capitis condēn&ur si fu[e-r]it in fortia cois ter' Fluis & si non fu[er]it in fortia puniatur in banno perpetuo: si non comparu[er]it coram D. Judice mallor in to Statuto & si quo tempe uenerit in fortiam cois D. Judex mallor subijtiat illum tormentis & si confessus fu[er]it sdm formam Statutorum puniatur eo saluo q siquis interfecerit aliquem banitū quj venir& poena mortis puniendus uel aliquem repertum de nocte in domo eius furantem uel cum uxore, nuru, matre, filia uel sorore male conuersante talis interfitiens non puniatur & si aliqua persona sive terrena siue forensis pro pecunia uel aliqua re seu promissione recepta uel recipienda aliquem interfecerit capitis penam puniatur ita quod aĩa a corpore seperetur si haberj poterit: seu

come s'è detto, e questa non fosse stata prima scoperta nè rivelata da un altro, il rivelatore debba avere dal fisco della camera del prefato serenissimo re nostro i detti 70 ducati, cinquanta dalla camera del serenissimo re e 20 da noi e dal nostro comune e se sarà forestiero sia accolto tra i cittadini di Fiume, se vorrà accettare. Se poi sarà cittadino o abitante della Terra di Fiume e non apparterrà al Consiglio abbia i detti settanta ducati da pagarglisi come sopra e divenga membro del consiglio de' XXV, se vorrà esser tale. Ma se uno di questi subornati che non consentissero a congiurare, non rivelerà la congiura nel tempo predetto e non avrà un giusto e legittimo impedimento che ne lo trattenesse, vogliamo che per ciò sia tenuto a quella pena, alla quale sarebbe stato tenuto se avesse acconsentito e alla confisca dei beni a favore del fisco della regia camera. E se un tale dopo ciò rivelasse la congiura prima che fosse scoperta o rivelata da un altro non sia tenuto ad alcuna pena, anzi debba avere dal detto fisco regio i cinquanta ducati e venti dal comune di Fiume e nient'altro.

DELL'OMICIDIO,
della storpiatura di un membro e degli omicidi per vendetta.

7. Per il bene e la pace della Terra di Fiume decretiamo che se alcuna persona in avvenire avrà commesso dolosamente o con premeditazione o a tradimento un omicidio sia condannata al taglio della testa, se sarà in potere del comune della Terra di Fiume, se no sia posta in perpetuo bando: se non comparirà davanti al giudice de' malefici nel termine stabilito e in qualche tempo cadrà in potere del comune il signor giudice de' malefici la sottoponga alla tortura e se confesserà, la punisca secondo la forma degli statuti, salvo che se alcuno ucciderà qualche bandito che dovesse esser punito di morte o uno sorpreso di notte in casa sua a rubare, o a mal conversare con la moglie, o nuora, o madre, o figlia, o sorella, un tal uccisore non sia punito. E se qualche persona o di qui o straniera ucciderà alcuno o per denaro o per qualche promessa o cosa ricevuta o da riceversi, sia punita della pena

aut. pptuo baniatr a ter' Flũis & eius districtu & si uq[uam] haberj poterit decapit&ur ut s [sed] si uenerit ad terram Fluis seu districtu causa aliquem interficiendj & illud mallum q attentau[er]it non perfecerit puni[a]tur usq[ue] ad mortem arbitrio d. Capiti exclusive & iudicis mallor & oña bona dicti malefactoris publicentur vz si malfum perfecerit heredibus mortuj & si non perfecerit remaneat in fiscum p ut dictu est & usq[ue] ad mortem ad arbitriũ puniatr ut s, eadem pena puniat' qcũq[ue] dictum malium pcurauerit. Si uo aliquis ciuis uel districtualis aut forensis non pro pecunia sine alia re recepta uel recipienda s[e]d forte vindictae seu inimicitiae causa aliquem ciuem seu habitatorẽ terre Flũis interfecerit in quacuque parte mundj uel ad ter' Fluis seu districtu uenerit ea profitiendj tale homicidium & illud perfecerit psonalit[er] ad mortem nalẽ puniatur, si aut non perfecerit s[e]d facere tentauerit tunc ej manus debeat dextra amputarj, eadem pena puniatr quicũq[ue] predictos scienter receperit uel tenu[er]it in domo sua aut dfendat cum armis uel sine pterq[ue] in iur'. Item siquis aliquo fortuito casu & non pmeditate hõiem occiderit si in aliqua culpa reperiatur pro qualitate culpae puniatur realit[er] arbitrio domĩ capiti & D. Vici & judicis malor. Item statuimus q si acciderit aliquem vulnerarj sine percutj uno vulnere, seu percussione et ex dicto vulnere seu percussiõe mortuus fu[er]it & ob id plures fuerint accatj denuctiatj uel inquisitj D. Capitas & D. Judex malor teneantr diligent[er] inquirer' quis fecerit dictum vulnus seu percussionẽ & eum qui magis uerislr inuentus fu[er]it, probationib presumptionibus & inditijs dictum maleficium comisisse debeant tamq vulnerantem seu percutientẽ de homicidio condẽnar'. C&eris aut poena imponatr pro ut unusquis[que] inuentus fu[er]it culpabilis ita tn q unus tm de homicidio sine de morte condẽnetr vbi tm fu[er]it unum vulnus mortale vel plura ab uno solo illata saluo q ho Stato locum non habeat in homicidijs pensate & pmeditate coñissis qo casu ones accatj denuctiatj uel inquisitj teneantr utj auxiliatores & sotij cris. E qn dicatr homicidium apensate uel non apensate factum hoc sit in arbitrio D. Vici & Judicis malor sdm dispositionẽ juris cois & pro ut qualitas facti & conditio personarũ expostulabit. Item statuimus q quj membrũ alicuius absciderit uel penitus inutile

del capo così che l'anima gli sia separata dal corpo, se si potrà averla, se no sia bandita in perpetuo dalla Terra di Fiume e dal suo distretto e se mai la si potrà avere, sia decapitata come sopra. Ma se un tale verrà nella Terra di Fiume o nel distretto per uccidere qualcuno e non compirà l'attentato delitto sia punito esclusivamente a volontà del signor capitano e del giudice de' malefici fino alla pena di morte e tutti i beni del detto malfattore siano pubblicati, cioè, se il delitto sarà stato compiuto, agli eredi del morto, se no, rimangano al fisco come s'è detto e sia punito ad arbitrio fino alla morte, e alla stessa pena sia punito chiunque avrà procurato quel delitto. Ma se qualche cittadino o distrettuale e forestiero, non per denaro o per altra cosa ricevuta, ma a cagione di vendetta o d'inimicizia ucciderà qualche cittadino o abitante della Terra di Fiume in qualsiasi parte del mondo, o verrà in Terra di Fiume per consumare tale omicidio e lo commetterà personalmente sia punito di morte naturale, ma se non lo commetterà, però tenterà di farlo, gli si debba tagliare la mano destra. Di questa stessa pena siano puniti tutti coloro che scientemente accoglieranno o terranno nascosti in casa loro questi tali, o li difenderanno con le armi o senza, fuorchè in giudizio. Così se qualcuno per un caso accidentale e non premeditatamente ucciderà un uomo, se sarà trovato in alcunchè colpevole, sia punito per la qualità della colpa realmente ad arbitrio del signor capitano e del signor vicario e giudice dei malefici. Così decretiamo che se avverrà che qualcuno sarà ferito o percosso d'una ferita o percossa in conseguenza della qual ferita o percossa egli morrà e di ciò saranno accusati e inquisiti parecchi, il signor capitano e il signor giudice de' malefici siano tenuti a ricercar diligentemente chi avrà dato la detta ferita o percossa e chi più verisimilmente sarà ritenuto per le prove, congetture e indizi d'aver commesso quel delitto, sia da essi condannato come feritore o percotitore a scopo d'omicidio, agli altri poi s' imponga la pena secondo che saranno trovati colpevoli, così però che uno solo sia condannato per omicidio o uccisione, quando si tratterà d'una sola ferita mortale o di più inferte da uno solo, salvo che questo statuto non abbia luogo negli omicidi commessi con intenzione e premeditamente, nel qual caso tutti gli accusati denunciati o inquisiti siano consi-

fecerit simile membru eidem abscindatr & membrū intelligatr sdm disponem Juris cois. Et he de membro &iam sit in arbitrio d. Capiti & Judicis malefitioru qn apensate uel non apensate factm fu[er]it dictu malium Sed si casu factu fu[er]it uel in rixa, tunc in pecunia & realit[er] tm punirj debeat inspecta qualitate delicti & conditione personarum.

DE UULNERIBUS & PERCUSSIONIB.
cum effusione sanguinis & sine & de insultu.

8. Statutum & ordinatum est, quod si aliquis Ciuis uel habitator aut districtualis ter' Fluis percusserit aliquem Ciuem habitatorem uel districtualē ter' pdictae cum armis cum mgna sanguinis effusione cadat ad poenā libr vigintj quīq[ue] paruor pro qualib& percussione uel vulnere quo saguis exiu[er]it & hoc de die si uo de nocte uz ab ocu solis usq[ue] ad ortum poena duplicr & slr de insultis cum percussione & vulnere uel sine vulner' factis in platea cois seu in palatio uel logia poena duplic&ur, que platea intelligatur a logia cois inclusiue usq[ue] ad portam maris retro *) tramite cum ōnib apotecis circum circa & slr intelligatr ex. dictam portam & pontem & ipam logiam ex. portam usq[ue] ad portam inferiorem uersus sctm Andream & a dicta porta usq[ue] ad tragetum Fluis, & littus maris que loca oña veniant app[ellatio]ne plateae. Si quis uo insultu fecerit cum armis s[ed] non vulnerau[er]it sed percusserit condēnetr in libr X paruorū & si ex percussione facta uel vulner' cum armis cicatrix eet ppetuo remansura uel signum condēnetr in libr quīqaginta Si uo ex percussione facta cum armis uel aliquo gne armoru uz fuste

*) Probabilmente è un errore di scrittura per *recto*.

derati come fautori e complici del delitto. E quando l'omicidio debba dirsi premeditato o no sia in arbitrio del signor vicario giudice dei malefici secondo le disposizioni del diritto comune e secondo quanto risulterà dalla qualità e dalla condizione delle persone. Così decretiamo che se qualcuno taglierà ad un altro un membro o glielo renderà del tutto inutile, si tagli a lui lo stesso membro, e il membro s' intenda secondo le disposizioni del diritto comune. E anche in questa questione di membri sia in arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici decidere quando il delitto sarà stato fatto premeditatamente e quando no. Ma se sarà accaduto a caso o in una rissa, la punizione debba essere pecuniaria e reale considerata la qualità del delitto e la condizione delle persone.

DELLE FERITE E DELLE PERCOSSE
con o senza spargimento di sangue e degli assalti.

8. È statuito e ordinato che se qualche cittadino, sia abitante o distrettuale, della Terra di Fiume colpirà qualche altro cittadino abitante o distrettuale di detta terra con le armi e con grande spargimento di sangue cada nella pena di 25 lire di piccoli per ogni percossa o ferita dalla quale uscirà il sangue, e ciò di giorno, ma se *(accadrà)* di notte, cioè dal tramonto del sole fino al suo sorgere, la pena sia raddoppiata, e similmente si raddoppi la pena degli assalti con percosse e ferite, con o senza spargimento di sangue, fatti nella piazza del comune, nel palazzo o nella loggia, e per piazza s' intenda quella che va dalla loggia del comune fino alla porta del mare in linea retta con tutte le botteghe intorno e similmente s' intenda fuor della detta porta e il ponte e la loggia fuori della porta fino alla porta inferiore verso S. Andrea e da questa fino al traghetto del Fiume e alla riva del mare, e tutti questi luoghi siano compresi sotto il nome di piazza. Se poi qualcuno assalirà *(uno)* con le armi e non lo ferirà, ma lo percuoterà, sia condannato a 10 lire di piccoli e se dalla percossa o ferita fatta con le armi rimanesse in perpetuo una cicatrice o un segno, esso sia condannato a lire 50. E se dalla percossa fatta con le armi o con qualche specie d'arme come

lapide & similibus in qualib& parte corporis aliqd membrum percussus perdiderit uel debilitatum fu[er]it, ita q amittat o[ccu]patiōem suam condēnetr arbitrio d. Capiti & Judicis maior inspecta qualitate delicti & conditiōe personar. Si uo alicuj pedem ul manū ul nasum amputau[er]it in totu uel oculum efoderit si apensate condēnetr ad amputatiōem slis mēbri pro ut sup in pcedentj Stat₉. Si uo aliquis proiecerit alicuj lapidem uel bastonem si sanguis exiuerit uel non exiuerit condēnetr pro talj percussiōe in libr X. Si uo non percusserit condenetr in libr V & slr si proiecerit aliquam armā d ferro uel ballottam ferream aut plumbeam, & non percusserit, condēnetr pdicta pena, & si percusserit condēnetr ut s, ho addito pntj Stat₉ q inquisitus seu denuctiatus uel accusatus possit & debeat condēnarj de ōni malio probato licet qualitas delicti non fu[er]it probata, super inquisitis denuctiatiōe uel accatiōe. In ōnib aut sup. dictis casibus fiat condēnatio de delicto tm & non de insultu neq[ue] de dlatione armorū. Et in quolib& predictorū casuum compellatur ille quj aliquem vulnerau[er]it ad satisfatien & soluen vulnerato ōnes expensas quas vulneratus fecerit uel substinerit in medicis & medicinis & aliter occōe vulnerationis de quibus expensis stetr sacramento uulneratj premissa Judicis taxatione pro quibus expensis possit realiter & personaliter pignorarj nec non &iam ad ōnia alia dāna & interess temporis amissj & expensarum factarū ultra medicos & medicinas taxanda ad arbitrium d. Vici pro tempe existentis pmatura habita considerat₉ & informatiōe & condictione et qualitate offensi &c. Item ordinatum est, q si aliquis sine armis con aliquēm insultum fecerit & non percusserit cadat ad penam libr duar si uero cum armis libr V; si ue[r]o manus posu[er]it ad arma & non euaginau[er]it condēnetur in sol XX, si uo dicta arma euaginau[er]it tm nec insultum uel admenatiōem fecerit con aliquem condēnetr in libr duas si vero aliqs sine armis fugau[er]it cōdēnetr in sol X. Si uo cū armis nō fereis aliqs fugau[er]it aliquē condenetr in sol XX, si uo cū armis non fereis cōdētr in sol 40 si uo ī aliq₉ rūor seu rixa ī te' Flūis ul eius districtu existēte aliqs tēderit seu cargau[er]it aliquē a[r]cū ul balistā siue schioppetū ul archibusiū aut his slia gna a[r]mor & nō pie[ce]rit cadat ad penā V libr si uo piecerit & aliquē nō collegerit cadat ad pena X libr

bastoni, pietre e simili su qualunque parte del corpo, il percosso perderà un membro o questo gli resterà storpiato in tal modo che egli perderà il suo lavoro, sia condannato ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, considerata la qualità del delitto e la condizione delle persone. Ma se uno taglierà del tutto ad un altro il piede, la mano o il naso, o gli strapperà un occhio, se l'avrà fatto con premeditazione, sia condannato alla perdita di quel membro stesso come nello statuto precedente. E se alcuno scaglierà contro un altro una pietra o un bastone, uscirà o non uscirà il sangue, sia condannato per tale percossa a 10 lire; ma se non lo coglierà sia condannato a lire 5, e similmente se scaglierà qualche arma di ferro, o una palla di ferro o di piombo e non colpirà, sia condannato alla pena predetta, e se colpirà, sia condannato come sopra. S'aggiunga a questo statuto che l'inquisito o denunziato o accusato possa e debba esser condannato per ogni delitto provato, anche se la qualità del delitto non fosse provata, sulla base dell'inquisizione, della denunzia o dell'accusa. E in tutti i casi suddetti la condanna sia data soltanto per il delitto e non per l'assalto o per il porto d'armi. In qualunque di questi casi si costringa chi avrà ferito qualcuno a sodisfare il ferito e pagargli tutte le spese che avrà fatte o sostenute per i medici, le medicine e altre cose a cagione della ferita, per le quali spese si stia al giuramento del ferito, previa la tassazione del giudice per quali spese si possa pignorare *(il reo)* realmente e personalmente, e sia pure condannato a tutti gli altri danni e interessi del tempo perduto, delle spese fatte oltre a quelle dei medici e delle medicine da fissarsi ad arbitrio del signor vicario che sarà in quel tempo bene considerando la condizione e la qualità dell'offeso ecc. Così ordiniamo che se qualcuno assalirà senz'armi un altro e non lo colpirà, cada nella pena di due lire, ma se lo farà con le armi, di lire 5; e se porrà mano all'arma e non la sguainerà sia condannato a 20 soldi, e se la sguainerà soltanto, ma non assalirà nè colpirà alcuno, sia condannato a due lire; e se senz'armi metterà in fuga qualcuno, sia condannato a 10 soldi; se uno metterà in fuga un altro con armi non di ferro sia condannato a soldi 20, se con armi di ferro a soldi 40; se poi in qualche romore o rissa sorta nella Terra di Fiume o nel suo distretto taluno

qas si no solu[er]it infra X dies a die cōdēnationis factae tunc dentur ej quatur ictus funis in loco manifesto & patentj & stet &iam per msem in carceribus & nihil oius si piciēdo percusserit puniatr &iam de percussione iuxta forma Stat. ter' Fluis nisi hoc fecerit in servitiu Sermi regis nrj & domus Austriae uel cois dicti loci aut pro defensione suae domus non con comūe nec con Regimen Fluis, si uero aliquis ex domo aliqua arma uel lapides in rixa uel questione ex quibus seu cum quibus aliquis possit offendj cadat ad penam libr octo, & si piciendo percusserit aliquem teneatr &iam de percussione iuxta formam nror Statr si uo aliquis aliquem percusserit in fatie uel in vultu cum manu vacua cum pugno uel alapa, apensate uel studiose, si sanguis non exinerit condenetur in sol quadraginta pro qualib& alapa uel pugno & si percusserit in capite cum manu vacua sine sanguis effusione condēnetr in libr duas. Et si ex dictis percussionibus sanguis exiuerit condenetur in duplum dictarū penarū. Si vero cum māu uel pede aliquis percusserit aliquem in aliqua parte corporis cum sanguis efusiōe condēnetr in libr III. Si vero sanguis non exierit condēnetr in solidos XXX pro qualibet percussione. Si uo aliquis irato aīo pinxerit ul ceperit aliquem per pu & non ceciderit in terram condenetr in sol XX Si uero ceciderit in terrā & sanguis exiuerit condenetr in duplum, si uo aliquem decapilau[er]it uel per capillos traxerit condēnetr in sol quadrāginta. Si vero aliquis ceperit aliquem iniuriose per barbam & pilos cuulserit uel cep[er]it per nasum condēnetr in libr X. Si uo aliquem strasinauerit p capillos p terram conden&ur in libris quatuor & si ex talj trasinatiōe sanguis exiuerit condēnetr in duplum. Si uo aliqs p brachiu, pedem uel paños uel aliū modum strasinau[er]it condēnetr in medietate pene dictarum penarū. Si uero aliquis aliquē momorderit condēnetr in libr X. Si uo aliquis alicuj iniuriose spu[er]it in fatie cōdenetr in sol 40 & si in aliqa parte corpis in sol XX. Si uo aliqs iniuriose con aliquē fecerit ficus cōdēnetr in sol quadraginta. Si uo anum onderit uel ca ondendj paños eleuau[er]it conden&ur in sol XXV. Et in quolib& casu quo contigerit insultū fierj cum percussiōe eodem tempore, tunc condēnatio fiat de percussione & non de insultu, si insultus confundatr cum percussione. Si uo

tenderà o caricherà un arco, una balestra, uno schioppo o un archibugio o simili generi d'armi, ma non li scaricherà, cada nella pena di 5 lire; ma se tirerà e non coglierà alcuno, cada nella pena di lire 10, che se non pagherà entro 10 giorni da quello della condanna, gli si diano quattro tratti di fune in luogo pubblico e aperto e stia anche per un mese in carcere, però s'egli tirando colpirà qualcuno sia punito anche per la percossa secondo la forma degli statuti della Terra di Fiume, a meno che non l'avrà fatto in servizio del serenissimo nostro re e della casa d'Austria o del comune del detto luogo o in difesa della propria casa o del comune o del governo di Fiume. Ma se taluno getterà dalla sua casa, in una rissa o questione una qualche arma o una pietra che possa offendere qualcuno, cada nella pena d'otto lire, e, se lanciandola colpirà qualcuno, risponda anche della percossa secondo la forma dei nostri statuti. Se uno colpirà un altro sulla faccia o nel volto con la mano vuota, dandogli un pugno o uno schiaffo, premeditatamente, se non ne uscirà sangue, sia condannato a quaranta soldi per ogni schiaffo o pugno, e se lo colpirà sul capo con la mano vuota senza spargimento di sangue a due lire; se poi per queste percosse scorrerà sangue, sia condannato nel doppio delle dette pene. Ma se qualcuno percoterà un altro con la mano o col piede su qualche parte del corpo con ispargimento di sangue, sia condannato a 3 lire per ogni percossa e se non si spargerà sangue, a 30 soldi per ogni percossa. Se uno adirato spingerà uno o lo afferrerà per la persona senza farlo cadere a terra, sia condannato a 20 soldi, se quello invece cadrà e farà sangue sia condannato nel doppio; se lo scapiglierà o lo tirerà per i capelli a soldi quaranta. Se uno afferrerà un altro offensivamente per la barba e gli strapperà qualche pelo o lo piglierà per il naso, sia condannato a 10 lire, se lo trascinerà per i capelli, a quattro lire e se trascinandolo spargerà sangue, al doppio. Se poi taluno morderà un altro, sia condannato a 10 lire, se gli sputerà offensivamente in faccia, sia condannato a 40 soldi e se in qualunque altra parte del corpo a soldi venti; se farà ingiuriosamente le fiche contro qualcuno, sia condannato a quaranta soldi; se gli mostrerà il culo o se alzerà i panni per mostrarglielo, sia condannato a soldi 25. E in tutti i casi che l'assalto sarà

aliquis iniuriose dilacerau[er]it alicuj vestimentum uel caligam cōden&ur in sol XX & ad emendationem danj pro quolib& pāno dilacerato. Si uo alicuj iniuriose cade' fecerit beretum ul capellu cadat ad penam sol X. Si uero aliquis trulatus fu[er]it con aliquem siue cum ore, siue naliter cum ano iniuriose conden&ur in sol XX pro qualib& vice. Si quis aut. percusserit aliquem cum stercore uel alia putredine in fatie condēn&ur in sol quadraginta. Si uo in alia parte corporis in sol XX & ad emendationē deterioratiōis vestimentor teneatr. Si uo cum ceno seu luto conden&ur in medietate dictarum penarū. Si uo aliquid predictorum piecerit con aliquem & non percusserit condenetur in sol X. Si uero aliquis inciderit alicuj uestem ī dorso con volūtatem deferentis ipam vestem puniatr in libr quīq[ue] & ad emendationem dāni. Si uo aliquis percusserit aliquem & ex dicta percussione fractus fu[er]it os puniatr in libr X. Si uero spatula uel brachiū uel manus conden&ur in libr XXV. Si uo in crure tibia uel pede conden&ur eadem pena & in dānis expensis & interesse in casibus predictis. Si uero ex aliqua percussione cadere fecerit dentem puniatr in libr quīq[ue] pro quolib& dente āmisso Si uo dentem fregerit puniatur media poena & utroq[ue] casu puniatr &iam pena percussionis & in ōnib. & singulis supra dictis casibus &xcipiantur minores XIIII anis sed si fuerint maiores septenio puniantur arbitrio D. Capiti & Judicis malor inspecta qualitate facti & conditioe personar & slr de onib malefitijs comissis ut s. inter Ciuem & forensem, siue inter forens & ciuem pena sit arbitraria taxanda per dictū D. Capitu & D. Judicem malor inspecta conditione personar & locorū in quib. fu[er]it delictum cōmissum.

accompagnato da percosse, la condanna sia di percossa e non d'assalto, se l'assalto sarà confuso colla percossa. Se qualcuno lacererà a qualcun altro ingiuriosamente il vestito o le scarpe sia condannato a 20 soldi e al risarcimento del danno per ogni panno lacerato; se gli farà ingiuriosamente cadere il cappello, cada nella pena di 10 soldi. Se uno farà un peto contro un altro o con la bocca o naturalmente con l'ano, sia condannato a 20 soldi ciascuna volta. Se uno colpirà qualcuno sulla faccia con dello sterco o altra sozzura sia condannato a quaranta soldi; se su d'un altra parte del corpo a soldi 20 e sia tenuto al risarcimento delle vesti rovinate; se con cenere o fango sia condannato alla metà delle dette pene; e se lancerà alcune delle dette cose contro qualcuno senza colpirlo sia condannato a 10 soldi. Se taluno taglierà a qualcun altro la veste sul dorso contro la volontà di lui che la porta, sia punito in cinque lire e al risarcimento del danno. Se uno percoterà un altro e con la percossa gli spezzerà un osso sia multato in 10 lire; se la spalla o il braccio o la mano, sia condannato a 25 lire; se la gamba o la tibia o il piede sia condannato alla stessa pena e, anche nei casi predetti, nelle spese, danni e interessi; o se con una percossa gli farà cadere un dente, a cinque lire per ogni dente perduto e se gli spezzerà un dente sia punito della metà della pena e in tutti i due casi sia condannato anche alla pena della percossa. In tutti e ogni singolo de' casi precedenti si eccettuino i minori di 14 anni, ma se saranno maggiori di sette sian puniti ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone; e similmente in tutti i delitti commessi come sopra da un cittadino contro un forestiero o da un forestiero contro un cittadino la pena sia da stabilirsi ad arbitrio del detto signor capitano e del signor giudice dei malefici con riguardo alla condizione delle persone e dei luoghi nei quali sarà stato commesso il delitto.

DE INSULTU & AGRESSURA

& offensione facta in domo uel in possofufe ppria.

9. Ordinatum est, q si aliquis insultau[er]it aliquem ciuem aut habitatorem aut districtualem ter' Fluis cum armis in domo pprie habitationis siue in eius possoe siue ppria siue conducta ad laboran, seu ad livellum seu ad affictum cadat ad poenam libr XXV. E si dictus insultatus legittime se defenderit cum moderamie inculpate tutelle & aggressorem occiderit ad nullam penam teneatur & silr nec ille qui auxilium dederit dicto insultato duo non fu[er]it in culpa & homicidium non comiserit. Et in onib. casib. in quib. disponitr de insultu facto cum armis pro quo homicidium secutu est in stats pcedentibus intelligatur q quis possit vim vi repeller' & se defendere secundū formā juris: itaq[ue]ſ q in casu defensionis permissae ad nllam penam teneatr nisi fu[er]it in culpa. Si uo aliquis aggressus fu[er]it aliquē in locis publicis seu domibus prout st molendina, tabernae, hospitia & similia pena sit arbitraria rone loci & si talis fu[er]it forensis & condēnatus fu[er]it: & non habuerit vnde soluer' star' debeat in carceribus cois per sex menses si de dicto insultu secutum non fu[er]it homicidium, Si uero sine armis factum fu[er]it insultum in locis sp dictis cadat ad penam sol quadraginta & si in dicto insultu factu cum armis uel sine secutū fu[er]it vulnus cum sanguis effusione uel percussio talis insultans condēnetr sdm formam Statr & si insultatus modū excesserit: puniatr in media parte illius qd punir&ur si non fuisset insultatus: se defendendo. Item statuimus q si aliqd insultum factum fu[er]it super scalis alicuius domus uel in hostis intelligatur fuisse factum in domo & condēnetur pro ut s dictum est de domo. Si quis vero fregerit aliquam portam balconum, seu murum aut discoperuerit tectum alicuius in quo habitat con eius voluntatem uel malo modo aut per vim, per loca non dirrupta, intra[ue]rit in aliquā domum con voluntatem patronj, condēn&ur in libr XXV de die, si uo de nocte pena duplic&ur uel corporaliter puniatr sdm qualitatem delictj arbitrio D. Capiti & D. Judicis malor & conditiōe personar & q in supra dictis casibus & penis mlres non includantur se[d] si ille comisserint aliquod malium de predictis excepto homi-

DEGLI ASSALTI, AGGRESSIONI E OFFESE fatte nella propria casa o nel proprio possesso.

9. È ordinato che se qualcuno assalirà con le armi qualche cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume o nella casa di sua propria dimora o nella sua possessione, o propria o tenuta per lavorarla o a livello o ad affitto, cada nella pena di 25 lire. E se l'assalito si difenderà legittimamente con l'attenuante della propria difesa e ucciderà l'aggressore non sia tenuto ad alcuna pena, e così pure colui che gli darà aiuto, purchè non sia in colpa e non abbia commesso omicidio. E negli statuti precedenti in tutti i casi ne' quali si tratta dell'assalto fatto con le armi seguito da omicidio s'intenda che ciascuno possa respingere la forza con la forza e difendersi secondo il diritto, e così pure che in caso di difesa permessa non sia tenuto a nessuna pena se non sarà in colpa. Ma se qualcuno aggredirà uno in luoghi o case pubbliche come molini, taverne, alberghi e simili, la pena sia arbitraria secondo il luogo, e se questi sarà forestiero e sarà condannato e non avrà di che pagare debba stare nelle carceri del comune per sei mesi, se quell'assalto non sarà seguito da omicidio. Ma se nei luoghi sopraddetti si sarà fatto un assalto senza armi si cada nella pena di quaranta soldi e se in questo assalto fatto con le armi o senza saranno inferte delle ferite o percosse con ispargimento di sangue, l'assalitore sia condannato secondo la forma degli statuti e se l'assalito eccederà nel difendersi sia punito della metà di quello di cui sarebbe punito se non fosse stato assalito. Così decretiamo che se un assalto sarà stato fatto sulle scale della casa di qualcuno o sulla porta si consideri come fatto in casa e la condanna sia come s'è detto di sopra. Se qualcuno infrangerà una porta o un balcone o un muro o scoprirà il tetto d'alcuno che ivi abiti contro la volontà di lui o in malo modo o con violenza e per luoghi non ruinati entrerà in qualche casa contro la volontà del padrone, sia condannato a 25 lire, se di giorno, se *(l'avrà fatto)* di notte, la pena si raddoppi o sia punito corporalmente secondo la qualità del delitto ad arbitrio del signor capitano e del signor giudice dei malefizi e secondo la condizione delle persone; nei casi sopraddetti però non siano considerate le donne,

cidio, & furto, puniantur arbitrio D. Capiti & D. Judicis malor. Item statuimus q si pronj seu patronae domor in quib de nocte fuerint comissa predicta mala offenderint seu occiderint inuentum, seu inuentos in eorum domibus, quj introisset mo quo supra con voluntatem cor uel introire vellent ad nullam penam teneantr. Item in õnib & singulis supra scriptis casibus si aliquis clericus uel religiosus inuentus fu[er]it, de die uel de nocte comitter' aliquod malum, teneatur offensus illum denũctiar' coram D. Vics in spiritualibus quj D. Vics si negligens fu[er]it illum punir' tunc D. Capits teneatur con dictm clericum seu religiosum proceder', & punir' sdm formam comissiõis sibj concesse a regia Mai[esta]te & Sermo principe Austriae D. nro gratiosiss. nisj talis clericus seu religiosus fu[er]it inventus sine eius habitu clericali seu religioso q tunc in eo habitu in quo inventus fuerit punirj possit per Judicem laicum sdm formam Statr.

Q CYRUGICI IN TERRA FLUMINIS teneantur denu[n]ctiare personas vulneratas Curiae ma[l]eficiJorum.

10. Statuimus q quilib& cyrugicus in ter' Fluis, siue terrerius siue forensis quj vocatus fu[er]it ad medicam aliquem vulneratũ teneatr eodem die uel sequentj quo vocatus fu[er]it denũctiare curie malor personam Vulneratam & vulnera que habu[er]it & a quo seu a quibus si ipe cyrugicus notitiam habu[er]it de illis & he sub pena libr X pro quolib& & qualibet vice & quilib& accusar' possit confatientem & non denuctiantem & habeat tertiũ condẽnatiõis. & teneatur secretus.

DE MALEFACTORIBUS CAPIEN dis & receptatoribus eorum.

11. Statutum & ordinatum est, q quotienscuq[ue] euenerit q rumor seu meschãtia seu rixa fier& in ter' Fluis occoe alicuius maleficij, q offales cois deputatj ad custodias & Satini-

ma se esse commetteranno qualche delitto dei summentovati, eccetto l'omicidio e il furto, sian punite ad arbitrio del signor capitano e del signor giudice dei malefici. Così decretiamo che se i padroni o le padrone delle case, nelle quali di notte si fossero commessi i predetti delitti feriranno od ucciderano quello o quelli che avranno colto in casa loro essendovi entrati nel modo di sopra contro la volontà loro o mentre tentassero d'entrarvi, non siano tenuti ad alcuna pena. Così in ogni e qualunque caso suaccennato se qualche chierico o religioso sarà colto di giorno o di notte a commettere qualche delitto, l'offeso sia tenuto a denunziarlo al signor vicario „in spiritualibus", il quale signor vicario se trascurerà di punirlo, debba allora il signor capitano procedere contro il detto chierico o religioso e punirlo secondo la forma della commissione datagli dalla regia maestà del serenissimo principe d'Austria nostro signore graziosissimo, a meno che un tal chierico o religioso non fosse stato trovato senza la sua veste clericale o religiosa, che allora possa essere punito in quella veste in cui si trova dal giudice laico secondo la forma degli statuti.

CHE I CERUSICI DELLA TERRA DI FIUME siano tenuti a denunziare i feriti alla corte dei malefici.

10. Decretiamo che qualunque cerusico nella Terra di Fiume, sia della terra sia straniero, sarà chiamato a curare qualche ferito sia tenuto, o il giorno stesso o il giorno dopo che sarà stato chiamato, a denunziare alla curia dei malefici la persona ferita e le ferite da essa riportate e da chi, (le avrà riportate) se lo stesso cerusico ne avrà notizia, e ciò sotto pena di 10 lire per ognuno e ogni volta, e chiunque possa accusare il contravventore che non farà la denunzia, ed abbia un terzo della multa e sia tenuto secreto.

DELLA CATTURA DEI MALFATTORI e di chi li ricetta.

11. È statuito e ordinato che ogniqualvolta accadrà che sorga un tumulto, una collutazione o una rissa nella Terra di Fiume in occasione di qualche delitto, gli ufficiali incaricati

cus teneantr incontinentj currer' ad dictum rumorem & capere malefactorem & illum ducer' ad pntiam D. Vicarij & Judicis maior & si rumor eet talis, q ōnes curreret ad arma, uel rumor ingens eet in platea, uel ppe plateam teneantr ipi offales & custodes portaru clauder' portas ciuitatis sub pena arbitrij D. Capiti cuilib& offalj contatientj & qualib& vice item q nulla persona forensis seu terreria audeat nec presumat tener' aliquem de predictis malefactorib. in eorum domib. nec receptar' bañitos de ter' Fluis sub pena cuicuq[ue] con fatietj & qualib& vice libr XXV sed illas denuctiar' teneatur regimi ter' Flūis in t[ermi]no cridarum seu illo instantj quo se contulerint ad eorū domum. Et si aliquis fu[er]it accusatus tener' uel tenuisse aliquem malefactorem, seu banitu secrete in domo & nō denuctiau[er]it ut s slr cadat ad dictam poenam.

DE PENIS DUPLICANDIS ET IN QUI bus casibus duplicarj debeant.

12. Statutum & ordinatum est, q siquis malium aut aliqd delictum comiserit in platea cois & eius confinibus in ōnib. casibus predictis pena duplic&ur sdm formam statutorū. Item si per aliquem offalem cois salariatum ab ipo coi facta fu[er]it alicuj offensa dictis uel factis, siue talis offensus fu[er]it ciuis habitator districtualis uel forensis poena duplicetr sdm forma Statr loquentibus de dictis excessibus inspecta tn conditione personae offense si fu[er]it vilis persona uel non. q tunc si fu[er]it vilis conditiois pena sit arbitraria. Et si aliquis Ciuis habitator districtualis uel forensis offenderit aliquem de predictis offitialibus, factis ul uerbis cadat ad penam in statutis contentam que pena duplicarj debeat & ultra pdictam penā star' debeat in carceribus cois per tres menses & si soluer' non poterit condemnationē baniatr de terra Fluis in districtu arbitrio D. Capiti & D. Judicis mlor & app[ellatio]ne offalium hoc casu non comprehendantr precones nec offalis contratar'; in magistratib. uo Sac. Regiae Maje[sta]tis & Sermi principis quj mittuntr ad terram Flūis deliquentibus ut s sit in arbitrio sue Regie

della custodia del comune e il satnico debbano tosto accorrere a quel rumore e arrestare il malfattore e condurlo alla presenza del signor vicario e giudice dei malefici, e se il tumulto sarà tale che tutti correranno alle armi, o gran rumore sorgesse nella piazza, o vicino alla piazza, sian tenuti quegli ufficiali e i custodi delle porte a chiudere le porte della città a scanso d'una pena ad arbitrio del signor capitano a ciascun ufficiale ogniqualvolta sarà contravvenuto. Così nessuna persona forestiera o cittadina presuma di accogliere qualcuno de' predetti malfattori nelle sue case nè dar ricetto ai banditi dalla Terra di Fiume sotto la pena a chi contravverrà di 25 lire per ogni volta, ma debba denunziarli ai rettori della terra di Fiume nel termine delle gride o nel momento che saranno giunti alla loro casa. E se qualcuno sarà accusato di tenere o d'aver tenuto secretamente in casa qualche malfattore o bandito e non lo denunzierà, cada pure nella detta pena.

DELLE PENE DA RADDOPPIARSI
e in quali casi debbano essere raddoppiate.

12. È statuito e ordinato che se qualcuno commetterà un maleficio o un delitio nella piazza del comune o nelle vicinanze d'essa, in tutti i casi predetti la pena sia raddoppiata secondo la forma degli statuti. Così se a qualcuno sarà recata un'offesa a parole o a fatti da un ufficiale del comune salariato dallo stesso comune, sia tale offeso un cittadino abitante o distrettuale o forestiero, la pena sia raddoppiata secondo la forma degli statuti contro coloro che pronunciano parole offensive, avuto però riguardo alla condizione della persona offesa, se sarà una persona vile o no; chè se sarà di vil condizione, la pena sia arbitraria. E se qualche cittadino abitante o distrettuale o un forestiero offenderà qualcuno de' detti ufficiali a fatti o a parole, cada nella pena contenuta negli statuti, la qual pena deve esser raddoppiata e di più debba stare nelle carceri del comune tre mesi e se non potrà pagare la condanna sia bandito dalla Terra di Fiume nel distretto ad arbitrio del signor capitano e del signor giudice dei malefici; e parlando d'ufficiali in questo caso non s'intendano

Maj[esta]tis illos punire si querela con eos facta fu[er]it exceptis datiarij fiscj quj punirj debeant per d. Capitm repntantem personam regie Mai[esta]tis & Sermi principis eius arbitrio cum consilio tn dnj Vicarij eiusdem regiae Maiestatis.

DE PENA REVELANTIUM SECRETA
facta in consilijs & de se absentantib. a ter. Fluis tpe guerrae.

13. Statuimus q nllus ciuis quj est uel pro tempor' erit de consilio ter' Flūis audeat ne[que] presumat reuelar' aut manifestar' ea que gesta sunt in consilio seu ordinata, facta aut dicta, que concernunt Statū & honorē regie Mai[esta]tis & Sermi principis d nrj & bonū Statū ter' Fluis alicuj personae seu aliquibus forensibus sub pena perpetue priuationis de consilijs ter' Flūis & priuatus intelligatr ipo jure, & quilib& accare possit & ej credatur cū iuramento & duobus testib. fide dignis, & teneatur secretus. Insuper uolumus q si aliqua persona ciuis uel districtualis aut habitator ter' Flūis tempor' guerre q ess& inter duos alienigenas con Regiā Mai[esta]tem uel coe Flūis non audeat neq presumat disceder' a ter' Fluis nec eius districtu nec aliunde mitter' res suas aut nuctios sine licentia magi D. Capiti Judicū & consilij ter' Flūis & si quis con fecerit perpetuo sit bañits a dicta terra Fluis & districtu nisi talis haber& licentiam recedendj a regia Mai[esta]te uel ab eius excelso consilio. Et hoc statm locum habeat tm in masculis in femis aut sit eorum libera facultas recedendj uel standj tpe guerrae duo non vadant ad loca suspecta seu inimicor'.

i preconi, nè gli ufficiali delle contrade; quanto ai magistrati della sacra regia maestà del serenissimo principe, i quali vengono mandati alla Terra di Fiume, se saranno delinquenti come sopra, sia in arbitrio della regia maestà il punirli se sarà sporta querela contro di essi, ad eccezione dei dazieri del fisco, i quali debbano esser puniti dal signor capitano, rappresentante la persona della regia maestà del serenissimo principe, a suo arbitrio, col consiglio però del signor vicario della stessa maestà regia.

DELLA PENA
di coloro che rivelano le cose fatte nei consigli e di coloro che s'allontanano dalla Terra di Fiume in tempo di guerra.

13. Decretiamo che nessun cittadino che sia o che sarà temporaneamente del consiglio della Terra di Fiume presuma di rivelare o manifestare ciò che si farà in consiglio, o le cose che s'ordineranno, si faranno o si diranno circa lo stato e l'onore della regia maestà del serenissimo principe nostro signore, o il benessere della Terra di Fiume, a qualche persona o ad alcuni forestieri sotto la pena dell'allontanamento perpetuo dai consigli della Terra di Fiume; e se ne intenda allontanato per diritto, e ognuno possa accusarlo, che si crederà al suo giuramento, se produrrà due testimoni, e sarà tenuto secreto. Vogliamo inoltre che nessun cittadino o distrettuale o abitante della Terra di Fiume, in tempo d'una guerra tra signori stranieri e la regia maestà o il comune di Fiume, osi o presuma di allontanarsi dalla Terra di Fiume o dal suo distretto o mandare le sue cose o annunzi senza licenza del magnifico signor capitano, dei giudici e del consiglio della Terra di Fiume. E se qualcuno agirà contrariamente sia in perpetuo bandito dalla detta Terra di Fiume e del distretto, a meno che non avesse licenza di ritornare dalla regia maestà o dall'eccelso consiglio di lei. Questo statuto abbia luogo solamente per i maschi; quanto alle femmine sia loro libero l'andare o lo stare in tempo di guerra purchè non vadano in luoghi sospetti o nemici.

DE ASSASSINIS PRODITORIBUS ET sodomitis.

14. Statutum & ordinatum est, q si quis fu[er]it assassinus uel proditor aut aggressor stratar' pubr & aliquem cum armis insultatus fu[er]it seu illu interfecerit seu vulnerau[er]it uel proditorie interfecerit uel per uim derobau[er]it uel aliquam rem abstulerit fureis suspendatr ita q moriatur & &iam ille quj talj delinquentj dederit auxilium uel fauorem aut consilium slr moriatr. Si uo talis assassinus, proditor aut derobator in stratis pub[li]cis capi non poterit pptuo baniatr a terra Fluis & districtu si dicta mlla comiserint in ter' uel districtu Fluis. Si uo extra territoriu comiserit assassinamētum, seu proditionem & venerit ad ter' Fluis & ibi steterit habita aliqualj fide de dictis delictis a fide dignis pis & fama concurrente con eum procedatr ac si dictum assassinamentum uel pditionē comiserit in ter' Fluis & puniatr mo quo sup. Et slr si in quacūq[ue] parte mundj dictus assassinus proditor uel derobator pdicta mal[efici]a comiserit in personam seu in rebus alicuius ciuis uel districtualis ter' Fluis si talis uenerit in fortiam cois puniatur ac si dicta mal[efici]a perpetrass& in ter' uel districtu Fluis & si aliqua robaria feta fu[er]it ex districtum ter' Fluis in stratis publicis & ab aliquo derobato iaventus fu[er]it malefactor in ter' Fluis & con dictum derobatorem petitum fu[er]it ius con illum procedatr criminaliter pro furto & si repertus fu[er]it culpabilis puniatr sdm forma Statr & ad restitutionem rerū ablatarum & si pena non erit corporalis tunc ultra penas perpetuo baniatur de ter' Fluis & eius districtu & predictū Statutum locum non habeat si quis alicuj subtraxerit aliquam rem quam pretendebat ee suam, quia hoc casu volumus q similiter cognoscatur & non crliter. Si quis vero con na[tura]m vitium carnalitatis comiserit cum aliquo masculo uel femīa in ter Fluis uel districtu igne comburatr si haberj poterit sin aut. perpetuo baniatur a ter' & districtu Fluis & si quo tempore venerit in fortiam cois con eum procedatur & si repertus fu[er]it culpabilis puniatur ut s.

DEGLI ASSASSINI,
dei traditori e dei sodomiti.

14. È statuito e ordinato che se alcuno sarà assassino o traditore o aggressore di strada e assalirà qualcuno con le armi o lo ucciderà o lo ferirà a tradimento o per forza lo deruberà e gli toglierà alcuna cosa, sia impiccato sulle forche così che muoia, e similmente muoia chi darà aiuto, favore o consiglio a un tale delinquente. Ma se tale assassino, traditore o predatore non potrà essere preso sulle strade pubbliche, sia bandito per sempre dalla Terra di Fiume e dal suo distretto, se avrà commesso i detti malefici nella Terra o nel distretto di Fiume. Se invece avrà commesso l'assassinio o il tradimento fuori del territorio e poi verrà nella Terra di Fiume e vi resterà, avutane qualche notizia da persone degne di fede e vociferandone la fama si proceda contro di lui come se avesse commesso l'assassinio o il tradimento nella Terra di Fiume, e sia punito nel modo di sopra. E similmente se il detto assassino, traditore o predatore avrà in una qualunque parte del mondo commesso i detti delitti nella persona o nelle cose di qualche cittadino o distrettuale della Terra di Fiume, se capiterà in potere del comune, venga punito come se avesse perpetrato quei delitti nella Terra o nel distretto di Fiume. Se poi una qualche grassazione sarà stata commessa fuori del distretto della Terra di Fiume sulla pubblica strada e il malfattore sarà trovato nella Terra di Fiume da qualche derubato che contro di esso chiederà giustizia, si proceda contro di quello criminalmente per furto, e se sarà trovato colpevole, lo si condanni secondo la forma degli statuti e alla restituzione delle cose rubate, e se la pena non sarà corporale, allora, oltre alla pena, lo si bandisca per sempre dalla Terra di Fiume e dal suo distretto. Il predetto statuto però non abbia luogo se alcuno toglierà a un altro qualcosa che pretendesse essere sua propria, perchè in tal caso vogliamo che si giudichi civilmente e non criminalmente. Ma se qualcuno commetterà peccato carnale contro natura con un maschio o con una femmina nella Terra di Fiume o nel distretto, venga abbruciato, se lo si potrà prendere, e se no, lo si bandisca per sempre dalla Terra e dal distretto di Fiume, e se una volta capiterà in potere del comune sia punito come sopra.

DE INIURIA DICTA UEL FACTA DO
mino Capitaneo Vic[ari]o Judicibus sindicatoribus ambasciatoribus cois consiliarijs arengantibus aliqd & e con per eosdem alijs Rubrica.

15. Statuimus, q siqua persona dixerit aliqd verbum iniuriosum uel vituperosum uel ineptum & inhonestum D. Capito Vico Judicj maior uel alicuj ex dnis Judicibus aut sindicatorib. ter' Fluis pro iniuria dicta D. Capito cadat ad penam XXV libr D. Vico XV dnis Judicibus & sindicatorib. X & de talj uerbo dicto, plene credatur iure d. Capiti usq[ue] ad libr X & D. Vici usq[ue] ad libr V & dnor Judicu & sindicator usq[ue] ad libr tres. Sed si tale verbum fu[er]it probatum per unum uel plures testes penae sint sup scripte vz con personam D. Capitanej libr XXV dni Vici XV & duorum Judicum & sindicatorum X. Sin autem cum iure solum puniantr iniuriantes uts. & slr fiat si aliquis eisdem minatus fu[er]it in eorum pntia Et si cōdemnatus in aliquo pdictorum casuu non solu[er]it condēnationem in eum factam carcerarj debeat in carceribus cois nec relaxarj usq[ue] ad integram solutionem Et si fu[er]it persona uilis: non habens vnde soluer' pro iniuria dicta dno Capitaneo fustigetr per totam platea magnam & in ōnib. locis: de quibus sup in statuto d duplicatione poenar' positis pro confinibus plateae: pro iniuria dicta dno Vico fustigetur solum per plateam magnā & pro iniuria prolata con judices uel sindicatores: ponatur ad perlinam & ibi stet per duas uel per tres horas. Si autem malo modo & aīo offendendj: manus iniecerit: uel amenau[er]it cum manu vacua aut cum pede: con personam dnj Capiti Vicu Judicem aliquem aut Sindicatorem: & tn eos non percusserit per dno capito cadat ad penā quīquaginta libr & ad aliud non teneatr. Si uo percusserit ad penam centum libr & standj per tres menses continuos suis sūptibus in carceribus Cois & abinde supra ad penam indignationis Serui nrj Regis: que per solutionem & satisfactionem &iam huius nrae pntis pene non intelligatur remissa pro dno Vicario si non percusserit*) L libr & standj

*) Evidentemente mancano alcune parole, probabilmente queste: „cadat ad penam XXV librarum, si autem percusserit, ad penam".

RUBRICA DELLE INGIURIE

dette o fatte al signor capitano, al vicario, ai giudici, ai sindacatori, agli ambasciatori del comune, ai consiglieri peroranti qualche cosa, e viceversa di quelle da essi fatte ad altri.

15. Decretiamo che se una qualche persona dirà qualche parola ingiuriosa o vituperosa o sconveniente e disonesta al signor capitano, al vicario giudice dei malefici o ad alcuni dei signori giudici o sindacatori della Terra di Fiume, per l'ingiuria detta al signor capitano cada nella pena di 25 lire, al signor vicario di 15 lire, ai signori giudici e ai sindacatori di 10 lire. Circa questa parola detta si creda pienamente al giuramento del signor capitano e la multa sia di 10 lire, a quello del signor vicario e sia di 5 lire e a quello dei signori giudici e sindacatori e sia di 3 lire; ma se la detta parola sarà provata da uno o più testimoni, allora le pene siano le soprascritte, e precisamente di lire 25 contro la persona del signor capitano, di 15 contro quella del signor vicario e di 10 contro le persone dei signori giudici e sindacatori, ma col solo giuramento gl'ingiurianti siano puniti come sopra, e lo stesso si faccia se qualcuno con quelle (*parole*) proferirà minaccie in loro presenza. Se poi il condannato in alcuno de' casi predetti non pagherà la condanna stabilita contro di lui, debba esser incarcerato nelle carceri del comune nè sia rilasciato fino a che non la pagherà intieramente. Ma se sarà una persona vile che non avrà di che pagare, per l'ingiuria recata al signor capitano sia frustato per tutta la piazza grande e per tutti i luoghi de' quali s'è detto nello statuto della pena raddoppiata come posti a confini della piazza; per l'ingiuria detta al signor vicario lo si frusti solo per la piazza grande, e per quella recata ai signori giudici e sindacatori sia posto alla berlina e vi stia per tre ore. Ma se in malo modo e con animo d'offenderlo moverà o agiterà la mano vuota o il piede contro la persona del signor capitano, contro il vicario o qualche giudice o sindacatore e pure non li colpirà, per il signor capitano cada nella pena di 50 lire, nè sia tenuto ad altro; se lo colpirà, nella pena di cento lire e stia nelle carceri del comune per tre mesi a proprie spese, e di più nella pena dello sdegno

per mensem unum cum dimidio in carceribus cois suis sūptib. uts & indigna[tio]nis: similiter dicti Sermi Regis: ut s in D. Capite dictum est pro dnis Judicibus si non percusserit ad penā XV librar: si aut. percusserit XXV & standj per dies viginti in carcerib. uts. Et slr de sindicatorib. qd de dnis Judicibus dictum est intelligatur expressum, si aut. admenau[er]it cum armis uel cum re aliqua apta ad offenden: & non percusserit dm capitaneum: uel si eum percusserit: sine sanguis effusione: cadat ad penā centum & quīquaginta libr & standj in carcerib. per menses quatuor uts. ultra pmissam indignatione ipsius Sermi Regis con vicariu vero si admenau[er]it: & non percusserit: uel percusserit uts proxime de capitaneo diximus ad penam centū libr teneatr & standj in carceribus per duos menses uts. reseruata semp sup dicta indignatione Regis con aut. duos Judices uel Sindicatores ad penam quiquaginta libr & standj per mensē cōtinuū uts. in carcerib. Si aut. percusserit dm capitm cum sanguīs effusiōe duo non sit minīa apparitio sanguīs, uel gutta sanguīs q tunc intelligatur incidisse percutiens in casum de quo supra de admenatioe & percussione sine sanguine dictum est. Manus dextra sibi amput&ur & pptuo pāniatr a ter' Flūis & eius districtu: ubj si unqu[uam] reuersus fu[er]it: & capiatur amput&ur sinistra. Et si secundo reuertatr oculus dexter extrahatur, et si tertio sinister: & dimittatur postea ibidem morarj suo libito. dm autem Vicm cum armis vel alia re aliqua si cum sanguīs effusione percusserit: soluat penā centum quiquaginta libr & habeat ictus sex funis. Judices aut. uel sindicatores percutiendo uts. cum sanguinis effusione soluant penam percutientes centum libr & si de consilio fuerint cassentur ppetuo de ipo consilio: in quo nū[quam] possint haber' regssum. Sed si de consilio non fuerint: vltra dictam penam fustigentr & si modū soluendj penam non habeant: fustigentr & bānientr perpetuo a ter' Flūis & eius districtu vts. Sed si alicuj iporm inciserint membrum: uel debilitauerint tunc ille talis, quj incisit uel debilitauit membrū d. Capite decapit&ur: ita & taliter q moriatur. Si dno Vice eidem debilitantj uel incidentj suum slo mēbrū amput&ur: & oculus &iam extrahatr. Si dnis. Judicibus uel Sindicatoribus condēnentr percutientes ad penam ducentar' libr: & bānj perp&uj a dicta terra: & eius districtu:

del serenissimo nostro re, il quale sdegno non s'intenda cessato neppur col pagamento e sodisfazione di questa nostra presente pena. Quanto al signor vicario, se non lo colpirà, cada nella pena di 25 lire, se lo colpirà in quella di 50 e stia nelle carceri del comune un mese e mezzo a proprie spese come sopra con similmente lo sdegno del serenissimo re com'è detto del signor capitano; per i signori giudici se non li colpirà, cada nella pena di 15 lire, se li colpirà, di 25 e stia nelle carceri come sopra per venti giorni; e similmente per i sindacatori s'intenda quanto è stato detto per i signori giudici. Se agiterà un'arma o altra cosa atta ad offendere contro il signor capitano e non lo colpirà o lo colpirà senza spargimento di sangue, cada nella pena di centocinquanta lire e stia per quattro mesi nelle carceri come sopra oltre al predetto sdegno dello stesso serenissimo re, se l' agiterà contro il vicario e non lo colpirà, o lo colpirà come abbiamo detto or ora del signor capitano, sia tenuto alla pena di cento lire e a stare nelle carceri per due mesi come sopra, riservato sempre lo sdegno suddetto del re; contro i signori giudici e sindacatori alla pena di cinquanta lire e a stare per un mese çontinuo nelle carceri come sopra. Ma se colpirà il signor capitano con ispargimento di sangue, purchè non si tratti solo d'un minimo vestigio o d'una goccia di sangue, chè allora s'intenda averlo ferito colpendolo nel caso di cui sopra degli assalti e percosse senza spargimento di sangue, gli sia tagliata la mano destra e sia bandito per sempre dalla Terra di Fiume e dal suo distretto, dove se mai ritornasse e fosse preso, gli si tagli la sinistra, e se ritornasse una seconda volta gli si strappi l' occhio destro, e una terza volta l'occhio sinistro, e poi possa rimanervi a suo piacere. Se uno colpirà il signor vicario con le armi o con quale'altra cosa e ne verserà il sangue, paghi la multa di centocinquanta lire e abbia sei tratti di fune. Colpendo i giudici o i sindacatori come, sopra con ispargimento di sangue i percotitori paghino la multa di cento lire, e se saranno del consiglio siano espulsi per sempre dal consiglio stesso, nel quale non possano mai più ritornare. Ma se non saranno del consiglio, oltre alla detta pena sieno frustati, e se non avranno modo di pagare la multa sieno frustati e banditi per sempre dalla Terra

Sed si modum soluendj poenam non habuerint: tunc percutientibus simile sibj membrum amput&ur: & postea bāniatr si aut. interfecerit dm capite tunc decapitetur ita & taliter q eius ania a corpor' separ&ur & bona eiusdem interfectoris applicentur fisco. Et idem fiat de interfectione dnj Vicai. Sed si Judicem uel Sindicatorem aliquem interfeciss& tunc interfitiens slr ut s decapit&ur: ita q moriatur: & tertia pars suorum bonorum deueniat in comūe dicte terre. De iniuria aut. dicta uel facta alicuj ex familia dnj Capitanej Vici & judicis maior possit cognoscer' offensores: puniantr in tantu ac si ciuem uel habitatorem offendissent: & duplic&ur pena in eo casu: secundū q supra de ciuibus dictum est: roe loci uel temporis pro Satinico uo et alijs offalib salariatis cois ter' Flūis si offendantr seru&ur statu de quo supra: sub rubrica: de penis dūplicandis. Adijtientes q quicuq[ue] offenderit aliquem quj fuiss& Vicarius Judex maior. Judex locj. Satinicus Sindicatr aut con[tra]tarum capitaneus &iam post finitū eius offm infra bienniū siquidem offenderit illum propter aliqd q is existens in offo: uel suum offm faciendo egisset cadat & teneatr ad illam penam ad quam tener&ur si taliter offendiss& eundem existent. in offitio. Si quis aut. Canem offender& dictis uel factis ad eandem teneatur penam ad quam pe[r]cutiens, aut offendens Satinicum tener&ur & veni& insuper offensor ultra pmissa arbitrio mgci dni Capiti iuxta qualitatem delicti acriter puniendus. Statuimus &iam q si aliquis fu[er]it tantae psumptionis: q de verbis offenderet seu offende' presumpserit aliquem ambasciatorem cois Fluis dum fu[er]it in seruitio cois. uel postq[uam] &iam reuersus est: uel aliquem Ciuem aut habitatorē Flūis ob id, qd dum cet ambasciator, in sua ambasciaria aliquid tractass& uel procurass& seu tractar' seu procurar' uellet, uel ob id, q talis ciuis uel habitator Flūis, aliquod in aliquo consilio tractass&, uel consuluiss&: q talis sic de verbis talem ambasciatorem uel Ciuem siu' habitatorem Flūis offendens puniatur, & punirj debeat duplicj pena: illius penae que in statutis nris de uerbis iniuriosis limitata reperitr. Sed si talis persona, aliqua talj occōe, aliquo modo offenderit, seu offendj fecerit de facto talem ambasciatorem, siue quj fuisse ambasciator. siue talem ciuem, & habitatorem Fluis: pro eo q sic ut sup in eius ambasciaria siue in aliquo con-

di Fiume e dal suo distretto come sopra. Ma se alcuni di essi taglieranno o fiaccheranno un membro, colui che avrà tagliato o fiaccato un membro al signor capitano sia decapitato così e talmente che muoia; se al signor vicario, si tagli, a chi glielo avrà tagliato o fiaccato, il membro corrispondente e gli si strappi un occhio; se ai signori giudici o ai sindacatori, i feritori siano condannati alla pena di duecento lire e del bando perpetuo dalla detta terra e dal suo distretto. Ma se non saranno in grado di pagare la pena, si tagli ai feritori i membri corrispondenti e si mettano al bando; e se uno ucciderà il signor capitano lo si decapiti, così che l'anima venga separata dal corpo, e i beni dell'uccisore vadano al fisco. Lo stesso avvenga per l'uccisione del signor vicario, se poi alcuno ucciderà un giudice o un sindacatore, venga decapitato come sopra così che muoia, e un terzo dei suoi beni vada al comune della detta terra. Quanto alle offese dette o fatte ad alcuno della famiglia del signor capitano, del vicario e giudice de' malefici, gli offensori siano puniti come se avessero offeso un cittadino o abitante, e la pena sia raddoppiata nei casi detti di sopra dei cittadini, secondo il luogo e il tempo. Se il satnico o altri ufficiali salariati del comune della Terra di Fiume saranno offesi, si osservi lo statuto di sopra alla rubrica delle pene da raddoppiarsi. Aggiungendo che chiunque offenderà uno che sarà stato vicario e giudice dei malefici, giudice del luogo, satnico, sindacatore o capitano delle contrade, anche dopo finito l'ufficio per un biennio, per qualche cosa ch'egli avesse fatto durante l'ufficio, cada e sia tenuto alla pena stessa cui sarebbe tenuto se l'avesse offeso trovandosi lui in ufficio. Se poi taluno offenderà con parole o con fatti il cancelliere, sia tenuto alla stessa pena cui sarebbe tenuto offendendo o percotendo il satnico e inoltre sia secondo la qualità del delitto aspramente punito dal magnifico signor capitano ad arbitrio di lui. Decretiamo anche che se alcuno avrà tanta presunzione da offendere a parole qualche ambasciatore del comune di Fiume mentre sarà in servizio o anche dopo il suo ritorno, o qualche cittadino o abitatore di Fiume, perchè, essendo stato ambasciatore, avrà nella sua ambascieria trattato o procurato di trattare o voluto procurare qualche cosa, o perchè tale cittadino o abitante di Fiume in

silio aliquod tractass&, procurass& dixiss& uel consuluiss&: Siquidem ad talem offensionem, homicidiu uel obtrunctio alicuius membrj non sequer&ur: q talis sic de facto offendens & &iam qui offendj fecerit: ul quj auxiliū, consiliu, uel fauorem ad talem sic offendendum prebu[er]it cadat ad penam duplj illius poenae quae appar& limitata in statutis Flūis de talibus malefitijs loquentibus. & si aliquod membrum in talj offensione obtruncaretr q talis obtruncans & quiq[ue] alius quj talis obtruncationis membrj conscius fuit siue particeps, siue consilium ul fauorem prebu[er]it: quot quot fuerint cadant ad penam ducatorum XXV. aurj vltra ōnem aliam penam statutor' Flūis quacūq[ue] vice con fecerit sed si talis offensio de factis for& q aliqua talj occōe sequeretur homicidium in persona talis ambasciatoris, uel quj fuit ambasciator, uel in personam alicuius talis ciuis uel habitatoris, pro eo q ipe aliquod tractass&, siue procurass& siue tractar& uel procurar& siue ir& in ābasciaria sua, ul pro factis cois, uel pro eo q ipe aliqd uts in aliqo consilio dixiss&, proposuiss& uel consuluiss&, quod talis sic dicta de ca tale homicidium comittens vnus uel plures fuerint, & &iam ōnes conscij & participes, uel consilium, fauorem & auxiliu prebentes ad tale homicidium, cadant ad poenas Statr de homicidio loqntium & insuper medietas oim bonor. tam dicti homicide & oī participum & censotiorum: q &iam oī talium, auxilium consilium, uel fauorem ad tale homicidium cōmittendum, prebentiu quo ipo facto deueniat in coe non obstantibus aliquib. alijs statutis in conrium facientib. quib. onib in hac parte derogatum esse intelligatr. Si aut dns Capits & dns Vics percusserint aliquem Ciuem habitatorem uel forensem: ad Serm regem dm nrm causa deferatur: nisi percussissent aliquam personā facientem rixam aut questionem q fecerint causa quietandj vel sedandj rumorem, quo casu ad nllam penam teneantr nec con eos de hoc possit fierj querela. Et sindicatores possint auditis partibus, qn Vics percussiss& aliquem formar' processum, & illum formatum mittere ad ipm regem Ser[enissi]mū uts pro expeditiōe q primū dabitr occo pstita fideiussione eius finito offitio, ab ipo Vicario in terra Flūis de iuditio sisti & parendo in hoc iudicatuj ipius Sermi Regis si autem C&erj offales delinquant puniantr per dm Vicm sdm formā nror

qualche consiglio avesse trattato o consigliato qualche cosa, se questo tale offenderà a parole un tale ambasciatore o cittadino o abitante di Fiume, sia e debba essere punito di pena doppia di quella che si trova stabilita nei nostri statuti per le parole ingiuriose. Ma se una tal persona in un' occasione simile offenderà o farà offendere in qualche modo di fatto un tale ambasciatore o uno che fosse stato ambasciatore o un tale cittadino o abitante di Fiume per aver quegli come sopra trattata, procurata, detta o consigliata qualcosa nella sua ambasceria o in qualche consiglio, se tale offesa non fosse seguita da omicidio o dal troncamento d'un qualche membro, quello che così offenderà di fatto o farà offendere qualcuno, o quello che presterà aiuto o favore a quest' offensore cada nel doppio della pena che appare stabilita negli statuti di Fiume che parlano di tali delitti. E se per quest' offesa venisse troncato qualche membro, il colpevole e chiunque altro ne sarà conscio o partecipe, o avrà prestato aiuto o consiglio o favore, quanti ve ne saranno, cadano nella pena di 25 ducati d'oro oltre ogni altra pena decretata dagli statuti di Fiume ogni volta che contravverranno. Ma se accadrà che in qualche occasione tale offesa di fatti fosse seguita da omicidio nella persona di un tale ambasciatore, o d'uno che fosse stato tale, o nella persona d'un qualche tal cittadino o abitante per aver trattato o procurato alcunchè o mentre andasse nella sua ambasceria, o per gli affari del comune, o perchè avesse detto proposto o consigliato qualche cosa in qualche consiglio, chi per tal causa commetterà un omicidio, e anche tutti quelli che ne saranno consci e partecipi o lo avranno favorito e aiutato cadano nella pena fissata dagli statuti che parlano d'omicidio, e inoltre la metà dei beni tanto dell'omicida quanto di tutti i partecipi e complici che gli avranno prestato aiuto consiglio o favore nel commettere l'omicidio, vada issofatto al comune, non ostanti alcuni altri statuti contrari, ai quali tutti s'intenda che in questi casi si sia derogato. Ma se il signor capitano o il signor vicario colpiranno qualche cittadino abitante o qualche forestiero, la causa sia portata davanti al serenissimo re nostro signore, a meno che non avranno percossa qualche persona rissante o questionante e lo avranno fatto per quietare o sedare il tumulto, nel qual caso non siano tenuti ad alcuna pena nè possa per-

Statr nisi q dns Capitaneus de suis familiarib. ipe fatiat institiam. Et nlls Judex durante eius offitio possit condenarj: sed bene pcessarj & spetialiter citarj non per proclama uts in alijs statutis dictum fuit & gandeant. Vics & ceterj offales forenses privilegio huius Stati per mses sex cor finito offitio.

DE INIURIA ALTERI FACTA COR am dno Capitaneo Vic[ari]o uel aliquo dnor Judicum aut Sindicatorum Rubrica.

16. Pro maiorj honestate in inditijs seruanda & coram presidentibus nris, Statuimus, q si quis ciuis habitator districtualis uel forensis aliquo modo, qu[and]ocu[m]q[ue] percusserit cum manu vacua, uel &iam cum armis non tamen cum sanguis effusione: uel ej aliquem talem iniuriam fecerit cadat ad penam XXV libr & standj per mensem in carcerib. si coram dno Capitaneo tale quid fecerit. Coram d. Vico XV libr: & standj per dies quindecim in carceribus & sit in arbitrio d. Vici aut illum in carceribus ponj facere aut in libr XXV punire & carceres dimitter': & coram dnis judicib. in libr decem absq[ue] carcer': &iam q pa ofensa sit vilissima persona quia respectum habemus ad prestantiam illius coram quo erit. Si autem cum armis insultum fecerit: admenauerit, & non pecusserit puniatur uts; & ultra ordinaria, &iam in alia pena imposita per Sta nra uts Et si cum saguinis effusione duplic&ur dicta pena tam pecuniarū q carceris et puniatur &iam alia ordinaria statut. pena ultra ipam ut in quis pdicta uel aliquid predictorum fecerit ad suam defensionem: quia tunc nulla fit ej pena: & si non habu[e]rit vnde soluere con fa-

ciò esser sporta contro di loro querela. E i sindacatori, se il vicario avesse percosso qualcuno, possano, udite le parti, formare il processo e mandarlo al serenissimo re come sopra perchè lo sbrighi appena se ne darà l'occasione, data sicurtà dallo stesso vicario che finito il suo ufficio si presenterà in giudizio nella Terra di Fiume e ubbidirà a ciò che avrà giudicato il serenissimo re. Se poi altri ufficiali si renderanno colpevoli siano puniti secondo la forma dei nostri statuti dal signor vicario, se non che il signor capitano stesso giudichi de' suoi familiari. E nessun giudice durante il suo ufficio possa esser condannato, bensì processato e citato in via speciale e non per proclama com'è detto negli altri statuti, e godano il vicario e gli altri ufficiali stranieri del privilegio di questo statuto per sei mesi dopo finito il loro ufficio.

RUBRICA DELL'INGIURIA FATTA A UN ALTRO in presenza del signor capitano o del vicario o d'alcuno dei signori giudici o dei sindacatori.

16. Perchè s'osservi maggior onestà nei giudizi e davanti a quelli che ci presiedono, decretiamo che se qualche cittadino abitante o distrettuale o qualche forestiero in qualunque tempo percoterà qualcuno con la mano vuota o anche con armi, ma senza sparger sangue, o gli farà una simile ingiuria, cada nella pena di 25 lire e stia per un mese nelle carceri se avrà fatto una tal cosa alla presenza del signor capitano; se davanti al signor vicario *(sia condannato)* a 15 lire e a stare per quindici giorni in carcere e sia in arbitrio del signor vicario o farlo chiudere in prigione o multarlo in 25 lire e lasciar via la prigione; se davanti ai signori giudici a dieci lire senza il carcere, anche se la persona offesa sarà una persona vilissima, perchè noi abbiamo rispetto alla dignità di colui davanti al quale essa si troverà. E se farà un assalto con le armi, le agiterà, ma non colpirà nessuno, sia punito come sopra, e oltre che dell'ordinaria anche dell'altra pena stabilita da' nostri statuti. E se spargerà sangue si raddoppi la detta pena tanto di denaro che del carcere, e sia punito anche dell'altra pena ordinaria degli statuti, oltre a quella di sopra dove si parla di

tiens uts puniatur per carceres uts. & si coram judicibus per decem dies carcerum postea exbandiantur usq[ue] ad solutionem dicte pene. Et predicta pena intelligatr de facto incurrisse absq[ue] alio processu: & Citatione que in medietate detr satinico exigenda. & in carcerib. detrudatr uts.

DE PENIS EORUM QUI ALIQUOD turpe cantauerint aut ad hostium alicuius ad infamia[m] apposuerint inhonestum Rubrica.

17. Plurima quoniam scandala & inimicitie ex huiusmodj delictis oriutr statuimus & ordinamus q queeunq[ue] persona cuiuscuq[ue] aetatis gradus & conditionis existat dolose posuerit tam de die q de nocte tam cum lumie q sine lumie siue ponere fecerit aliquod turpe · & inhonestum de carta uel de alia materia, cornua, scriptura aut breuia seu breue inhonestum uel inhonesta: aut posuerit aut ponj fecerit aliquas inmūditias, uel spurticias ante portam: uel in aliqua parte domus alicuius personae in ter' Fluis: siquidem ad infamiam & vituperium dnj capitanej apposu[er]it vel piecerit dolose ut supra: & probarj possit per duos testes, si cornua aut breuia, uel similia eundem effectum importantia: manus dextra abscindatr sibi & in perp&uum a ter' Fluis & eius districtu baniatr & si unq[uam] reuertatr abscindatr qe[que] sinistra: Si aut. non fuerint verba inhonesta uel turpia tante importantie: ad arbitrium ipius dnj Capitanej uel Vicarij & dnor Judicum. & probetur uts. soluat poenam XXV libr. & habeat quatuor ictus funis in loco patēti si autem probetur per vnum testem solum de visu, uel alia verisimilia inditia & coniecturas: & fuerint cornua uel similia aut scripture eundem uel maiorem effectum importantia circa infamiam d. Capiti: tunc habeat ictus sex funis: & bāniatur p annos quatuor uts. Si uero ad infamiam dnj Vicarij & iudicis maior apposu[e]rit dicta cornua, uel scriptura uel similia eundem uel maiorem effectum impor-

chi farà le cose predette o alcune di esse in propria difesa, chè allora non abbia alcuna pena. E se non avrà donde pagare, il contraffatore sia punito del carcere come sopra. Se poi *(farà alcunchè)* alla presenza dei giudici sia condannato a dieci giorni di carcere e poi sia bandito finchè avrà pagato la pena. Quanto alla detta pena s'intenda che vi sia incorso di fatto senz'altro processo e citazione, e una metà si dia a riscuoterla al satnico e quello sia chiuso in prigione.

RUBRICA DELLE PENE

di coloro che canteranno qualche cosa di turpe o affiggeranno alle porte di qualcuno qualche cosa d'indecente ad infamia di lui.

17. Poichè dai delitti di questo genere derivano molti scandali e inimicizie decretiamo e ordiniamo che qualunque persona di qualsiasi età grado e condizione porrà o farà porre tanto di giorno che di notte, con lume o senza, qualche cosa turpe e indecente di carta o d'altra materia, corna, scritture o schede o scheda indecente o indecenti, o porrà o farà porre qualche immondizia o sozzura davanti alla porta o in qualche parte della casa d'alcuna persona nella Terra di Fiume, se l'avrà apposta ad infamia e vergogna del signor capitano, e ciò si potrà provare mediante due testimoni, se saranno corna o schede o simili dello stesso effetto, le si tagli la mano destra e sia per sempre bandita dalla Terra di Fiume e dal suo distretto; e se mai vi ritornasse le si tagli anche la sinistra. Ma se non si tratterà di parole turpi o indecenti di molta importanza secondo il parere del signor capitano o del vicario e dei signori giudici, se la cosa sarà provata come sopra, paghi la pena di 25 lire e abbia quattro tratti di corda in luogo aperto, se sarà provata da un solo testimonio per averla veduto o per altri indizi e congetture verisimili, e saranno corna o simili o scritture dello stesso o di maggiore effetto ad infamia dello stesso signor capitano, abbia sei tratti di corda e sia bandita per quattro anni come sopra; se ad infamia del signor vicario e giudice dei malefici avrà apposto quelle corna o schede o scritture e simili dello stesso o di maggiore effetto,

tantia: & prob&ur per duos testes manus sinistra sibj amputur & baniatur uts per años sex: sed si per unū testem solum, uel coniecturas, & psuptiones verisles habeat quatuor ictus funis: si uero fuerint turpia & inhonesta minoris importantie ad arbitrium D. Capiti & duor' Judicum & probetur per duos testes, soluat penam quadraginta libr quas si non soluerit infra decem dies a die condēnationis facte, tunc si fuerit uilis persona fustig&ur: si aut. non vilis exbaniatr per años tres: & nūq[uam] reuertj possit donec non solu[er]it post dictos tres anos. sed si predicta fierent dnis judicibus aut alterj ipor durante eius offo: & fuerint cornua uel breuia: uel similia uel maiora: soluant penam quiquaginta libr & ad electionem ipius judicis offensj aut ponatur in bannū per vnum annū uel in carceribus cois per mensem vnum detineatur suis sumptibus: vz si per duos testes poterit liquido probarj. Sin aut probarj per duos testes nō poterit. aut uerba. uel res tantae importantiae non fu[er]it puniatur ad dimidiam penam tam retentionis uel bāni q pecūiarum uts reseruata tn in ōnib supradictis casibus perp&ratis uts. Si offensus volu[er]it intimarj con honorem supradicti D. Capiti & Vicarij indignatione nrj Sermi Regis: ut ex eius arbitrio vlterius &iam puniantur & de comissis contra personam alicus ex iudicibus indignatione Consilij XXV uel consilij quiquaginta. Si unum potius q aliud offensus Judex adire maluerit: & in eis querelam exponere Et in ōnib ex predictis casibus si de consilijs fuerint deliquentes abradantr & cassentur & ex dictis consilijs penitus sint foris: cum non mereatur in bonorum consortio existere quj representatr in offo personam Sermi Regis, aut sue comuitatis & patrie nititur maculare. Si aut. con Ciues habitatores, uel districtuales, aut forenses, tale quid fu[er]it perp&ratum apponendis cornua, ul scripturas eundem effectum aut maiora importantia: uel proijtiendo spurticias uts. & prob&ur per duos testes in penam XXV libr puniatur. Sed si per vnum testem: uel alios sles concludentes presuptiones ad dimidium dictae penae. Si minoris fuerint iniuriae ad arbitriū d. Judicis maior. Si prob&ur per duos testes puniatr in libr XII. Si per unum uel coniecturas uts. in libr sex. Si uilis persona fu[er]it: ut meretrix & similes ad arbitriū d Judicis maior in libr duas. Et de pdictis quilib& possit accusare tales con fatientes: & sem-

e lo si proverà da due testimoni, le si tagli la mano sinistra e sia bandita come sopra per sei anni, ma se da un testimonio solo, o per congetture o supposizioni verisimili, abbia quattro tratti di corda; e se saranno cose turpi e indecenti di minore importanza, ad arbitrio del signor capitano e dei signori giudici, e la cosa sarà provata da due testimoni, paghi la multa di quaranta lire, che se non pagherà entro dieci giorni da quello della condanna, se sarà persona vile, sia frustata, se non sarà tale sia bandita per tre anni e non pcssa mai ritornare fino a che, dopo quei tre anni, non avrà pagato. E se le dette cose fossero fatte contro i signori giudici o contro uno d'essi durante il loro ufficio, e fossero corna o schede o simili o più gravi paghi la pena di cinquanta lire e, a scelta dello stesso giudice offeso, o sia posta al bando per un anno o per un mese sia tenuta a proprie spese nelle carceri del comune, e ciò se si potrà provarlo con due testimoni. Se non si potrà far ciò, o le parole o le cose non fossero di tanta importanza, sia condannata alla metà della pena tanto della prigionia che del bando che di denari come sopra, riservata in tutti i sopraddetti casi perpetrati come sopra, se l'offeso vorrà che sia intimata contro l'onore del suddetto signor capitano e del vicario, l'indignazione del nostro serenissimo re, perchè a suo arbitrio la pena sia aumentata; e per le cose commesse contro la persona di qualche giudice l'indignazione del consiglio dei XXV o di quello de' cinquanta, se il giudice offeso preferirà l'uno all'altro, e in essi moverà querela. E in tutti i casi predetti, se i delinquenti apparterranno ai consigli, ne sian cancellati ed espulsi e restino per sempre fuori di quei consigli, perchè non merita di rimanere nel consorzio de' buoni chi rappresenta in ufficio la persona del serenissimo re o del suo comune e della patria e tenta di macchiarla. Se poi una cosa simile fosse commessa contro cittadini abitanti o distrettuali o contro forestieri apponendo corna o scritture del medesimo e di maggior effetto, o gettando immondizie come sopra e ciò sarà provato da due testimoni *(l'autore)* sia multato in 25 lire. Ma se lo si proverà da un solo testimonio o per via d'altre simili supposizioni concludenti cada nella metà della pena; se le ingiurie saranno minori, ad arbitrio del signor giudice de' malefici, se saranno provate da due testimoni

per con eosdem procedj possit & debeat per curiam malor. per inquisitionem. Et si plures erunt in sotietate ad ponendum, scribendum uel aliquod ex sup dictis inhonestis comitten: & vnus eorum reliquos sotios accusauerit volumus quod talis accusans sotios suos sit exemptus a penis in psentj statuto descriptis & specificatis: & habeat tertiam partem condenatiois & teneatr secretus. Et slr quilib& alias possit accusar' uel denuctiare & accusans & denuctians teneatur secr&us: & habeat medietatem pene pecuniarie. & accusatus, denũctiatus uel inquisitus ad eius defensionem probare non possit: nec admittatr q ille cui factum hoc fuit Sit cornutus, uel sit uerum illud quod scripserit aut quod merite ille sit offensus & quicuq[ue] pmo hoc inuenerit & non proiecerit ab apposito loco huius modj inhonesta vel cancellau[er]it & de eo habeatur noticia soluat penam libr quatuor. Si quis aut. non apponere sed cantare turpia ad infamiam supradictorum ausus fu[er]it alta voce Si con D. Capitanѳ a morte citra & mutilatione membror eius puniatur arbitrio. Si con dm Vicѳ a XXV libr infra & si con D. Judices a X libr. infra ad eorum arbitriũ condẽnetr. Et de predictis qui[li]b& possit accusar' ul denuctiar' pfatae Curiae malor in te triu dier & credatr accusatorj cũ suo sacro d audito lic& persona no viderit si hab& notã voce catatis cu uno teste & teneatr secretus & lucrarj dbeat medietatc condemis pecũiarie &iam si in talj dnũctia p curia malor pceder&r p inquisitionẽ &c.

sia multato in 12 lire, se da uno solo o per via di congetture come sopra, in lire sei. Se sarà una persona vile, come una meretrice e simili, secondo il parere del signor giudice de' malefici, in lire due. E ognuno possa accusare delle cose suddette i contravventori, e possa e debba sempre procedere contro di essi la curia dei malefici mediante inquisizione. Se saranno parecchi in società a porre o scrivere o fare alcune delle dette cose indecenti e uno d'essi accuserà gli altri compagni, vogliamo che tale accusatore de' suoi compagni sia esente dalle pene descritte e specificate nel presente statuto, e abbia la terza parte della multa e sia tenuto secreto. Similmente ogni altro possa accusarli e denunziarli e l'accusatore o denunziatore sia tenuto secreto e abbia la metà della pena pecuniaria, e l'accusato, denunziato o inquisito non possa a sua difesa provare, nè ciò sia ammesso, che colui contro il quale sarà fatta la cosa, sia cornuto o che sia vero quello che sarà stato scritto o che quello sia meritamente offeso. E chi per il primo avrà scoperto la cosa e non getterà via da quel luogo le cose indecenti o non le cancellerà e di ciò s'avrà notizia, paghi la pena di lire quattro. Se poi qualcuno oserà, non apporre, ma cantare ad alta voce cose turpi ad infamia de' sopraddetti, se lo farà contro il signor capitano, sia punito ad arbitrio di lui, non però di morte nè del taglio d'un membro; se contro il signor vicario fino a 25 lire e se contro i signori giudici, fino a 10 lire a loro arbitrio. Ed ognuno possa accusarlo delle cose predette o denunziarlo alla curia de' malefici nel termine di tre giorni e si creda all'accusatore, se giurerà d'aver udito, se anche non avrà veduta la persona, ma avrà riconosciuta la voce del cantante insieme con un testimonio, e sia tenuto secreto e goda della metà della pena pecuniaria, anche se in tale denunzia la curia dei malefici procedesse per inquisizione ecc.

DE PENIS EUNTIUM AD SOLDU[M]
sine licentia uel ad servitium alicuius duj sine licentia.

18. Statuimus & ordinamus q nullus audeat asoldare nece ce Capits uel auctor ad soldandum in ter' Fluis uel eius districtu aliquos eius habitatores ciues uel districtuales Fluis ire debentes extra districtum Flüis ad seruiendum uel ad stipendium alicuïus & mxie super galeis uel fustis aut bergantinis sine licentia d. Capiti sub pena quïquaginta libr. Et nullus ciuis habitator uel districtualis Fluis audeat ire, sine pdicta licentia ad aliquod stipendium: uel ad seruitium alicuius persoāe siue coiatis: & presertim marittimū uts sub pena XXV libr paruor, siue prope siue longe: extra districtum eat: & ni anteq mensis sit elapsus a die q iuerint reuertantr cadant ad penam quïquaginta libr. Et nisi infra duos menses postea reuersj fuerint ōnia cor bona confiscamus Camerae Serui regis nrj. Et si nil haberent, aut modicum: eos in perp&uum exbanimus a dicta ter'. & eius districtu in quo si unq deuenerint & haberj possunt: extrahatur oculus dexter cuilib& corum: & iterum sit in bāno ut s.

DE PENIS COMITTENTIUM PRI-
vatos carceres Rubrica.

19. Statuimus q nullus intromittat violēter ul violentr retineat aliquā pam sine licentia uel mandato D. Capiti uel dnor Judicum in casib. in quibus possint sub pena XX libr nisi eet latro manifestus: uel alius malefactor quj capi possit quem malefactorem quicuq[ue] ceperit teneatur eum appresentare D. Capito uel Vice ea die qua illum cepit sub pena decem libr & ni ess& debitor de fuga suspectus fugiens que liceat creditorj caper' & appresentar' ut s sub dicta pena pro suo jure consequendo: prohibemus &iam q nullus ciuis habitator. uel districtualis Fluis uel forensis audeat in ter' uel districtu Fluis capere nec violenter retinere aliquam personā ea cj im-

DELLE PENE

di coloro che vanno a soldo senza licenza o al servizio di qualche padrone senza licenza del signor capitano.

18. Decretiamo e ordiniamo che nessuno osi assoldare o essere capitano o agente per assoldare nella Terra di Fiume o nel suo distretto alcuni abitanti cittadini o distrettuali di questa per farli andare fuori del distretto di Fiume al servizio o agli stipendi di qualcuno e massimamente sulle galere o fuste o brigantini senza licenza del signor capitano sotto la pena di cinquanta lire; e nessun cittadino abitante o distrettuale di Fiume osi andare, senza la predetta licenza, agli stipendi o al servizio di qualche persona, o qualche comune e specialmente a servizio marittimo, sia che vada vicino o lontano fuori del distretto, sotto la pena di 25 lire, e se non ritorneranno prima che sia passato un mese dal giorno della partenza cadano nella pena di cinquanta lire. E se non torneranno prima che sian passati due mesi, confischeremo tutti i loro beni per la camera del serenissimo nostro re. E se non avessero nulla o poco, li bandiremo per sempre dalla detta Terra e dal suo distretto, dove se mai ritornassero e potessero esser catturati, a ognuno d'essi sia strappato l'occhio destro e siano di nuovo banditi come sopra.

RUBRICA DELLE PENE

di coloro che arrestano privati.

19. Decretiamo che nessuno arresti violentemente o violentemente fermi una persona senza licenza o mandato del signor capitano, del vicario e dei signori giudici, nei casi ne' quali si possa farlo, sotto pena di 20 lire, a meno che non si trattasse di un ladro manifesto, o d'un altro malfattore che si potesse pigliare; e chiunque lo piglierà sia tenuto a presentarlo al signor capitano o al vicario quel giorno che lo avrà pigliato sotto pena di dieci lire, se non fosse un debitore sospetto di fuga o fuggitivo, cui il creditore possa arrestare e presentare come sopra, sotto la stessa pena, per conseguire il suo diritto. Proibiamo ancora che alcun cittadino o

ponendj. uel accipiendj taleam uel aliquod in modum taleae sub pena furcarum idest q con fatiens suspendatr per gulam ita q[uod] moriatur & si non fuerit in fortia expaniatur in perpetuum & si quo tempore haberj poterit suspendatur vt s & hoc in tempore guerrae de mandato dnj capitanej fecerit q tunc ad nullam penam teneatur.

DE PENIS VOCANTIUM AD PROBA[M] *& de euntibus ad probam Rubrica.*

20. Statuimus q quicūq[ue] irato aīo & malo modo vocauerit aliquem uel aliquos ad probam, siue duellum, aut fatiendo aliquod signum per quod comprehendatur sic vocare aliquem uel aliquos cadat ad penam triū libr & ad eandem penam cadat ille q[uoque] quj prouocatus fuerit, si acceptau[er]it, aut signum aliquod fecerit per quod videatr acceptasse & nihil ominus Si unus alterj dixerit uel fecerit iniuriā aliquam teneatur & puniatur penis alijs statutoru de materia loquentiū. Et volumus q hoc Statu procedat solum inter Ciues & habitatores ter' Flūis masculos maiores decem & octo aūis in alijs autē sit pena arbitraria nisi personae viles sint: quo casu nlla pena sit.

DE PENA DĀTIUM AUXILIUM CON *silium uel fauorem in delictis & auferentium captum de manibus familiae.*

21. Statutum est q quicūq[ue] dederit alicuj in quocū[que] debito auxilium consilium uel fauorem teneatur eadem pena qua puniendus ess& ille qui comitteret delicta. Et intelligatur prestare opem auxilium uel fauorem quj fu[er]it presens cum armis in loco malefitij appensate & premeditate causa cōmittendi dictum malium & quando dicatr auxilium uel fauorem

distrettuale di Fiume o forestiero osi pigliare o fermare violentemente nella Terra di Fiume o nel distretto qualche persona per imporle o riceverne una taglia o alcuna cosa a modo di taglia, sotto pena della forca, cioè che il contraffattore venga appeso per la gola così che ne muoia, e se non sarà in potere *(del comune)* sia bandito per sempre, e se mai potrà esser preso sia appiccato per la gola; però se avrà fatto ciò in tempo di guerra per mandato del signor capitano, non sia tenuto ad alcuna pena.

RUBRICA DELLE PENE
di coloro che chiamano a prova e di quelli che vanno a prova.

20. Decretiamo che chiunque con animo irritato e in malo modo chiamerà alcuno o alcuni a prova ossia a duello, o farà qualche segno dal quale si comprenda ch'egli chiami così qualcuno o alcuni, cada nella pena di tre lire; e nella stessa pena cada pure colui che sarà provocato, se accetterà, o farà qualche segno da cui si comprenderà che accetta; e oltre a ciò se uno dirà o farà all'altro qualche ingiuria, sia punito delle altre pene degli statuti parlanti di questa materia. E vogliamo che questo statuto abbia luogo soltanto tra cittadini e abitanti maschi della Terra di Fiume maggiori di diciotto anni, quanto agli altri la pena sia arbitraria, a meno che le persone non siano vili, nel qual caso non vi sia alcuna pena.

DELLA PENA DI COLORO CHE DANNO AIUTO,
consiglio o favore nei delitti e di coloro che liberano l'arrestato dalle mani dei birri.

21. È statuito che chiunque darà a qualcuno in qualunque delitto aiuto, consiglio o favore sia tenuto alla stessa pena, della quale sarebbe punito colui che avesse commesso il delitto. E s'intenda che abbia prestato aiuto o favore chi sarà stato presente con le armi nel luogo del delitto appositamente e con premeditazione allo scopo di commettere il detto male-

fuisse prestitum appensate uel homicidium fuisse factum apensate hoc sit in arbitrio D. Capiti & D. Judicis maior inspecta qualitate facti & conditione personarum & inditijs & presumptionib. Si tamē aliquis verbis persuasiuis, aut imperatiuis confortau[er]it aliquem ad malium comitten. pro talj malio comisso talis confortans puniatur media pena pecuniaria qua condenarj deberet comittens: Si uo comittens deber& punirj ad mortem talis confortans puniatr in libr quiquaginta paruor si uero deberet perder' membru confortans codenetr in libr XXV insuper si aliquis aliquem captum per familiam curiae p mallo per uim abstulerit de manib. familiae & ipm captum euadere uel fugere fecerit, puniatur usq[ue] ad mortem exclusiue arbitrio dnj Capit. & Judicis maior si talis captus pena mortis uel abscissione membrj erat puniendus si eximens pr uel filius aut fres uel parentes usq[ue] ad quartum gradum de jure canonico fuerint, sin aut. puniatur eadem pena qua erat puniendus illē quj euasit si rehaberj non poterit uel ille qui eum exemit non reduxerit aut reducj fecerit in fortiam Cois infra octo dies. a die qua eandem personam exemerit quo casu soluat solum libr vigintj sed non reducendo puniatr in ōnib & per ōnia &iā ad mortem & seperetr ania a corpor' ut erat puniendus quj euasit sicut dictum est: si uero talis fuiss& captus ad instantiam creditoris de mandato regiminis ter' Fluis quj eum per vim abstulerit de manibus familiae uel fuger' fecerit puniatur in toto q debebatur ipi creditorj & ad dānum & interesse & expensis, & ultra condēnetur fisco in libr XXV paruor. Item siquis aliquem malefactorem detentum in carceribus cois attentau[er]it p vim libērar' per fractionem carceris uel aliquo alio malo mo, puniatur eadem pena qua punirj debebat dictus malefactor &iam si pena fuerit corporalis. Si uo fu[er]it pecuniaria pena duplic&ur si uo fu[er]it quis tentus pro aliquo debito priuato. cois uel fiscj qui eum exemerit de carceribus mo quo supra teneatur satisfacere creditoribus quj eum detinere fecerūt ōne debitum dāna & expensas. & ultra condēnetur fisco in libr X. Et si talis eximens non habu[eri]t unde soluer' si fu[er]it in fortia cois fustigetur ter circu circa plateam cois intra menia & bāniatr per X anos de ter' Flūis & districtu. Et si quis auffugerit de carceribus uel extractus fu[er]it per aliquem modo quo supra si pena

ficio; e quando s'abbia a dire che l'aiuto o il favore sia stato prestato premeditatamente o che l'omicidio sia stato premeditato sia in arbitrio del signor capitano e del signor giudice dei malefici, considerata la qualità del fatto, la condizione delle persone e gl'indizi e le supposizioni. Se poi alcuno con parole, persuasive o imperative indurrà qualcuno a commettere un delitto, per questo delitto commesso l'istigatore sia punito della metà della pena pecuniaria cui dovrebb'essere condannato chi lo avesse commesso. Ma se questi dovess'essere condannato a morte, l'istigatore sia multato in cinquanta lire di piccoli, se dovesse perdere un membro l'istigatore sia multato in 25 lire. Inoltre se qualcuno libererà con la violenza dalle mani dei birri della curia alcuno che da questi sarà tratto in arresto per un delitto, e lo farà evadere o fuggire, sia punito fino alla pena di morte esclusivamente ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, se tale catturato fosse punibile di morte o del taglio d'un membro e se il liberatore ne fosse o padre o figlio o fratello o parente fino al quarto grado secondo il diritto canonico, ma se no, sia punito della stessa pena di cui dovrebb'esser punito l'evaso, se non si potrà ripigliarlo o se quello che l'avrà liberato non lo ricondurrà in potere del comune entro otto giorni da quello che l'avrà liberato nel qual caso paghi solo venti lire, ma se non lo ricondurrà sia punito in tutto e per tutto, anche di morte e gli si separi l'anima dal corpo, come sarebbe punito l'evaso secondo s'è detto di sopra. Ma se un tale fosse arrestato ad istanza d'un creditore per mandato dei rettori della Terra di Fiume, chi a forza lo libererà dalle mani dei birri e lo farà fuggire, sia punito in tutto ciò che quello doveva al creditore e nel danno, interesse e spese e inoltre in 25 lire di piccoli da pagarsi al fisco. Così se uno tenterà di liberare qualche malfattore rinchiuso in carcere con la violenza o con la rottura del carcere o in qualche altro malo modo, sia punito con la stessa pena del malfattore, se sarà una pena corporale, ma se sarà pecuniaria si raddoppi. E se qualcuno sarà detenuto per qualche debito privato o verso il comune o il fisco, chi lo libererà dalle carceri come sopra sia tenuto a risarcire ai creditori che l'avranno fatto arrestare ogni debito, danno e spesa, e di più sia multato in 10 lire da pagarsi al fisco. E se

corporalj erat puniendus, si quo tempe venerit in fortiam cois puniatur eo modo & forma prout punirj debebat ante fugam seu fractionem carceris & talis fuga sit suffitiens ad inditium ad torturam.

DE PROHIBITIS IRE DE NOCTE CUM armis & sine lumi[n]e per terram Fluis.

22. Statuimus q nulla persona audeat uel presumat ire de nocte a sono campane maioris sine lumie, & post pulsationem dicte campane usq[ue] ad horam matutinam diej sub pena sol XX slr nec ire cum armis de nocte vz ab occasu solis usq[ue] ad ortum exceptis ciuibus & offalib cois & militibus & offalibus curiae vz dni Capitanej D. Vici d. Judicum & cance cois sub pena sol quadraginta: hoc addito pntj Statuto q nullj liceat ire de nocte fatiendo matinatas per ter' Flūis uel sonando cum liutis, uel alijs instrumentis nisi iuerit cum lumie sub pena sol XX pro qualib& vice, & cum uno lūie solo non possit ire nisi tres personae: sub pena predicta cuilib& confatientj & qualib& vice. Item si de nocte repertj fuerint aliquj clericj uel religiosi quj irent cum armis & sine lūie fatiendo matinatas uel non fatiendo tunc offales cois teneantr illos caper' & aufferre illis arma & pntar' R[everen]do D Arhidiacono Vice in spualib quj illos punir' habeat & hoc pena dictis offalibus si fuerint negligentes libr X per quolib& & qualib& vice & si dicti clericj uel religiosi repertj fuerint sine abitu clericalj uel religionis, tunc si captj fuerint per offales nocturnos ponantur in carceribus cois, ut in habitu in quo reptj fuerint punirj possint supradicta pena & ultra arbitrio d. Capiti & Judicis maior.

tale liberatore non avrà di che pagare, se sarà in potere del comune, sia frustato tutt'intorno per la piazza del comune entro le mura e sia bandito per 10 anni dalla Terra di Fiume e dal distretto. E se alcuno evaderà dalle carceri o ne sarà tratto fuori da qualcuno come sopra, se sarà da punirsi di pena corporale e mai capiterà in potere del comune, sia punito nel modo e forma come sarebbe dovuto esser punito avanti la fuga o la rottura della prigione, e tale pena sia sufficiente indizio per la tortura.

DELLA PROIBIZIONE
di andar di notte con armi e senza lume per la Terra di Fiume.

22. Decretiamo che niuna persona osi o presuma andar di notte al sonar della campana maggiore senza lume, nè dopo i rintocchi di quella campana fino alle ore mattutine del giorno sotto pena di 20 soldi, e similmente di non andare con armi di notte, cioè dal tramonto del sole fino al suo sorgere, eccetti i cittadini e gli ufficiali del comune, i soldati a gli ufficiali della curia, cioè del signor capitano, del signor vicario, dei signori giudici, e il cancelliere del comune sotto pena di quaranta soldi. Aggiungendo al presente statuto che a niuno sia permesso andar di notte facendo serenate per la Terra di Fiume o sonando liuti o altri strumenti, a meno che non vada con un lume, sotto pena di 20 soldi per ogni volta; e con un lume solo non possano andare che tre persone sotto la detta pena ad ogni contravventore per ogni volta. Così se di notte saranno colti alcuni chierici o religiosi ad andare con armi e senza lume a far serenate, o se anche non le facessero, gli ufficiali del comune siano tenuti a pigliarli, toglier loro le armi e condurli alla presenza del reverendo signor arcidiacono vicario, in „spiritualibus" perchè li punisca e ciò sotto pena di 10 lire ai detti ufficiali se saranno negligenti, per ciascuno e ciascuna volta; e se i detti chierici o religiosi saranno trovati senza la veste clericale o religiosa, se saranno presi dagli ufficiali notturni vengano chiusi nelle carceri del

DE BLASFEMANTIBUS DEUM ET BE atam Virginem & Sanctos & de percutientib. cor figuras.

23. Statutum & ordinatum est, q si aliqua persona presumpserit blasfemar' vel maledicer' deum uel beatam Virginem Mariam condēnetr in lib. quadraginta si uo aliquem de sanctis suis cōdēnetur in medietate dictae poenae, & si infra octo dies a die condenatiois dictam penam non soluerit uel non habu[er]it unde soluere baptizetur ter in marj vz duobus diebus continuis ter in marj & die sequentj ponatur ad perlinam per duos dies continuos, & quilib& possit dictos blasfematores accusare & habeat tertium condenationis, & teneatur secretus. Si uero aliquis in contemtu uel per iracundiam piecerit aliquam turpitudinem seu terram, lutum uel saxum aut lignum con aliquā figuram seu imaginem dej uel eius mris condēnarj debeat in libr centum, si uo dictam penam non solu[er]it in dies quidecim a die latae sniae uel non habu[er]it vnde soluer' amputetur sibj membru, cum quo deliquerit, & si dictam imaginem seu picturam deuastau[er]it, teneatur ad refectionem illius vltra dictam penam si uo aliquam figurā de sanctis suis percusserit seu deuastau[er]it, uel deturpau[er]it uts. condēn&ur in libr quīquaginta Si uero dictam condenationē non soluerit in te octo dieru a die condenatiois puniatur in duplum & nl omīs predictas figuras reficer' teneatur. & si non habuerit vnde soluere simili mo baptizetur in marj & ponatur ad berlinam mo quo supra & quilib& accusare possit ut supra in omnibus supra dictis casibus & ej credatr cum eius iure & uno teste fide digno. & teneatr de secr&o hoc addito quod intelligatr blasfemia uel uerbum vituperosum per anum uel uulvam dei uel beate Virginis mariae & aliorum sanctor' ul sar uel dicendo deus non potest hoc facer' uel dicendo ad despectum dej & similia & de omnibus supra dictis offitiales comunis teneantur inquirere & denunctiare sub pena libr X. omnibus contra fatientibus &c.

comune, perchè possano esser puniti in quell'abito nel quale saranno stati trovati, della pena suddetta e altre ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici.

DI QUELLI CHE BESTEMMIANO DIO, la Beata Vergine e i Santi e di quelli che ne percuotono le immagini.

23. È statuito e ordinato che se qualche persona ardirà bestemmiare o maledire Iddio o la Beata Vergine Maria sia multato in quaranta lire, e se qualche santo o qualche santa nella metà di quella pena; e se entro otto giorni da quello della condanna non pagherà la multa o non avrà donde pagarla, sia battezzato tre volte nel mare, cioè tre volte nel mare per due giorni di seguito e il terzo sia posto alla berlina e vi rimanga per due giorni continui, e ognuno possa accusare i detti bestemmiatori e abbia un terzo della multa e sia tenuto segreto. Ma se qualcuno per disprezzo o per ira getterà qualche sozzura o terra o fango o pietre o legni contro qualche figura o immagine di Dio o della madre di Lui debba esser multato in cento lire, e se non pagherà la multa entro quindici giorni da quello della sentenza data o non avrà donde pagare, gli sia tagliato il membro col quale avrà peccato, e se avrà devastata quella immagine o pittura, oltre la detta pena, sia tenuto a farla riparare; e se colpirà qualche figura di santi o la devasterà o la deturperà come sopra sia condannato a 50 lire, che se non pagherà entro otto giorni da quello della condanna, sia punito del doppio e nonpertanto debba far riparare quelle figure; se poi non avrà donde pagare, sia in modo simile battezzato nel mare e posto alla berlina nel modo di sopra e ognuno possa accusarlo come sopra in tutti i casi sopraddetti e si creda al suo giuramento con un testimonio degno di fede, e sia tenuto segreto. Aggiungiamo a ciò che s'intendano per bestemmie o parole vituperose *(le seguenti)*: „per l'ano o la vulva di Dio o della Beata Vergine e d'altri santi o sante“ o se chi dicesse: „Dio non può far ciò“ o „a dispetto di Dio“ e simili. E circa tutto ciò che s'è detto di sopra gli ufficiali del comune debbano fare le inquisizioni e le denunzie sotto la pena di 10 lire a ogni contravventore ecc.

DE VERBIS INIURIOSIS UEL VITUPE rosis.

24. Statutum & prouisum est, q si aliquis dixerit alicuj verba iniuriosa ul minatoria condēn&ur pro quolib& verbo iniurioso uel minatorio in libr quiq[ue] & si contigerit aliquem uel aliquam pluribus vicibus vno uel eodem tempore & eodem contextu dicer' plura ua iniuriosa ul minatoria &iam si centies diceret eadem va condēn&ur in lib. X. Que quidem va iniuriosa intelligantur siquis dixerit alicuj vultrinus*) latro, pditor, assassinus, hircus, cornutus, ueruex, castratus, periurus, poltrans, bastardus, cucurbita, tu mentiris, siue dixerit alicuj mlrj meretrix, preuedera, fratiera, seroua, ascna, faturessa, bagassa, uel his similia cadat ad penam de qua supra. Et si dicta uerba dicta fuerint p forensem condēnetur in medietatem dicte penae saluo tamen q siquis accusatus probau[er]it dicta verba iniuriosa uera fuisse uel esse uera ad nullam penam teneatr saluo &iam q siquis prouocatus uerbis iniuriosis uel vituperosis causa defendendj eius honorē rnder& tu mentiris, qn talia verba uel um iniuriosum probarj nō poss& esse verum ad nullam penam teneatur si uo aliqua mlr uilis conditionis dixerit alicuj mlrj slr vilis conditionis ua iniuriosa puniatur in sol XX. Item si aliquis inproperau[er]it alicuj aliquam offensam sibj factam uel mortem pris, fris filij uel alterius attinētis vsq[ue] ad tertium gradum de iure canonico sibj per aliquē illatam siue factam quecuq[ue] mo uel ca condēn&ur in sol quadraginta p qualib& vice & siquis dixerit alicuj falsario traditore de la tua pria uel slia ua, uel dixerit se illum fecisse cornutum uel se facturum conden&ur in libr X. pro qualib& vice.

QUOD BANITI POSSINT INPUNE OF fendj & de receptatoribus eorum.

25. Statuimus q si aliqua persona fuerit bānita de ter' Flūis pro homicidio uel alio crimine seu delicto ex quo uel ex quibus inferrj debeat pena mortis. & talis bānitus fuerit

*) Che sia *bultrinus* da *bultro* = predone?

DELLE PAROLE INGIURIOSE
e vituperose.

24. È statuito e provveduto che se uno dirà a un altro parole ingiuriose o minatorie, sia condannato per ogni parola ingiuriosa o minatoria a cinque lire, se accadrà che qualcuno o qualcuna dirà nello stesso tempo e a un tratto molte parole ingiuriose o minatorie, anche se ripeterà cento volte la medesima, sia condannato a 10 lire. E parole ingiuriose s'intendano se uno dirà ad alcuno: predone, ladrone, assassino, caprone, cornuto, castrato, castrone, spergiuro, poltrone, bastardo, adultero, tu menti. o se dirà a qualche donna: meretrice di preti o di frati, troia, asina, fattucchiera, bagascia", o simili, cada nella pena di sopra. Se queste parole saranno dette da un forestiero, esso sia condannato alla metà della detta pena, salvo però che se un accusato proverà che quelle parole ingiuriose sono o furono vere, non sia tenuto ad alcuna pena; e salvo anche che se alcuno, provocato con parole ingiuriose o vituperose, risponderà per difendere il suo onore: „Tu menti", anche se non si potrà dimostrare queste parole o questa parola ingiuriosa esser vera, non sia tenuto ad alcuna pena. Ma se una donna di vil condizione dirà a un altra donna di condizione ugualmente vile delle parole ingiuriose, sia multata in 20 soldi. Così se qualcuno rimprovererà a un altro un'offesa fattagli, o la morte del padre, del fratello, del figlio o d'un altro congiunto fino al terzo grado del diritto canonico cagionatagli da qualcuno in qualsiasi modo o per qualsiasi causa sia multato in quaranta soldi per ogni volta, e se uno dirà a un altro: „falsario, traditore della tua patria" o parole simili, o dirà di averlo fatto o d'esser per farlo cornuto sia multato in cinque lire per ogni volta.

CHE I BANDITI
possano essere impunemente offesi, e di quelli che li ricettano.

25. Decretiamo che se qualche persona sarà bandita dalla Terra di Fiume per un omicidio o un altro crimine o delitto che vada punito della pena di morte, e tale bandito sarà of-

offensus uel mortuus uel in rebus danificatus D. Capits uel Judex maior non debeat nec teneatr denūctiationē ul accusationē de predictis recipere nec inquisitionem formar sup comissis sed ōnibus bānitis cōqrētib, audiētia dnegtr & si alqs eius habitator uel districs ter' Fluis receptau[er]it aliq[uem] bānitu in domo ul ddrit illj coslm ul fauorē aliqo mo, ul ea stadj uel morādj in ter' Fluis puiatr in libr XXV, & quilib& accusar possit confatiētē et ej cre[da]tur cu eius iure & uno teste fide digno & habeat tertiu condemnatiois.

DE FURTIS ET INCIDENTIBUS BURSAS & delacerantibus uel subtrahentibus scripturas uel instr[ument]a.

26. Statutum & ordinatum est q publicj fures & latrones famosi uel quj fuerint derobatores stratarum fu[r]cis suspendantur ut in precedentibus statutis, Si uo aliqua persona furtum comiserit a decem sol infra puniatur in sol quadraginta, & a decem sol usq[ue] ad vigintj in lib 4 & si dictam poenam non soluerit infra octo dies a die condēnationis detineatur in carceribus cois per vnum mēsem, quo finito relaxetur & si res fuerit sol vigintj usq[ue] ad quadraginta puniatr in lib octo q[ua]s si soluer' non potu[er]it infra dictum tu octo dierum ponatur ad berlinā per quatuor dies continuos, & postea relaxetur. Si uo fu[er]it a sol quadraginta usq[ue] ad centum puniatr in lib. X. & si dictam penam nō soluerit infra tu octo dier ut s detineatr in carceribus per vnū mēsem dein ponatr ad berlinam per sex dies continuos, deinde relaxetur, & si furtum fu[er]it a centum sol usq[ue] ad ducentos condēn&ur in lib. quīdecim & si non solu[er]it infra octo dies a die condēnationis ut s fustigetr & in carceribus cois detineatr per vnum mēsem. Et si fu[er]it valoris a decem libr usq[ue] ad vigintj condēnetur in lib XXV quas si non sol[ue]rit in octo dies uts amputetr sibj auricula dextra, & abin sup. usq[ue] ad centū lib. condēnetr in lib. tantis quot furatus fu[er]it pro poena vltra restitutioem rej furatae quas si non solu[er]it infra quīdecim dies a die condēnationis amput&ur sibj manus

feso o morto o danneggiato nelle cose, il signor capitano o il giudice dei malefici non debba nè sia in obbligo d'accogliere la denunzia o l'accusa nè di fare l'inquisizione sopra le cose commesse, ma neghi udienza a tutti i banditi che comparissero. E se qualche cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume, darà ricetto a un bandito o gli darà consiglio o favore in qualche modo, perchè possa rimanere nella Terra di Fiume sia multato in 25 lire e ognuno possa accusare il contravventore e si creda al suo giuramento e a un testimonio degno di fede ed egli abbia un terzo della multa.

DEI LADRI, DEI TAGLIABORSE e di quelli che lacerano o sottraggono scritture o strumenti.

26. È statuito e ordinato che i pubblici ladri e famosi rapinatori o quelli che fossero stati predatori di strada siano impiccati sulle forche come nei precedenti statuti. Ma se una persona commetterà un furto sotto i dieci soldi, sia multata in quaranta soldi, se fra i dieci e i venti, in 4 lire, e se non potrà pagare la multa entro otto giorni da quello della condanna, sia rinchiusa per un mese nelle carceri del comune, e passato questo sia rilasciata. Se il valore della cosa *(rubata)* sarà tra venti e quaranta soldi, sia multata in otto lire, e se non potrà pagarle nei detti otto giorni, sia posta alla berlina per quattro giorni continui e poi sia rilasciata: se poi sarà tra quaranta e cento, sia multata in 10 lire, e se non le pagherà entro otto giorni come sopra, sia tenuta un mese in carcere e poi per sei giorni continui alla berlina e poi sia rilasciata; e se il furto sarà da cento soldi fino a duecento sia condannata a quindici lire e se non pagherà entro otto giorni dalla condanna come sopra, sia frustata e chiusa per un mese nelle prigioni del comune, se sarà del valore da dieci a venti lire sia multata in 25 lire, che se non pagherà in otto giorni come sopra le si tagli l'orecchio destro, e di là in su fino a cento lire, sia condannata in tante lire quante ne avrà rubate e inoltre alla restituzione della cosa rubata, il che se non farà entro quindici giorni da quello della condanna, le sia tagliata la mano

dextra, & si abin sup. quis furtum comiserit fureis suspendatr ita & taliter q moriatr & he pro pmo furto. Pro secundo uo furto cuiuscūq[ue] quantitatis fu[er]it uts pena duplicetur pecuniaria. Pro tertio uero furto si res sublatae excesserint sumam quinquaginta lib. fureis irremissibiliter suspendatr abinde uero triplicetur pena sup dicta pecuniaria cum slj condēnatione poenarum de quib. supra dictum est in casu quo poena corporalis triplicarj poss& sin aut duplic&ur & hoc qu soluer' non pt ut dictum est & in ōnib. condēnatiōib. predictis fures condenetur ad restitutionem rerū uel earum estimationem & damnis & expensis & siquis receptau[er]it aliquā rem furatam scienter similj poena puniatur pro ut s. dictum est. Et ut facilius furta tam cōmissa q comittenda inuenirj possint D. Caps & D. Judex malor habeat con fures & sles p̄ersonas plenum arbitriū partem & baliam ac merū & mixtum imp[er]ium cū gladij p[otesta]te procedendj condēnandj & puniendj prout eis uidebitr & placebit sdm q casus occurrerint duo formam Statr in condemnando non excedant. Item addendo dicto stato si aliqua personam inciderit bursam seu manica aut aliam rem pro aufferendis pecunijs puniatr in lib. XXV quas si non solu[er]it in termino octo dierum fustigetr & ultra dictam penam et. puniatr pro furto sdm quantitatem pecuniarū sublatarū iuxta formā statutor ultra pdicta &iam statuimus, q si aliqua pa subtraxerit alicuj instrm aliquod, uel scripturam pub[li]cam uel priuatam seu inciderit seu cancellau[er]it, uel illud instrm seu scripturas habu[er]it in custodia a prono uel dnis earum cadat ad penam lib XXV. &ultra dictam penam teneatur ad oe dānū expensas & interesse q quis passus fu[er]it occasione dictarum scripturarum, & q de quantitate debitj contentj in dictis scripturis seu instrumentis sic oblatis, incisis uel cancellatis, stetr solo iure creditoris absq[ue] alijs probationibus attenta tamen quantitate de qua iurat & qualitate facti & conditione personar & hoc sit in arbitrio d Capi & d. Vici, super credulitate & probationib fiendis. Item pns statutum locum non habeat in forensib uenientib. ad terā Fluis ul in districtu cum aliquibus rebus uel pecunijs alicuius alterius pe sine mandato & q con eos porrecta fu[er]it quaercla de subtractione uel asportatione coram jus dicentibus in ter' Flūis, quia he casu volumus q con eos procedatr sdm formam

destra; e se qualcuno commetterà un furto ancor superiore sia appiccato sulle forche così e talmente che muoia; e ciò per il primo furto. Per il secondo furto di qualsiasi quantità la pena pecuniaria di sopra sia raddoppiata; per il terzo furto, se le cose tolte superassero la somma di cinquanta lire, sia irrimissibilmente impiccato sulla forca, e per più, si triplichi la pena pecuniaria insieme con le condanne dette di sopra, nel caso che la pena corporale possa essere triplicata, ma se no, sia raddoppiata e ciò se *(il reo)* non potrà pagare come s'è detto, e in tutte le predette condanne i ladri siano anche condannati alla restituzione delle cose, o di quanto esse saranno stimate, ai danni e alle spese; e chi ricetterà qualche cosa rubata scientemente, sia condannato alla stessa pena che s'è detta di sopra. E perchè più facilmente possano venire scoperti i furti commessi e quelli tentati, il signor capitano e il giudice dei malefici abbiano contro i ladri e simili persone pieno arbitrio, potestà e balìa e puro e misto impero con la potestà della spada di procedere, condannare e punire come a loro sembrerà e piacerà secondo che lo richiederà il caso, purchè nel condannare non eccedano la forma degli statuti. Così aggiungasi ancora al detto statuto che se una persona taglierà la borsa o la manica o un'altra cosa per rubar denaro, sia condannata a 5 lire, che se non pagherà nel termine d'otto giorni, sia frustata e oltre la detta pena sia ancora punita per furto in ragione della quantità del denaro tolto secondo la forma degli statuti. Oltre le dette cose decretiamo ancora che se una persona sottrarrà a qualcuno un qualche strumento o una scrittura pubblica o privata, o lo taglierà o lo cancellerà, avendo quello strumento o scrittura in custodia dal padrone o dai padroni di essi, cada nella pena di 25 lire e oltre questa pena sia condannato in tutti i danni, spese e interessi che l'altro soffrirà per quelle scritture; e circa la quantità del debito contenuto nelle dette scritture o strumenti così tolti, tagliati o cancellati, si stia al solo giuramento del creditore senza altre prove, tenendo però conto della quantità circa la quale sarà fatto il giuramento, della qualità del fatto e della condizione delle persone, e sia in arbitrio del signor capitano e del signor vicario il prestar fede e il provare. Così il presente statuto non abbia luogo per gli stranieri che vengano nella

Stai sub rubrica de euetibus factis extra districtum etc. libro secundo uerso Item Statuimus q si aliquis forens etc. q Statutum volumus obseruarj pro ut iac& ad lram.

DE CAPIENTIBUS DEROBATORES STRA tarum.

27. Statuimus & ordinamus, q si aliquis ceperit aliquem derobatorē stratarum seu famosum latronem & illum conduxerit ad ter' Fluis & putau[er]it D. Capite uel d. Judici malor habere debeat arma eqes & oia alia q erant in p[otesta]te ipius latronis ul derobatoris & con qe aliq[ui]s ul aliq q uoluerit cape' dictos mlefactores se defendentes & illos occiderit ad nllam poena teneantr. Si uo uiuos putauerit uts tales malefactores puniātur sdm formā Statr. Si uo res substractae quae reperiebantr penes dictos latrones seu derobatores eent alicuius ps q facer& fidem q dicte res fuerint sibi ab illis subtractae tunc dictae res restituātr dno & teneātr dicti malefactores valorē illar dare & soluer illis q eos putauerit Curiae & slr teneātr eorū heredes & cau qe nō haberēt vn[de] soluer' tuc offales cois ter' Fluis seu exactores debeant ee in concordio cū dictis putatorib ad ho ne mala remaneat īpunita & puicia purg&ur malis hominibus.

DE FURTO GALINARUM ANSER' & similium ani[m]alium ac examinum apium.

28. Statuimus q aliqua persona non audeat neq[ue] praesumat malo mo accipe' uel subtrahere galinas capones anseres anates & slia animalia alicuius con eius voluntatem de die

Terra di Fiume, o nel distretto con alcune cose o denari di alcun'altra persona senza mandato e contro le quali sia stata sporta querela di sottrazione o asportazione davanti ai giurisdicenti nella Terra di Fiume, perchè in tal caso vogliamo che contro di essi si proceda secondo la forma degli statuti alla rubrica dei contratti fatti fuori del' distretto ecc. nel libro secondo, al capoverso: „Così decretiamo che se qualche forestiero ecc." il quale statuto vogliamo che sia osservato letteralmente com' è.

DI CHI PIGLIA I LADRONI di strada.

27. Decretiamo e ordiniamo che se qualcuno piglierà un predatore di strada o un famoso ladrone e lo condurrà alla Terra di Fiume presentandolo al signor capitano o al signor giudice dei malefici, debba avere le armi, i cavalli e tutte le altre cose ch'erano in potere di quel ladrone o predatore, e in caso che alcuno volesse pigliare i detti malfattori e, difendendosi essi, li uccidesse, non sia tenuto a niuna pena. Ma se li presenterà vivi, come sopra, tali malfattori siano puniti secondo la forma degli statuti. Se poi le cose tolte che si troveranno presso i detti ladroni o predatori fossero di qualche persona che facesse fede esserle quelle cose state sottratte, queste le siano restituite e debbano i detti malfattori dare e pagare il valore di esse a coloro che li avranno presentati alla curia e similmente debbano farlo i loro eredi. Nel caso poi che non avessero di che pagare, gli ufficiali del comune della Terra di Fiume o gli esattori debbano mettersi d'accordo coi detti presentatori acciocchè i delitti non rimangano impuniti e la provincia sia liberata dagli uomini malvagi.

DEL FURTO DI GALLINE, OCHE e simili animali, e di sciami d'api.

28. Decretiamo che alcuna persona non osi nè presuma pigliare o sottrarre in malo modo galline, capponi, oche, anitre e simili animali d'alcuno contro la volontà di lui, di giorno

uel de nocte, & si aliquis confecerit cadat ad penam solidorum XX de die pro quolib& capite, de nocte uo pena duplic&ur & teneatur ad restitutionem aiālium seu ad ualorem eorum & quilib& sotius ad eandem penam teneatr quj fu[er]it ad comitten dictū furtum uel quj pstiterit auxilium uel fauorem an. uel post dictm furtum uel in ipo furto. Et xi examen apium unū in lib. X pro duob: vigintj & sic de singulis usq[ue] ad quīq[ue] pena augeatr & in totidem lib condēnet q examīa domestica in custodia & ī possessione alterius existētia furatus fu[er]it ab in. sup usq[ue] ad octo abscindatr sibj manus sup octo usq[ue] ad X abscindatr manus & extrahatur oculus & si ultra decem suspendatr per gulam & si condēnatus pecuniarit[er] non habuerit vnd soluer' fustigetr usq[ue] ad quatuor p X fustigetur & bulletur.

DE HIS QUI ACCIPIUNT ALIENAM barcam seu coredos aut alias res inuito patrono.

29. Ordinamus q nulla pa audeat uel presumat accipere aliquam barcham alicuius sine licentia ipius & quilib& con fatiens si erit maior sedecim annor cadat ad poenam sol XX & teneatr soluer' patrono barcae sol octo pro quolib& die quo tenuerit dictam barcham p dānis & interesse Et si acceperit furculas, remos, sesulas, seu alias res ad barchā ptinētes sine licentia pronj condēnetr in sol X & ad restitutionem dictar rer acceptarum. Et si acceperit aliquam cordam seu caput aut ferrum alicuius barcae ligatae cadat ad penam libr. trium & ad restitutionem rer ablatarum teneatur, & si non habu[er]it vn soluer' si fu[er]it uilis persona stet in carcerib per tres dies si uero ciuis cadat ad poenam sol XX & si quis malitiose dissoluerit aliquam barcam que fuerit ligata in terra que barca uj maris ul flūis fluctuar& & amitter&ur dissoluens condemnetur ad poenam lib V & ad omne dānum & interesse ipius patronj. Si uero dicta barca non picular& s[ed] per aliquot dies non reperiretur & postea fuerit reperta teneatur dictus delinquens ultra poenam sup dictam soluer' danū & interesse patrono dictae barchae. Item vltra pdicta volumus q si aliqua persona accep[er]it aliquod anīl alicuius sine licentia

nè di notte; e se qualcuno contraffarà, cada nella pena di 10 soldi per ogni capo *(tolto)* di giorno, di notte si raddoppi la pena, ed egli sia tenuto alla restituzione degli animali o del loro valore, e incorra nella stessa pena ognuno che gli sarà complice nel commettere il detto furto o che gli presterà aiuto o favore prima, dopo o durante il furto stesso. E se *(ruberà)* uno sciame d'api, *(sia multato)* in 10 lire, per due in venti e così avanti fino a cinque la pena sia aumentata; e sia multato in altrettante lire chi ruberà sciami domestici trovantisi in custodia e' in possesso d'un altro; e più in su fino ad otto gli sia tagliata una mano, oltre ad otto fino a dieci gli sia tagliata una mano e strappato un occhio, e se più di dieci, lo s'impicchi per la gola. Se poi il condannato pecuniariamente non avrà donde pagare, sia frustato fino a quattro *(sciami rubati)*, per 10 sia frustato e bollato.

DI COLORO CHE PRENDONO UNA BARCA ALTRUI, o attrezzi o altre cose contro la volontà del padrone.

29. Ordiniamo che nessuna persona osi o presuma prendere alcuna barca d'altri senza la licenza di lui, e chiunque contravverrà, se sarà maggiore di sedici anni, cada nella pena di 20 soldi e sia tenuto a pagare al padrone della barca otto soldi, per ciascun giorno ch'egli avrà tenuta la barca, per danni e interessi. E se toglierà scalmi, remi, votazze o altre cose appartenenti alla barca senza il permesso del padrone, sia condannato a 10 soldi e alla restituzione delle dette cose tolte. E se toglierà qualche corda o cavo o ferro di qualche barca legata, cada nella pena di tre soldi e sia tenuto alla restituzione delle cose tolte; e se non avrà donde pagare, se sarà una persona vile, stia per tre giorni in carcere, se sarà invece un cittadino, cada nella pena di 20 soldi. Se poi qualcuno maliziosamente slegherà qualche barca che fosse legata a terra, ed essa fluttuerà in balia del mare o del fiume e si perderà, chi l'avrà slegata sia condannato alla multa di 5 lire e a ogni danno e interesse del padrone. Però se la detta barca non pericolasse, ma non si trovasse per alquanti giorni e poi venisse trovata, sia tenuto il delinquente suddetto oltre alla suac-

patronj causa portandj ligna uel conducendj alias res seu eqtandj condenetur in lib. duab. pro qolib& anialj & ad restitutionem illius & reficiẽdj pato omne damu & interesse.

DE HIS QUI INVENIUT RES ALI
enas.

30. Statuimus q si aliqua persona reperierit aliquam rem alicuius personae in aliquo loco & nesciierit cuius fu[er]it, debeat illam pntar' Canee ter' Fluis sub pena libr V. Et si pronus repertus non fu[er]it dictae rej, facta p'us diligentj inquisitioe tunc medietas dictae rej perueniat in fiscum & alia medietas inuentorj, sit tamen in arbitrio regiminis ter' Fluis illam rem per tres mses retinere a die pntationis, ad hoc ut reperirj possit patronus dictae rej.

DE INTRANTIBUS ALIENAS POSSO
nes, ortos, vineas, campos, prata, olineta, & alias sles possones et damnum dantibus in eis.

31. Statutum & ordinatum est, q nullus intr& ortos vineas, campos, prata, olin&a seu clausuras alicuius sine licentia proni uel possoris aut usufructarij, & siquis con fecerit cadat ad penam sol XX, & stetur de dãno dato iur[amen]to pronj & similium usq[ue] ad sumam lib. triũ. Et si quis inventus fu[er]it colligere seu dãnificar' oliuas ficus aut alios fructus gnis cuiuscuq[ue] uel facere herbam in pratis alterius condẽnetr in libr quĩq[ue] & ad refectionẽ dãnj & accusator habeat tertium condemnationis & stetur eius iure cũ uno teste. Et quilib& saltuarius seu custos teneatr accusar' con fatientes & &iam qlib& alia pa eodem met die uel sequentj quo repertus fu[er]it aliquis dãnũ dar' & credatr saltuarijs & custodibus eorum solo iure & habeat tertium condẽnationis & in õnib:

cenata pena a risarcire il danno e l'interesse al padrone. Così oltre alle cose predette vogliamo che se qualche persona avrà preso qualche animale d'alcuno senza il permesso del padrone per trasportar legna o condurre altre cose o per cavalcare, sia condannata a due lire per ciascun animale, alla restituzione di esso e al risarcimento d'ogni danno e interesse al padrone.

DI COLORO CHE TROVANO cose d'altri.

30. Decretiamo che se una persona troverà alcuna cosa d'un'altra persona in qualche luogo e non saprà di chi sia, debba presentare quella cosa al cancelliere della Terra di Fiume, sotto pena di 5 lire. E se non se ne troverà il proprietario, dopo fattane diligente ricerca, metà della cosa vada al fisco e metà a chi l'avrà trovata. Sia però in arbitrio dei rettori della Terra di Fiume di tenere quella cosa per tre mesi dal giorno della presentazione, perchè se ne possa trovare il proprietario.

DI CÒLORO CH'ENTRANO nelle altrui possessioni, negli orti, vigne, prati, oliveti e altre simili possessioni e le danneggiano.

31. È statuito e ordinato che nessuno entri negli orti, vigne, campi, prati, oliveti, o nei recinti d'alcuno senza il permesso del padrone o del possessore o usufruttuario, e se contraffarà, cada nella pena di 20 soldi, e per il danno arrecato si stia al giuramento del padrone e simili fino alla somma di tre lire. E se qualcuno sarà colto a raccogliere o a danneggiare olive, fichi o altri frutti di qualsiasi genere, o a far erba nei prati altrui, sia condannato a cinque lire e al risarcimento del danno, e l'accusatore abbia un terzo della multa e si creda al suo giuramento e a un testimonio. Ogni saltuario o custode sia tenuto ad accusare i contravventori, e così ogni altra persona, nel giorno stesso o in quello dopo che uno sarà stato colto a far danni, e si creda ai saltuari e custodi, se giure-

supra dictis casib. accusatus teneatur danum emendare prono, & hoc statutum, locum non habeat in personis honestis seu forensib. aut itinerantibus q in aliquo orto seu uiridario aut in vinea alicuius accip& quatuor poma seu ficus aut alios fructus ul racemos 4 uuar q tales personae non possint accusarj & slr si intrauerint in dictis locis cum licentia pronj eu sacramento stetr de talj licentia. Si uo aliqua psona accata fu[er]it incidisse aliquam vitem seu caput vitis vnum uel plura seu oliuū aut arborem fructiferu trūcasse in aliqua vinea, orto aut viridario, aut poss[ession]e sine licentia pronj, cadat ad penam libr octo pro qualib& arbore incisa uel truncata aut rupta, & ad refitien dānum patrono possonis, & si non habu[er]it vn soluer' stet in carcerib. cois per unum msem. Et pro quolibet ramo oliuj truncato inciso seu ruptu cadat ad penam sol XX & similiter pro quolib& capite uitis si fuerit vetus. si autem nouum sol X & slr de ppagine sol X de c&eris aut. arborib. truncis seu incisis pro quolib& trunco cadat ad penam sol XV & ad emen damnj in ōnib casibus supra scriptis. Et si non habuerit vn soluer' stet in carceribus cois per vnum m̄sem. Sj uo fu[er]it uilis persona ponatur ad perlinā per vnum diem & slr de supradictis detur plena fides saltuarijs cum eorū jurə. Et si aliqua persona con voluntatem dnj seu possoris aut colonj uel similium repertus fuerit accipe' vuas seu oliuas frumentum seu legumia cuiuscuq[ue] gnis uel qualitatis, si suma fu[er]it valoris decem lib. & abin sup. uel infra puniatur pro furto sdm formam statutr & saltuarij seu custodes si aliquem inuenerint con fatientem & non accusau[er]it eo die uel sequenti cadant ad penam lib. V pro quolib& & qualib& vice & ad emendationem danj prono possonis, si quis autem abstulerit de possonib aut ortis aut viridarijs aut vitibus alicuius pallos aut pert:cas siue stangas cadat ad penam sol quadraginta & ad refectionem damnj, & si aliqua persona acceperit rosas aut lilia cadat ad penam sol X pro qualib& vice, ni predicta acceperit cum licentia patronj cuius sacramento stetur. Si uo aliquod aml grossum repertum fu[er]it dare dānum in ortis viridarijs, vineis, pratis aut in campis seminatis, cadat ad penam sol X pro quolib& añali in die, de nocte pena duplicetur & reddat danum patientj. Si uo fuerint bestiae minores dānum dantes ut s. si fuerint sex in sclapum

ranno, e abbiano un terzo della multa; in tutti i casi sopraddetti poi l'accusato sia tenuto a risarcire il danno al padrone. Ma questo statuto non abbia luogo per le persone oneste, per forestieri o viandanti che in qualche orto o verziere o vigna d'alcuno cogliessero quattro pomi o fichi o altri frutti o 4 grappoli d'uva, chè tali persone non possano essere accusate, e così pure se entrassero nei detti luoghi col permesso del padrone, e si creda al loro giuramento circa questo permesso. E se qualche persona sarà accusata di aver tagliata qualche vite o uno o più capi di vite o d'aver troncato un olivo o un albero fruttifero in qualche vigna, orto o verziere o possessione senza il permesso del padrone, cada nella pena di otto lire per ogni albero tagliato o troncato o rotto, e al risarcimento del danno al padrone della possessione; e se non avrà di che pagare, stia per un mese nelle carceri del comune. E per ogni ramo d'olivo spezzato, tagliato o rotto cada nella pena di 20 soldi, e similmente per ogni capo di vite, se sarà vecchio, se nuovo, di 10 soldi e 10 soldi pure per ogni tralcio; quanto agli altri alberi troncati o tagliati cada nella pena di 15 soldi per ogni tronco e risarcisca i danni in tutti i casi sopraccitati; e non avendo di che pagare, stia per un mese nelle carceri del comune. Se poi sarà una persona vile, sia posta alla berlina per un giorno. E in tutte queste cose si dia piena fede ai saltuari, se giureranno. Se una persona sarà trovata a cogliere uve od olive, frumento o legumi di qualsiasi genere e qualità contro la volontà del padrone o possessore o del colono e simili, se si tratterà d'un valore di dieci lire o più o meno, sia condannata per furto secondo la forma degli statuti. E i saltuari o custodi, se troveranno qualche contravventore e non lo accuseranno quel giorno o il seguente, cadano nella pena di lire 5 per ciascuno e ogni volta e del risarcimento del danno al padrone della possessione; se alcuno toglierà da qualche possessione od orto o verziere o vigna d'alcuno dei pali o pertiche, cada nella pena di quaranta soldi e del risarcimento del danno, e se qualcuno coglierà rose o gigli, cada nella pena di 10 soldi per ogni volta, se non li avrà colti col permesso del padrone, al cui giuramento si stia. Ma se si troverà qualche animale grosso a far danni in orti, verzieri, vigne, prati o campi seminati, *(il padrone degli animali)* cada nella pena di 10 soldi per ciascun

pro dicto sclapo condĕnetur in sol XX in die: in nocte uo duplum & refitiat dānum passo. Si uo sex uel abin infra de predictis bestijs minoribus inuente fuerint danum dantes in locis predictis condĕnetur pro una quaq[ue] bestia in sol quatuor in die: de nocte uo pena duplic&ur & reddat dānu patientj abinde uo sup sex condĕnetur in lib quinq[ue] in die: de nocte uo duplum cum refectione damnj. Si uero capra uel hircus inuentj fuerint in vineis oliuis & alijs arboribus fructiferis ortis & uiridarijs dānum dantes q st anīalia magis dānosa condem&ur pro quolib& capite & vice in sol XX in die: in nocte duplu & reddat damnu patientj. Item si anseres galine uel alia volatilia alicuius p̄ damnū dederint in blauis vineis & uiridarijs puniatur pro quolib& ansere & qualib& vice in sol V & pro galina & alijs volatilibus in sol trib: & dānum emendetr de quo stetr jure danum passj. Item q de quolibet porco & porca que danum dederit in locis pdictis pena imponatr sol V pro quolibet capite in die: & de nocte duplu & reddatr damnū patientj. Et quelib& persona cui[us] erut bestie & anīalia supra dicta que dānum dederint, teneatur tam ad penam q ad emendationē damnj. Item statuimus q si aml grossum seu porcinum repertū fu[er]it dare damnu in aliquib. de supra dictis locis & ire de nocte ad tramū uagando sine custode: q dns possonis in qua dānū datum inuentū fuerit dictum aml possit illud impune occider' & ad nullam penam teneatur & si quis repertus fuerit secar' herbam aut incider' aut fenum aut paleā asportare de pratis alicuius seu ortis aut uiridarijs con voluntatem patronj cadat ad penam sol quadraginta & ad refitien danum passo & quilib& accusar' possit & credatr eius iure cum vno teste. Et si aliqnj saltuarij uel custodes repertj fuerint dānum dare in aliqua pssone & locis ut s condĕnentur ad duplum eius q alij damnū dantes in similib. venirēt condemnandj. In ōnib. aut. sup dictis casibus in quibus creditur pronis & saltuarijs seu custodibus cum eorum jure probarj possit conriū per accusatos sdm dispositionem & formam juris cois & mxīe p. coniam euidentiam factj.

animale, di giorno, e di notte si raddoppi la pena e il danno sia risarcito a chi lo avrà sofferto. Se poi saranno bestie minori a fare i danni come sopra, se saranno sei in un gruppo, si paghi la multa di 20 soldi, di giorno e di notte il doppio e si risarcisca il danno a chi l'avrà sofferto; se si troveranno sei o meno di queste bestie minori a far danni nei luoghi predetti, si condannino *(i padroni)* a quattro soldi per ogni bestia, di giorno, e di notte la multa sia raddoppiata e il danno risarcito a chi l'avrà sofferto; se più di sei, sia multato *(il padrone)* in cinque lire, di giorno, e di notte nel doppio col risarcimento del danno. Se una capra o un caprone saranno trovati tra le viti, olivi o altri alberi fruttiferi, o in orti o verzieri a farvi danno, perchè questi sono animali più dannosi, sia condannato a :0 soldi per ogni capo e ogni volta, di giorno, di notte al doppio e sia risarcito il danno al danneggiato. Così se oche, galline o altri volatili recheranno danni ad alcuna persona nelle biade, vigne o verzieri *(il padrone)* sia multato per ogni oca e ogni volta in 5 soldi e per ogni gallina e altri volatili in 3 soldi e risarcisca il danno, circa il quale si stia al giuramento di chi l'avrà patito. Così per ogni porco o troia che danneggerà i luoghi predetti s'imponga la pena di 5 soldi per ogni capo, di giorno, e di notte il doppio e sia risarcito il danno al danneggiato. E ogni persona di cui saranno le bestie ed animali danneggianti sopraddetti, sia tenuta e alla pena e al risarcimento del danno. Così decretiamo che se un animale grosso o un maiale sarà trovato a recar danno in alcuno dei suddetti luoghi o ad andar di notte vagando senza custode, il padrone della possessione dove si sarà scoperto il danno possa impunemente uccidere il detto animale e non sia tenuto a nessuna pena. E se qualcuno sarà trovato a tagliar erba o a portar via fieno o paglia dai prati od orti o verzieri d'alcuno contro il volere del padrone, cada nella pena di quaranta soldi e del risarcimento del danno e ognuno possa accusarlo, che si crederà al suo giuramento e a un testimonio. Se poi alcuni saltuari o custodi saranno trovati a far danni in una qualche possessione o in luoghi come sopra, siano condannati nel doppio di quello in cui verrebbero condannati altri simili danneggiatori. Infine in tutti i casi sopraddetti ne' quali si crede ai padroni e ai saltuari o custodi

DE FIDE DANDA PATRONIS ET DA nis datis in eorum possessionibus & de saltuarijs.

32. Prouisum est, q si alicuj personae datum fu[er]it dammū in ortis aut vineis seu alijs locis possonum q patrono credatur cum eius jure usq[ue] ad suma trium librarū modo & forma p ut in precedentj State a trib: libris supra mittantur estimatores cois ad estiman, & si persona que dānū dederit nota fu[er]it prono teneatur illam accusar' et ej credatur cū eius iure & uno teste fide digno vltra sumā dictar' trium lib. Et si persona que damnu dederit nota non fu[er]it tunc Saltuarij seu custodes quj pro tempore erunt teneantr ad emendan damnj. Et si aliqua psona accusata fu[er]it per pronum uel pronam, tunc saltuarij non possint illam personā de dicto dāno dato accāta iterum accar'. Item q Saltuarij teneantr & debeant sub pena periurij suas manifestationes dānorum dator facer' & dare Cance cois eo die uel sequentj quo damum datum fuerit nec eas in se nec aliquam earum retiner' debeant, nisi iusto impedimento retinerent sub pena sol quadraginta pro quolib& & qlibet vice & restitutione damnj & nl ominus dictam manifestationem facere teneantr & de predictis quilib& sit accusator & habeat medietatem condēnationis. Item teneantur saltuarij in suis manifestationib. dicere & declarar' quantitatem fructuum uuarum bladorum & aliarum rerum q viderint accipj seu asportarj p personas per eos manifestatas, & &iam diem damnj dati & locum ubi damnū datum fu[er]it cum confinibus, q si non fecerint puniantr pro quolib& & qualib& vice in sol XX & ad emenda' dānū passo. Item dominj possessionum ut s teneantr similiter facer' suas accusationes seu denuntiationes de damnis datis eo die uel sequentj alias non audiantur nec steterint iusto impedimento, de quo stetur eorum juramento.

se giurino, gli accusati possano provare il contrario secondo le disposizioni e la forma del diritto comune e massimamente mediante la contraria evidenza del fatto.

DELLA FEDE DA DARSI AI PADRONI,
dei danni fatti nelle loro possessioni, e dei saltuari.

32. È provveduto che se a qualche persona sarà fatto un danno negli orti, vigne o altri luoghi da lei posseduti, si creda al padrone, se giurerà, fino alla somma di 3 lire nel modo e forma come nel precedente statuto, da tre lire in su siano mandati gli stimatori del comune a far la stima; e se la persona che avrà fatto il danno sarà conosciuta al padrone, egli debba accusarla, e sia creduto se giurerà e produrrà un testimonio degno di fede, se si tratti di più che tre lire. E se la persona che avrà fatto il danno non sarà conosciuta, allora i saltuari o custodi che saranno in quel tempo siano tenuti a risarcire il danno. Se una persona sarà accusata dal padrone o dalla padrona, i saltuari non possano accusare di nuovo la persona accusata del detto danno fatto. Così i saltuari siano tenuti e debbano sotto la pena dello spergiuro fare i loro rapporti dei danni e darli al cancelliere il giorno stesso o quello dopo che sarà stato fatto il danno e non debbano tenere questi o alcuno di essi per sè senza un giusto impedimento sotto la pena di quaranta soldi per ognuno e ogni volta e del risarcimento del danno, e nonpertanto debbano fare il detto rapporto e ognuno sia accusatore delle cose predette e abbia la metà della multa. Così siano tenuti i saltuari a dire e dichiarare nei loro rapporti la quantità dei frutti, delle uve, biade ed altre cose che avranno vedute cogliere o portar via dalle persone da essi denunziate, e anche il giorno del danno fatto e il luogo dove sarà stato fatto e i confini di esso; e se non faranno ciò siano multati ognuno d'essi e ogni volta in 20 soldi e risarciscano il danno al danneggiato. Così i padroni delle possessioni come sopra siano tenuti similmente a far le loro accuse o denunzie dei danni sofferti o quel giorno stesso o il seguente, altrimenti non siano ascoltati, se non avranno avuto giusto impedimento; a proposito del quale si stia al loro giuramento.

DE INCENDIARIIS ET STUDIOSE IGNE ponentibus & de asportantibus res tempor' incendij.

33. Statuimus q si aliqua persona studiose & deliberate posu[er]it seu imiserit ignem in aliqua domo terre Flumis, q igne comburatur ita q penitus moriatr & slr intelligatur in districtu Flūis q si quis imiserit ignem in aliqua domo ualoris centum libr. coi estimatione: ille talis slr comburatur. Si uo fu[er]it minoris valoris puniatur arbitrio regiminis ter' Fluis & quilib& teneatur caper' dictos incendiarios & pntar' in fortia cois. Si quis autem imiserit ignem in blauis, leguminibus, feno uel paleis aut arboribus fructiferis aut vineis & similibus cadat ad penam libr quiquaginta & ad emendationem dānj. In igne uo imisso casualit' in aliqua domo uel blauis, feno, paleis, uitibus &c ponens condēnetur ad emendationē dānj & ad penam pro ut culpa fu[er]it arbitrio dnj Capiti & dnj Judicis malor inspecta qualitate facti & conditioe personar' & si non habu[er]it unde soluer' in casibus predictis puniatr corporaliter, arbitrio de quo sup. Si uo aliquis dum domus alicuius arder& & res extra dictam domum picerentr ausus fu[er]it amouer' uel asportar' de loco ad locum predictas res, uel aliqd ex dictis rebus sine licentia pronj uel offalium ibj astantium cois puniatr pena furtj sdm formā Statr nisi talis amouens protestatus fuiss& coram ttibus dictam rem asportar' saluandj uel custodiendj causa & restituendj illam patrono domus q si dictas res uel rem sic asportatas non restitu[er]it in[fra] triduū patrono uel non pntau[er]it Cance uel Satinico cois puniatr pena furtj ut dictum est & ad restitutionem rerum.

DE FALSIS TESTIB. ET QUŌ PUNIANTUR.

34. Statutum est q si aliqua persona reperta fu[er]it falsum dixisse testimonium in aliqua causa quaestione, seu lite coram ius dicentibus ter' Fluis siue causa fu[er]it ciuilis, uel

DEGLI INCENDIARI
e di coloro che appiccano a bella posta il fuoco o che portano via cose in tempo d'incendio.

33. Decretiamo che se qualche persona a bella posta e deliberatamente avrà dato o appiccato il fuoco a qualche casa della Terra di Fiume, sia abbruciata col fuoco così che muoia affatto, e similmente s'intenda che se alcuno appiccherà il fuoco a qualche casa del distretto del valore di cento lire, secondo la stima comune, sia similmente abbruciato. Ma se la casa sarà di minor valore, sia punito ad arbitrio dei rettori della Terra di Fiume, e ognuno debba pigliare i detti incendiari e darli in potere del comune. Se poi qualcuno appiccherà il fuoco a biade, legumi, fieno o paglia o alberi da frutto o viti e simili, cada nella pena di cinquanta lire e del risarcimento del danno. Quanto al fuoco appiccato accidentalmente ad una casa o a biade, fieno, paglia, viti ecc. chi l'avrà appiccato sia condannato al risarcimento del danno e alla pena secondo che la colpa sarà giudicata dal signor capitano e dal signor giudice dei malefici, considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone, e se non avrà donde pagare, sia punito nei casi predetti corporalmente ad arbitrio come sopra. Ma se alcuno, mentre arderà la casa d'un altro e le cose verranno gettate fuori della detta casa, oserà rimuovere o portare via dal luogo quelle cose o alcuna di esse senza il permesso del padrone o degli ufficiali del comune colà presenti, sia punito della pena del furto secondo la forma degli statuti, a meno ch' egli non protesterà davanti a testimoni di aver portato via quella cosa per salvarla o custodirla e restituirla al padrone della casa, e se non restituirà quella o quelle cose tolte entro tre giorni al padrone o non le consegnerà al cancelliere del comune o al satnico, subisca la pena del furto come s'è detto e restituisca gli oggetti.

DE' FALSI TESTIMONI
e del modo come vengono puniti.

34. È statuito che se qualche persona sarà colta a fare una testimonianza falsa in una causa, questione o lite davanti ai giurisdicenti della Terra di Fiume, sia quella causa civile o

crimialis uel coram judice ecclastico seu coram arbitris uel arbitratoribus dolose circa merita substantialia causae uel facti in damnu alterius, si dicta talis psona fu[er]it masculus & maior quatordecim anis & id fecerit pecunia uel pmio mitrictur et ej manus dextra amputetr, si uo id fecerit sine pmio uel pecunia mitri&ur & producatr in publicum & ponatr per horam ad berlinam & postea fustigetur & buletr & in utroq[ue] casu conden&ur partj lesae ad refectionem totius danj & interesse. Si autem fu[er]it femina & id pecunia uel pmio fecerit mitriata fustigetr circum circa plateam & ej sinistra abscindatr s[ed] si absq[ue] pecunia uel pmio mitriata fustig&ur & buletur ut s. Et eisdem penis puniatr quj instruxerit falsum testem in aliqua causa quaestione uel lite ad falsum testifican. ul ut taceat veritatem sgla sglis congrue referendo.

QUI SCIENTER FECERIT ALIQOD falsum instr[umentu]m uel illud produxerit in iuditio: & sir falsos testes quomodo puniatur.

35. Sicut veritate q deus est totum stare nemo dubitat, ita falsitate nl est q magis deo naturae, homib. iustitie, iuditioq[ue] repugn&, ppea statuimus pmo q si quis falsum instrm scienter fecerit, falsificau[er]it ul fabricau[er]it ei māus āputetr dextra & pp&ua notetr infamia. Et omnia instra in futuru confitienda per aliquem notariū de falso condemnatum ipo iure non valeant. Idem intelligatr de scripturis & actis publicis in notarijs & Cancellarijs ter' Flumis in alijs aut. personis non notarijs falsificantib Instra uel scripturas & acta pub[li]ca in preiuditium alterius, dicta talis persona condēnetr pmo in amissione cause quantūcūq[ue] iustam cam foueret. Item si piuditium fuerit ducentarum libr. & abinde infra dicta talis persōa condēnetr in quadruplum & mitriata in publicum conducatr circa plateam. Et si fu[er]it a ducentis libr. sup cuiuscūq[ue] quantitatis corporaliter puniatur arbitrio D. Capiti & d Judicis maior inspecta qualitate facti & conditione personar' & ōnibus predictis casibus tā notarius q non notarius:

criminale, sia davanti a un giudice ecclesiastico o davanti arbitri o arbitratori, *(e la farà)* dolosamente circa i meriti sostanziali della causa o del fatto in danno d'altri, se quella tal persona sarà un maschio e maggiore di quattordici anni e la farà per denaro o per un premio, sia mitriato, gli sia tagliata la destra, ma se l'avrà fatto senza premio, sia condotto in pubblico ed esposto alla berlina per un'ora, poi venga frustato e bollato e nell'uno e l'altro caso sia condannato al risarcimento d'ogni danno e interesse alla parte lesa. Se sarà femmina e l'avrà fatta per denaro o premio, sia mitriata e frustata in giro per tutta la piazza e le sia tagliata la sinistra, ma se non l'avrà fatta per denaro o premio, sia mitriata, frustata e bollata come sopra. E alle stesse pene sia condannato chi istruirà o indurrà un falso testimonio in una causa, questione o lite a testimoniar falsamente o a tacere la verità, riferendo le singole cose alle loro corrispondenti.

COME SIA PUNITO
chi farà scientemente uno strumento falso e lo produrrà in giudizio, e similmente come siano puniti i falsi testimoni.

35. Come niuno dubita che tutto stia nella verità, che è Dio, così non c'è nulla che ripugni a Dio, alla natura, agli uomini, alla giustizia, al giudizio più che la falsità, perciò decretiamo: primo, che se qualcuno scientemente farà, falsificherà o fabbricherà un falso strumento, gli sia tagliata la mano destra e sia notato di perpetua infamia; e tutti gl'istrumenti che farà per l'avvenire un notaio condannato per falso di diritto non abbian valore. La stessa cosa s'intenda delle scritture e atti pubblici di notai e cancellieri della Terra di Fiume; ma quanto alle altre persone, che non siano notai, che falsificassero strumenti o scritture o atti pubblici in pregiudizio d'un altro, tali persone siano condannate nella perdita della causa quantunque sostenessero una causa giusta. Così se il pregiudizio fosse di duecento lire o giù di lì, tale persona sia condannata nel quadruplo, e mitriata venga condotta in pubblico intorno alla piazza. E se il pregiudizio sarà oltre le duecento lire, di qualsiasi quantità, sia punita corporalmente

in falsitate repertus uts. condēn&ur p[ar]ti lese &iam ad refectionem danorum expensar & interesse. Et eisdem penis puniatr quicūq[ue] fabricarj seu falsificarj fecerit instr̃ seu scripturas: & acta publica & quj mandau[er]it: & procurau[er]it. si falsitas secuta fu[er]it, singula sglis congrue referendo & idem observ&ur & locum habeat in eo quj scient' produxerit instr̃ aut testem uel acta publica siue scripturā priuatam uel eo aut eis usus fu[er]it coram jus dicente in terra Flūis siue coram judice ecclastico, aut delegato aut coram arbitris uel arbitratoribus in aliqua ca qõe uel lite puniatr eisdem penis & modis ut s sgla singlis referendo. & intelligatr scientr produxisse qui interrogatus post productionem instrumentor seu scripture uel testium aut actorum dixerit corā Judice se illis uelle utj cui interrogatiōj rnder teneatur clar' & simplr sine plica ad t̃ p iudicem statuen si petitu fu[er]it ad deliberate rndn & si dixerit nolle vti tūc nlla fides adhibeatr talj testi instr̃ ul scripturae ut s & si t̃ statutu non rnderit intelligatr illis nolle utj & amplius sibj nō pdest in aliq̃ n[e]c ius st̃ illud ej reddatr irrevocablr sup hoc pmissa interlocutoria siue diffinitiua.

DE VIOLANTIBUS MULIERES ET DE tenentibus alienas vxores uel seruos aut famulos & de his qui binas vxores habuerint & d mlrib. comittentib. adulterium.

36. Ordinamus q siquis habeat vxorem & ea viuente cum alia scientr de facto conxerit matrimonium in ter' Flūis, uel districtu, & h̃ deuenerit in notitiam curie maior qq̃mo procedatr con eum & si rpertus fu[er]it culpabilis capite puniatur. Si uo aliqua mlr maritata alium acceperit maritum in ter' Flūis uel districtu scienter & peruenerit in notitiā curie maior

ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, considerata la qualità del fatto e la condizione delle persone, e in tutti i casi predetti tanto il notaio che il non notaio colto in falsità come sopra sia condannato anche al risarcimento del danno, spese e interessi alla parte lesa. Alle stesse pene sia condannato chiunque farà fabbricare o falsificare un istrumento o scritture o atti pubblici e chi li ordinerà e procurerà, se ne seguirà falsità, riferendo le singole cose alle loro corrispondenti; e ciò s' osservi e abbia luogo contro colui che scientemente produrrà uno strumento o un testimonio o atti pubblici o una scrittura privata e ne userà davanti ai giurisdicenti nella Terra di Fiume o davanti al giudice ecclesiastico o davanti agli arbitri o arbitratori in qualche causa, questione o lite; anch' esso sia punito delle stesse pene e modi di sopra riferendo le singole cose alle corrispondenti. E s' intenda averli prodotti scientemente chi, interrogato dopo la produzione di strumenti o scritture o testimoni o atti, dirà in presenza del giudice di volerli usare; e a quest' interrogazione debba risponder chiaramente e semplicemente senza raggiri nel termine che stabilirà il giudice, se sarà interrogato deliberatamente; e se dirà di non volerli usare allora non si presti alcuna fede a tale testimonio, strumento o scrittura come sopra; ma se al termine statuito non risponderà, s' intenda ch' egli non voglia usarli e non gli giovino più in cosa alcuna nè gli si renda alcuna ragione, irrevocabilmente premessa sopra di ciò l' interlocutoria o la definitiva.

DEI VIOLATORI DI DONNE,
di coloro che tengono mogli, servi o famigli d'altri, di quelli che hanno due mogli e delle donne che commettono adulterio.

36. Ordiniamo che se un ammogliato, vivente la moglie, contrarrà scientemente o di fatto matrimonio con un' altra nella Terra di Fiume e ciò verrà a notizia della curia de' malefici, si proceda in ogni modo contro di lui, e se sarà trovato colpevole, sia punito nel capo. Se poi una donna maritata prenderà scientemente un altro marito nella Terra di Fiume o nel

si reperta fu[er]it culpabilis igne comburatr, ppea uolumus q nlla pa ciuis uel forensis audeat uel presumat haber' rem cum aliqua muliere uirgine aut vidua, aut maritata cuiuscuq[ue] gradus fu[er]it & eam carnaliter cognoscer' per uim sub pena capitis. Si uo aliquam pdictarum mlr osculatus fu[er]it uel aliquam violentiam fecerit: con eius uoluntatem duo ad aliquem actum carnalitatis non peruenerit, puniatr in lib centum paruorū & si in te quidecim dier dictam condēnationem non soluerit teneatr ad duplum: qd totum si non solu[er]it infra vigintj dies habeat decem ictus funis & baniatr per quatuor annos a ter' Flūis & eius districtu & nisi talis fu[er]it inter quos possit esse: & fiat coniugium quo casu coniugio non obstante puniatr tm ad arbitrium dni Capiti Vici & D. Judicum. Si uo aliquis uiolenter carnaliter cognou[er]it aliquā mercenariam alicuius ciuis habitatoris uel districtualis ter Flumis cadat ad penam libr quīquaginta & teneatr eam dotare arbitrio regimīs terre Flūis inspecta conditione personar. Et si presumpserit per vim eam oscular' uel amplecti aut proijcer' in ter' condēn&ur in lib. XX. Et q nulla mlr que sit ciuis ter' Flūis dici possit mercenaria hoc casu. Si quis uo comiserit incestum cum aliqua mulier'. Vsq[ue] ad quartum gradum de iure canonico inclusiue siue fu[er]it de ascendentibus uel de descendētib: aut collateralibus siue cum nuro uel leuiro aut leuira capite puniatr: Et quelib& persona de nomiatis & comprehensis in pmo State criminaliū sub R[ubri]ca de accusatis & denūctiatis uel alr quj talem mlrem sic viciatā haber& in gubernio volens accationē facer' de adulterio stupro uel incestu comissis in ter' Fluis uel districtu possit dictam accationem facer' in[fra] quindecim dies ab eo tempe quo malefactor in dicto crimie fu[er]it repertus uel publicatus uel notorium fu[er]it seu manifestum uel fama publica predicta fuisse comissa. Vltra autem predictum tpus nlla persona de predictis audiatr nec ultra dictum tempus per inquisitionem uel alio modo procedatr. Et hoc statm locum non habeat in meretricibus publicis & male conditionis & famae seu male conuersationis, sed de ipis stetur dispo[sitio]ni iuris cois & statr. Item uolumus q predictū Statm in ōnibus casibus ut supra locum habeat in raptorib. mulier honestarū siue uirgines siue maritate siue vidue fuerint, q raptores earū con voluntatem ipar

distretto e *(il fatto)* verrà a notizia della curia de' malefici, se quella sarà trovata colpevole, sia abbruciata col fuoco. Vogliamo inoltre che nessuna persona, cittadino o forestiero, osi o presuma di aver a che fare con qualche donna vergine, vedova o maritata di qualsiasi grado e di possederla carnalmente per forza sotto la pena del capo. Se poi alcuno bacierà una delle donne predette o le farà qualche violenza contro la volontà di lei, senza venire però a un qualche atto carnale, sia multato in cento lire di piccoli, e se non le pagherà nel termine di quindici giorni, sia tenuto al doppio, e se entro venti giorni non pagherà il tutto, abbia dieci tratti di corda e sia bandito per quattro anni dalla Terra di Fiume e dal suo distretto, a meno che egli non fosse tale che tra di essi potesse avvenire il matrimonio e questo avvenisse, nel qual caso, non ostante il matrimonio, sia punito ad arbitrio del signor capitano, del vicario e dei signori giudici. Ma se qualcuno possederà carnalmente a forza una qualche mercenaria d'un cittadino abitante o distrettuale della Terra di Fiume, cada nella pena di cinquanta lire e sia obbligato a dotarla ad arbitrio dei reggitori della Terra di Fiume, considerata la condizione delle persone. E se presumerà di baciarla o abbracciarla per forza o gettarla a terra, sia condannato a 20 lire. E in questo caso nessuna donna che sia cittadina della Terra di Fiume possa dirsi mercenaria. Se qualcuno commetterà incesto con una donna fino al quarto grado di parentela inclusivo secondo il diritto canonico, sia degli ascendenti, dei discendenti o collaterali, oppure con la nuora o con la cognata sia punito nel capo; e ogni persona delle nominate e comprese nel primo statuto delle cause criminali alla rubrica delle accuse o denunzie o un'altra che avesse in propria potestà tal donna così contaminata, e volesse far la denunzia di adulterio, stupro o incesto commessi nella Terra di Fiume o nel suo distretto, possa far tale accusa entro quindici giorni dal tempo che il malfattore sarà stato colto nel detto crimine, o che questo sarà manifesto o la fama pubblica riporterà essere quelle cose state commesse. Ma dopo quel tempo nessuna persona sia udita circa le cose suddette nè si proceda per inquisizione o in altro modo. E questo statuto non abbia luogo per le meretrici pubbliche e di cattiva condizione e fama o di cattiva compa-

capite puniantr, & si no de earum voluntate ad nullam penam corporalem teneantr s[ed] solum ad emendatione jniuriae proximor iparum mlr arbitrio d Capiti & Judicis maior. Insuper ordinamus q si aliqs mlr in ter' uel districtu Fluis comiserit adulterium puniatr pena juris cois. Et si con uoluntatem maritj iuerit ad standum cum aliquo p mercenaria, uel concubina, si probatum fu[er]it de concubinatu tam ipa q detentor seu concubinator puniatr arbitrio d Capiti & iudicis maior. si fu[er]it laicus si uo clericus aut in sacris puniatr per Judicem ecclasticum. Si uo aliquis receperit aut tenu[er]it aut conduxerit aliquem seruū, famulum aut famulam: uel mercenariam alicuius que recesserit a dno ante completum tempus sine licentia talis recipiēs seu cōducēs ul subducēs cadat ad penā lib X paruor' & si talis famulus uel famula uel mercenarius recesserit de domo suj patronj sīe ipius licentia, & iuerit aliunde extra ter' Flūis & districtu non completo tempe suae conductionis, amittat salarium q sibj debeatr a prono & talibus sic recedentibus nulla audientia prebeatr super dicta cor mercede aliquo tempe per juditium ter' Flūis. Slr &iam nulla persona audeat uel presumat tenere seu amouer' prece uel pretio aliquem famulum aut laboratorem seu colonū aut operarium seu operarias conductum seu conductas ad salariū uel ad tps uel pro mercede āuuali seu ad m̄sem uel dies, durante dicto tempore conductionis con voluntatem dnj. si de conductione constiterit per scripturam uel testes, uel si fu[er]it operarius per iuramentum ipius conducētis. Et quicumq[ue] con fecerit cadat ad penam predictam libr X e nil oius teneatur dimittere & relaxare dictum famulum seu famulam uel colonum laboratorem uel operariū dno. Et predictj teneantur seruir' primis dnis pro tempore conductionis conuente, sub pena amitendj Salarium seu mercedem q uel quam habere debebant a dnis pdictis & nil ominus teneantr & cogantr illis seruir' p tempus pmissum vt dictum est.

gnia; ma quanto ad esse si stia alle disposizioni del diritto comune e degli statuti. Così vogliamo che il presente statuto in tutti i casi come sopra abbia anche luogo contro i rapitori di donne oneste, siano vergini o maritate o vedove, i quali rapitori di queste contro la volontà di esse siano puniti nel capo, ma, consenzienti esse, questi non siano tenuti a niuna pena, fuorchè a riparar l'offesa recata ai parenti delle stesse donne ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici. Oltre a ciò ordiniamo che se qualche donna commetterà adulterio nella Terra o nel distretto di Fiume, sia condannata alla pena stabilita dal diritto comune. E se andrà quale mercenaria o concubina a stare con alcuno contro la volontà del marito, se il concubinato sarà provato, tanto lei che chi la terrà siano puniti ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, se sarà un laico, se un chierico o un sacerdote, sia punito dal giudice ecclesiastico. Se qualcuno accoglierà, terrà o condurrà un servo o un famiglio o una serva o una mercenaria di un altro, la quale sarà andata via dal padrone prima che il suo tempo fosse compiuto, senza licenza di lui, chi l'avrà accettata, condotta o presa cada nella pena di 10 lire di piccoli; e se tale servo o serva o mercenario se ne andrà dalla casa del padrone senza licenza e andrà fuori della terra e del distretto di Fiume avanti che sia finito il tempo del suo servizio, perda il salario dovutogli dal padrone; e a tali che così se ne vanno, il giudizio della Terra di Fiume non dia in alcun tempo udienza circa la detta loro mercede. Così pure nessuna persona osi o presuma tenere o indurre con preghiere o denari qualche famiglio o lavorante o colono, operaio, operaia presi a salario o a tempo o per mercede annuale o mensile, durante il tempo del loro servizio, contro la volontà del padrone, se questo servizio consterà da una scrittura o da testimoni, o dal giuramento di quello stesso che li avrà presi. E ogni contravventore cada nella pena predetta di 10 soldi e nonpertanto sia costretto a rimandare al padrone il detto servo o serva o colona od operaio o lavorante. E i predetti siano tenuti a servire i primi padroni per il tempo del servizio pattuito sotto la pena di perdere il salario o la mercede che avrebbero dovuto avere dai detti padroni e nondimeno siano tenuti e obbligati a servirli per il tempo promesso come s'è detto di sopra.

DE FALSA MONETA & EXPENDENtibus eam.

37. Statuimus q si aliqua persona fecerit ul fierj fecerit monetam falsam seu adulterinam, mgam uel paruam cunej cuiuscũq[ue] uel illam repertus fuerit spende' in ter' Fluis uel cudere aut cudj facer' sine remissione aliq igne comburatr & domus in qua cudebant si sciente dno domus incudebatur applic&ur fisco Sermi nrj Regis. Et si aliqua persona expenderit aliquã mon&am grossam uel paruam ignorantr teneatr restituer' illj cuj dedrit tantam bonam mon&am p illis falsis. Si no scienter expenderit puniatur arbitrio dnj Capitanej & Judicis malor inspecta qualitate & conditione personae & quantitate pecuniae & qualitate facti. Si quis no inuentus fu[er]it totondisse uel alio mo diminuisse aliquã mon&am aureã uel argenteam eius forma remanente puniatr arbitrio prefator dnor Capitanej & Judicis malor.

DE HERBARIIS ET FACTURIIS.

38. Statuimus q aliqua persona non audeat facer' facturas aut herbarias alicuj causa illum occidendj seu monchum fatiendj & si aliqua persona reperta fu[er]it con fecisse & ad aliquem actum consumatum peruenisse vz q ille talis pro dictis facturijs seu herbarijs mortuus fu[er]it uel fatuus deuenerit & amiserit intellectum uel membrum aliquod tum malefactor siue masculus siue femĩa igne comburatur, si uo dictas facturas fecerit uel fierj fecerit amoris causa puniatr arbitrio regimis ter' Fluis. Si aut. non uen[er]it ad aliquem actum consumatum tunc tam persona fatiens q quj parau[er]it fierj puniatr in libr. XXV pro vnoq9q[ue] & in onib pdictis casibus exceptis casibus comburatiõis si quis non habu[er]it unde soluere condemnationem fustig&ur & pptuo banniatr de ter' Fluis & eius districtu & slr fiat de pparantibus ul dantibus alicuj venenũ uts de herbarijs & facturis dictum est.

DELLE MONETE FALSE
o di coloro che le spacciano.

37. Decretiamo che se qualche persona farà o farà fare monete false o adulterine grandi o piccole e di qualunque conio, o sarà colta a spenderne nella Terra di Fiume o a coniarne o farne coniare, sia senza alcuna remissione fatta bruciare col fuoco, e la casa dove le avrà coniate, se il padrone ne avrà avuto contezza, sia avocata al fisco del serenissimo nostro re. E se qualche persona spenderà senza saperlo alcune di queste monete grosse o piccole, sia tenuta a pagare a chi le avrà date altrettante monete buone invece delle false. Ma se le spaccerà scientemente, sia punita ad arbitrio del signor capitano e del giudice de' malefici considerata la qualità e la condizione delle monete, la quantità del denaro e la qualità del fatto. E se qualcuno sarà trovato a tosare o diminuire in altro modo qualche moneta d'oro o d'argento mantenendone la forma, sia punito ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici.

DE' FILTRI E MALIE.

38. Decretiamo che nessuna persona osi fare malie o filtri ad alcuno per ammazzarlo o renderlo monco, e se si troverà che qualche persona sia contravvenuta o sia pervenuta a consumar qualche atto, cioè che quel tale per quelle malie o filtri sarà morto o diventato pazzo o avrà perso l'intelletto o qualche membro, il malfattore, sia maschio sia femmina, sia abbruciato col fuoco. Ma se avrà fatto o fatto fare quelle malie per amore, sia punito ad arbitrio dei reggitori della Terra di Fiume. Ma se non arriverà a consumar alcun atto, allora tanto la persona che l'avrà fatto quanto quella che avrà procurato si faccia siano multate in 25 lire per ciascuna, e in tutti i casi di abbrucciamento, se quel tale non avrà donde pagare la multa, sia frustato e bandito per sempre dalla Terra di Fiume e dal suo distretto, e lo stesso avvenga di coloro che preparano o danno ad alcuno veleni, come s'è detto sopra de' filtri e malie.

DE FALSITATE MESURAR ET PODERUM.

39. Statuimus q nemo audeat nec psumat tener' brazolarium stateram vnam mitrum, modium, quartu seu cagnitiam uel aliquod aliud genus mesurae seu ponderis falsum uel falsam sub pena sol quadraginta p qualib& mensura seu pondere & qualib& vice qua con factum fu[er]it, & ultra penam teneatr reficer' dãnum illis quibus uendid[e]rit cum dictis mensuris seu ponderibus & nil ominus teneatur et. dictas mensuras seu pondera iustificarj facer' sub eadem pena per offales comuis eo die uel seqnti q pdicta reperta fuerint.

DE MODO MENSURANDI PANOS
lineos & lanae.

40. Prouisum est q quelibet persona quem in ter' Flumis vendiderit seu vendj fecerit panos lane uel linij teneatur mensurarj facer' cum brazolario cois deputato per offales & non cum alio sub pena sol quadraginta & poner' debeat venditor pannum q uoluerit mensurar' super tabula & mensurare cum dicto brazolario per quatuor digitos intra cimossia sub pena predicta pro qualib& vice exceptis mercatoribus fornsib. quj mensurar' possint pãnum linj tm prout eis videbitur, p ut q iustam & bonam fatiant mensurã & q con fecerit cadat ad penam pdictam vts & quilib& accar possit con fatientem & ej credatr cum eius iure & uno teste & habeat tertiu condẽnationis.

DE FALSITATE VINI ET MERCA
tiar.

41. Statutum est, q quelib& persona que falsificau[er]it aliquod vinum in aliquo vase seu uegete, q habet ad uenden pub[li]ce in ter' Fluis siue in tabernis aut ex. & illd repertum fuerit falsificasse in penendo aliquam mixturam seu aliud vinu aut aquam & slia, uel si manifeste constiterit iudio peritorum illud fuisse falsificatum cadat ad penam trium libr. pro quo-

DELLE MISURE E DEI PESI FALSI.

39. Decretiamo che nessuno osi o presuma di tenere un braccio, una stadera, un'urna, misura, moggio, quarto o cagnizzo, o qualche altro genere di misura o peso falso o falsa sotto la pena di quaranta soldi per ogni misura o peso e ogni volta che contravverrà; e oltre la pena sia tenuto a risarcire il danno a coloro, a' quali avrà venduto con le dette misure o pesi, e nullameno debba far aggiustare i detti pesi e misure, sotto la stessa pena, dagli ufficiali del comune quel giorno o il giorno dopo che si saranno scoperte le cose predette.

DEL MODO DI MISURARE I PANNI
di lino e di lana.

40. È provveduto che ogni persona la quale venderà o farà vendere nella Terra di Fiume panni di lino o di lana sia tenuta a farli misurare col braccio del comune stabilito dagli ufficiali, e non con altro, sotto pena di quaranta soldi. E il venditore debba mettere il panno ch'egli vorrà misurare sopra la tavola e misurarlo col detto braccio per quattro dita entro la cimosa sotto la pena predetta per ogni volta, ad eccezione dei mercanti stranieri, i quali possano misurare soltanto i pannilini come loro piacerà, purchè facciano buona e giusta misura. E chi contraffarà cada nella pena predetta come sopra, e ognuno possa accusare il contravventore, e si creda al suo giuramento e a un testimonio e abbia un terzo della multa.

DEL VINO
e delle mercanzie falsi.

41. È statuito che qualunque persona falsificherà in qualche vaso del vino che voglia vendere pubblicamente nella Terra di Fiume, o nelle taverne o fuori, e si scoprirà averlo egli falsificato col mettervi qualche mistura o altro vino o acqua e simili, o se apertamente consterà per giudizio dei periti che quel vino sia falsificato, cada nella pena di tre lire per

lib& modio & in amissione dictj uinj quod deueniat in commune, & si non habu[er]it vnde soluer' puniatr arbitrio regiminis ter' Fluis & quilib& accar possit con fatientes & credatur eius iure & habeat tertium condënationis & teneatur secretus. Statuimus qeq[ue] q nulla pa audeat falsificare aliquam mercantiam sed nec &iam scienter vender' falsificatam sub pena quiq[ue] libr si mercantia fu[er]it valoris centum lib. abinde infra ad arbitrium judicis maior & abin sup cuiuscuq[ue] fu[er]it quantitat[is] quidecim lib. & tn quj falsam mercantiam vendiderit teneatur emptorj illius reficere öne suum dänum & interesse & mercantia falsificata uendita, uel non uendita comburatr & si is quj falsificau[er]it non habu[er]it unde soluer' puniatr in discret. dni Capiti & iudicis maior.

DE VINO PROHIBITO NON CONDU cendo ad ter' Fluminis.

42. Statuimus & ordinamus q nulla persona cuiuscuq[ue] conditionis fu[er]it uel Ciuis aut districtualis siue forensis excepto dno Capo & Vico pro usu sui & familiae cor tantum audeat uel psumat portare aut portarj facer' vinum forense uel non natum in vineįs districti ter' Fluis de alieno territorio ad terra Fluis, siue per terram siue p mare sub pena amittendj dictum vinum una cū vasis anialibus quod vinu & reliquia deueniat in coe. Nec &iam, de uineis que st in territorio Ill. Comitis Bernardinj de Frangipanibus exceptis quatuor familiis Ciuium nror quj ex longiss. consuetudine de cuius initij memoria non estat in conrium deferunt eorum vina añuatim collecta ex dictis vineis tm ad ter' Fluis ex dicto territorio vz Franes Vessełarich, Martinus Mileich, Philippus de Firmo & do Franeha achehich liceat, tn forensibus mercatoribus & alijs portar' uel portarj facere uinum de partibus marchiae Anconitane usq[ue] ad Cesenam & de toto regno neapolitano. Et si quis confecerit cadat ad penam libr quiquaginta pro quolibet & qualib& vice con fatiente & in amissiöe vini & uasor si uenerit per mare, si uo per ter' in amissione uinj & anilia cum uasis que önia deueniant in Coe uts. Et quilib& accusar'

ciascun moggio e della perdita di quel vino che sia avocato al comune; e se non avrà di che pagare sia punito ad arbitrio dei reggitori della Terra di Fiume, e chiunque possa accusare i contraffattori e si creda al suo giuramento e sia tenuto secreto. Decretiamo anche che nessuna persona osi falsificare qualche mercanzia e neppur venderla, se saprà essere falsificata, sotto pena di cinque lire se la merce sarà del valore di cento lire, da cento in giù ad arbitrio del giudice dei malefici, e da cento in su per qualunque somma, di quindici lire; e pure chi avrà venduto una merce falsa sia tenuto a risarcire al compratore ogni danno e interesse, e la merce, venduta o non venduta, sia arsa; e se chi l'avrà falsificata non avrà di che pagare, sia punito a discrezione del signor capitano e del giud.ce dei malefici.

CHE NON SI PORTI NELLA TERRA DI FIUME il vino proibito.

42. Decretiamo e ordiniamo che nessuna persona di qualsiasi condizione, sia un cittadino o un distrettuale o un forestiero, eccetto il signor capitano e il vicario, per uso loro e delle famiglie, osi o presuma portare o far portare vino forestiero, o non prodotto nelle vigne del distretto della Terra di Fiume, da altro territorio alla Terra di Fiume, sia per terra che per mare, sotto la pena di perdere quel vino insieme coi vasi e cogli animali, il qual vino e le altre cose passino in proprietà del comune. E così nemmeno dalle vigne che sono nel territorio del conte Bernardino de' Frangipani ad eccezione di quattro famiglie di nostri cittadini le quali per lunghissima consuetudine, la memoria del cui principio più non sussiste, portano da quel territorio nella Terra di Fiume i loro vini annualmente raccolti nelle dette vigne, cioè Francesco Vesselarich, Martino Milcich, Filippo da Fermo e Franca Achich, sia però concesso a mercanti forestieri e ad altri di portare o far portare vino dalle parti della marca d' Ancona fino a Cesena e da tutto il regno di Napoli. E se alcuno contravverrà cada nella pena di cinquanta lire per ciascuno e ciascuna volta e nella perdita del vino e dei vasi, se verrà per mare, se per

possit & habeat tertium condēnationis & credatr eius iure. Insuper ordinamus q nullus de pdictis quatuor familijs s nominatis non audeat nec de cetero presumant augumetar aliquo modo uel quesito color' dictas eius vineas, s[ed] remaner' debeant in eo statu & esse in quo ad pns reperiuntr. Et ad tollendas fraudes que fierj possit con hac nram institutionem volumus q sup dictae vineae om̃ quatuor sup noiator perticarj debeant & ipi & quilib& eorum illas perticar' fatiat a die publicationis Statr i quindecim dies & tales perticatioes dare debeant Cancellario Cois quj illam poner' habeat in libris Cancellariae & hoc sub pena lib. XXV & quolib& anno Judices ter' Fluis mitter' debeant duos ex consiliarijs p eos eligendos ad viden an dicte vineae fuerint augumetatae ul ne, & si rperte fuerint augumentate, tunc ille quj augumentau[er]it cadat ad penam pdictam: & incontinentj teneatur uites augumentatas incider' uel extirpare: & perdat bnefitium conducendj vinum ex dictis vitibus ad ter' Fluis. Item statuimus q vina forensia que tempor' conducta erunt ad ter' Fluis uēdj non possint ad minutu nisi a festo sancti Georgij de mse Aprilis usq[ue] ad festum sancti Michaelis, sdm antiquam consu&udinem. & siquis repertus fu[er]it con facere cadat ad penam pro ut in statuto de tabernarijs libro quarto nisi ex ea necessaria & cum licentia dnor judicum & consilij de XXV.

DE INCIDENTIBUS LIGNA IN NEMO ribus & siluis cois uel aliarum personar.

43. Ordinamus q nulla persona audeat uel presumat jncider' ligna nec per se nec per alium in nemoribus uel siluis cois, aut aliarum spetialiu personarum sine licētia dnor judicum & consiliariorium ter Fluis siue pronor sub pena sol decē pro qualib& salma, de fasso autem uel minus fasso sol quinq[ue] de quolib& plaustro sol XX & reddat danum patienti. eadem pena puniatur quicūq[ue] nauj com̃iserit pre-

terra, alla perdita del vino e degli animali coi vasi, il che passi tutto in proprietà del comune come sopra. E ognuno possa accusarlo ed abbia un terzo della multa e si creda al suo giuramento. Ordiniamo inoltre che nessun membro delle quattro famiglie sunnominate osi o presuma di aumentare per l'avvenire in qualche modo o sotto qualche pretesto le dette vigne, ma queste debbano rimanere nello stato che si trovano presentemente. E per impedir le frodi che potessero sorgere contro questa nostra istituzione vogliamo che le vigne soprannominate debbano esser misurate e ognuno d'essi le faccia misurare entro quindici giorni dalla pubblicazione degli statuti, e debba dare queste misure al cancelliere del comune perchè le inscriva nei libri della cancelleria, e ciò sotto pena di lire 25. Ogni anno poi i giudici dalla Terra di Fiume debbano mandare due consiglieri, a loro scelta, a vedere se le dette vigne siano state aumentate o no, e se si troveranno essere aumentate, chi le avrà aumentato cada nella pena predetta e sia tosto obbligato a tagliare o strappare le viti aggiunte; e perda ancora il beneficio di portar vino da quelle vigne alla Terra di Fiume. Così decretiamo che i vini forestieri, che col tempo saranno portati nella Terra di Fiume, non possano esser venduti alla minuta se non dalla festa di S. Giorgio del mese d'aprile fino alla festa di S. Michele, secondo l'antica consuetudine, e se qualcuno sarà trovato ad agire contrariamente cada nella pena stabilita nello statuto dei tavernieri al libro quarto, a meno che non l'avrà fatta per una causa necessaria e col permesso dei signori giudici e del consiglio dei XXV.

DI COLORO CHE FANNO LEGNA
nei boschi e nelle selve del comune o d'altre persone.

43. Ordiniamo che nessuna persona osi o presuma far legna nè da se nè per mezzo d'altri nei boschi o nelle selve del comune o d'altre persone particolari senza il permesso dei signori giudici e dei consiglieri della Terra di Fiume o dei padroni sotto la pena di 10 soldi per ogni salma, per ogni fascio o meno d'un fascio di cinque soldi, per ogni carro di 20 soldi, e risarcisca il danno al danneggiato. Della stessa pena sia pu-

dicta uel aliquid predictorum singula singulis referedo. Item nulus audeat incidere in nemoribus uel siluis inuitis patronis aliqua lignamina apta ad laborerium sub pena sol vigintj pro quolibet ligno trunco uel inciso, & teneatur ad emendationem damnum passo. In alijs autem arboribus vitibus & oliuis & alijs similibus per damnum dantes procedatur contra eos pro ut supra in Statuto de intrantibus alienas possessiones & in casibus pntis statutj quilibet sit accusator & habeat medietatem penae.

DE HIS QUI TRANSEUNT PER MU ros terrae Fluis aut per foramina.

44. Statuimus q quicūq[ue] transierit per muros aut foramina ter' Fluis de die aut de nocte siue fuerit ciuis siue forensis aut bānitus cadat ad penam libr XXV de die de nocte no pena duplic&ur, si uero fu[er]it banitus puniatur arbitrio D. Capiti & judicis maior & eadem pena puniatur quicūq[ue] eis dederit auxiliū uel fauorem. Si quis uo minor annis XVIII repertus fu[er]it transire per muros siue foramina terre Fluis duo sit maior septenio pena sit arbitraria uts. tam de die q de nocte & hoc Statu locu no habeat. Si q ex carcerib. aufugeret & trasceder& muros ta d die q d nocte sine occoe alics rixe ad nullam penā teatr.

DE HIS QUI INTROMITTUNT VEL alienant terrena cois.

45. Statutum & ordinatum est, q si quis aliquo modo, uel propria auctoritate se intromiserit uel occupau[er]it terrena cois tam in laborando q laborarj faciendo cadat ad penam lib. X applicandar coi terre Fluis, & ad dimitten id q occupau[er]it ipi coi cum ōnib fructibus perceptis uel percipiendis a die occupatiois factae per eum & nulla prescriptio temporis

nito chi caricherà le dette cose o alcuna di esse sulle navi riferendo ogni singola cosa alla sua corrispondente. Così niuno osi spaccare nei boschi o selve, senza il consenso del padrone, alcun legname da costruzione sotto pena di venti soldi per ciascun legno spaccato o tagliato, e sia tenuto al risarcimento del danno al danneggiato. Quanto agli altri alberi, viti, olivi e altri simili si proceda contro i danneggiatori come sopra nello statuto di quelli ch'entrano nei possessi altrui; e nei casi del presente statuto ognuno possa farsi accusatore e abbia la metà della multa.

DI COLORO CHE PASSANO OLTRE LE MURA della Terra di Fiume o attraverso i buchi.

44. Decretiamo che chiunque passerà oltre le mura o attraverso i buchi della Terra di Fiume di giorno o di notte, sia esso cittadino sia straniero o bandito, cada nella pena di 25 lire, di giorno, di notte la pena si raddoppi, ma se sarà un bandito, sia punito ad arbitrio del signor capitano e del giudice dei malefici, e allo stesso modo sia punito chiunque darà loro aiuto o favore. Ma se qualche minore di 18 anni sarà colto a scavalcare le mura o a passar attraverso qualche buco della Terra di Fiume, se sia maggiore di sette anni, la pena sia arbitraria come sopra, tanto di giorno che di notte, e questo statuto non abbia luogo. Se poi qualcuno fuggirà dalle carceri e scavalcherà le mura tanto di giorno che di notte senza che vi fosse qualche rissa non sia tenuto ad alcuna pena.

DI COLORO CHE USURPANO O ALIENANO terreni comunali.

45. È decretato e ordinato che se qualcuno in qualche modo o per propria autorità usurperà o occuperà terreni comunali, tanto per lavorarli che per farli lavorare, cada nella pena di 5 lire da pagarsi al comune della Terra di Fiume e restituisca quello che avrà occupato allo stesso comune compresi i frutti percepiti o da percepirsi dal giorno ch'egli avrà

sibj profitiat & in ōnib pdictis qlib& admittatur ad accusā-dum & habeat tertium condemnationis, & q de cetero terrena cois seu comunalia non possit darj nec concedj alicuj ad liuellum siue fictum aut aliquo modo alienarj sine licentia D. Capitanei & maioris consilij ter Fluis alias concessio seu alienatio non ualeat. Et si contingerit darj uel concedj alicuj q tunc dicta terrena sic data pticarj & confinarj debeant & de predictis fierj debeat publicum Instrm aliter dicta concessio seu alienatio non ualeat ipo jure & hoc ne detur occo q bona cois occupentr sub tie talis concessionis in plus q concessum fu[er]it.

DE INTROMISSIONE SEU OCCUPAN tibus terrena & possessiones aliorum.

46. Statuimus q quicūq[ue] proprio arbitrio & propria auctoritate per se uel interpositam personam occupau[er]it bareta, campos, prata, vineas, oliuetas, seu alia bona stabilia in quorum possessione aliquis alius fu[er]it uel possiderit pacifice per añus absq[ue] licentia D. Capiti vel D. Vicarij cadat ad penam libr X & dimitter' debeat dictam possonem possessorj. Et slr si aliquis turbau[er]it aliquem in possessione quam quis possiderit uts uel pro maius temps cadat ad penam libr quinq[ue]. Et si accusa data fu[er]it de turbata possōe qeqomodo tunc fierj debeat remissio ad tribunal Ciuilium car. Et assign&ur vtriq[ue] partj ts octo dierum peremptorie ad proban de iuribus suis & pro ut terminatū & sniatum fu[er]it in causa predicta eliter agitata ita obseruarj debeat in criminalj accusa condemnando uel absoluendo.

fatta la occupazione, e non gli giovi alcuna prescrizione di tempo e in tutte le cose predette sia ammesso qualunque accusatore e abbia un terzo della multa. Per l'avvenire i terreni del comune o comunali non si possano dare nè concedere ad alcuno a livello o a pigione, nè si possano in alcun modo alienare senza il permesso del signor capitano e del maggior consiglio della Terra di Fiume, altrimenti la concessione o alienazione non valga. E se accadrà di darne o concederne ad alcuno, allora i detti terreni così dati debbano essere misurati e confinati, e si debba farne pubblico strumento; altrimenti la detta concessione o alienazione per diritto non abbia valore, e ciò per non dare occasione che i beni del comune, sotto il pretesto di tale concessione, vengano occupati in quantità maggiore di quanto sia concesso.

DELL' INTROMISSIONE
ossia di coloro che occupano terreni e possessi d'altre persone.

46. Decretiamo che chiunque occuperà di proprio arbitrio e per propria autorità da sè stesso o mediante un'altra persona maggesi, campi, prati, vigne, oliveti o altri beni stabili, in possesso de' quali sarà un altro, o li possederà pacificamente per un anno senza il permesso del signor capitano o del signor vicario, cada nella pena di 10 lire e debba restituire quel possesso al possessore. E similmente se alcuno turberà un altro nel possesso ch'egli avrà come sopra o per un tempo maggiore cada nella pena di cinque lire. E se sarà fatta accusa di possesso turbato, essa sia in qualsiasi modo rimessa al tribunale delle cause civili, e si assegni ad ambe le parti un termine perentorio d'otto giorni per provare le proprie ragioni, e quello che si sarà concluso e sentenziato nella causa predetta in tal modo discussa, si osservi anche nell'accusa criminale condannando o assolvendo.

DE PROHIBITIS EMERE ANIMALIA
ad macellum in terra Fluis.

47. Prouisum & ordinatum est q nulla persona audeat uel psumat aliquo mo uel quesito colore, emere per se uel per alium anīalia cuiuscuq[ue] gnis que conducta fuerint ad beccariam per beccarios uel rusticos ad uendendu in terra Flūis causa reuendendj ad macellum sub pena sol quadraginta pro quolib& capite & quilib& accusare possit & habeat tertium condemnationis. Excepto q si aliquj mercatores forenses uenirent ad terrā Fluis cum anīalib porcinis ca vendendj. tunc quilib& possit emer' impune pro suo usu tm & no ca reuendendj nisi cum licentia regimis ter' Fluis, hac tn conditione q reuender' non possint nisi pro uno solido pro qualib& libra dictas carnes porcinas tam ad minutum q ad grossum & hoc sub pena sol quadraginta pro quolib& & qualib& vice contrafaciente. Item q nulla persona terreria seu forens possit emer' anīalia cuiuscūq[ue] gnis &ā uolatilia, que conducerentr ad ter' Flūis uendendj causa in stratis publicis causa reuendendj &iam si fuerint hospites uel tabernarij qui emerent uel per se, uel alij eorum noie, & hoc sub pena sol X pro vnoqcq[ue] capite anīalis quadrupedis. & sol. quinq[ue] volatilium & perdat animalia empta que deueniant inuentorj seu accusatorj aut offitialibus comunis quj reperirent dictos confatientes.

DE PROHIIENTIBUS AQUAM MUNDA
uel immundam de alto aut basso, & de tenentibus letamina seu immunditias in stratis publicis & de mundandis stratis.

48. Statuimus q nulla persona audeat uel psumat de alto uel de basso proijcer' aquā mundam uel immundam seu alias immunditias in stratis publicis aut consortalibus sub pena sol quadraginta p quoq[ue] confatiente & qualib& vice & si aliquis proiecerit super personam alicuius aliquid de pre-

DELLA PROIBIZIONE DI COMPERARE ANIMALI destinati al macello nella Terra di Fiume.

47. È provveduto e ordinato che nessuna persona osi o presuma in qualche modo o sotto qualche pretesto comperare, da sè o per mezzo d'un altro, animali di qualsiasi genere condotti da beccai o villani a venderli alla beccheria nella Terra di Fiume per rivenderli al macello, sotto pena di quaranta soldi per ogni capo; e ognuno possa accusarli e abbia un terzo della multa. Si eccettui però che se alcuni mercanti forestieri venissero nella terra di Fiume con animali porcini per venderli, chiunque possa impunemente comperarli, ma per suo uso soltanto e non per rivenderli, se non col permesso dei rettori della Terra di Fiume, a condizione però che quella carne porcina non si possa vendere se non a un soldo la libbra tanto alla minuta che all'ingrosso, e ciò sotto pena di quaranta soldi per ogni contravventore e ogni volta. Così nessuna persona della terra o forestiera possa comperare animali di qualunque genere, neppur volatili che fossero condotti alla Terra di Fiume per esservi venduti nelle strade pubbliche, a scopo di rivenderli, neppur se fossero osti o tavernieri a comperarli o da sè o per mezzo d'altri a nome loro, e ciò sotto pena di 10 soldi per ciascun capo d'animali quadrupedi e cinque soldi per ciascun volatile, di più *(il contravventore)* perda l'animale comperato che passi in proprietà di chi l'avrà scoperto o accusato o degli ufficiali del comune che avessero scoperto i detti contravventori.

DI COLORO che gettano acqua netta o sporca dall'alto o dal basso, di coloro che tengono letame o immondizie nelle strade pubbliche e della pulizia delle strade.

48. Decretiamo che nessuna persona osi o presuma gettare dall'alto o dal basso acqua netta o sporca, o altre immondizie, sulle pubbliche strade sotto pena di quaranta soldi per ogni contravventore e ogni volta; e se qualcuno getterà sopra qualche persona alcuna delle cose predette cada di giorno

dictis cadat d die ad penam predictam, de nocte uo teneatr ad duplum & detur plena fides cum solo eius iuro illj personae super quam proiectum fu[er]it & habeat tertium condemnationis. Item q nullus audeat tener' letamen aut aliam immunditiam ante eius domum seu in vijs publicis aut consortalibus, nec apud aliquem puteū nec in platea Comunis sub pena predicta sol. quadraginta. Sed ōnes immunditias teneatr quilib& portar' seu portarj facer' ad litus maris & illas proijcere extra pontem ad id ordinatum sub pena sol vigintj pro quolibet & qualibet vice confatiente. Et in supradictis casibus quilib& accusar' possit & credatur eius solo jure & habeat tertium condēnationis; & q ones offales cois & contratarum teneantr' ire per ter' Fluis. inquirendo & si inuenerit aliquas immunditias in stratis aut vijs publicis, uel consortalibus uel fuisse cacatum denūctiar' debeant Curie malor' patronos seu patronas domor qn non inuenirent personas que cacarent uel cacassent, ubj & apud quas dicte immunditiae fuerint reperte & hoc casu presumptio talis sit con cos uera pbatio nisi onderint quj fecerint uel posuerint dictas immūditias, & con tales procedatur ac si ipi proiecissent & teneantr ad penam predictam sol quadraginta & quilib& accusare possit & ej credatr uts. Et siquis repertus fu[er]it cacar' per stratas publicas seu uicinales aut consortales aut ortis apertis si fu[er]it octo añor & filius familias cadat ad penam sol vigintj & pro eo uel eis teneatr pr familias aut mr falas curator tutor seu jubernator illius. Si uo minor cadat ad penam sol X & teneatr quj de eo curam habuerit &iam illi mundare seu affere aut aufferrj facer' dictam im̄unditiam pena ipi negligentj alios sol X & quilib& accusar' possit & habeat tertium condenatiōis uts. & credatr eius Jure.

DE BALLO SEU CHOREIS DOMINARUM

49. Statutum & ordinatum est, q in choreis publicis seu festis q fu[er]int in palatio cois terrae Flūis tam tempore carnis priuijs q aliarum solemnitatum seu publice letitie ordo seru&ur in sessionibus dnar, ne confusio oriatur inter ipas

nella pena predetta, di notte nel doppio, e si presti piena fede, col solo giuramento, alla persona sulla quale sarà stata gettata *(quella cosa)*, la quale abbia un terzo della multa. Così nessuno ardisca tenere letame o altre immondizie davanti alla casa o sulle strade pubbliche o presso qualche pozzo o sulla piazza del comune sotto la pena predetta. Ma ognuno debba portare o far portare tutte le immondizie alla riva del mare e gettarle fuori del ponte a ciò ordinato sotto la pena di venti soldi per ognuno e ogni volta che contraffarà. E nei casi predetti ognuno possa far l'accusa, e si creda al solo suo giuramento ed abbia un terzo della multa. Tutti gli ufficiali del comune e delle contrade debbano poi andare per la Terra di Fiume a ricercare, e se troveranno delle immondizie sulle strade o vie pubbliche o se vi si sarà cacato, debbano denunziare alla curia dei malefici i padroni o le padrone delle case, dove o presso le quali si troveranno le immondizie, quando non trovassero chi cacasse o avesse cacato. E in questo caso tale supposizione sia contro di questi una vera prova, se non potranno dimostrare chi avrà fatte o poste quelle immondizie; e contro tali si proceda come se essi stessi le avessero gettate, e sian tenuti alla detta pena di quaranta soldi e ognuno possa accusarli e gli si creda come sopra. Se qualcuno fosse colto a cacare sulle strade pubbliche o vicinali o consortali o in orti aperti, e avesse otto anni e fosse figlio di famiglia, cada nella pena di venti soldi, e per lui o per loro sia responsabile il padre o la madre di famiglia, il curatore, il tutore o amministratore. Ma se sarà minore *(d'otto anni)* nella pena di 10 soldi, e quelli che ne avranno cura siano tenuti a pulire, togliere o far togliere quelle immondizie sotto pena di altri 10 soldi al trascurante, e chiunque possa accusarlo ed abbia un terzo della multa come sopra e si creda al suo giuramento.

DEI BALLI O DANZE DELLE SIGNORE.

49. È statuito e ordinato che nei balli pubblici o nelle feste che si terranno nel palazzo del comune della Terra di Fiume, tanto di carnevale quanto in altre solennità o in qualche pubblica letizia, si osservi l'ordine circa i posti a sedere

dnas, & pe post magnificam d. Capitanea q pro tempore erit & dnam Vicaria seder' debeant vxores d. Judicum & consiliarioru seruato ordine pro ut eis conenit sdm qualitatem & conditionem virorum, quem ordinem Sessionis volumus et mandamus q Satinicus siue miles cois quj pro tempor erit una cum offalibus quatuor quarteriorum seruare & seruarj facer' debeant sb pena libr X pro unoqsq[ue] ipsorum & hoc ad euitanda scandala que sepe mo in his sessionibus. inter mulieres orirj solent & si aliqua mlr uerbis uel factis con dixerit dictis offalibus cadat ad penam sol vigintj pro qua eius maritus teneatr & pro illa uice expellatr & licenci&ur de palatio. Alie uo mulieres seder' debeant pro ut eis placu[er]it. Et q in dantijs seu ballis dandis seru&ur ordo sessionis sdm antiquam consuetudinem. Et si ibj fuerint alique nobiles mulieres forens habitantes uel non habitantes in terra Flūis tunc eis per dictos offales assign&ur locus congruus sessionis sdm dignitates & conditiones viror suorum. Item in dantijs predictis quilibet tripudians non possit impedire dantiam seu voltam alicuius sine de facto siue cum stridis uel aliquo alio modo indebito pena sol quīquaginta & si publice hoc fecerit ōnib videntibus & acclamantibus tuc ille talis sic fatiens expellatr de ballo & ponatur in carceribus cois uel soluat duplum penae de qua sup ipo facto, que pena deueniat in coi, & si pns fu[er]it Satinicus teneatr illum incontinentj detiner' uel facer' soluer' penam de qua Sup alias si fu[er]it negligens teneatr ipe ad eandem penam. Et quelib& persona tripudians in dictis dantijs teneatr se honeste gerer' tam in loquendo q in comittendo aliquid ihonestum, & con fatiens cadat ad penam Sol quadraginta. Et nullus possit dantiare seu tripudiare ni honeste fu[er]it inductus cum veste usque ad genua sub pena Sol vigintj Et expellatr de ballo. Et insuper in publicis choreis uts interesse non possit mulieres inhonestae vitae nec meretrices, aut coperte aut discoperte s[ed] de pallatio expellantur per Satinicum.

perchè non nasca confusione tra le signore stesse; e prima dopo la magnifica signora capitana, che sarà in quel tempo, e la signora vicaria debbano sedere le mogli dei signori giudici e dei consiglieri nell'ordine che ad esse conviene secondo la qualità e condizione dei mariti, il qual ordine nel sedere vogliamo e comandiamo che sia osservato e fatto osservare dal satnico o soldato del comune, che sarà in quel tempo, insieme con gli ufficiali delle quattro contrade, sotto pena di lire 10 per ciascuno d'essi, e ciò per evitare scandali che spesso sogliono accadere in queste riunioni di donne, e se alcuna a parole o a fatti contraffarà ai detti ufficiali cada, nella pena di venti soldi per la quale risponda il marito, e per quella volta sia espulsa dal palazzo. Le altre donne debbano sedere dove loro più piacerà. E nelle danze e nei balli si osservi nel sedere l'ordine dell'antica consuetudine. Se ci saranno alcune nobildonne forestiere, abitanti o non abitanti nella Terra di Fiume, i detti ufficiali assegnino ad esse un posto corrispondente alla dignità e condizione dei mariti loro. Così nelle danze predette non possa qualcuno dei festeggianti impedire il ballo o il giro di qualcuno nè di fatto nè con strida nè in qualche altro modo indebito sotto pena di cinquanta soldi; e se lo farà alla vista di tutti, che ne grideranno, quel tale sia espulso dal ballo e chiuso nelle carceri del comune, o paghi sul momento il doppio della pena di sopra, la quale vada a prò del comune, e se il satnico si troverà presente, sia obbligato ad arrestarlo tosto o a farlo pagare la multa di cui sopra altrimenti, se sarà trascurante, sia tenuto egli stesso a questa pena. Ciascuna persona festante debba comportarsi decentemente nelle danze, e astenersi tanto dal parlare quanto dal fare alcunchè d'indecente, cadendo il contraffacente nella pena di quaranta soldi. E nessuno possa danzare nè prender parte alla festa se non sarà vestito decentemente, con la veste fino alle ginocchia, sotto pena di venti soldi e d'esser espulso dal ballo. Inoltre nei pubblici balli come sopra non possano essere presenti donne di vita disonesta o meretrici, clandestine o pubbliche, ma debbano esser cacciate via dal palazzo dal satnico.

DE LUDENTIBUS AD TAXILLOS CAR tas & alios ludos prohibitos.

50. Statuimus q nullius personae cuiuscuq[ue] Status & conditionis existat tam Ciuis q forensis liceat ludere in aliquo loco ter' Flūis uel districtu publice uel oculte ad aliquem ludum taxillorum cartharū uel ad ludum corrigiole sub pena sol quadraginta de facto aufferenda exceptis rebus comestibilibus pro quibus licitum sit cuilib& ludere duo non excedat sumā X solid paruor pro qolib& ludente & aliquis non possit luder' pro dictis rebus nisi usq[ue] ad tres vices tam de die q de nocte & non vltra. Et si contingerit q in ludendo aliquis aberrau[er]it seu deceperit aliquem incidat in pena libr quiq[ue] & ad restituen ōne id & totum q lucratus fu[er]it ipj perdentj seu decepto. Liceat tamen tam in terra Fluis q in districtu ludere ad ludum tabularum seu alearum & ad ludum cartharum uz runfe & triumphorum uel ad alium slem ludum, excepto ludo bassete, causa recreatiōis dumo ludentes non excedant sumā quatuor solidor paruorū pro quolibet posta ita q in totum luder' non possīt ni usq[ue] ad Sumām libr sex paruorū pro quolib&; & in quolib& ludo permisso & quolib& die tm uel de nocte tm, & si quis con fecerit cadat ad penam lib quinq[ue] pro quolib& & qualib& vice & quilib& accusar' possit & ej credatur cum Jure & uno teste & habeat tertium condemnationis; & hoc Statutum locu habeat tam in masculis q in femīs con facientibus uts & maritj pro vxoribus teneantr ad dictam penam & si sotius accusau[er]it sotiu ludentem contra fecisse ut supra talis accusator ad nullam penam teneatur & si quis tenuerit ludentes in domo causa alicuius ludi cadat ad penam libr X & quilib& accusar possit & habeat tertium condemnationis & teneatr secretus.

DI COLORO
che giocano ai dadi, alle carte e ad altri giochi proibiti.

50. Decretiamo che a nessuna persona di qualsiasi stato e condizione, sia un cittadino sia un forestiero, sia permesso di giocare in qualche luogo della Terra di Fiume o del distretto, pubblicamente o di nascosto, a qualche gioco di dadi, carte o al gioco della corrigiola sotto pena di quaranta soldi da torglisi di fatto, eccetto che se giocheranno per cose commestibili, per le quali sia lecito a qualunque di giocare, purchè non si oltrepassi la somma di 10 soldi di piccoli per ogni giocatore, e alcuno non possa giocare per le dette cose se non fino a tre volte, tanto di giorno che di notte, e non oltre. E se accadrà che qualcuno giocando gabberà o ingannerà qualcuno, cada nella pena di cinque lire e della restituzione di tutto quello che avrà vinto al perdente o ingannato. Sia permesso però tanto nella Terra di Fiume che nel distretto giocare al gioco delle tavole o dei dadi e al gioco delle carte cioè a quello della ronfa e dei trionfi o ad altro simile gioco, eccettuato quello della bassetta, a scopo di passatempo, purchè i giocatori non oltrepassino la somma di quattro soldi per ogni posta, così che in tutto non possano giocare che per la somma di sei lire di piccoli per ciascuno in ciascun gioco permesso e ciascun giorno o ciascuna notte; e se alcuno contraffarà, cada nella pena di cinque lire ogni volta, e chiunque possa accusarlo e si creda al suo giuramento con un testimonio e abbia un terzo della multa. Questo statuto abbia luogo tanto per i maschi quanto per le femmine contraffacenti come sopra, così che i mariti sian tenuti alla detta pena per le loro mogli, e se un giocatore accuserà il compagno per esser questi contravvenuto, l'accusatore non sia tenuto a nessuna pena. Se poi alcuno accoglierà in casa giocatori per qualche gioco, cada nella pena di 10 lire e possa esser accusato da chiunque, e questi abbia un terzo della multa e sia tenuto secreto.

DE PECUNIIS ET ALIIS REBUS TRAS missis ad aliquam personam extra terra[m] Fluis.

51. Ordinatum est, q si aliquis Ciuis aut habitator terre Fluis miserit ad aliquam personam extra ter' Fluis denarios aut alias res teneatur ille talis q receperit consignare dictos denarios seu res personis ad quas missi fuerint sub pena libr quatuor pro qualib& marca denariorum uel ualoris rerum. Et si aliqua querela facta fu[er]it coram judicio ter Flumis q ille talis quj dictos denarios ab ipo querellante uel res receperit causa consignandj non consignau[er]it, statim si ille talis haberj poterit porrecta querella detineatr & cogatr sine mora restituer' dno ōnia recepta: & si non habu[er]it unde restituer' ponatr in carceribus cois nec inde relaxetur donec integraliter satisfecerit: uel fu[er]it in concordio cu dno dictarum rerum: seu pecuniarum. uel q dederit fideiussorem pncipalem quj pro eo se obligau[er]it infra tm decem dierum soluere ōne id & totum ad q ipe detentus tenebatur absq[ue] aliqua exceptione juris uel facti & ad soluen ōnia dāna expensas & interesse.

DE ARENGO ET SETETIIS CRLIBUS.

52. Prouisum & ordinatum est: q quotiescuq[ue] Mag[nifi]cus D. Capits & Curia malor voluerit facer' arengum & publicar' Snias crimiales: talis publicatio fierj debeat ad sonum campanae pro ut fit in conggatione maioris consilij & cum sono campanele palatij cois more solito & q d. Judex malor teneatr ad minus infra duos menses: si d. Capitaneo videbitur facere arengum sub pena librarum XXV. si negligens fu[er]it. Et similiter Canes cois teneatr sub dicta poena ad mandatum dnj Judicis malor in[fra] dictum tempus ordinar' & expedirj facer' pcessus in cais crlibus. Et qn publicabuntr dicte snie dictus canes cois teneatr illa publicar' & legere alta & intelligibilj uoce & uulgarj sermone sub nomie Mag[nifi]ci

DEL DENARO
e d'altre cose trasmesse a qualche persona fuori della Terra di Fiume.

51. È ordinato che se un cittadino o abitante della Terra di Fiume manderà denari o altre cose a qualche persona fuori della Terra di Fiume, chi li avrà ricevuti sia tenuto a consegnare i detti denari o cose alle persone a cui saranno mandati sotto pena di quattro lire per ciascuna marca di denaro o del valore della cosa. E se verrà mossa qualche querela davanti al giudizio della Terra di Fiume, che quel tale il quale avrà ricevuto dal querelante quei denari o quelle cose da consegnarsi non li avrà consegnati, appena mossa la querela, se lo si potrà avere, venga tosto arrestato e costretto senz'indugio a restituire le cose ricevute al loro padrone; e se non sarà in grado di restituirle, sia posto nelle carceri del comune, e non ne sia rilasciato fino a che non avrà risarcito tutto o non si sarà messo d'accordo col padrone delle cose o denari predetti, o non avrà presentato un garante principale che s'obblighi a pagare entro dieci giorni tutto ciò cui quello era tenuto senz'alcuna eccezione di diritto o di fatto, e a pagare pure tutti i danni, le spese e interessi.

DELL'ARENGO) E DELLE SENTENZE CRIMINALI.*

52. È provveduto e ordinato che ogniqualvolta il magnifico signor capitano e la curia dei malefici vorrà fare l'arengo e pubblicare sentenze criminali, la pubblicazione di ciò debba farsi al suono della campana, come avviene per la congregazione del maggior consiglio e al suono della campanella del palazzo del comune, come al solito. E il signor giudice dei malefizi debba, se piacerà al signor capitano, fare l'arengo entro almeno due mesi sotto la pena di 25 lire, se sarà trascurante. E similmente il cancelliere del comune debba sotto

*) Far l'arengo significava pubblicare le sentenze (V. Statuti di Trieste L. III. R. 35.)

D. Capiti quj tpe erit & dni Judicis malor & in qualib& snia criminalj & danor dator declaretur pars poene que uenit accusatorj, & insuper ōnes cause seu questiones crimiales termiarj debeāt infra terminū trium msium a die date copie accusationis denunctiationis uel inquisitionis & contumatium a die proclamationis pena Judici malor & Cance pp eorum negligentiam libr XXV p quolibet eorum & qualibet vice saluo tamen iusto impedimēto. Exceptis tamen causis con personas pclamatas que fuissent absentes a ter' Fluis' uel districtu tempore proclamationis & in causis in quibus proceder&ur de vulneribus p quibus esset periculum mortis, q his casibus processus pendere debeat donec mors secuta fu[er]it extra periculum mortis & similiter in absentibus procedatur uts in Stato de proclamationibus excusarum.

DE FIDEIUSSORIBUS DATIS IN CAU sis criminalibus malefitiorum.

53. Ordinamus, q si aliqua persona fideiusserit i causa criminalj de soluendo condēnationem pro aliquo accusato denūctiato, uel inquisito q tam ipe fideiussor q principalis teneatr: ita q tam ab ipo fideiussore q a condēnato, &iam si ipe condēnatus fuerit & sit soluendo exigi possit condēnatio. Et siquis fideiusserit aut promiserit in causa crimialj & de pntando aliquem & de parendo juri, &iam q se obligauerit totiens quotiens pntare quando requisitus fuerit, uel ad diem, q tunc bis pntando intelligatur satisfecisse nec ad pntandum vlterius teneatur sed si ad diem fuerit obligatus presentare tunc absq[ue] interpellatione teneatur presentare aliqua exceptione iuris uel facti non obstante. Et ōni casu quo fideiussor

la medesima pena nel tempo detto ordinare per mandato del signor giudice dei malefici e far sbrigare il processo nelle cause criminali. Quando poi verranno pubblicate le sentenze, il cancelliere del comune sia tenuto a leggerle a voce alta e intelligibile e in lingua volgare in nome del magnifico signor capitano, che sarà in quel tempo, e del signor giudice dei malefici; e in ogni sentenza criminale e di danni fatti, si dichiari la parte della multa che spetti all'accusatore. Inoltre tutte le cause o questioni criminali debbano esser terminate nel termine di tre mesi dal giorno che sarà stata data copia dell'accusa, denunzia o inquisizione, e in quelle di contumaci dal giorno della proclamazione, sotto pena di 25 lire per ciascuno, al giudice dei malefici e al cancelliere, ogni volta che saranno trascuranti, salvo però un giusto impedimento. Siano eccettuate per altro le cause contro persone proclamate che fossero assenti dalla Terra di Fiume o dal distretto al tempo della proclamazione e le cause nelle quali si trattasse di ferite con pericolo di morte, chè in tali casi il processo debba pendere fino a che segua la morte, e similmente si proceda contro gli assenti, come sopra nello statuto della proclamazione delle cause.

DEI MALLEVADORI
dati nelle cause criminali di delitti.

53. Ordiniamo che se qualche persona in una causa criminale presterà malleveria di pagare la multa per qualche accusato, denunziato o inquisito, tanto il mallevadore che il principale siano tenuti così che la multa possa essere esatta tanto dal mallevadore stesso quanto dal condannato, anche se il condannato sarà stato o sarà solvibile. E se qualcuno garantirà o prometterà in una causa criminale e di rappresentare un altro e di osservare il diritto ed anche si obbligherà di rappresentarlo tante volte quante ne sarà richiesto, o in un giorno fisso allora rappresentandolo due volte s' intenda che abbia soddisfatto *(il suo obbligo)* nè sia tenuto a rappresentarlo oltre; ma se sarà obbligato a rappresentarlo in un giorno fisso, lo rappresenti allora senza nessuna interpellazione, non ostante

soluerit habeat actionem con cum q habebat comune seu fiscus con illum.

DE PENIS PROVENIENTIBUS IN fiscum & Comune.

54. Statuimus, q ões pene comphense in voluie Statutor deuenir' debeant pro medietate Camer' fiscalj Regie maiestatis & Sermi principis dnj nrj gratiosiss & pro alia medietate Coi ter Fluis non obstante q in Statuto ipo penalj de fisco: & non de coe fier& mentio, & conuerso de coe & non de fisco; exceptis confiscationibus bonoru in quib. Stata pro ut iaceat debeant obseruarj & Saluo et. q partes condẽnationu que proaenint accusatoribus seu denũctiatoribus ex forma Statutor deuenire debeant predictis accusatoribus seu denũctiatoribus. Que partes cõdẽnationu Satinicus cois teneatr dare & soluer dictis accusatorib: & denuctiatoribus infra terminu octo dierum posq exegerit a condẽnatis sub pena sol quatuor pro qualibet lib. Et si dicti accusatores seu denũctiatores recusauerint seu noluerint partem eis tangentem peter' nec exigere tunc partes seu portiones ipe deueniant in comune & fiscum & Satinicus Cois teneatur de illis rationem reddere rationatoribus Comnis terre Fluis sub dicta pena Sol quatuor pro libra.

DE PAENIS ET CASIBUS IN STATU tis non Comprehensis &c.

55. Statutum & ordinatum est, q in onibus casibus tam Ciuilibus q Criminalibus non Comprehensis in hoc volumine Statutorum Q Magnificus dns Capitaneus & D. Vicarius & Ju-

alcuna eccezione di diritto o di fatto. E in ogni caso che il malevadore pagherà la condanna per il condannato principale, possa contro di esso agire come avrà agito il comune o il fisco contro di lui stesso.

DELLE MULTE
da versarsi al fisco e al comune.

54. Decretiamo che tutte le multe comprese nel volume degli statuti debbano essere versate metà alla camera fiscale della regia maestà del serenissimo principe signor nostro e l'altra metà al comune della Terra di Fiume, non ostante che nello statuto penale si facesse menzione del fisco e non del comune e viceversa del comune e non del fisco, eccettuate le confische dei beni, nelle quali gli statuti debbano esser osservati come stanno, e salvo pure che le parti delle condanne che per la forma degli statuti spettino agli accusatori o denunziatori debbano esser pagate ad essi. Le quali parti delle multe il satnico del comune sia tenuto a dare e pagare ai detti accusatori o denunziatori nel termine di otto giorni dopo che avrà esatta *(la multa)* dai condannati, sotto pena di quattro soldi per ogni lira. E se i detti accusatori o denunziatori ricuseranno o non vorranno chiedere nè esigere la parte loro spettante, allora queste parti o porzioni passino al comune e al fisco, e il satnico del comune debba renderne conto ai ragionieri del comune della Terra di Fiume sotto la detta pena di quattro soldi per ogni lira.

DELLE PENE
e dei casi non compresi negli statuti.

55. È statuito e ordinato che in tutti i casi tanto civili che criminali non compresi in questo volume di statuti il magnifico signor capitano o il signor vicario e giudice dei male-

dex malefitiorum Ter' Fluis teneantur secundum jus coe judicar' & terminar'. In penis autem non comprehensis in statutis, in Causis leuib. criminaliter intentatis sit in eor arbitrio super illis iudicar': & terminar: pro ut eis iustum & equum fuerit visum. Et leue Crimen intelligitur sdm dispositionem juris cois. Exceptis tamen casibus reseruatis per Statuta eorum arbitrio siue fuerint grauia delicta siue leuia q terminarj debeant pro ut ordinatum est.

Finis tertiae Collationis Criminalium Causar.

fici della Terra di Fiume siano tenuti a giudicare e terminare le cause secondo il diritto comune. Circa poi le pene non comprese negli statuti, nelle cause lievi intentate criminalmente, sia in loro arbitrio giudicarle e terminarle secondo che a loro sembrerà giusto ed equo. E un crimine s'intenda lieve secondo le disposizioni del diritto comune; eccettuati però i casi riservati dagli statuti all'arbitrio loro, siano delitti gravi o lievi, i quali debbano essere terminati com'è ordinato.

FINE DELLA TERZA RACCOLTA DELLE CAUSE CRIMINALI.

Ferdinando.

Fideli chari. Noi hauemo la vostra humil supplicatione et Richiesta, p amor della confirmatione d'Alcuni Articoli jn qlla cotenuti, jnteso, et Damone sopra de qlla, et sopra l'Informatione per tal causa riceuuta la seqnte determinatione.

Maxime quāto primamēte tocca che li forestieri compratori, et mercāti apsso ogni botta de vino qual loro li da voi a Fiume coducano vna somma de formēto Jnsieme portar et condur debbano. Da poi che noi p. l'hauiso ritrouamo che qsto ab antiquo cossi e stato cosueto, cosi concedemo noi gratiosamēte che qsto ancora da mo' jnāze cosi sia tenuto. Maxime che ogni mercāte o vero negotiatore a psso ogni vna botte de vino come qllo li da voi cō Barche a condur e cosueto vna soma de formēto ui debbia condur et portare. Tamen a cio che loro jn qllo cōtra jl douere nō siano astretti ne aggrauati. Et a cio che li detti foristieri negotiatori de nessuna prestezza licitamēte si possano dolere, Hauemo noi questo per il nostro publico generale qui apsso fora andato prima a tempo voluto notificare et e l'jntention nostra che qsto nostro consenso horamai mezzo anno dapsso la publication de pfato nostro general si habbia exege et cossi come e predetto si debbia tenire.

Dato in la cita nostra Vienna adi po d'agosto āno del 55.

Alli nri fideli chari n. Giudici e cōseglio della nra terra di San Vido a Fiume et a tutta la vnivsita de detto luoco.

Comissio Dni Regis in Cosilio

Die po septr. 1555 pntat in cosilio minori et maiori.

Ferdinando p la gra de dio Eletto Imperatore de Romani sempre augusto etc.

Fidel Charo, el vien dauanti a noi in la nra Imperial Corte, qualmente da vn Bontempo in qua assai veneti Banditi nelle nre prouintie, Contado de Goritia, et Capitaneato de Gradisca, se intertengano, anche da puoi delle persone in gran numero inconsideramente trauestite, et invilupate con scyoppi, et sopraposti pancieri pel paese in qua e in la vagabundano, dali quali nõ altro ch d'ogni sorte di pericoli e da dubitar, et suspicar, et per preuenire a simil pericoli, Noi te comandamo expressamente, et volemo che tu se simil persone doue in la tua jurisdittione se intenderanno o uero ritrouate saranno pregionalmente prender, et quando alla diffesa se mettesseno, con la forza sopra di loro assaltare, et se per caso altramente nõ se potessino superare anche fin alla morte amazare li farrai. Et cosi come tu sai et possi nre jurisdittioni da simile pericolose vagabunde persone assicuri. In questo adjmperai tu la nra expressa, et beneplacita volunta, et jntentione. Da in Nra Citta Vienna adi 3º decembre Anno del 63 nelli nostri Regni del Romano, delli 33, et delli altri del 38.

Al Nro fidel Charo Franco Barbo nro consigliero, et Capo di San Vido a Fiumi.

Commissio Dni electi Imperatoris in Consilio.

LIBER QUARTUS SEU QUARTA
collatio extraordinariorum.

DE PROHIBITIS LABORARE ET TE nere Stationes apertas diebus festiuis.

I. Cum reliquis justitiae partibus tū maxime religionis & pietatis cultu nra res publica stabit. Propterea Statuimus q nulla persona Ciuis aut habitatrix ter' Fluis, laborare debeat aut laborarj facer diebus festiuis & prohibitis laborar' per Statuta ter' Fluis seu per ecclam sub penā cuilib& con fatientj Sol. vigintj pro quolib& & qualib& vice, & quilib& accar possit & habeat tertium condēnationis, & credatur eius iure & detur plena fides, & teneatur Secretus. Exceptis marescalchis quj pro necessitate possint exercere eorum offitium talibus diebus festiuis Saluo &iam q diebus festiuis, si regiminj ter' Flūis uidebitur, q tam Ciues q forenses post missas possint onerare seu exonerar' sua nauigia, uel onerarj aut exonerarj facere. Item nullus mercator siue artifex seu Stationarius possit tenere apoteeas seu stationes apertas nisi post missas & q solum possit tenere hostium apertum & non aliter causa vendendj forensib. & alijs personis emere uolentibus. Aromatarij aut. possint tenere apotechas apertas qncumq[ue] causa dandj medicinas tenendo solū hostiū apertum ut dictum est, & quilib& con faciens puniatr modo quo sup & quilib& accusare possit ut dictum est.

LIBRO QUARTO

o quarta raccolta di cose straordinarie.

DELLA PROIBIZIONE
di lavorare e di tenere aperte le botteghe nei giorni di festa.

1. Siccome le altre parti della giustizia, così la nostra città osserverà massimamente il culto della religione e della pietà. Perciò decretiamo che nessuna persona cittadina o abitatrice della Terra di Fiume debba lavorare o far lavorare nei giorni festivi ne' quali il lavoro è proibito dagli statuti della Terra di Fiume o dalla chiesa sotto pena di 20 soldi per ogni contravventore ogniqualvolta contravverrà, e ognuno la possa accusare, che avrà il terzo della multa, e si creda al suo giuramento, gli si presti piena fede e sia tenuto secreto. Si eccettuino i maniscalchi i quali in caso di necessità possano esercitare il loro mestiere nei giorni festivi; e sia riservato, se ai reggitori della Terra di Fiume parrà, tanto ai cittadini quanto ai forestieri caricare e scaricare o far caricare e scaricare le loro navi anche nei giorni di festa, dopo la messa. Così nessun mercante o artigiano o bottegaio possa tener aperto il suo negozio o la sua bottega se non dopo la messa, e possano soltanto tener aperta la porta, e non altrimenti, per vendere ai forestieri o ad altre persone che volessero comperare. Ma gli speziali possano in qualunque tempo tener aperte le loro botteghe per dar le medecine, tenendo però aperta soltanto la porta come s'è detto di sopra. E ogni contravventore sia punito nel modo di sopra e chiunque possa accusarlo come si è detto.

DE CANIBUS RUSTICORUM EL ALI orum da[m]num dantibus in vineis.

2. Statuimus & ordinamus q nemo possit tenere Canes tempor' vuaru uz in festo Sanctae Margarethae de mense julij vsq[ue] ad festu S[anc]ti Michaelis de mense Septembris sine vncino ad collum sub pena libr trium paruorum & ad refectionem danj prono vuarum, & si aliquis canis repertus fuerit dare dannum sine uncino ad collum in uitibus, q patronus uel colonus aut possessor quj inuenerit dictum canē cōmedentem vuas possit illum impune occidere, & nil ominus patronus dicti canis teneatr ad emendationem danj: nec possint dnj canum dare eorum canes pro noxa sed teneantr soluer' supradictam penam p canibus. Et vltra predicta possit &iam quilibet accusare & denuctiar' tales canes repertos in uineis cuiuscuque fu[er]it vites & habeat tertium condemnationis & credatur cum eius jure. Et similit' patronj & dominj uts inuenientes canes dānum dantes in eorum vineis illos accusare possint & credatur eius jure absq[ue] alijs ttibus & tam de inuentione q de dāno dato usq[ue] ad sumā sol quadraginta.

DE PORCIS NON TENENDIS IN TER ra Fluminis.

3. Prouisum est decore & ornamento ter' urae q nulla pa terreria uel forensis audeat nec presumat tenere porcos aut porcas q uel que uadant discurrendo seu uagando per ter' Flūis sine de die siue de nocte, seu per ortos inter dictam terram sub pena soliderum vjgintj quotiens repertj fuerint, & quilib& accusar possit. & habeat medietatem codēnatiōis et ej credatur cum jure & vno teste & si reperta fuerint dicta animalia dānum dantia: in ortis v's: de nocte pena duplic&ur & damnū refitiatur. possit tamen quilib& Ciuis uel habitator ter' Flūis tenerē pro vsu suo dicta anīalia in domo uel alio loco duo illa clausa teneant q ex ir' non possint & ire uagando uts sub pena pdicta.

DE' CANI DEI VILLANI E D'ALTRI che danneggiano le vigne.

2. Decretiamo e ordiniamo che nessuno possa tenere nelle vigne al tempo delle uve, cioè dal giorno di S.ta Margherita del mese di luglio fino alla festa di S. Michele del mese di settembre, cani senza guinzaglio al collo, sotto pena di tre lire di piccoli e del risarcimento del danno al padrone delle uve; e se qualche cane sarà trovato a danneggiare le viti senza guinzaglio al collo, il padrone o il colono o il possessore *(della vigna)* che troverà il cane a mangiargli le uve, possa impunemente ucciderlo, e nullameno il padrone del cane sia tenuto al risarcimento del danno. Nè possano i padroni di cani dare i loro cani per il danno, ma debbano pagare la pena sopraddetta per i cani. E oltre alle cose predette possa ognuno accusare e denunziare tali cani trovati nelle vigne di chiunque, abbia il terzo della multa e si creda al suo giuramento; e così i padroni e proprietari come sopra, trovando cani a far danno nelle loro vigne, possano accusarli e si creda al loro giuramento senz'altri testimoni, tanto se li avranno trovati quanto se denunzieranno il danno fino alla somma di cinquanta soldi.

CHE NON SI TENGANO MAIALI nella Terra di Fiume.

3. Per il decoro e il lustro della nostra terra è provveduto che nessuna persona di qua o di fuori osi o presuma di tenere porci o troie i quali o le quali vadano girando o vagando per la Terra di Fiume, sia di giorno sia di notte, oppure per gli orti della detta terra, sotto pena di soldi venti quante volte saranno stati trovati, e ognuno possa accusarli e abbia metà della multa e gli si creda se giurerà e produrrà un testimonio. Se poi i detti animali saranno trovati di notte a danneggiare gli orti, la pena sia raddoppiata e il danno sia risarcito. Possa però qualunque cittadino o abitante della Terra di Fiume tenere per suo uso i detti animali o in casa o in altro luogo, purchè li tenga chiusi così che non possano uscire e girare come sopra sotto la detta pena.

DE PELLIBUS NON TENENDIS PER
Cerdones aut alios in platea Cois uel stratis pub[li]cis circa platea[m] & de non lauandis pa[n]nis aut alijs putredinib: apud puteos.

4. Statuimus q nullus peliparius aut cerdo uel alius confitiens pelles possit nec debeat ille tenere ad sicandum in platea Cois, nec in stratis circum circa dictam plateam & quj confecerit cadat ad penam sol XX p qoq[uo] & qualib& vice, & m[a]g[iste]r teneatur pro famulo & slr nulla persona debeat lauare pannos uel aliquam putredinem seu tener' aliquam inmunditiam aut letamen apud puteos aquarum in ter' Fluis in stratis publicis pena predicta, & quilib& accusare possit & habeat medietatē pene & credatur suo sacramento.

DE MERETRICIBUS UBI STARE DEBEANT.

5. Statuimus & ordinamus, q ones meretrices de quib. sit pub[li]ca vox & fama in ter' Fluis, q sint meretrices uel rofiane stare debeant extra stratas publicas nec in domibus in ipis stratis positis habitar' possint, s[ed] star' debeant in locis remotis apud menia ter' Fluis & si alio loco reperte fuerīt habitar' codēnetr in libr X p qa q[ua] ipar et expellantr de dicto loco seu habitatione & si aliqua persona in dictis locis prohibitis locauerit dictis meretricibus aliquam domum seu habitationem uel gratis concesserit ipis uel eorum rufianis codemn&ur in libr. quinq[ue] totiens quotiens contra fecerit & de onibus predictis quilib& sit accusator & habeat medietatem pene.

DE EMENTIBUS BLADA ET LEGUMI[N]A
cuiuscu[m]que generis causa reue[n]dendj in terra Fluminis.

6. Statuimus q quelibet persona Ciuis uel habitatrix aut districtualis ter' Fluis que conduxerit blada seu legumina cuiuscūq[ue] gnis ad ter' Fluis causa reuendendj illa teneatr &

CHE I CALZOLAI ED ALTRI
non tengano pelli nella piazza del comune o sulle pubbliche vie intorno alla piazza, e che non si lavino panni o altre cose sporche presso i pozzi.

4. Decretiamo che nessun pellaio o calzolaio o altro che lavori le pelli possa nè debba tenerle a disseccare nella piazza del comune o nelle strade vicine alla detta piazza, e chi contravverrà cada nella pena di 20 soldi per ognuno e ogni volta, e il maestro risponda per il garzone. Similmente nessuna persona debba lavare panni o cose sporche o tenere immondizie o letame presso i pozzi d'acqua della Terra di Fiume e nelle pubbliche strade sotto la pena suddetta; e ognuno possa denunziare *(i contravventori)* e abbia metà della multa e si creda al suo giuramento.

DOVE DEBBANO STARE LE MERETRICI.

5. Decretiamo e ordiniamo che tutte le meretrici di cui s'abbia pubblica notizia nella Terra di Fiume che siano meretrici o ruffiane, debbano stare fuori delle strade pubbliche e non possano abitare nelle case poste in quelle strade stesse, ma debbano stare nei luoghi appartati presso le mura della Terra di Fiume e se saranno trovate ad abitare in altri luoghi siano condannate a 10 lire per ognuna d'esse e siano espulse da quel luogo o abitazione; e se qualche persona affitterà nei detti luoghi proibiti una qualche casa o abitazione o la concederà gratis ad esse o alle loro ruffiane, sia condannata a cinque lire ogniqualvolta contravverrà, e delle cose predette ognuno possa essere accusatore e abbia metà della multa.

DI COLORO
che comperano biade e legumi di qualunque genere per rivenderli nella Terra di Fiume.

6. Decretiamo che qualunque persona cittadina o abitante o distrettuale della Terra di Fiume condurrà biade o legumi di qualsiasi genere nella Terra di Fiume per rivenderli sia

debeat per tres dies continuos uender' seu uendj facer' cuilib& petentj seu emere volentj q sit de ter' Fluis & districtu pro eodem met pretio, si emerit in ter Fluis uel si conduxerit de alieno territorio pro eodem met ptio quo ipe emit computatis expensis conductionis, & quj recusau[er]it uendere ul quj in aliquo con fecerit, alijs uendendo in fraudem pntis dispositionis & non obseruando predicta cadat ad penam Sol XX pro quolibet stario ad mensuram Fluis, & quilib& accusar' possit & habeat medietatem condenationis & teneatr secretus.

DE MOLENDINARIIS ET QUANTŪ
acciper debeant pro macinando & pena no[n] bene macina[n]tium & non reddentium debitam farine quantitatem.

7. Statuimus & ordinamus q oncs molendinarij teneantr & debeant bladum sibi a quacu[ue] persona datum ad macinandū bene macinar' & teneatur illud acciper' ad pendus uel mensuram pro ut dnis blador placu[er]it, & in eadem quantitate seu pondere redder' farinam dicti bladj. Et si aliquis molendinarius furtum fecerit de farina aut de blado ei dato, aut eam deuastau[er]it seu coruperit puniatur in solidos viginti pro quaq[ua] uice & in restitutione dannj. Et q de ipo dāno credatr sacramento illius quj damnu habu[er]it, si ipe de eo querelam fecerit infra tres dies a die portate farine ad domum eius, de quo die et. stetr iure ipius danificatj & in dicto termīo citetr molendinarius coram d. Vic & Judice malor, ad uiden jurare con se de dāno dato, & statim compellatr ipe molendinarius restituer' bladum seu farinam de quibus furtum fecerit in quantitate iurata. sub pena predicta liceat aut. molendinarijs pro eorum macinatura acciper' duas lib. farine computato callo pro quolibet starolo & non vltra sub pena sol vigintj & reficiendj dannū. Item uolumus ad euitanda scandala que in dies orirj possint inter forenses uenientes ad macinandum ad moledinā in ter Fluis cū barcis q de cetero ille q cū eius barca ps itrau[er]it seu uērit ad hostium flūis ille sit ps ad macinād & successe iuxa orem qe se pnta-

tenuta e debba per tre giorni continui venderli o farli vendere a ognuno che li chiederà o li vorrà comperare, se sarà della Terra di Fiume e del distretto, allo stesso prezzo, se li avrà comperato nella Terra di Fiume; e se li avrà condotti da altro territorio, allo stesso prezzo più le spese del trasporto. E chi ricuserà di vendere o contravverrà in qualche altro modo, vendendo ad altri a dispetto della presente disposizione e non osservando le cose predette cada nella pena di 20 soldi per ogni staio secondo la misura di Fiume, e ognuno possa accusarlo, e abbia la metà della multa e sia tenuto secreto.

DEI MUGNAI,
di quanto debbano ricevere per macinare e della pena di coloro che non macinano bene e che non restituiscono la debita quantità di farina.

7. Decretiamo e ordiniamo che tutti i mugnai sian tenuti e debbano macinar bene le biade date loro a macinare da qualunque persona; e sian tenuti a riceverle a peso o a misura come piacerà ai padroni delle biade e restituire nella stessa quantità e peso la farina delle biade. E se qualche mugnaio commetterà un furto di farina o della biada a lui data e la rovinerà o guasterà, sia multato in venti soldi per ogni volta e debba risarcire il danno. Circa il qual danno si creda al giuramento di colui che l'avrà sofferto, se questi ne moverà querela entro tre giorni da quando avrà portato la farina a casa, e anche circa questo giorno si stia al giuramento del danneggiato; e nel detto termine si citi il mugnaio davanti al signor vicario o giudice dei malefici per udir giurare contro di lui del danno fatto, e tosto sia obbligato lo stesso mugnaio a restituire il grano o la farina da lui rubata nella quantità giurata sotto la pena predetta. Sia permesso però ai mugnai ricevere per la macinatura due libbre di farina, computato il calo, per ciascuno starolo e non più sotto pena di venti soldi e del risarcimento del danno. Così vogliamo per evitare scandali che potrebbero sorgere tra forestieri che venissero per far macinare *(i grani)* nei molini della Terra di Fiume con barche, che per l'avvenire chi entrerà primo nella foce del fiume

u[er]it ad flumen subsequenter & ordinate vnus post alium procedat ad macinandu & si aliquis con fecerit & altercando cum alijs sotijs forensibus ul molendinarijs uenerit ad rixam uerbis uel factis puniatur eo modo & forma pro ut in similibus puniuntr Ciues & habitatores ter' Fluis. Et molendinarij quj predictum ordinem non seruauerint uel seruarj non fecerint uel ille quj alium molendinarium disturbau[er]it seu ad aliquam conuersiam prouocau[er]it & dictum ordinem macinandj quoquo mo disturbau[er]it uel disturbare uolu[er]it, uerbis uel factis aut promissionibus cadat ad pena libr. quiq[ue] pro quolibet & qualibet vice & accusator habeat tertium condẽnationis. Molendinarj uo pro eorum macinatura acciper' possint a dictis forensib. duplum eius q accipiunt a ciuib. Item q dictj molendinarij non possint acciper' ab alijs forensibus qui veniut per ter' ad macinan aliquod genus bladorum causa macinandj nisi cum licentia sup stantis, & quj con fecerit cadat ad penam predictam lib quiq[ue] & quilib& possit accusar' & habeat tertium condenationis.

DE PANICOCOLIS SEU VENDENTIBUS panem & de Calmerio panis.

8. Statuimus q nulla panicocula siue uendens panem in ter' Fluis, facere debeat panem uenalem minus pensa nec illum falsificar', & quj con fecerit pro qualib& vice puniatur in sol XX. Et quilib& uendens panem teneatur sub eadem pena illum onder' militj Cois & offalibus quarteriorum pesare volentibus. Et quia aliqn opus est, pro ut necessitas exigit, minuj & augerj calmerium panis statuimus q calmeriũ hoc mo fiat vz qn starium frumentj ad mensuram Fluis ualebit Sol quinqaginta & ult' tunc fierj debeat quilib& panis albus ad pondus onciarum X ad grossam a sol uero quiquaginta usq[ue] ad quadraginta panis albus sit poderis vnius lib. grossae a solidis quadraginta vsq[ue] ad triginta panis albus sit ontiar quindecem & a triginta vsq[ue] ad vigintj uel minus sit quilibet panis ontiarium XVIII & si quis contrafecerit cadat ad penam sol XX uts pro quolib& & qualib& vice. Et in

con la sua barca sia il primo a macinare, e così via secondo l'ordine come saranno entrati nel fiume procedano in ordine l'uno dopo l'altro a macinare. E se qualcuno contravverrà e altercando con altri forestieri suoi compagni coi mugnai verrà a rissa di parole o di fatti, sia punito nello stesso modo e forma come in simili casi sono puniti i cittadini e abitanti della Terra di Fiume. Quanto ai mugnai, se non osserveranno o non faranno osservare quest'ordine, e così quello che disturberà un altro mugnaio o lo provocherà a qualche controversia o in qualunque modo turberà l'ordine del macinare o vorrà turbarlo con parole, con fatti o con promesse, cada ciascuno e ciascuna volta nella pena di cinque lire, e l'accusatore abbia un terzo della multa. I mugnai poi per la loro macinatura possano ricevere da quei forestieri il doppio di quanto ricevono dai cittadini. Così i detti mugnai non possano ricevere da altri forestieri, che venissero per terra a macinarle, qualche genere di biade senza il permesso del soprastante, e chi contravverrà cada nella pena predetta di cinque lire, e ognuno possa accusarlo e abbia un terzo della multa.

DELLE PANICOCOLE O VENDITRICI DI PANE e del calmiere del pane.

8. Decretiamo che nessuna panicocola o venditrice di pane nella Terra di Fiume debba fare il pane da vendere di minore peso nè falsificarlo, e chi contraffarà sia punito in 20 soldi per ogni volta. E chiunque venderà pane sia tenuto, sotto la stessa pena, a mostrarlo al soldato del comune e agli ufficiali dei quartieri che lo volessero pesare. E poichè talvolta è necessario, come lo esige il bisogno, di diminuire o aumentare il calmiere del pane, decretiamo che il calmiere sia come segue, cioè quando uno staio di frumento, secondo la misura di Fiume, varrà cinquanta soldi e più si debba fare il pane bianco al peso di 10 once alla grossa, da cinquanta soldi fino a quaranta il pane bianco sia del peso di una libra grossa, da soldi quaranta fino a trenta il pane bianco sia di quindici once, e da trenta fino a venti o meno sia ciascun pane di 18 once; e se qualcuno contraffarà cada nella pena di 20 soldi, come

quolibet casu sup dicto uendens siue fatiens panem minus pensa ut s ultra penam amittat panem qui erit minus pensa, cuius medietas deueniat offitialib. inuentoribus & alia medietas hospitalj Sancte Marie de panis autem nigris seu misturatis sit in arbitrio vendentium illos facere pro ut eis videbitur dummodo non fatiant minus pensa pro vt supra taxatum est.

DE TABERNARIIS ET VENDENTIB vinum ad minutum.

9. Statuimus & ordinamus, q ones tabernarij & uendentes uinum ad minutu in ter' Fluis teneantr uendere cum iustis & rectis mensuris bullatis bulla Cois per offales ad hoc deputatos & si quis confecerit puniatur pro qualibet mensura & qualibet vice in sol vigintj. Item quilibet uendens uinum ut supra teneatr ondere offitialibus deputatis mensuras totiens quotiens petierint, & si onder' recusauerint puniantur modo quo Sup. pro quolib& & qualib& vice; & quilib& possit in predictis accusar' & habeat medietatem condẽnationis. Item q ones tabernarij non possint de c&ero pro sua mercede ea uendendj uinum alicuius persone accipere mercedem: nisi pro ut infra taxatum uz qn cagnitium uenditur sol quatuor habere possit uendens pro eius mercede pro qeq[uo] modio sol X quando aut. uenditr sol trium den sex solidos nouem pro modio, quando uenditr sol trium, sol octo, qn uenditur cagnitium p becijs quiq[ue] tunc habere debeat sol septem qn aut. uenditr sol duor habere debeat sol sex pro modio. Et quilibet contrafatiens & p qualibet uice conden&ur in sol quadraginta & quilibet accusare possit & habeat tertium condẽnationis. Item pro euitandis extorsionibus que fierj solent aliquando a tabernarijs in emendis uinis in grossum a Ciuibus, Statuimus quod de c&ero quilibet tabernarius seu hospes publicus in ter' Fluis non audeat neq[ue] psumat emer' uinum nouu nisi a principio uindemiarum usq[ue] ad festum Sancti Martinj incanipado alijs aut. temporib. nullo modo possint emere uinum a Ciuibus tm ad ingrossum causa reuendendi in tabernis sub pena libr X & accusator habeat tertium condẽnationis. Addi-

sopra, per ciascuno e ogni volta. E in tutti i casi predetti chi vende o fa il pane di minor peso, come sopra, oltre alla pena perda il pane che sarà di minor peso, il quale vada per l'una metà agli ufficiali che l'avranno scoperto e per l'altra all'ospedale di Santa Maria. Quanto ai pani neri o misti sia in arbitrio di chi li vende farli come piacerà a lui, purchè non li faccia di minor peso, com'è stabilito di sopra.

DEI TAVERNIERI
e dei venditori di vino alla minuta.

9. Decretiamo e ordiniamo che tutti i tavernieri e i venditori di vino alla minuta nella Terra di Fiume siano tenuti a venderlo con misure giuste e buone, bollate col bollo del comune dagli ufficiali di ciò incaricati e se qualcuno contraffarà sia punito per ogni misura e ogni volta della multa di venti soldi. Così ogni venditore di vino come sopra sia obbligato a mostrare agli ufficiali incaricati le misure ogniqualvolta essi lo chiederanno, e se ricuserà di farlo, sia punito nel modo di sopra ciascuno e ogni volta, e ne' casi predetti ognuno possa accusarlo e abbia la metà della multa. Così i tavernieri per l'avvenire non possano accettare come mercede per la vendita del vino di qualche persona più di quanto è fissato qui sotto, cioè quando un boccale si venderà a quattro soldi, possa il venditore ricevere per sua mercede 10 soldi per ogni moggio; quando si venderà a tre soldi e sei denari, sei soldi per ogni moggio; quando si venderà a tre soldi, otto soldi; quando un boccale si venderà a cinque bezzi, debba avere sette soldi; quando a due soldi debba avere sei soldi per ogni moggio. E ogni contravventore sia condannato ogni volta a quaranta soldi di multa, e ciascuno possa accusarlo e abbia un terzo di questa. Così per evitare le estorsioni, che sogliono farsi talvolta dai tavernieri nel comperare il vino all'ingrosso dai cittadini, decretiamo che per l'avvenire qualunque taverniere od oste pubblico della Terra di Fiume non osi nè presuma di comperare vino nuovo per incanovarlo se non dal principio delle vendemmie fino alla festa di S. Martino, ma in altri tempi non possa in alcun modo comperare dai cit-

tientes &iã q si quis uendiderit ad minutum uinum forense prohibitum uedj ante festum Sancti Georgij cadat ad penam lib. quinquaginta; & si quis inuentus fu[er]it portar' uinum emptum in aliqua taberna seu domo vbj vendantr uina, & requisitis fu[er]it offitialib. Cois q ondat dictum vinum: ut videre & gustare possit si est de uinis prohibitis uendere, si talis portans seu emptor recusau[er]it ostender' uel si dictum uinum proiecerit aut effuderit aut uas fregerit puniatr in lib. duab. & credatr offitialj cum eius jure & habeat tertium condenationis. Item vinj predicti forenses vendj non possint in ferijs Sancti Jo. baptistae de mense Junij pp nundinas sub eadem pena. Item q vina tribiana q uenduntr ad minutum vendj non possint ni de die usq[ue] ad solis occasum vz vigintj quatuor horarum; nec in tabernis nec alijs locis sub pena Sold vigintj & quilibet accusare possit & habeat medietatem pene.

DE BECHARIIS ET ALIIS VENDENTI
bus Carnes in macello.

10. Statuimus & ordinamus q quilib& becharius & alij qui uendere uoluerint Carnes in macello in terra Fluis non possint uender' carnes nisi diebus permissis sdm formam Statr & temporibus nundinarum sub pena libr quiq[ue]. Item q quilib&, uendere debeat in macello ões carnes pro pretio, q taxatum fu[er]it sup pena Sol vigintj pro qcq[uo] & qualibet uice. Item nullus becharius nullaq[ue] persona vender' debeat Carnes morbosas uel putridas pena libr quiq[ue] p quolib& & qualib& vice con fatiente. Item q quilib& becharius & alij vendentes teneantr & debeant vendere carnes ad minutum cuilib& persone emere uolentj de illis carnibus quas emptor uolu[er]it, & non debeat apponere seu adiunger' carnes alterius bestie ad pondus, sed soluo dar debeat de carnibus illius bestie quas emptor postulauerit sub pena sol vigintj. Et si quis becharius uel alius vendiderit carnes siue recentes siue

tadini il vino all'ingrosso per rivenderlo nelle taverne sotto pena di 10 lire, e l'accusatore abbia un terzo della multa. Aggiungendo ancora che se qualcuno venderà vino forestiero, ch'è proibito di vendere avanti la festa di S. Giorgio, cada nella pena di cinquanta lire; e se qualcuno sarà colto a portare del vino comperato in una taverna o casa dove si vendano vini, e sarà richiesto dagli ufficiali del comune di mostrare quel vino perchè possano vedere e gustare se sia dei vini la cui vendita sia proibita, se il portatore o il compratore ricuserà di mostrarlo o getterà via o verserà quel vino o schiaccierà le uve, sia multato in due lire e si creda al giuramento dell'ufficiale, il quale abbia anche un terzo della multa. Così i predetti vini forestieri non si possano vendere nelle ferie di S. Giovanni Battista del mese di giugno a causa della fiera sotto la stessa pena. Così i vini trebbiani che si vendono alla minuta non possan vendersi se non di giorno fino al tramonto del sole, cioè fino alle ventiquattro, nè nelle taverne nè in altri luoghi sotto la pena di venti soldi, e chiunque possa accusare *(i contravventori)* e abbia la metà della multa.

DEI BECCAI
e d'altri che vendono carni nel macello.

10. Decretiamo e ordiniamo che qualunque beccaio od ogni altro che venda carne nel macello della Terra di Fiume non possa vender la carne, se non nei giorni permessi dagli statuti e in tempo di fiera, sotto la pena di cinque lire. Così ciascuno debba vendere nel macello tutte le carni al prezzo stabilito sotto la pena di 20 soldi per ognuno e ogni volta. Nè alcun beccaio o alcuna persona debba vendere carni malate o putride sotto pena di cinque lire per ogni contraffattore e ogni volta. Così ciascun beccaio e gli altri venditori sian tenuti e debbano vender la carne alla minuta a ogni persona che vorrà comprarne e di quella ch'ella vorrà, e non debba apporre o aggiungere al peso carni d'altre bestie, ma soltanto di quella che avrà chiesto il compratore, sotto pena di venti soldi. E se qualche beccaio o qualche altro venderà carni, siano fresche, siano salate, a peso scarso, sia multato ogni

salitas minus pensa condēnetr pro omnj vice in sol vigintj, & teneatr reficer' id q deficit emptorj. Item q ōnes becharij, & alij vendentes carnes in macello teneantr vendere ordine & pretio in[fra]scripto. Et primo q carnes bouine estimentr per offales cois & alios deputatos; & q dicte carnes uendj non possint nisi ptio quo estimate fuerint, & si non fuerint estimatae tunc lib. dictar carnu uendatr sol vnius. Carnes aut. uacine non estimate libra uendatr den X uel pro ut estimabuntr Carnis castratorum libra uendatr den XVI Carnis agnellor & capreolorum a festo resurrectionis vsq[ue] ad Sanctum Vitum uendantur ad oculum, a festo Sancti Vitj citra libra uendatr den quatuordecim Carnis hircorum castratorum libra uendatr sol vnius & non castratorum den X. Carnis ueruecum seu montonū castratorum libra uendatr sol vnius, non castratorum den X, carnis ouium & caprarum libra uendatur den X. Insuper teneantr becharij & alij uendentes scorticare seu scorticarj facer' oes bestias cuiuscuq[ue] gnis de die tantu & non de nocte sub pena libr quinq[ue]. Item carnes porcinae salite vendj non possunt nisi steterit & fuerint salite per octo dies: & tunc uendj possint p pretio condecentj ad libitum pronor dictorum aīalium recentes aut. carnes porcorū p libra uendatr den XVI, porcarum aut sol vnius pro libra & in ōnibus supradictis casibus singula singulis referendo quilibet accusar' possit & credatr eius iure & vno teste & teneatr secretus & habeat tertium condemnationis.

DE PISCATORIBUS ET ALIIS VENTI bus pisces.

11. Prouisum & ordinatuṁ est q ōnes piscatores aut alij uendentes pisces in terra Flūis seu districtu non audeant nec resumāt illos uendere in barcis sed teneantr portar' seu portarj facer' ad locum solitum apud bechariam vbj uenduntr pisces, & non in alijs locis sub pena lib trium p quolibet & qualibet uice con fatiente & accusator habeat tertium condē-nationis. Et q tales venditores piscium uendere debeant ad pretium infra scriptū & non aliter. Et primo pisces de squama

volta in venti soldi, e sia tenuto a risarcire al compratore quello che mancherà. Così tutti i beccai e gli altri venditori di carni nel macello debbano venderle nell'ordine e al prezzo scritto qui sotto: primieramente le carni di bove vengano stimate dagli ufficiali del comune, o da altri a ciò incaricati, e non possano esser vendute che al prezzo al quale saranno state stimate; e se non saranno state stimate, allora vengano vendute a un soldo la libbra; e le carni di vacca non stimate a 10 denari, o come saranno stimate. La libbra della carne di castrato si venda a 16 denari; le carni d'agnelli e capretti dalla festa della Risurrezione fino a S. Vito siano vendute ad occhio, dalla festa di S. Vito in poi a quattordici denari. Una libbra di carne di caprone castrato si venda a un soldo, e non castrato a 10 denari; una libbra di carne di becco o montone castrato a un soldo, e non castrato a 10 denari; la carne di pecora e di capra a 10 denari. Inoltre i beccai e gli altri venditori debbano scorticare o far iscorticare le bestie d'ogni genere soltanto di giorno e non di notte a scanso della multa di cinque lire. Così non possano vendersi le carni suine salate, se non siano state nel sale per otto giorni, e allora possano vendersi a un prezzo ragionevole a piacere dei padroni degli animali; le carni fresche di maiale sian vendute a 16 denari la libbra, e quelle di troia a un soldo. E in tutti i casi suaccennati, riferendo ogni singola cosa alla sua corrispondente, chiunque possa accusare *(i contravventori)* e si creda al suo giuramento e a un testimonio e abbia un terzo della multa.

DEI PESCATORI
e altri venditori di pesce.

11. È provveduto e ordinato che i pescatori e gli altri venditori di pesce nella Terra di Fiume o nel distretto non osino nè presumano di venderli nelle barche, ma debbano portarli o farli portare al solito luogo, vicino la beccheria, dove si vende il pesce, e non in altri luoghi, sotto pena di tre lire per ognuno e ogni volta che contravverà, e l'accusatore abbia un terzo della multa. Tali venditori di pesce poi debbano venderlo al prezzo scritto qui sotto: in primo luogo i pesci di

quj sint ponderis ad minus vnius librae uendantur a pasca resurrectionis vsq[ue] ad carnis priuium pro becijs tribus pro quaq[ua] libra et tempore quadragesimalj sol duos ad grossum & in nuo talium piscium intelligantr sfogie & rumbj, passeres & suasi. Salpe aut. cantre & cantronj vendantr minorj pretio. Item piscis mareus*) de libra captus cum hamis, retis aut fossina vendatr eo mo quo uenduntur pisces de squama. Item pisces tonj vendatr pro libra sol unius excepta pantia que vendi debeat den XVI duo incidatur pro ut conuenit. Reliquj aut. pisces minutj uendantr ad oculum excepto tempore quadrigesimalj: q vendj debeant ad libram pro sol uno. Item palamide uendi debeant ad oculum, & piscis gauedo non incisa pelle uendatur pro libra den sex. Item piscis de trata quorum quatuor fatiant libram uendantr pro ut alij pisces de squama. Item pisces ragie vendantur incisis caudis libra vna cum dimidia pro vnoqeq[ue] sol. Item q nemo audeat portare pisces ad uender extra ter Flumis uel districtum ad loca non subdida Regie Mai[esta]ti & Sme principj nro sine licentia Regiminis sub pena lib quiq[ue] & quilib& accusare possit & habeat tertium condēnationis. Et quj capiant ragias extra territorium Fluis teneantr venire ad minus seml in ebdomada ad terrā Fluis cum ragijs captis ad venden illas sub dicta pena libr quīq[ue] vts. Insuper ordinamus q piscatores tempore quo capiuntr pisces sgombrj piscar' debeant ōnes simul a medio m̄se aprilis vsq[ue] ad medium mensem Julij nec se turbent in uicem in piscando & q tempore quo carnes comeduntr dar debeat sgombros sex pro uno sol & alijs diebus jeiuniorum & veneris & sabbatj qnq[ue], & quj con fecerit cadat ad penam solidorum vigintj nil ominus sit in eorum arbitrio & dare plus dicto numero sed non minus, & quilibet accar possit & habeat medietatem condēn. Item nemo audeat emer' pisces plus taxa predicta, & qui con fecerit amittat pisces emptos & puniatur in lib quīq[ue], & accusator habeat tertium condēnationis & teneatur Secretus. Item ob reuerentiā magistratuum uolumus q quilibet vendens pisces teneatr primo vender' Mag[nifi]co d. Capito & Sp[ectabi]li D. Vico & Dnis Judicibus terre Fluis & quj con fecerit uel recusau[er]it uelle uender aut non

*) Corretto in *minus*.

squama, che pesino almeno una libbra, si vendano, dalla pasqua fino al carnevale, a tre bezzi la libbra, e nei tempi quaresimali a due soldi la grossa; e tra questi pesci s'intendano le sogliole, i rombi, le passere e i suasi (?); ma le salpe e i cantroni siano venduti a minor prezzo. Così il pesce inferiore a una libbra, pigliato all'amo, con la rete o con la fiocina, sia venduto come i pesci di squama; il tonno si venda a un soldo la libbra, ad eccezione della pancia che debba esser venduta a 16 denari, purchè sia tagliata come si conviene. Quanto agli altri pesci minuti sian venduti ad occhio, fuorchè nella quaresima, chè allora si vendano a un soldo la libbra. Così le palamite debbano esser vendute ad occhio, il pesce manzo con la pelle non tagliata si venda a sei denari la libbra. Così i pesci di tratta, de' quali quattro facciano una libbra si vendano come gli altri pesci di squama; le razze, tagliate le code, a un soldo la libbra e mezza. E nessuno osi portar a vendere il pesce fuori della Terra di Fiume o del distretto in luoghi non soggetti alla regia maestà del serenissimo nostro principe senza licenza dei rettori, sotto pena di cinque lire, e possa essere accusato da chiunque, il quale perciò riceva un terzo della multa. Coloro poi che piglieranno delle razze fuori del territorio di Fiume siano obbligati a venire almeno una volta alla settimana alla Terra di Fiume a venderle sotto la detta pena di cinque lire come sopra. Inoltre ordiniamo che i pescatori al tempo degli sgombri debbano pescare tutti insieme dalla metà del mese d'aprile fino alla metà di luglio, e non si disturbino a vicenda pescando; e al tempo che si mangia carne debbano vendere gli sgombri a sei per un soldo, in tempo di digiuno, nei venerdì e nei sabati invece a cinque, e i contravventori cadano nella pena di soldi venti, nullameno però sia in loro arbitrio darne di più, ma non meno, e ognuno possa accusarli e abbia la metà della multa. Così pure nessuno osi comperare i pesci a un prezzo maggiore del predetto, e chi contravverrà perda i pesci comperati e sia multato in cinque lire, l'accusatore poi abbia un terzo della multa e sia tenuto secreto. Decretiamo ancora, per riverenza ai magistrati, che ogni venditore di pesce sia tenuto prima a venderne al magnifico signor capitano, allo spettabile signor vicario e ai signori giudici della Terra di Fiume, e i contravventori o

elegerit & conseruau[er]it pisces meliores pro dictis magistratibus ad eorum libitum cadat ad penam sol quadraginta & quilib& accar possit & habeat medietatem condēnationis & teneatr de Secreto.

DE DANTIBUS EQUOS AD VECTURAM seu naulum.

12. Statuimus q si aliqua persona in ter' Fluis dederit aliquem equum ad vecturam siue naulum p eundo ad Laybacum & pactum non fecerit cum conductore tunc si tenu[er]it dictum equi per decem dies eundo & redeundo dictus locator teneatr dare Locatorj libr quatuor paruor. Si uero tenu[er]it vltra decem dies teneatur dare locatorj Sol octo p qelib& die vltra dictas libr quatuor. Si autem dederit pro eundo tergestum accipere' possit libr. tres. Si tenuerit per Sex dies ipe conductor, Si aut. vltra sex dies soluat sol octo pro quolibet die uts. Et gualiter quelib& persona que solita sit dare equos ad naulum siue vecturam, si pactum non fecerit non possit accipere plus q sol. octo pro uno qe[que] die in quocūq[ue] viatico. Et qui con fecerit uel condixerit super predictis audientia illj non prebatur.

DE EMENTIBUS LIGNAMINA ET telas in ter' Flumis a forensibus.

13. Ordinamus q nullus forensis cuinscūq[ue] conditionis existat audeat neq[ue] presumat emere nec pro se nec per alium eius noie aliquam sortem lignaminum que sint laborata seu apta ad laborandum ab aliquo venditor' forense per totam illam diē quo uenerit ad venden. dicta lignāia in ter' Fluis pena sol quadraginta toties quotiens con fetm fu[er]it. Et simlr nullus forens' possit emer' telas in grossum ab aliquo uenditore forense nisi modo & forma pro ut supra dictum est

chi ricuserà di vendere o non sceglierà e conserverà i pesci migliori per i detti magistrati a loro piacere, cada nella pena di quaranta soldi; e chiunque possa accusarli, abbia la metà della multa e sia tenuto secreto.

DI COLORO CHE DANNO CAVALLI a vettura ossia a nolo.

12. Decretiamo che se una qualche persona della Terra di Fiume darà un cavallo a vettura o a nolo per andare a Lubiana e non avrà fatto alcun patto col noleggiatore, allora se questi terrà il cavallo per dieci giorni, per andare e tornare, debba dare a chi glielo avrà dato a nolo quattro lire di piccoli, ma se lo terrà oltre dieci giorni, debba dargli otto soldi per ogni giorno oltre alle dette quattro lire. Se lo darà a nolo per andare a Trieste possa ricevere tre lire, se il noleggiatore lo terrà per sei giorni, ma se per più di sei giorni, oltre alle tre lire, otto soldi per ogni giorno come sopra. E in generale qualunque persona solita a dare cavalli a nolo o a vettura, se non farà alcun patto, non possa ricevere più di otto soldi per ogni giorno in ciascun viaggio. E a chi contraffarà o contradirà non si dia ascolto circa le cose di sopra.

DI COLORO CHE COMPERANO LEGNAME E TELA da forestieri nella Terra di Fiume.

13. Ordiniamo che nessun forestiero di qualsiasi condizione osi o presuma comperare nè da sè stesso nè per mezzo d'un altro a nome suo alcuna specie di legname, sia lavorato sia atto a lavorarsi, da alcun venditore forestiero per tutto quel giorno che sarà venuto a vendere quel legname nella Terra di Fiume, a scanso della multa di quaranta soldi ogni qualvolta contravverrà. E similmente nessun forestiero possa comperare tela all'ingrosso da qualche venditore forestiero se non

sub pena predicta & quilib& accusare possit & habeat medietatem penae. Liceat tn cuicuq[ue] emer' dicta lignamina seu telas ad minutum si ipe uenditor uendere volu[er]it remota tn fraude que fierj posset in pinditiu Cinin inter emptorem & venditorem emere uolentium in grossum.

DE MENSURIS A BLADO BULLANDIS

& ballantijs & alijs mensuris cuiuscu[m]q[ue] gnis & quantum accipere Debeat offitialis p bullando & mensurando.

14. Statutum est q ōnes mensurae bladj bullarj debeant omni anno bulla ordinata pro comunj terrae Fluis per Satinicum & bullentr sup ora cuiuslib& mensurae a parte superiorj vbj non est fundus & Satinicus siue miles cois accipere possit pro qualibet iustificatura & abolatura vnu sol & de mensuris vinj den Sex. Et si reperir&ur bullasse aliquod vas q eet plus uel minus debita mensura conden&ur in sol X pro quolib& vase & pro bullando tantu absq[ue] iustificatura den Sex accipere possit Si uero fu[er]it bulla plumbea sol vnum. Insuper Ordinamus q offales deputati ad mensuran acciper' possit pro eorum mercede pro ut infra. Et pmo pro qo[quo] miliario olej sol tredecim den quatuor solven per emptorem & venditorem siml quorum medietas deueniat in coe & alia medietas officialibus deputatis pro mensurandis uegetibus: ab aqua seu vasis p modijs quiq[ue] accipiatr sol unus. Et pro mensurando vino pro modijs trib. sol. vnus per emptorem. Item pro pensa cuiuscūq[ue] gnis meātiar pro qoq[uo] miliario sol quīq[ue] den quatuor soluen per emptorem & uenditorem quorum medietas deueniat in coe & alia medietas offitialibus deputatis & Satinico Item q omnes mercatores & alij quj conducunt mercantias que uenduntr ad pondus quando voluerint illas extrahere per mare ul per terram teneantur soluer pondus offitialibus & Satinico cois notificare pro solutione cuius ponderis dar' debeant pro qo[quo] miliario sol quī[que] denar quatuor siue ponderar' fecerint siue non. Et quj con fecerit cadat ad penam sol quadraginta & nil oius teneatr ad dictam solut. ponderis & similr intelligatr de mensura olej singulis referendo.

nel modo e forma detti di sopra, sotto la pena suddetta e ognuno possa accusarlo e abbia metà della multa. Sia permesso però a chiunque di comperare il detto legname o tela alla minuta, se il venditore stesso vorrà venderli, rimossa ogni frode che potesse essere in pregiudizio de' cittadini che volessero comperarli all'ingrosso.

DELLE MISURE DA BIADE DA BOLLARSI
delle bilancie e altre misure di qualsiasi genere, e di quanto abbia a ricevere l'ufficiale del comune per bollarle e misurarle.

14. È statuito che tutte le misure da biade debbano essere bollate ogni anno dal satnico col bollo stabilito dal comune della Terra di Fiume e siano bollate presso all'orlo della parte superiore dove non c'è fondo, e il satnico, o soldato del comune, possa ricevere per ogni revisione e bollatura un soldo, e per le misure del vino sei denari. E se si troverà aver egli bollato qualche vaso che fosse maggiore o minore della debita misura sia condannato alla multa di 10 soldi per ogni vaso, e per apporre il bollo senza la revisione possa ricevere sei denari. Inoltre ordiniamo che gli ufficiali del comune deputati alla misurazione possano ricevere per loro mercede quanto segue: primieramente per ogni migliaio d'olio tredici soldi e quattro denari da pagarsi dal compratore e dal venditore ugualmente, la metà de' quali vada al comune e l'altra metà agli ufficiali deputati; per la misura delle botti o vasi d'acqua, per cinque moggi ricevano un soldo; per misurare il vino paghi il compratore un soldo per ogni tre moggi. Così per la pesatura di qualsiasi genere di mercanzie il compratore e il venditore paghino cinque soldi e quattro denari ciascuno, la metà de' quali vada al comune e l'altra metà agli ufficiali a ciò deputati e al satnico. Così tuti i mercanti e gli altri che trasportano merci da vendersi a peso, quando vorranno trasportarle per mare o per terra, siano tenuti a pagare il peso agli ufficiali e notificare ciò al satnico del comune, e per pagamento di questo peso debbano dare per ogni migliaio cinque soldi e quattro denari, abbiano o no fatto pesare *(le merci)*.

DE BASTAGIIS ET EOR MERCEDE QUI fatiunt bastagia in ter' Fluis.

15. Statutum & ordinatum est, q ōnes quj bastagiam facer' uolunt in ter' Flūis teneantr se scribi facere in notula bastagiorū per Satinicum Cois qui Satinicus haber' debeat pro vno qs[que] bastagio quj se scribj fecerit sol unu pro una vice tm & alij bastagij quj non erunt descripti non possit exercere dictam artem cum dictis bastagijs & teneantr dictj bastagij qui descriptj erunt in notula Satiniej inter se facere vnum quj sit caput aliorum vt ordo sit inter eos ad bastigiandum sdm seruitia occurrentia. Et predicti bastagij, uts descriptj teneantr quolib& die Sabathj uel qn fuerint requisitj a Satinico & totiens quotiens una cum precone cois scopar' logiam & plateam cois usq[ue] ad pontem gratis & duo ex notatis in liste eligi debeat quolib& Sabatho per satinicū sdm ordinem pro ut erūt descriptj & qui recusau[er]it cadat ad penam sol quatuor pro vnoqs[que] & qualib& uice & per Satinicum cois de facto sibj aufferatr. Item teneantr dicti bastagij facer' bastagia & alia seruitia sue artis pro mercede & solut. inscripta sub pena amittendj seruitia & restituendj duplum eius q in plus acceperint illj cuj seruitia prestiterint. Et primo pro reuolutione vnius vegetis seu bute plane & ponendj eam in magazeno sol quatuor & si ad pondus portauerint & reposuerint in magazeno sol octo. Item pro portando vnam ballam in magazeno den sex & si portau[er]it supra Solarium solid vnū. Item pro portando res ad refusum sol duos pro qs[que] miliario. Item pro ponderando & portando ad littus maris sol quatuor pro miliario. Item pro ponderando & mittando de loco ad locum sol duos pro miliario. Item pro rebus que venduntr seu emuntr pro quolibet miliario sol quatuor quorum tres soluantr per emptorem & vnus per uendi-

E chi contravverrà cada nella pena di quaranta soldi e nullameno sia tenuto al detto pagamento del peso; e similmente s'intenda della misurazione dell'olio riferendo ogni singola cosa alla sua corrispondente.

DEI FACCHINI CHE PORTANO SOME *e della loro mercede.*

15. È statuito e ordinato che tutti coloro che vogliono fare i facchini nella Terra di Fiume debbano farsi inscrivere nella lista dei facchini dal satnico del comune, il quale debba avere una volta tanto un soldo da ogni facchino che si farà inscrivere, e gli altri facchini che non saranno inscritti non possano esercitare il detto mestiere insieme con quelli; e quelli che saranno inscritti nella lista del satnico debbano tra di loro eleggersi uno che sia capo degli altri, acciocchè nel trasportar some ci sia ordine. E i facchini inscritti come sopra sian tenuti a spazzare gratis, insieme col precone del comune, la loggia e la piazza del comune fino al ponte ogni sabato od ogni qualvolta ne saranno richiesti dal satnico, dal quale due degli inscritti nella lista debbano essere scelti ogni sabato secondo l'ordine come saranno stati inscritti, e chi ricuserà cada ogni volta nella pena di quattro soldi che gli sian tolti di fatto dal satnico del comune. Così sian tenuti i detti facchini a portar some e ad altri servizi del loro mestiere per la mercede o paga scritta qui sotto, sotto pena di perdere il servizio e di restituire il doppio di quanto avranno ricevuto di più a colui al quale avranno prestato il servizio: e primieramente per rotolare un caratello o botte pieni e porli in un magazzino, quattro soldi, e se li porteranno sulle spalle, soldi otto: così per portare una balla in un magazzino sei denari, e se la porteranno sul solaio, un soldo; così per portare cose alla rinfusa, due soldi per ogni migliaio; e per pesarle e portarle alla riva del mare, quattro soldi per ogni migliaio; così per pesarle e portarle da un luogo all'altro, due soldi per migliaio; così per le cose che vengano comperate o vendute, quattro soldi per migliaio, de' quali tre paghi il compratore e tre il venditore. Così

torem. Item portatura vnius barille den sex. Item pro portatura capsarum Saponis si fuerit sotij quatuor ad portan habeant sol vnum denar. Sex pro qualib& capsa & si fuerint duo sotij sol vnum pro qualib& capsa. Item p portandis blanis pro quolib& Centenario stariorum ad mensuram Fluis sol duodecim. Item pro implendis barilis aqua den sex pro qualib& salma. Item pro conducendo seu reuoluendo vegetes seu butas vacuas ad mare pro quatuor butis sol vnum pro portandis orculis pro quinq[ue] uasis sol vnum. Item pro ballis corium pro qualib& balla den Sex p estinadis rebus in magazenis den sex pro soma, pro ligandis & dissoluendis corijs sol tres pro persona. Item pro Confitiendo unam somam fieuu aut amigtalarum aut similium rerum in sachis aut pro ligando illos in bagijs pro qualib& soma sol quiq[ue]. Itē pro liquefatiendo oleum pro qualib& uegete seu buta Sol quatuor Item pro colandis uasis cum oleo calido sol duos pro quolib& uase siue buta & non cum calido den Sex. Item pro confitiendo vnam somam saponū in barillis seu capsis & ponderatione sol tres pro qualib& Soma. Item pro confitiendo unam Sumam fieuum amigdolarū uuarum passarum in barillis & ponderatione sol duos pro soma. Item pro fatiendo unam Somā alumis roche seu sulphuris sol unū pro soma, & pro ponderando sol duos pro miliario. Item pro implendo vnam somam olei in barilis sol duos pro soma. Item pro transponendo siue trauasando unam butam vinj seu olej sol quatuor, pro qualibet buta. Item pro portatura lignorum ab igne sol vnum den Sex pro quolib& passo. Item pro portatura dogarum & tabularum sol tres pro centenario dogarum & tabularum quatuor sol. Item pro portatura narrantiar in mastellis den Sex pro mastello. Item pro portatura unius barce (?) mustj sol vigintj.

DE PENA NON TENENTIS VIAS
aptas ad transeundum.

16. Statutum & ordinatum est, q ones patronj & laboratores possonum teneantr & debeant tener' vias aptas ad transeundum cum personis equis & aljs anīalibus aut cu'ribus

per portare un barile, sei denari; per il trasporto di casse di sapone, se saranno quattro compagni a portarle, abbiano un soldo e sei denari per ogni cassa, e se saranno due, un soldo; così per portar biade, per ogni centinaio di staia, secondo la misura di Fiume, dodici soldi; così per empire una botte di acqua, sei denari per ogni salma; per condurre o rotolare caratelli o botti vuote fino al mare, per quattro botti un soldo; per portar vasi, un soldo per cinque vasi; così per le balle di cuoio, sei denari per ciascuna; per stipare cose nei magazzini, sei denari per soma; per legare o sciogliere cuoi, tre soldi per soma; per mettere una soma di fichi, o mandorle o simili in sacchi o per legarli in balle, cinque soldi per ogni soma; per liquefare l'olio, quattro soldi per ogni caratello o botte; per colare vasi con olio caldo, due soldi per vaso o botte, se l'olio non sarà caldo, sei denari; per mettere una soma di sapone in barili o in casse e per pesarla, tre soldi per soma; per mettere una soma di fichi, mandorle o uva passa in barili e pesarla, due soldi per soma; per fare una soma d'allume di rocca, o di zolfo un soldo per soma, e per la pesatura, due soldi per migliaio. Così per versare una soma d'olio in barili, due soldi per soma; per travasare una botte d'olio o di vino, quattro soldi per ogni botte; per portare legna da fuoco un soldo e sei denari per ogni passo; per il trasporto di doghe ed assi, tre soldi per un centinaio di doghe e quattro per uno d'assi; così per il trasporto d'aranci in mastelli, sei denari per mastello; per il trasporto d'una barca (?) di mosto venti soldi.

DELLA PENA
di chi non tiene le vie atte al passaggio.

16. È statuito e ordinato che tuti i padroni e lavoratori di possessioni sian tenuti e debbano tenere le vie atte al passaggio di persone, di cavalli e d'altri animali, e di carri, ta-

incidendo uepres spinas & rubos & alia huiusmodj que impediunt transeuntes iuxta possones sdm antiquam & laudabilem consuetudinem terre Fluis sub pena sol vigintj & quilibet accusare possit & habeat medi&atem pene.

DE PENA TENENTIUM STATERIAS
& pondera & alias mensuras non bullatas.

17. Statuimus q nullus in ter' Flūis uel districtu debeat retiner' in stationibus seu in domibus aut in molinis aut alijs locis publicis uel priuatis ad venden staterias magnas uel paruas aut bilantias aut modium aut Starium metru aut quartum aut alias mensuras cuiuscu[ue] gnis aut magnas uel paruas q uel quas sint ad mensuran seu ponderan uel passus siue braciolarios uel perticas ad mensuran terras nisi predicta & quelibet predictorum fecerit bullarj semel in anno per Satinicum Cois & si aliquis retiner& predictas mensuras uel pondera non bullata cadat ad penam sol vigintj totiens quotiens reperta fuerint per offitiales Cois. Et si quis repertus fuerit falsificasse dictas mensuras uel pondera crescendo uel diminuendo qn fuerint bullata incidat in penam librarum decem & quilib& accusare possit uts & habeat tertium Condemnationis.

DE OFFITIALIBUS COIS QUI TE
neantur pe[n]sare carnes pisces & panem.

18. Statuimus q quilibet quj emiss& carnes, seu aliquid aliud aut pisces aut panem ad minutum requisitus ab offitialibus Comunis ter' Fluis teneatr & debeat permitter' pesari carnes, & ōne aliud q emerit ad pondus ipis offitialibus & dicere pr&ium & qualitatem q si facer' recusauerit cadat ad penam solid decem. Et teneantr offitiales sub eadem pena onia predicta diligenter perquirere & inuestigare.

gliando i vepri, le spine, i rovi e le altre cose di tal genere che impediscono il passaggio presso le possessioni, secondo l'antica e lodevole consuetudine della Terra di Fiume, sotto pena di venti soldi, e ognuno possa accusare *(il contravventore)* e abbia metà della pena.

DELLA PENA
di chi tiene stadere, pesi e altre misure non bollate.

17. Decretiamo che nella Terra di Fiume e nel suo distretto nessuno debba tenere nelle botteghe, nelle case, nei molini o in altri luoghi pubblici o privati dove si vende, stadere grandi o piccole, o bilancie, o moggi, staia, metri, quarti o altre misure di qualsiasi genere, grandi o piccole che servano a misurare o a pesare, o un passo, un braccio, o pertiche per misurare la terra, se non abbia fatto bollare ciasuno di questi una volta all'anno dal satnico del comune. E se qualcuno terrà di queste misure o pesi non bollati, cada nella pena di venti soldi ogniqualvolta questi saranno trovati dagli ufficiali del comune. E se qualcuno sarà colto a falsificare quei pesi o misure coll'accrescerle o diminuirle quando già fossero bollate, cada nella pena di dieci lire e ognuno possa accusarlo che avrà un terzo della multa.

DEGLI UFFICIALI DEL COMUNE
tenuti a pesare la carne, il pesce e il pane.

18. Decretiamo che chiunque comprerà carni o qualcos'altro o pesci o pane alla minuta, sia tenuto e debba, a richiesta degli ufficiali della Terra di Fiume, permettere che le carni e tutto quello che avrà comperato a peso sia da essi ufficiali pesato, e debba dir loro il prezzo e la quantità, e se si rifiuterà di farlo cada nella pena di dieci soldi; e gli ufficiali debbano, sotto la stessa pena, ricercare e investigare diligentemente tutte le cose predette.

Q OMNIA STATUTA INTEL
ligantur pro ut iacent & con dicta Statuta non possit alligarj aliqua Consuetudo.

19. Statuimus & ordinamus q nulla persona audeat aut presumat interpretarj uel aliquam extensionem facere con Statuta in presentj volumine Statutorum scripta & posita, nec eis nec alicuj predictorum aliquem extrinsecum intellectum dar' Sed predicta onia & singula Statuta pro ut iacent inuiolabiliter obseruentur sine aliqua extensione interpretatione nisi iusta sine aliquo extrinseco intellectu sub pena libr. viginti quinque pro qo[quo] & qa[qua] vice. Item q ubicumq[ue] dicitur de masculo intelligatur per onia de femina esse dictum.

NE CONTRA LIBERTATEM ECCLE
aut ecclesiasticas personas aut Statum Regie Mai[esta]tis Ser[enissi]mi principis D. nrj aut con eius honorem aut constitutiones predicta statuta valeant.

20. Statutum est ad dej reuerentiam & Regie Maiestatis Sermi principis D nrj q onia statuta & ordinamenta compilata, siue posita aut de c&ero ponenda in hoc volumine Statutorum ter' Flumis loquentia siue Continentia aliqua que sint uel esse possit Contra libertatem sancte ecclesiae aut ecclesiasticas personas uel con Statu[tu]m Regie Mai[esta]tis aut contra eius honorem aut constitutiones sint cassa & irrita & ipo jure nullius efficatie ac ualoris & abrogata ipo iur' penitus habeantur.

QUANDO ET QUIBUS TEMPO
ribus sint laborande vineae alienae accepte ad medietatem.

21. Statuimus q quicumq[ue] acceperit ad laborandum ad medietatem uel aliter aliquam vineam teneatur ipam seu ipas si plures fuerint putare & putarj facere per totum mensem februarij & mundare aquaria & aptare muros vineae per

CHE TUTTI GLI STATUTI

s'intendano come stanno e giacciono e che contro di essi non si possa allegare alcuna consuetudine.

19. Decretiamo e ordiniamo che alcuna persona non osi nè presuma interpretare o far alcun ampliamento agli statuti contenuti nel presente volume, nè ad essi nè ad alcuno di essi dare qualche significato estrinseco; ma tutti e ogni singolo siano osservati inviolabilmente come stanno e giacciono senza alcun altro ampliamento o interpretazione, se non la giusta, e senza alcun significato estrinseco, sotto pena di venticinque lire per ciascuno e ogni volta. E ciò che dappertutto si dice del maschio s'intenda anche detto della femmina.

CHE I DETTI STATUTI

non valgano contro la libertà della chiesa, contro le persone ecclesiastiche o contro lo stato della regia maestà del serenissimo principe nostro signore o contro l'onore di lui o contro le istituzioni.

20. È statuito, per riverenza a Dio e alla regia maestà del serenissimo principe nostro signore, che tutti gli statuti e ordinamenti, compilati o posti o da porsi per l'avvenire in questo volume degli statuti della Terra di Fiume, contenenti o parlanti di cose che possano essere contrarie alla libertà della santa chiesa e delle persone ecclesiastiche o allo stato o all'onore della regia maestà o alle istituzioni, siano nulli e vani, e di diritto di nessun'efficacia e valore e siano a ragione del tutto abrogati.

QUANDO E IN CHE TEMPI

sian da lavorarsi le vigne altrui prese a mezzeria.

21. Decretiamo che chiunque accetterà una vigna per lavorarvi a mezzeria o altrimenti, sia tenuto a potarla o potarle, se saranno di più, o farla o farle potare per tutto il mese di febbraio, a pulire i canali e riattare i muri della vigna per

totum Mēsem maj: & occhar siue secunda uice zappare vsq[ue] ad medietatem Julij & predicta facere expensis suis quj vero con fecerit cadat ad penam quatuor librarum quacuq[ue] vice con fecerit & perdat partem suam fructuum illius annj eidem tangentium que pars sine nlla remissione deueniat locatorj siue dno predicte vineae: nisi aliter inter eos fuerit conuentum: q9 tunc pacta seruentur.

Finis quartae Collationis Extraordinarior ad dei laudem eiusq[ue] genitricis Mariae et totius celestis curiae Die Mercurij ante festum Corporis chrij cuius Vigilia hodie venerat[u]r XVIII Junij M. D. XXVII.

Ad mandatum Domini
Regis in Consilio

J. v. P…?
Stathalter
?
Canzler

Rudolff v. Hohenfeld
Hanns v. Silbenberg
T. v. Auersperg
R. Dornberg
H. Kollonits
R. Khnauss

tutto il mese di maggio e a zapparla per la seconda volta fino a mezzo luglio, e a far tutto ciò a proprie spese; e chi contraffarà cada nella pena di quattro lire ogni volta e perda la sua parte dei frutti di quell'anno, la qual parte senz'alcuna remissione vada al locatore o al padrone della vigna predetta, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra di essi, che allora i patti siano osservati.

Fine della quarta raccolta di cose straordinarie a lode di Dio della sua genitrice Maria e di tutta la corte celeste.
Mercoledì avanti il Corpusdomini, la cui vigilia si festeggia oggi 18 Giugno 1527.

Per mandato del signore re
in consiglio.

NOTA.

Per maggiore intelligenza di questi statuti non saranno fuori di proposito alcuni cenni circa le monete che a quei tempi correvano nella Terra di S. Vito.

Le monete più in uso in tuto il litorale erano monete venete, e precisamente le seguenti

il *ducato* di 6 *lire* e 4 *soldi*, o di 6 *lire*;
la *lira* di 20 *soldi*;
il *soldo* di 12 *denari*.

Il valore della lira era, ai tempi della pubblicazione degli statuti, di una e mezza delle nostre corone, essendo circa l'ottava parte d'uno zecchino.

In qualche rubrica degli statuti si trova nominata anche la *marca*, la quale dovunque fu peso di metallo da coniarsi, oppure moneta immaginaria di calcolo. Quale fosse il suo valore corrispondente a moneta coniata è incerto.

INDICE.

LIBER I.

LIBER II.

LIBRO I.

LIBRO II.

LIBER III.

LIBRO III.

LIBER IV.

LIBRO IV.





Errata			*Corrige*
Pag.			
11	riga 17	oneri	onori
16	„ 30	diet	dieti
28	„ 12	persones	personis
62	„ 9	prouisionib.	prouisionib.
64 titolo		*Natuitatis*	*Natiuitatis*
75	„ 23	o forestiero	e forestiero
76	„ 17	tu	tn
82	„ 27	aliquōs	aliquos
84 § 7	„ 1	forma	formā
86	„ 27	locūm	locum
104 § 16	„ 16	ea	ca
131	„ 5	agli assenti	gli assenti
132	„ 4	eligatur	eligātur
139	„ 29	vicino che	vicino
144	„ 12	se	se
144	„ 15	id	id
147	„ 20	ai richiedenti	i richiedenti
155	„ 6	loro verrebbero	le verrebbero
160	„ 13	restituedo	restituēdo
162 § 38	„ 6	estiāte	estiate
165	„ 2	siano tenuti	sia tenuto
165	„ 3	trascureranno.... siano tenuti	trascurerà... sia tenuto
174	„ 2	pūb[li]ce	pub[li]ce
181	„ 17	consuminato	consumato
189 ult.		1 soldo	1 soldo,
221 § 8	„ 15	Fiume	fiume
231 § 10	„ 5	e da chi,	e da chi
236	„ 21	iuventus	inventus
236	„ 28	similiter	ciuiliter
252	„ 7	alias	alius
260 § 22	„ 17	per quolibet	pro quolibet
261 § 22	„ 19	vicario,	vicario
302 § 45	„ 5	añus	añū
324 titolo		*EL*	*ET*
331	„ 4	coi mugnai	o coi mugnai
336 § 11	„ 3	resumāt	presumāt